



PROVINCIA DI FORLÌ'-CESENA

PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE



NORME

Testo integrato:

P.T.C.P. approvato con delibera di C.P. n. 68886/146 del 14/09/2006

Variante integrativa al P.T.C.P. approvata con delibera di C.P. n. 70346/146 del 19/07/2010



PROVINCIA DI FORLÌ'-CESENA

PIANO **T**ERRITORIALE DI **C**OORDINAMENTO **P**ROVINCIALE

NORME

Testo integrato:

P.T.C.P. approvato con delibera di C.P. n. 68886/146 del 14/09/2006

Variante integrativa al P.T.C.P. approvata con delibera di C.P. n. 70346/146 del 19/07/2010

INDICE

PARTE I.....	1
DISPOSIZIONI GENERALI.....	1
TITOLO I.....	1
Finalità, oggetti, elaborati costitutivi ed efficacia del Piano.....	1
Art. 1 - Finalità del Piano	1
Art. 2 - Oggetti del Piano	2
Art. 3 - Elaborati costitutivi del Piano.....	3
Art. 4 - Efficacia del Piano.....	7
TITOLO II.....	9
Strumenti di attuazione del Piano e rapporti con altri strumenti di pianificazione.....	9
Art. 5 - Strumenti di attuazione del Piano	9
Art. 6 - Le unità di paesaggio.....	9
Art. 7 - La pianificazione provinciale	9
Art. 8 - La pianificazione comunale	9
PARTE II.....	10
LA TUTELA DELL'IDENTITÀ CULTURALE DEL TERRITORIO	10
TITOLO III.....	10
Sistemi, zone ed elementi strutturanti la forma del territorio.....	10
Art. 9 - Sistema dei crinali e sistema collinare	10
Art. 10 - Sistema forestale e boschivo	12
Art. 11 - Sistema delle aree agricole	15
Art. 12 - Sistema costiero	17
Art. 13 - Zone di riqualificazione della costa e dell'arenile	19
Art. 14 - Zone urbanizzate in ambito costiero e ambiti di qualificazione dell'immagine.....	21
turistica.....	21
Art. 15 - Zone di tutela della costa e dell'arenile (eliminato).....	22
Art. 16 - Colonie Marine	22
Art. 17 - Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua.....	26
Art. 18 - Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua	31
Art. 19 - Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale	33
Art. 20A - Particolari disposizioni di tutela di specifici elementi: Calanchi	35
Art. 20B - Particolari disposizioni di tutela di specifici elementi: Crinali.....	37
Art. 21A - Zone ed elementi di interesse storico-archeologico.....	39
Art. 21B - Zone ed elementi di tutela dell'impianto storico della centuriazione.....	40
Art. 22 - Insediamenti urbani storici e strutture insediative storiche non urbane.....	43
Art. 23 - Zone di interesse storico testimoniale (non pertinente)	43
Art. 24A - Elementi di interesse storico-testimoniale: Viabilità storica	43
Art. 24B - Elementi di interesse storico-testimoniale: Viabilità panoramica	45
Art. 24C - Strutture di interesse storico-testimoniale	46
Art. 25 - Zone di tutela naturalistica.....	47
PARTE III.....	49
PARTICOLARI TUTELE DELL'INTEGRITÀ FISICA DEL TERRITORIO.....	49
TITOLO IV	49
Limitazioni delle attività di trasformazione e d'uso.....	49
derivanti dall'instabilità o dalla permeabilità dei terreni.....	49
Art. 26 - Zone ed elementi caratterizzati da fenomeni di dissesto e instabilità	49
Art. 27 - Zone ed elementi caratterizzati da potenziale instabilità.....	53
Art. 28 - Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei.....	53
Art. 29 - Abitati da consolidare o da trasferire.....	55
PARTE IV	56
DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E FINALI RELATIVE ALLA COMPONENTE PAESISTICA DEL	
PIANO	56
TITOLO V.....	56

Art. 63 - Attrezzature di interesse sovracomunale.....	87
TITOLO XI.....	87
Politiche di sviluppo economico e sostenibilità delle polarità ad elevato impatto ambientale.....	87
Art. 64 - Ambiti specializzati per attività produttive di rilievo comunale e sovracomunale	87
Art. 65 - Le aree ecologicamente attrezzate.....	89
Art. 66 - Poli funzionali.....	92
Art. 67 - Gli assetti della grande distribuzione commerciale.....	95
Art. 68 - Disposizioni in materia di stabilimenti a rischio di incidente rilevante	96
TITOLO XII.....	98
Sistema delle infrastrutture per la mobilità	98
Art. 69 - Le infrastrutture per la mobilità.....	98
TITOLO XIII	99
Territorio rurale.....	99
Art. 70 - Definizione ed obiettivi per la valorizzazione del territorio rurale	99
Art. 71 - Articolazione del territorio rurale.....	101
Art. 72 - Aree di valore naturale e ambientale	102
Art. 73 - Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico.....	102
Art. 74 - Ambito ad alta vocazione produttiva agricola	104
Art. 75 - Ambiti agricoli periurbani	105
Art. 76 - Condizioni di insediamento e di intervento nel territorio rurale.....	106
Art. 77 - Disciplina degli interventi edilizi ad uso abitativo agricolo	107
Art. 78 - Disciplina degli interventi edilizi al servizio della produzione agricola.....	108
Art. 79 - Interventi di delocalizzazione e riqualificazione del comparto zootecnico.....	110
Art. 80 - Interventi edilizi non connessi all'attività agricola.....	111
TITOLO XIV.....	113
Sostenibilità delle scelte insediative ed infrastrutturali operate dagli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale.....	113
Art. 81 - Obiettivi di sostenibilità ambientale e territoriale nel processo di pianificazione	113
Art. 82 - Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale degli effetti delle scelte dei.....	114
Piani urbanistici e territoriali	114
Art. 83 - Monitoraggio di efficacia delle previsioni degli strumenti di pianificazione.....	115
Art. 84 - Dotazioni ecologico - ambientali e infrastrutture per l'urbanizzazione degli	116
insediamenti	116
Art. 85 - Requisiti, condizioni e interventi per assicurare la sostenibilità ambientale e	117
territoriale degli insediamenti	117
TITOLO XV	120
Indirizzi alla pianificazione generale e settoriale comunale e provinciale.....	120
Art. 86 - Indirizzi alla pianificazione settoriale provinciale	120
Art. 87 - Contenuti ed elaborati degli strumenti di pianificazione urbanistica comunale	121
APPENDICE A.....	125
APPENDICE B.....	141
APPENDICE C.....	147

Specifiche modalità di gestione e valorizzazione	56
Art. 30 - Parchi regionali, Riserve naturali, aree naturali protette.....	56
Art. 31 - Gestione di zone ed elementi di interesse storico - archeologico non comprese.....	57
in parchi regionali	57
Art. 32 - Progetti di tutela, recupero e valorizzazione	58
TITOLO VI.....	59
Disposizioni finali per la componente paesistica del Piano	59
Art. 33 - Divieto di installazioni pubblicitarie	59
Art. 34 - Tutela dei corsi d'acqua non interessati dalle delimitazioni del presente Piano.....	59
(confluito negli artt. 17 e 18).....	59
Art. 35 - Particolari prescrizioni relative alle attività estrattive	59
Art. 36 - Equivalenza di strumenti di pianificazione (non pertinente).....	60
Art. 37 - Disposizioni transitorie per la componente paesistica del Piano.....	60
PARTE V	60
ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA	60
Art. 38 - Il rapporto del P.T.C.P. con gli atti di programmazione e pianificazione.....	60
sovrordinata	60
TITOLO VII.....	61
Pianificazione di Bacino e rischio fisico - insediativo	61
Art. 39 - Rischio idrogeologico.....	61
Art. 40 - Aree a rischio di frana perimetrate e zonizzate	62
Art. 41 - Aree ad elevata pericolosità per dissesti	64
Art. 41 bis - Aree a rischio di frana perimetrate e zonizzate dell'Autorità di Bacino del Fiume Tevere	64
Art. 42 - Sicurezza idraulica.....	64
Art. 43 - Controllo degli apporti d'acqua e invarianza idraulica.....	67
Art. 44 - Rischio idraulico nella fascia costiera	68
Art. 45 - Tutela idrogeologica del sistema rurale e forestale nei bacini collinari e montani	69
Art. 46 - Rischi connessi alla subsidenza.....	70
Art. 47 - Rischi connessi alla sismicità.....	70
TITOLO VIII.....	73
Attuazione della pianificazione settoriale regionale	73
Art. 48 - Piano di tutela delle acque Regionale: obiettivi e adeguamento.....	73
Art. 49 - Ulteriori disposizioni di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei.....	74
Art. 50 - Adeguamento al PTA: ulteriori zone di protezione delle acque sotterranee	74
Art. 51 - Il rapporto del P.T.C.P. con il Piano Regionale Integrato dei Trasporti	74
Art. 52 - Il Rapporto del P.T.C.P. con il Piano Regionale di Sviluppo Rurale e la pianificazione operativa provinciale	75
PARTE VI	76
LA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE NATURALI E PAESAGGISTICHE.....	76
TITOLO IX.....	76
La pianificazione della rete ecologica	76
Art. 53 - I siti della Rete Natura 2000.....	76
Art. 54 - La rete ecologica provinciale.....	77
Art. 55 - Attuazione e gestione delle reti ecologiche	78
PARTE VII	79
SOSTENIBILITÀ E SVILUPPO DEL SISTEMA INSEDIATIVO E INFRASTRUTTURALE.....	79
TITOLO X.....	79
Politiche di equità sociale e razionalizzazione territoriale degli insediamenti delle funzioni.....	79
Art. 56 - Politiche ed obiettivi per l'equilibrato sviluppo del territorio provinciale.....	79
Art. 57 - Politiche ed obiettivi per la valorizzazione dei territori collinari e montani	80
Art. 58 - Politiche ed obiettivi per la qualificazione dei centri turistici.....	80
Art. 59 - Orientamenti sulla crescita insediativa dei Comuni.....	81
Art. 60 - Il ruolo dei centri urbani nella gerarchia territoriale.....	83
Art. 61 - Articolazione e quantificazione delle dotazioni territoriali.....	83
Art. 62 - Ambiti ottimali per la pianificazione territoriale e urbanistica.....	85

PARTE I DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO I

Finalità, oggetti, elaborati costitutivi ed efficacia del Piano

Art. 1 - Finalità del Piano

1. Nel quadro della programmazione provinciale e della pianificazione territoriale ed urbanistica il presente Piano, formato sulla base di quanto previsto dall'art. 26 della Legge Regionale 24 marzo 2000, n. 20, persegue, avendo la funzione di definire l'assetto del territorio con riferimento agli interessi sovracomunali, i seguenti obiettivi:
 - a) conservare i connotati riconoscibili della vicenda storica del territorio nei suoi rapporti complessi con le popolazioni insediate e con le attività umane;
 - b) garantire la qualità dell'ambiente, naturale ed antropizzato, e la sua fruizione collettiva;
 - c) assicurare la salvaguardia del territorio e delle sue risorse primarie, fisiche, morfologiche e culturali;
 - d) individuare le azioni necessarie per il mantenimento, il ripristino e l'integrazione dei valori paesistici e ambientali, anche mediante la messa in atto di specifici piani e progetti;
 - e) recepire gli interventi definiti a livello nazionale e regionale, relativamente al sistema infrastrutturale primario e alle opere rilevanti per estensione e natura;
 - f) individuare, anche in attuazione degli obiettivi della pianificazione regionale, ipotesi di sviluppo dell'area provinciale, prospettando le conseguenti linee di assetto e di utilizzazione del territorio;
 - g) definire i criteri per la localizzazione e il dimensionamento di strutture e servizi di interesse provinciale e sovracomunale;
 - h) articolare la disciplina delle dotazioni territoriali in relazione al ruolo dei centri;
 - i) definire le caratteristiche di vulnerabilità, criticità e potenzialità delle singole parti e dei sistemi naturali ed antropici del territorio e le conseguenti tutele paesaggistico-ambientali;
 - j) definire i bilanci delle risorse territoriali e ambientali, i criteri e le soglie del loro uso, stabilendo le condizioni e i limiti di sostenibilità territoriale e ambientale delle previsioni urbanistiche comunali che comportano rilevanti effetti che esulano dai confini amministrativi di ciascun ente.
2. In funzione delle predette finalità il presente Piano provvede, con riferimento all'intero territorio provinciale, a dettare disposizioni finalizzate a:
 - a) tutelare l'identità culturale del territorio provinciale, cioè delle caratteristiche essenziali od intrinseche di sistemi, di zone e di elementi di cui è riconoscibile l'interesse per ragioni ambientali, paesaggistiche, naturalistiche, geomorfologiche, paleontologiche, storico-archeologiche, storico-artistiche, storico-testimoniali;
 - b) tutelare l'integrità fisica del territorio provinciale;
 - c) definire l'assetto fisico e funzionale del sistema insediativo, con riguardo alle diverse destinazioni in essere ed alle opportunità di sviluppo previste;
 - d) migliorare la funzionalità complessiva, garantendo una razionale distribuzione del peso insediativo della popolazione e delle diverse attività;
 - e) definire la dotazione e i requisiti delle infrastrutture della mobilità, raccordandosi con la pianificazione di settore.

Art. 2 - Oggetti del Piano

1. Il presente Piano, specificando le previsioni del P.T.R. e del P.T.P.R., definisce il quadro delle risorse e dei sistemi ambientali, nonché il loro grado di riproducibilità e vulnerabilità. Esso quindi riguarda:
 - A. sistemi, zone ed elementi di cui è necessario tutelare i caratteri strutturanti la forma del territorio, e cioè:
 - A1. il sistema dei crinali;
 - A2. il sistema collinare;
 - A3. il sistema forestale e boschivo;
 - A4. il sistema delle aree agricole;
 - A5. il sistema costiero, nonché le zone di riqualificazione della costa e dell'arenile, le zone urbanizzate in ambito costiero e ambiti di qualificazione dell'immagine turistica, gli ambiti di pertinenza delle colonie marine in esso coerenti;
 - A6. il sistema delle acque superficiali, nella sua articolazione in zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua ed invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua;
 - B. zone ed elementi di specifico interesse storico o naturalistico, e cioè, oltre alle zone di tutela della costa e dell'arenile, agli ambiti di pertinenza delle colonie marine, alle zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua ed agli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua, ricadenti nei sistemi di cui alla precedente lettera A.;
 - B1. zone ed elementi di interesse storico-archeologico;
 - B2. insediamenti urbani storici e strutture insediative storiche non urbane;
 - B3. zone ed elementi di interesse storico-testimoniale;
 - B4. zone di tutela naturalistica, cioè ecosistemi, biotopi rilevanti e rarità geologiche, nonché ambiti territoriali ad essi interrelati;
 - B5. altre zone di particolare interesse paesistico-ambientale;
 - C. aree ed elementi, anche coincidenti in tutto od in parte con sistemi, zone ed elementi di cui alle precedenti lettere, le cui specifiche caratteristiche richiedono, oltre ad ulteriori determinazioni degli strumenti settoriali di pianificazione e di programmazione provinciali, la definizione di limitazioni alle attività di trasformazione e d'uso, e cioè zone ed elementi caratterizzati da fenomeni di dissesto o di instabilità, in atto o potenziali, ovvero da elevata permeabilità dei terreni con ricchezza di falde idriche.
2. Il presente Piano, inoltre, in attuazione delle disposizioni del P.T.P.R., individua Unità di Paesaggio, intese come ambiti territoriali omogenei sotto l'aspetto paesaggistico-ambientale, con riferimento alle principali caratteristiche pedogenetiche dei suoli, ai caratteri bio-vegetazionali dominanti, alle forme dell'insediamento storico e recente, ai prevalenti orientamenti produttivi delle aziende agricole e ai fattori di particolare sensibilità ambientale, da assumere come specifico riferimento nel processo di interpretazione del paesaggio e di gestione del Piano stesso.
3. Il presente Piano provvede altresì a:
 - individuare, in adempimento dei contenuti della vigente pianificazione di bacino, le aree ad elevata probabilità di esondazione, le aree a rischio di frana e le aree a rischio idraulico;
 - individuare gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante, disciplinando le relazioni tra i suddetti stabilimenti e gli elementi territoriali e ambientali vulnerabili secondo i criteri definiti dal decreto ministeriale 9 maggio 2001; fornire indirizzi alla pianificazione comunale in materia insediamenti di nuove attività a rischio di incidente rilevante;
 - definire il ruolo dei centri urbani, delineando indirizzi per le dotazioni territoriali;
 - individuare gli ambiti ottimali per la pianificazione territoriale e urbanistica;
 - individuare gli ambiti idonei alla localizzazione di aree produttive sovracomunali;
 - disciplinare le strutture e i servizi di interesse sovracomunale;

- individuare i poli funzionali esistenti, valutandone ed analizzandone le principali caratteristiche e le eventuali possibilità di consolidamento, espansione o riqualificazione;
- integrare, al fine di raggiungere un livello ottimale di servizio, le previsioni di strutture di vendita di livello sovracomunale validate dalla Conferenza Provinciale di Servizi conclusasi in data 21 marzo 2000;
- operare una prima articolazione del territorio rurale in aree di valore naturale ed ambientale, in ambiti agricoli di rilievo paesaggistico, in ambiti ad alta vocazione produttiva agricola ed in ambiti agricoli periurbani;
- definire la dotazione di infrastrutture per la mobilità di carattere sovracomunale, ed individuare i corridoi destinati al potenziamento e alla razionalizzazione dei sistemi per la mobilità esistenti e quelli da destinare alle nuove infrastrutture;
- verificare la dotazione attuale di reti ecologiche in ambito provinciale e procedere ad una prima individuazione delle aree di collegamento ecologico, preordinate a svolgere una funzione di riconnessione delle suddette reti;
- delineare condizioni e criteri in materia di riequilibrio ecologico – ambientale, disponibilità e qualità delle risorse idriche, inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico;
- individuare le aree non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi;
- formulare indirizzi per la pianificazione settoriale provinciale.

3bis Il presente Piano, inoltre, assume, su richiesta ed intesa con le Amministrazioni comunali interessate, ai sensi dell'art. 21 della L.R. n. 20/00, il valore e gli effetti di P.S.C. dei Comuni di Bertinoro, Sarsina, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Predappio, Meldola, Civitella di Romagna, Santa Sofia, Galeata, Premilcuore, Rocca San Casciano, Dovadola, Portico e San Benedetto, Tredozio e Modigliana.

4. Quando una componente territoriale ricade contemporaneamente entro sistemi, zone ed elementi indicati e/o perimetrati da più di una delle serie di tavole di cui al comma 1 dell'articolo 3 e normati da uno o più dei successivi articoli, valgono le disposizioni più limitative delle trasformazioni e delle utilizzazioni.

Art. 3 - Elaborati costitutivi del Piano

1. Il presente Piano è costituito da:
 - a) Quadro Conoscitivo, composto dagli elaborati e dalle cartografie di seguito indicati:
 - a1) Volume A - Il sistema economico-sociale ed istituzionale ;
 - a2) Allegato A - Il sistema economico-sociale ed istituzionale;
 - a3) Volume B - Il sistema naturale ed ambientale;
 - a4) Volume B1 - Il sistema naturale ed ambientale – Stato e criticità del litorale;
 - a5) Allegato B - Il sistema naturale ed ambientale;
 - a6) Carta del dissesto della Regione Emilia – Romagna (su supporto informatico);
 - a7) Schede IFFI (su supporto informatico);
 - a8) Volume C Parte I - Il sistema territoriale;
 - a9) Volume C Parte II - Il sistema territoriale;
 - a10) Allegato C.1.1 "Il sistema insediativo e la gerarchia dei centri urbani";
 - a11) Allegato C.1.2 "I poli funzionali (schede descrittive)";
 - a12) Allegato C.1.3 "Ambiti specializzati per attività produttive";
 - a13) Allegato C.4 "Il sistema del territorio rurale";
 - a14) Allegato C.1.4 "Il sistema della pianificazione comunale (aggiornamento 31/12/04)";
 - a15) Allegato C.2.1a "Il sistema degli impianti e delle reti tecnologiche";
 - a16) Allegato C.2.2 "Gli spazi e le attrezzature pubbliche";

- a17) Allegato C.2.2 “Gli spazi e le attrezzature pubbliche (schede comunali)”;
- a18) Allegato C.3a – C.3b “Il sistema delle infrastrutture per la mobilità”;
- a19) Allegato C.3c “Il sistema delle infrastrutture per la mobilità – Percorsi ottimali”;
- a20) Relazione denominata “Gli esercizi cinematografici nella Provincia di Forlì – Cesena (2007)”;
- a21) numero 2 tavole contrassegnate dalla sigla B.1.1.1 “Carta dello stato ecologico dei corsi d’acqua (Anni 2000 e 2001) e dei fattori di pressione potenziali” in scala 1:50.000;
- a22) numero 2 tavole contrassegnate dalla sigla B.1.2.1 “Carta dei fattori di pressione delle acque sotterranee” in scala 1:50.000;
- a23) numero 21 tavole contrassegnate dalla sigla B.1.3.1 “Analisi rete idrografica superficiale ai sensi del D.lgs. 42/2004” in scala 1:25.000;
- a24) numero 2 tavole contrassegnate dalla sigla B.2.1 “Urbanizzato e permeabilità dei suoli” in scala 1:50.000;
- a25) numero 2 tavole contrassegnate dalla sigla B.3.1.2 “Accessibilità dei boschi” in scala 1:50.000;
- a26) numero 2 tavole contrassegnate dalla sigla B.3.2.1 “Rete ecologica Stato attuale” in scala 1:50.000;
- a27) numero 1 tavola contrassegnata dalla sigla B.3.3.1 “Sistema della pianura” in scala 1:50.000;
- a28) numero 2 tavole contrassegnate dalla sigla B.3.4.1 “Sistema del verde” in scala 1:50.000;
- a29) numero 1 tavola contrassegnata dalla sigla B.4.1 “Macrosettore 1 Produzione pubblica elettricità, impianti di cogenerazione e teleriscaldamento (CORINAIR 1990)”;
- a30) numero 1 tavola contrassegnata dalla sigla B.4.2 “Macrosettore 2 Impianti di combustione commerciali, istituzionali e residenziali (CORINAIR 1990)”;
- a31) numero 1 tavola contrassegnata dalla sigla B.4.3 “Macrosettore 3 Impianti di combustione industriali e processi con combustione (CORINAIR 1990)”;
- a32) numero 1 tavola contrassegnata dalla sigla B.4.4 “Macrosettore 4 Processi diversi della combustione (CORINAIR 1990)”;
- a33) numero 1 tavola contrassegnata dalla sigla B.4.5 “Macrosettore 5 Estrazione e combustione di combustibili fossili (CORINAIR 1990)”;
- a34) numero 1 tavola contrassegnata assegnate dalla sigla B.4.6 “Macrosettore 6 Uso dei solventi (CORINAIR 1990)”;
- a35) numero 1 tavola contrassegnata dalla sigla B.4.7 “Macrosettore 7 Trasporto su strada (CORINAIR 1990)”;
- a36) numero 1 tavola contrassegnata dalla sigla B.4.8 “Macrosettore 8 Altre modalità di trasporto (CORINAIR 1990)”;
- a37) numero 1 tavola contrassegnata dalla sigla B.4.9 “Macrosettore 9 Trattamento e smaltimento rifiuti (CORINAIR 1990)”;
- a38) numero 1 tavola contrassegnata B.4.10 “Macrosettore 10 Agricoltura (CORINAIR 1990)”;
- a39) numero 1 tavola contrassegnata B.4.11 “Macrosettore 11 Natura (CORINAIR 1990)”;
- a40) numero 2 tavole contrassegnate dalla sigla C.1.1 “Ruolo dei centri urbani” in scala 1:50.000;
- a41) numero 2 tavole contrassegnate dalla sigla C.1.3 “Ambiti specializzati per attività produttive” in scala 1:50.000;
- a42) numero 2 tavole contrassegnate dalla sigla C.2.1.2 “Sistema acquedottistico Stato della rete” in scala 1:50.000;

- a43) numero 2 tavole contrassegnate dalla sigla C.2.1.2.A "Sistema acquedottistico Potenziale di riserva della rete" in scala 1:50.000;
 - a44) numero 2 tavole contrassegnate dalla sigla C.2.1.2.B "Sistema acquedottistico Dotazione rete minuta" in scala 1:50.000;
 - a45) numero 2 tavole contrassegnate dalla sigla C.2.1.3 "Sistema fognario e depurativo Stato della rete" in scala 1:50.000;
 - a46) numero 2 tavole contrassegnate dalla sigla C.2.1.4 "Sistema gas energetico Rete di distribuzione" in scala 1:50.000;
 - a47) numero 2 tavole contrassegnate dalla sigla C.2.1.4.A "Sistema gas energetico Potenziale di riserva della rete" in scala 1:50.000;
 - a48) numero 2 tavole contrassegnate dalla sigla C.2.1.5.A "Elettrodotti Carta dei vincoli Edilizio-Urbanistici" in scala 1:50.000;
 - a49) numero 2 tavole contrassegnate dalla sigla C.2.1.5.B "Elettrodotti Carta delle aree di tutela paesaggistico ambientale" in scala 1:50.000;
 - a50) numero 2 tavole contrassegnate dalla sigla C.2.1.5.C "Elettrodotti Carta delle limitazioni fisico-morfologiche" in scala 1:50.000;
 - a51) numero 2 tavole contrassegnate dalla sigla C.3.1.1 "Sistema della mobilità – Capacità di portata delle strade" in scala 1:50.000;
 - a52) numero 2 tavole contrassegnate dalla sigla C.3.1.2 "Sistema della mobilità – Gli incidenti stradali" in scala 1:50.000;
 - a53) numero 2 tavole contrassegnate dalla sigla C.3.1.3 "Sistema della mobilità – Congestione della rete viaria attuale" in scala 1:50.000;
 - a54) numero 2 tavole contrassegnate dalla sigla C.3.2.1 "Trasporti pubblici e percorsi ciclopeditoni" in scala 1:50.000;
 - a55) numero 2 tavole contrassegnate dalla sigla C.4.1 "Limitazioni all'uso agricolo" in scala 1:50.000;
 - a56) numero 2 tavole contrassegnate dalla sigla C.4.2 "Sintesi dell'uso del suolo" in scala 1:50.000;
 - a57) numero 2 tavole contrassegnate dalla sigla C.4.3 "Elementi di valore naturale ed ambientale" in scala 1:50.000;
 - a58) numero 2 tavole contrassegnate dalla sigla C.4.4 "Sistema irriguo" in scala 1:50.000;
 - a59) numero 2 tavole contrassegnate dalla sigla C.4.5 "Attività zootecnica ed aree di fragilità" in scala 1:50.000;
 - a60) numero 2 tavole contrassegnate dalla sigla C.4.6 "Interventi agroambientali ed aree preferenziali" in scala 1:50.000;
 - a61) numero 2 tavole contrassegnate dalla sigla C.4.7 "Sistemi rurali provinciali" in scala 1:50.000;
- b) Progetto, composto dagli elaborati e dalle cartografie di seguito indicati:
- b1) Relazione;
 - b2) numero 2 tavole relative alle "Unità di Paesaggio" contrassegnate dal numero 1, in scala 1:50.000;
 - b3) numero 21 tavole relative alla "Zonizzazione paesistica" contrassegnate dal numero 2, in scala 1:25.000;
 - b4) numero 21 tavole relative alla "Carta forestale e dell'uso dei suoli", contrassegnate dal numero 3, in scala 1:25.000;
 - b5) numero 21 tavole relative alla "Carta del dissesto e della vulnerabilità territoriale" contrassegnate dal numero 4, in scala 1:25.000;
 - b6) numero 21 tavole relative allo "Schema di assetto territoriale" contrassegnate dal numero 5, in scala 1:25.000;
 - b7) numero 21 tavole relative al "Rischio sismico – Carta delle aree suscettibili di effetti locali" contrassegnate dal numero 6, in scala 1:25.000;
 - b8) numero 21 tavole relative alle "Zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi" contrassegnate dalla sigla 5A, in scala 1:25.000;

- b9) numero 21 tavole relative alla "Carta dei vincoli" contrassegnate dalla sigla 5B, in scala 1:25.000;
- c) Valutazione di incidenza, composta dagli elaborati e dalle cartografie di seguito indicati:
 - c1) Relazione di incidenza;
 - c2) Relazione di incidenza 1/A;
 - c3) una Tavola unica relativa allo "Stralcio delle previsioni del PTCP sui SIC e sulle ZPS" contenente 11 riquadri a scala variabile (1:25.000 o 1:50.000);
 - c4) numero 1 tavola relativa allo "Stralcio delle previsioni del PTCP sui SIC e sulle ZPS" contrassegnata dalla sigla 1/A in scala 1:25.000;
- d) Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (VAL.S.A.T.), composto dagli elaborati e dalle cartografie di seguito indicati:
 - d1) Relazione;
 - d2) Relazione di VAL.S.A.T. della variante integrativa al P.T.C.P., comprensiva di elaborati cartografici;
 - d3) Allegato A "Indirizzi metodologici per la Val.S.A.T dei Piani Strutturali Comunali";
 - d4) Allegato B "Tempi di percorrenza al 2025";
 - d5) numero 2 tavole contrassegnate dalla sigla VAL.S.A.T. 1A "Scenario stato di fatto anno 2005 - Valutazione della suscettibilità alla trasformazione insediativa" in scala 1:50.000;
 - d6) numero 2 tavole contrassegnate dalla sigla VAL.S.A.T. 1B " Scenario di progetto anno 2025 - Valutazione della suscettibilità alla trasformazione insediativa" in scala 1:50.000;
 - d7) numero 2 tavole contrassegnate dalla sigla VAL.S.A.T. 2A " Scenario stato di fatto anno 2005 - Valutazione delle emissioni in atmosfera di CO₂" in scala 1:50.000;
 - d8) numero 2 tavole contrassegnate dalla sigla VAL.S.A.T. 2B " Scenario di progetto anno 2025 - Valutazione delle emissioni in atmosfera di CO₂" in scala 1:50.000;
 - d9) numero 2 tavole contrassegnate dalla sigla VAL.S.A.T. 3A " Scenario stato di fatto anno 2005 - Valutazione degli impatti derivanti da inquinamento acustico" in scala 1:50.000;
 - d10) numero 2 tavole contrassegnate dalla sigla VAL.S.A.T. 4A " Scenario stato di fatto anno 2005 - Valutazione degli impatti derivanti da inquinamento elettromagnetico" in scala 1:50.000;
 - d11) numero 2 tavole contrassegnate dalla sigla VAL.S.A.T. 5A " Scenario stato di fatto anno 2005 - Valutazione della congestione del sistema infrastrutturale viario" in scala 1:50.000;
 - d12) numero 2 tavole contrassegnate dalla sigla VAL.S.A.T. 5B " Scenario di progetto anno 2010 - Valutazione della congestione del sistema infrastrutturale viario" in scala 1:50.000;
 - d13) numero 2 tavole contrassegnate dalla sigla VAL.S.A.T. 5C "Scenario di progetto anno 2015 - Valutazione della congestione del sistema infrastrutturale viario" in scala 1:50.000;
 - d14) numero 2 tavole contrassegnate dalla sigla VAL.S.A.T. 5D " Scenario di progetto anno 2020 - Valutazione della congestione del sistema infrastrutturale viario" in scala 1:50.000;
 - d15) numero 2 tavole contrassegnate dalla sigla VAL.S.A.T. 5E " Scenario di progetto anno 2025 - Valutazione della congestione del sistema infrastrutturale viario" in scala 1:50.000;
- e) Allegati al Piano di seguito indicati:
 - e1) Allegato 1 Piano operativo per gli insediamenti commerciali di interesse provinciale;

- e2) Allegato 2 Elementi di sismicità dell'area Forlì – Cesena ai fini del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale;
 - e3) Allegato 3 Elementi di microzonazione sismica dell'area di Predappio Bassa;
 - e4) Allegato 4 Zone a rischio di incidente rilevante;
 - e5) Piano energetico ambientale della Provincia di Forlì – Cesena (su supporto informatico);
 - e6) Allegato B “Schede di rilevamento dei movimenti franosi” (su supporto informatico);
 - e7) Allegato I “Proposta di valorizzazione naturalistica dell'area di Rio Cozzi” (su supporto informatico);
 - e8) Allegato 2A “Repertorio degli insediamenti urbani storici e delle strutture insediative storiche non urbane - Viabilità storica” (su supporto informatico);
 - e9) Allegato 2B “Repertorio della viabilità panoramica” (su supporto informatico);
 - e10) numero 2 tavole relative alla “Carta dei fattori di pericolosità geoambientale” contrassegnate dalla lettera A, in scala 1:50.000, (su supporto informatico);
 - e11) numero 2 tavole relative alla “Carta idrogeologica” contrassegnate dalla lettera B, in scala 1:50.000, (su supporto informatico);
 - e12) numero 2 tavole relative alla “Consistenza della struttura insediativa desunta dai catasti storici” contrassegnate dalla lettera H, in scala 1:50.000, (su supporto informatico);
 - e13) numero 2 tavole relative alla “Tipologia delle strutture e tipizzazione delle unità insediative” contrassegnate dalla lettera I, in scala 1:50.000, (su supporto informatico);
 - e14) numero 2 tavole contrassegnate dalla sigla 5Ai “Indirizzi per la redazione del Piano Provinciale di Gestione Rifiuti”; in scala 1:50.000;
- f) le presenti Norme con relative appendici, che ne costituiscono parte integrante.
2. Le Tavole del presente Piano sono redatte sulla base della Carta Tecnica Regionale, ad eccezione delle Tavole contrassegnate dalla sigla B.3.1.2 per le quali si è utilizzato il Digital Terrain Model, e delle tavole di cui alle lett. a26), a27), a28), a29), a30), a31), a32), a33), a34), a35) e a36) del precedente comma, che sono state realizzate utilizzando i dati Corinair dell'anno 1990.
3. Gli elaborati che costituiscono gli approfondimenti paesistici svolti in attuazione dell'art. 7 del P.T.P.R. sono quelli indicati alle lettere b2), b3), b4), b5), e5) e6) e7), e8), e9), e10) e11) ed e12) del precedente primo comma.
4. La documentazione del presente Piano, che assume valore ed effetti di P.S.C. per i Comuni indicati nel comma 3bis del precedente articolo 2, è costituita dagli elaborati elencati nell'Appendice C delle presenti Norme.

Art. 4 - Efficacia del Piano

1. Per l'attuazione delle finalità di cui al precedente articolo 1, il presente Piano detta disposizioni, riferite all'intero territorio provinciale, costituenti:
- a) indirizzi;
 - b) direttive;
 - c) prescrizioni.
2. Gli indirizzi costituiscono norme di orientamento per l'attività di pianificazione comunale e provinciale di settore, nonché degli altri soggetti interessati dal presente Piano. I predetti strumenti di pianificazione e di programmazione, comunali e provinciali di settore e le

varianti degli stessi provvedono ad una loro adeguata applicazione alle specifiche realtà locali interessate.

3. Le direttive costituiscono norme operative che devono essere osservate nell'attività di pianificazione comunale e provinciale di settore.
4. Le prescrizioni costituiscono norme vincolanti, immediatamente precettive, che incidono direttamente sul regime giuridico dei beni disciplinati, regolando gli usi ammissibili e le trasformazioni consentite.
5. Gli strumenti di pianificazione e/o di programmazione provinciali nonché gli strumenti di attuazione delle determinazioni contenute negli atti di cui al successivo comma 7, ovvero i piani e programmi nazionali o comunitari sono approvati soltanto se compatibili con le disposizioni del presente Piano.
6. Gli strumenti di pianificazione e/o di programmazione infra regionali, subprovinciale, nonché gli strumenti attuativi delle determinazioni contenute negli atti di cui al successivo comma 7, in quanto ricadenti all'interno delle competenze di approvazione della Provincia, possono essere approvati soltanto se conformi con le disposizioni del presente piano. Restano ferme le disposizioni di cui ai successivi articoli 7, 8 e 37.
7. Le disposizioni del presente Piano costituiscono riferimento per gli organi della Provincia in relazione:
 - a) alle determinazioni di cui all'art. 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383;
 - b) alle determinazioni di cui al primo ed al secondo comma dell'articolo 3 della Legge 18 dicembre 1973, n. 880;
 - c) alle determinazioni di cui al secondo comma dell'articolo 2 ed al quinto comma dell'articolo 4 della Legge 2 agosto 1975, n. 393;
 - d) ai procedimenti di cui all'articolo 3 della Legge 24 dicembre 1976, n. 898;
 - e) al raggiungimento dell'accordo di programma di cui al terzo comma dell'articolo 25 della Legge 17 maggio 1985, n. 210;
 - f) al raggiungimento degli accordi di programma di cui all'articolo 34 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e all'art. 40 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20 e da ogni altra vigente norma di legge, ove sia richiesta la partecipazione della Provincia.
8. Le disposizioni del presente Piano relative al sistema costiero, nonché alle zone di riqualificazione della costa e dell'arenile, alle zone urbanizzate in ambito costiero e ambiti di qualificazione dell'immagine turistica e quelle relative al sistema delle acque superficiali, nella sua articolazione in zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua ed invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua, hanno il valore dei piani stralcio previsti, con riferimento, rispettivamente, alla tutela delle coste marine ed alla tutela dei fiumi, dei torrenti, dei laghi, dei canali navigabili, dell'articolo 33 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni.
9. Gli elaborati elencati nell'Appendice C delle presenti Norme, che assumono valore ed effetti di P.S.C. per i Comuni indicati al comma 3bis del precedente articolo 2, costituiscono riferimento per tali Comuni nella predisposizione dei rispettivi P.O.C. e R.U.E.
10. Qualora uno dei Comuni indicati al comma 3bis del precedente articolo 2 intenda procedere alla predisposizione del proprio P.S.C. ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 28 e 32 della L.R. n. 20/00, dovrà assumere come riferimento per l'elaborazione di tale strumento la documentazione elencata nella sopra citata Appendice C delle presenti Norme.

TITOLO II

Strumenti di attuazione del Piano e rapporti con altri strumenti di pianificazione

Art. 5 - Strumenti di attuazione del Piano

1. Il presente Piano si attua mediante:
 - a) gli strumenti di pianificazione comunale previsti dalla vigente legislazione;
 - b) ogni altro strumento di pianificazione, di attuazione della pianificazione, e di programmazione provinciale e subprovinciale previsto dalla vigente legislazione.

Art. 6 - Le unità di paesaggio

1. I paesaggi del territorio provinciale sono definiti mediante unità di paesaggio.
2. Le unità di paesaggio significative a livello provinciale le cui caratteristiche vengono descritte nella Relazione di Progetto di cui al precedente art. 3, sono individuate e perimetrate nelle tavole contrassegnate dal numero 1 del presente Piano.
Ad esse si applicano gli indirizzi e gli schemi di azioni strategiche di cui all'appendice A, quali prestazioni di riferimento per la formazione degli strumenti di pianificazione e di ogni altro strumento regolamentare inerenti la gestione del territorio provinciale al fine di mantenerne la coerenza, il coordinamento e l'unitarietà di obiettivi.
3. Gli strumenti di pianificazione comunale con riferimento agli ambiti di cui al secondo comma ed ai relativi indirizzi sono tenuti ad individuare le unità di paesaggio di rango comunale e a dettare relative disposizioni allo scopo di perseguire non solo il mantenimento e il ripristino delle diverse componenti costitutive, ma anche una loro piena valorizzazione attraverso politiche attive di intervento.

Art. 7 - La pianificazione provinciale

1. I vigenti Piani e programmi di settore provinciali conservano la loro validità, fatte salve le eventuali modifiche specificamente indicate dal presente Piano;
2. Nella formazione dei Piani di settore provinciali, così come negli altri atti di programmazione e di governo della Provincia, devono essere garantiti il coordinamento e la coerenza tra gli obiettivi e le azioni della pianificazione generale e quelli dei piani settoriali, procedendo altresì ad una verifica delle reciproche interferenze, a partire dall'utilizzazione e dall'implementazione di un Quadro Conoscitivo e di scenari di riferimento fra loro coerenti;
3. Gli strumenti di pianificazione provinciale, nell'ambito di una continua ed efficace politica attiva di tutela del territorio, possono motivatamente proporre varianti al presente Piano, le quali, in quanto incidano su prescrizioni vincolanti in esso contenute, sono approvate ai sensi degli artt. 22, comma 3, e 27 della L.R. n. 20/00 e s.m.i.
4. I soggetti della pianificazione provinciale, d'intesa coi Comuni interessati, provvedono altresì ad elaborare e promuovere l'attuazione di progetti di tutela e valorizzazione ai sensi del successivo articolo 32.

Art. 8 - La pianificazione comunale

1. Gli strumenti di pianificazione comunale provvedono a specificare, approfondire e attuare i contenuti e le disposizioni del presente Piano, nonché gli ulteriori contenuti e le ulteriori disposizioni degli strumenti di pianificazione infraregionale, nei termini, anche temporali,

stabiliti dai predetti strumenti di pianificazione e dalle presenti norme, ovvero, in difetto di tali determinazioni, dalle vigenti leggi regionali.

2. Gli strumenti di pianificazione comunale possono rettificare le delimitazioni dei sistemi, delle zone e degli elementi operate dalle tavole contrassegnate dai numeri 2, 3 e 4 del presente Piano, secondo i criteri e le disposizioni di cui alle presenti norme, per portarle a coincidere con suddivisioni reali rilevabili sul terreno, ovvero su elaborati cartografici a scala maggiore. Le predette rettifiche, non costituendo difformità tra il piano comunale ed il presente Piano, non costituiscono variante allo stesso.
3. Ai fini di una continua ed efficace politica attiva di tutela del territorio i Comuni possono motivatamente proporre varianti cartografiche al presente Piano, attraverso gli strumenti di pianificazione urbanistica, ovvero loro varianti generali o varianti aventi specifica considerazione dei valori paesistico-ambientali, che producano effetti limitati all'ambito territoriale di competenza del comune interessato conformemente alla procedura di cui al combinato disposto degli artt. 22 e 27 della L.R. n. 20/00 e s.m.i.
4. I Comuni provvedono altresì ad elaborare ed attuare i progetti di tutela e valorizzazione di cui all'articolo 32, in collaborazione con la Provincia e la Regione.

PARTE II

LA TUTELA DELL'IDENTITÀ CULTURALE DEL TERRITORIO

TITOLO III

Sistemi, zone ed elementi strutturanti la forma del territorio

Art. 9 - Sistema dei crinali e sistema collinare

1. Il sistema dei crinali e il sistema collinare, come tali indicati e delimitati nelle tavole contrassegnate dal numero 2 del presente Piano, e comunque l'ambito montano, fermo restando il rispetto delle specifiche disposizioni dettate dal medesimo presente Piano per determinate zone ed elementi ricadenti entro la predetta delimitazione, sono disciplinati dalle disposizioni del presente articolo, finalizzate alla salvaguardia della configurazione del territorio e della connotazione paesistico-ambientale degli ambiti interessati.
2. Ai fini della tutela del sistema dei crinali di cui al primo comma, vengono assunti i seguenti indirizzi:
 - a) onde assicurare la salvaguardia degli scenari d'insieme, e la tutela delle particolarità geomorfologiche nelle loro caratteristiche sistemiche, nonché assicurare la visuale dei crinali, il presente Piano stabilisce che i Comuni in sede di formazione e adozione dei PRG, loro varianti generali e varianti di adeguamento alle disposizioni di cui al presente articolo, devono definire i limiti di altezza e sagoma dei manufatti edilizi, nonché le mitigazioni atte al miglior inserimento di detti manufatti;
 - b) ai fini del reperimento degli spazi necessari a soddisfare i bisogni per le funzioni di servizio pubblico o d'uso collettivo o privato, direzionali, commerciali, turistiche e residenziali gli strumenti di pianificazione subprovinciali dovranno individuare i medesimi all'interno della perimetrazione del territorio urbanizzato; l'individuazione di zone di espansione è ammessa solamente ove si dimostri il permanere di quote di

- fabbisogno non soddisfacibili all'interno della predetta perimetrazione e comunque in sostanziale contiguità con il sistema insediativo esistente;
- c) il presente Piano individua di norma la quota dei 1.200 metri s.l.m. come limite storico all'insediamento umano stabile al di sopra del quale prevedere solo infrastrutture e attrezzature di cui al successivo terzo comma, attrezzature scientifiche, strutture per l'alpeggio, rifugi, percorsi e spazi di sosta per mezzi non motorizzati.
- Eccezionalmente e per esigenze documentatamente non altrimenti soddisfacibili la pianificazione comunale può localizzare eventuali modeste previsioni insediative qualora sia accertata la presenza di insediamenti umani consolidati ed esclusivamente in stretta contiguità con gli stessi, nel rispetto delle disposizioni inerenti le zonizzazioni ricadenti nel presente sistema.
3. Nell'ambito dei sistemi di cui al primo comma, fermo sempre restando il rispetto delle specifiche disposizioni dettate dalle presenti Norme per determinate zone ed elementi ricadenti entro la loro delimitazione, vale la prescrizione per cui la realizzazione di infrastrutture ed attrezzature comprese fra quelle appresso indicate è subordinata alla loro previsione mediante strumenti di pianificazione nazionali, regionali e provinciali o, in assenza, alla valutazione di impatto ambientale secondo le procedure eventualmente previste dalle leggi vigenti, fermo restando l'obbligo della sottoposizione alla valutazione di impatto ambientale delle opere per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali:
- a) linee di comunicazione viaria, nonché ferroviaria anche se di tipo metropolitano;
 - b) impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento, nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;
 - c) impianti a rete e puntuali per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui e dei rifiuti;
 - d) sistemi tecnologici per la produzione e il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;
 - e) impianti di risalita, piste sciistiche e strutture di servizio;
 - f) percorsi per mezzi motorizzati fuoristrada;
 - g) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico.
- 3 bis. La pianificazione settoriale provinciale potrà, ove ricorrano le condizioni di compatibilità e sicurezza ambientale e funzionale, motivatamente prevedere l'integrazione negli impianti per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani già esistenti di parti destinate allo smaltimento di rifiuti speciali costituiti da scorie e ceneri pesanti residue dai forni di incenerimento dei rifiuti solidi urbani in esercizio; tale integrazione non potrà in ogni caso eccedere il 30% in volume degli impianti già esistenti ed autorizzati. I medesimi strumenti della pianificazione settoriale provinciale potranno motivatamente individuare aree degradate, prioritariamente costituite da cave abbandonate o che comunque necessitino di interventi di ripristino ambientale, destinate allo smaltimento di rifiuti speciali inerti pretrattati provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi.
4. La subordinazione alla eventuale previsione mediante gli strumenti di pianificazione di cui al terzo comma non si applica alla realizzazione di strade, impianti a rete e puntuali per l'approvvigionamento idrico, per lo smaltimento dei reflui e per le telecomunicazioni, per i sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia, che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un Comune, ovvero di parti della popolazione di due Comuni confinanti, ferma restando la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale delle opere per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.
5. Nell'ambito dei sistemi di cui al primo comma, fermo sempre restando il rispetto delle specifiche disposizioni dettate dalle presenti Norme per determinate zone ed elementi ricadenti entro la loro delimitazione, possono comunque essere previsti e consentiti:

- a) qualsiasi intervento sui manufatti edilizi esistenti, qualora definito ammissibile dal piano regolatore generale in conformità alla Legge Regionale 7 dicembre 1978, n. 47;
 - b) l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento, quest'ultima esclusivamente in forma non intensiva qualora di nuovo impianto, nonché la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari, di annessi rustici aziendali od interaziendali e di altre strutture strettamente connesse alla conduzione del fondo ed alle esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti di imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi delle vigenti leggi regionali ovvero di dipendenti di aziende agricole e dei loro nuclei familiari;
 - c) la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica montana e di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse;
 - d) la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili, di modeste piste di esbosco e di servizio forestale, di larghezza non superiore a 3,5 metri lineari, strettamente motivate dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati, di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere.
6. Le opere di cui alle lettere c) e d) nonché le strade poderali ed interpoderali di cui alla lettera b) del quinto comma non devono in ogni caso avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico degli ambiti territoriali interessati. In particolare le piste di esbosco e di servizio forestale, qualora interessino proprietà assoggettate ai piani economici ed a piani di coltura e conservazione, ai sensi della Legge Regionale 4 settembre 1981, n. 30, possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati.

Art. 10 - Sistema forestale e boschivo

- 1. Sono sottoposti alle disposizioni di cui al presente articolo i terreni coperti da vegetazione forestale o boschiva, arborea di origine naturale e/o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, nonché i terreni temporaneamente privi della preesistente vegetazione arborea in quanto percorsi o danneggiati dal fuoco, ovvero colpiti da altri eventi naturali od interventi antropici totalmente o parzialmente distruttivi, gli esemplari arborei singoli, od in gruppi isolati, od in filari meritevoli di tutela.
- 2. Gli ambiti e gli elementi boschivi, di cui al precedente comma 1 sono perimetrati nelle tavole contrassegnate dal numero 3 del presente Piano limitatamente alle seguenti voci della legenda:
 - a). "Sistema forestale e boschivo";
 - b). "Pianta, gruppo, filare meritevole di tutela".Le tavole contengono inoltre le prime indicazioni relative ai boschi elencati alla lett. G) del 2° comma dell'art. 31 della L.R. 18 luglio 1991 n. 17.
- 2 bis. La Tavola 3, che è stata redatta ai sensi delle prescrizioni di massima di polizia forestale di cui alla Delibera del Consiglio Regionale n. 2354 del 1° marzo 1995, non individua tutte le superfici boscate di cui al combinato disposto dell'art. 63 della L.R. 6/2009 e del comma 6 dell'art. 2 del D.Lgs. 227 del 18.5.2001. Nelle procedure di valutazione degli strumenti urbanistici e territoriali e nelle procedure autorizzative di interventi si dovrà pertanto verificare l'eventuale presenza di ulteriori superfici boschive alle quali si applicheranno le disposizioni del presente articolo.

3. La perimetrazione delle aree del territorio provinciale di cui al precedente secondo comma, è resa disponibile mediante cartografia su supporto magnetico in scala 1:10.000 sulla base della Carta Tecnica Regionale - II edizione.
Con atti amministrativi successivi la Provincia adotterà, per le suddette aree, le corrispondenti tavole in scala 1:10.000 idonee ad individuare le perimetrazioni degli ambiti boschivi di cui alla lettera g) del 2° comma dell'articolo 31 della L.R. 18 luglio 1991 n. 17. Tale adozione non comporterà procedura di variante al presente Piano.
Le perimetrazioni sono periodicamente aggiornate con le modalità previste dalla L.R. 20/2000 e s.m.i., assicurandone la pubblica visione a cura della Provincia e delle Comunità montane.
4. Il presente Piano conferisce al sistema forestale e boschivo finalità prioritarie di tutela naturalistica, paesaggistica e di protezione idrogeologica, oltre che di ricerca scientifica, di riequilibrio climatico, di funzione turistico-ricreativa e produttiva.
Gli strumenti di pianificazione dovranno definire direttive e normative differenziate in funzione delle diverse formazioni boschive di cui al comma 2; tali strumenti potranno, inoltre, prevedere l'aumento delle aree forestali e boschive, anche per accrescere l'assorbimento della CO₂ al fine di rispettare gli obiettivi regionali e provinciali in attuazione degli obiettivi di Kyoto.
Allo scopo di perseguire le finalità sopra descritte ed impedire forme di utilizzazione che possano alterare l'equilibrio delle specie autoctone esistenti, relativamente ai terreni di cui al primo comma, come individuati al secondo e terzo comma, valgono le direttive di cui ai successivi commi quinto, nono e decimo e le prescrizioni di cui i successivi commi sesto, settimo, settimo bis, settimo ter, ottavo e ottavo bis. Nel sistema forestale e boschivo trovano applicazione le vigenti prescrizioni di massima e polizia forestale.
5. I Comuni in sede di formazione e adozione degli strumenti urbanistici generali o di varianti di adeguamento alle disposizioni del presente articolo, provvedono ad adeguarsi alle disposizioni ed alle individuazioni cartografiche del presente articolo, nei termini anche temporali fissati dalle presenti norme, nonché ad integrare la individuazione degli esemplari arborei singoli, in gruppo o in filari meritevoli di tutela.
6. La gestione dei terreni di cui ai commi 2 e 2 bis persegue l'obiettivo della ricostituzione del patrimonio boschivo come ecosistema forestale polifunzionale, e pertanto sono ammesse esclusivamente:
 - a) la realizzazione di opere di difesa idrogeologica ed idraulica, di interventi di forestazione, di strade poderali ed interpoderali di piste di esbosco, comprese le piste frangifuoco e di servizio forestale, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali e dalle altre prescrizioni specifiche, con particolare riferimento al piano regionale forestale di cui al primo comma dell'articolo 3 del D.lgs. 18 maggio 2001, n. 227, alle prescrizioni di massima e di polizia forestale ad ai piani economici e piani di coltura e conservazione di cui all'articolo 10 della Legge Regionale 4 settembre 1981, n. 30;
 - abis) gli interventi di cui ai successivi commi 7 e 7bis;
 - b) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché ogni altro intervento sui manufatti edilizi esistenti qualora definito ammissibile dalla pianificazione comunale;
 - c) le normali attività selvicolturali, nonché la raccolta dei prodotti secondari del bosco, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali e dalle altre prescrizioni specifiche, con particolare riferimento ai programmi, agli atti regolamentari ed ai piani regionali e subregionali di cui alla precedente lettera a);
 - d) le attività di allevamento zootecnico di tipo non intensivo, nei limiti degli atti regolamentari e dei piani regionali e subregionali di cui alla precedente lettera a);
 - e) le attività escursionistiche e del tempo libero compatibili con le finalità di tutela naturalistica e paesaggistica.

7. Nelle formazioni forestali e boschive di cui ai commi 2 e 2 bis del presente articolo, è ammessa la realizzazione esclusivamente delle opere pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica e infrastrutturale, a condizione che le stesse siano esplicitamente previste dagli strumenti di pianificazione nazionali, regionali, provinciali o comunali, che ne verifichino la compatibilità con le disposizioni del presente Piano, ferma restando la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale nei casi in cui essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.
Gli strumenti di pianificazione possono delimitare zone in cui per la qualità forestale e ambientale o per la fragilità territoriale sono esclusi gli interventi di cui sopra.
- 7bis. La realizzazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica e infrastrutturale di cui al comma 7, per la cui attuazione la legislazione vigente non richieda la necessaria previsione negli strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica o di settore in considerazione delle limitate dimensioni, è subordinata alla espressa verifica di compatibilità paesaggistico-ambientale effettuata dal Comune nell'ambito delle ordinarie procedure abilitative dell'intervento, se e in quanto opere che non richiedano la valutazione di impatto ambientale.
- 7ter. Nei casi di cui ai commi 7 e 7bis dovrà essere assicurato il rispetto degli eventuali criteri localizzativi e dimensionali fissati dal presente Piano, al fine di evitare che la realizzazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica e infrastrutturale alteri negativamente l'assetto paesaggistico, idrogeologico, naturalistico e geomorfologico dei terreni interessati.
8. Gli interventi di cui ai commi 6, 7 e 7bis devono comunque avere caratteristiche, dimensioni e densità tali da:
- rispettare le caratteristiche del contesto paesaggistico, l'aspetto degli abitati, i luoghi storici, le emergenze naturali e culturali presenti;
 - essere realizzati e integrati, ove possibile, in manufatti e impianti esistenti anche al fine della minimizzazione delle infrastrutture di servizio;
 - essere localizzati in modo da evitare dissesti idrogeologici, interessare la minore superficie forestale e boschiva possibile, salvaguardando in ogni caso le radure, le fitocenosi forestali rare, i boschetti in terreni aperti o prati secchi, le praterie di vetta, le aree umide, i margini boschivi;
 - non interferire con gli skyline principali e panoramici, privilegiando le zone in ombra e gli sfondi strutturali.
- Inoltre, le strade poderali ed interpoderali e le piste di esbosco e di servizio forestale di cui al comma 6 non devono avere larghezza superiore a 3,5 metri lineari né comportare l'attraversamento in qualsiasi senso e direzione di terreni con pendenza superiore al 60% per tratti superiori a 150 metri. Qualora interessino proprietà assoggettate a piani economici ed a piani di coltura e conservazione ai sensi della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30, le piste di esbosco e di servizio forestale possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati.
- I progetti relativi agli interventi di trasformazione di cui ai precedenti commi 7 e 7bis devono altresì essere corredati dalla esauriente dimostrazione sia della necessità della realizzazione delle opere stesse, sia dell'insussistenza di alternative, e dovranno contemplare eventuali opere di mitigazione finalizzate a ridurre gli effetti negativi derivanti dall'intervento.
- 8bis. Il progetto relativo alle opere di natura tecnologica e infrastrutturale da realizzare in area forestale o boscata ai sensi dei commi 7 e 7bis, dovrà contemplare, altresì, gli interventi compensativi dei valori compromessi. Tali opere di compensazione, da realizzare all'interno del medesimo bacino idrografico nel quale è stato autorizzato l'intervento di trasformazione, dovranno consistere nella ricostituzione delle formazioni boschive

eliminate all'interno delle aree di collegamento ecologico di cui agli artt. 2, comma 1 lett. e), e 7 della L.R. 17 febbraio 2005, n. 6, individuate dal presente Piano come ambiti per la riconnessione delle reti ecologiche, di cui al successivo art. 55.

I predetti ambiti, volti alla ricostituzione e diversificazione dei paesaggi rurali, sono altresì individuati dal presente Piano quali ambiti territoriali idonei alla realizzazione dei rimboschimenti compensativi di cui all'art. 4 del D.lgs. 18 maggio 2001, n. 227.

9. Tutti gli esemplari arborei, gruppi o filari individuati nelle tavole n. 3 del presente Piano ai sensi del presente articolo dovranno essere assoggettati a specifica tutela, non potranno pertanto essere danneggiati e/o abbattuti e potranno essere sottoposti esclusivamente ad interventi mirati al mantenimento del buono stato vegetativo. Qualora, per ragioni fitosanitarie, per la sicurezza di persone e cose eventualmente minacciate, si rendano necessari interventi (es.: potatura, puntellamento e, in casi straordinari, abbattimento) non strettamente necessari alla conservazione degli elementi così classificati, tali interventi sono sottoposti ad apposita autorizzazione del Comune competente per territorio.
Gli interventi riguardanti gli esemplari arborei singoli, in gruppo o in filare tutelati con specifico Decreto Regionale ai sensi della L.R. 2/1977 dovranno rispettare le prescrizioni ivi contenute.
10. Nei boschi ricadenti nelle zone di salvaguardia della morfologia costiera, nelle zone di tutela della costa e dell'arenile, nelle zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua, nelle zone di tutela naturalistica, indicate e delimitate come tali nelle tavole contrassegnate dal numero 2 del presente Piano, devono essere osservate le seguenti direttive:
 - a) nei boschi governati ad alto fusto è vietato il trattamento a taglio a raso su superfici accorpate superiori a 5.000 mq.; la contiguità è interrotta dal rilascio di una fascia arborata di larghezza superiore a 100 metri; le aree vicine possono essere assoggettate al medesimo trattamento con le medesime limitazioni allorché siano trascorsi almeno 10 anni e la rinnovazione, naturale od artificiale si sia stabilmente affermata; gli interventi selvicolturali devono favorire le specie vegetali autoctone;
 - b) nei boschi cedui che non abbiano subito il taglio per un numero di anni uguale o superiore ad una volta e mezzo la durata del turno minimo stabilito dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale, sono favoriti i tagli di conversione all'alto fusto; le utilizzazioni del bosco ceduo in quanto tale sono autorizzate e disciplinate dagli Enti delegati di cui all'articolo 16 della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30, in seguito a puntuale istruttoria tecnica, da eseguirsi in relazione agli strumenti di pianificazione forestale previsti dal vigente piano forestale della Regione Emilia-Romagna.

Art. 11 - Sistema delle aree agricole

1. Le disposizioni del presente articolo riguardano la tutela paesistica delle aree aventi destinazione agricola, anche se ricomprese in altri ambiti di tutela disciplinati dalle presenti norme. Per tali ambiti valgono gli indirizzi di cui ai successivi commi. Coerentemente con quanto previsto dal presente articolo, nel successivo Titolo XIII di queste Norme viene dettagliata la disciplina degli usi e delle trasformazioni ammesse nel territorio rurale sulla base della classificazione in ambiti di cui alle tavole contrassegnate dal numero 5 del presente Piano.
2. Le indicazioni delle aree da conservare o destinare alla utilizzazione agricola dettate dagli atti di pianificazione agricola devono essere rispettate da qualsiasi strumento di pianificazione e/o di programmazione subregionale. In ogni caso le determinazioni degli strumenti di pianificazione subregionali che comportino utilizzazioni diverse da quelle a scopo colturale di suoli ricadenti nelle zone agricole, ovvero che siano suscettibili di compromettere l'efficiente utilizzazione a tale scopo dei predetti suoli, sono subordinate alla dimostrazione dell'insussistenza di alternative ovvero della loro maggiore onerosità, in

termini di bilancio economico, ambientale e sociale complessivo, rispetto alla sottrazione di suoli all'utilizzazione a scopo colturale od alla compromissione dell'efficienza di tale utilizzazione.

3. Nel territorio agricolo vanno incentivati, anche attraverso gli obiettivi perseguiti dai regolamenti comunitari gli interventi finalizzati all'accrescimento delle risorse silvicole al fine di contribuire al miglioramento dell'ambiente, alla valorizzazione dello spazio naturale ed in generale del territorio rurale per quanto riguarda gli effetti positivi che si possono produrre sulla qualità dell'atmosfera, sulle risorse idriche e per la difesa del suolo.
Gli strumenti di pianificazione provinciali di settore e gli strumenti di pianificazione comunale incentiveranno, in funzione degli indirizzi e delle priorità assegnate ai diversi ambiti rurali di cui al successivo Titolo XIII delle presenti Norme:
 - a) la diversificazione delle produzioni agricole tradizionali, da ottenersi, ove opportuno, con l'impianto di superfici boscate (a fini produttivi e/o ambientali), da realizzarsi sui terreni agricoli ritirati, in tutto o in parte dalla produzione. Le formazioni forestali a carattere permanente a fini produttivi ed ambientali, composte prevalentemente da latifoglie, comprendono anche superfici scoperte, purché ritirate dalla produzione, con la funzione di fasce di rispetto ed elementi di equilibrio ed arricchimento ambientale ed ecologico;
 - b) la protezione e la difesa delle aree sensibili dal dissesto idrogeologico e dall'erosione da attuarsi prevalentemente mediante l'uso di specie arbustive ed arboree autoctone. Nel caso di intervento su pendici in cui siano in atto fenomeni di dissesto si dovrà procedere, prima dell'impianto della vegetazione, alla realizzazione di idonee opere di difesa e consolidamento che utilizzino prioritariamente le tecniche di ingegneria naturalistica;
 - c) la conservazione e sviluppo di alberature, siepi, boschetti e fasce alberate di collegamento e frangivento, ivi comprese aree a radura, purché ritirate dalla produzione, a fini ambientali, costituite da formazioni vegetali a carattere permanente tese a favorire la biodiversità e la complessità ambientale sia dal punto di vista ecologico che paesaggistico, tali interventi vanno prevalentemente destinati alle terre marginali o a quelle incluse all'interno di infrastrutture e aree periurbane nonché a quelle prossime ai corsi d'acqua ed alle fasce interne ai tratti arginati. In tal senso le aree a radura vanno realizzate attraverso la costituzione di fasce di rispetto agli elementi impiantati, possono essere totalmente inerbite o costituite da formazioni vegetali elettivamente idrofile;
 - d) la produzione agricola e forestale volta a sviluppare la fruizione pubblica del territorio rurale;
 - e) la ricostituzione di ambienti di elevato significato paesaggistico e di riequilibrio ecologico nelle aree rurali anche attraverso il potenziamento dell'apparato vegetazionale ovunque ciò risulti compatibile con i caratteri pedoclimatici dei suoli e sia coerente con la trama territoriale dominante;
 - f) il miglioramento della qualità insediativa, architettonica, paesaggistica ed ambientale degli insediamenti aziendali ed extraaziendali;
4. Tali finalità assumendo una valenza generale per tutto il territorio provinciale possono essere perseguite anche attraverso la definizione delle unità di paesaggio di cui all'articolo 6.
5. I Comuni in sede di formazione e adozione degli strumenti urbanistici generali o di varianti di adeguamento alle disposizioni del presente Piano, provvedono ad adeguarsi agli indirizzi di cui al presente articolo, tenendo conto in particolare della classificazione dei soprassuoli agricoli indicata nelle tavole, contrassegnate dal numero 3, della Carta forestale e dell'uso dei suoli.
Tale classificazione si costituisce come primo riferimento per la definizione degli allevamenti zootecnici non intensivi e, correlativamente, per l'applicazione delle disposizioni del presente Piano.

Al fine della definizione degli allevamenti non intensivi sono indicati i seguenti parametri:

- a) l'azienda agricola deve essere nelle condizioni di soddisfare, mediante le proprie produzioni, almeno il 25% del fabbisogno alimentare del bestiame allevato;
- b) relativamente alla produttività e/o sostenibilità dei soprassuoli agricoli aziendali in rapporto alla classificazione di cui al primo capoverso si indica, quale parametro ottimale per l'applicazione del carico animale ammissibile, quello pari a n. 2 Unità Bovino Adulte per ettaro di Superficie Agricola Utilizzata per anno. Per gli allevamenti di tipo bovino, ovino-caprino ed equino, tale rapporto dovrà, di preferenza, essere verificato in relazione alla S.A.U. foraggera. Dalla S.A.U. si intendono escluse anche le superfici a bosco;
- c) i parametri quantitativi per la conversione nelle altre tipologie di allevamento zootecnico (equini, suini, ovini, avicunicoli, ecc.) saranno derivati da norme, atti regolamentari e di indirizzo di emanazione comunitaria, nazionale, regionale e provinciale;
- d) l'applicazione dei parametri di cui alle precedenti lettere b) e c) dovrà comunque effettuarsi nel rispetto delle norme regionali attuative del "Piano Territoriale per il risanamento e la tutela delle acque – Stralcio per il comparto zootecnico", il cui impianto normativo costituisce recepimento per la Regione Emilia – Romagna della Direttiva 91/676/CEE "Nitrati".

Ai fini di una omogenea applicazione delle disposizioni del presente Piano si assume il parametro del 20% della capacità produttiva esistente quale limite massimo per gli ampliamenti degli allevamenti intensivi ammessi dalle disposizioni di cui agli artt. 9, 10, 12, 17, 19, 20A, 21B e 25, qualora tale esigenza sia motivata da adeguamenti alle disposizioni igienico-sanitarie e da specifici programmi di riqualificazione ambientale anche finalizzati ad un miglioramento del benessere animale.

6. Gli strumenti della pianificazione settoriale provinciale e della pianificazione comunale e/o intercomunale specificheranno ed approfondiranno gli indirizzi di cui al presente articolo. L'individuazione di parametri diversi da quelli indicati al precedente comma 5 non costituirà variante al presente Piano.

Art. 12 - Sistema costiero

1. Il presente Piano individua il sistema costiero quale porzione di territorio che, per genesi o per tipo di fruizione, mantiene un rapporto ed è influenzata dal mare e la cui delimitazione si attesta su elementi naturali ove esistenti e della costruzione urbana consolidata della costa.
2. Le disposizioni del presente articolo sono finalizzate al mantenimento e alla ricostruzione delle componenti naturali ancora riconoscibili e all'individuazione degli elementi strutturanti del sistema ambientale locale in continuità con l'assetto ambientale dell'entroterra nonché alla ridefinizione del sistema insediativo costiero per il quale favorire il decongestionamento e il recupero di aree a verde e per servizi. Al fine di perseguire detti obiettivi, relativamente agli ambiti di cui al primo comma, valgono gli indirizzi di cui ai successivi commi terzo e quarto, le direttive di cui ai successivi commi quinto e sesto e le prescrizioni di cui i successivi commi settimo, ottavo e nono.
3. In particolare per il mantenimento del sistema ambientale valgono i seguenti indirizzi:
 - a) deve essere assicurata la possibilità di accesso alla fascia balneare favorendo il collegamento visuale tra l'entroterra e il mare, l'interruzione della continuità edilizia con elementi naturali, la fruizione di spazi vegetati per le attività per il tempo libero, nel rispetto della conservazione di eventuali elementi naturali relitti o spontaneamente riformatisi;
 - b) nelle operazioni di riordino insediativo deve essere favorito il mantenimento dei varchi a mare e dove possibile il loro ampliamento privilegiando gli sbocchi a mare dei corsi

d'acqua, i punti di maggiore rilevanza paesistica e visuale, le aree dove si è ricostituito un ambiente pseudonaturale;

- c) le strutture per la balneazione devono essere organizzate sulla base di progetti complessivi attraverso la redazione dei piani degli arenili o dei piani di utilizzo così come definiti al successivo art. 13. Nell'ambito di tali piani è necessario prevedere la razionalizzazione delle strutture esistenti promuovendo operazioni di accorpamento e di arretramento rispetto alla linea della battigia e il riuso delle strutture edilizie esistenti;
- d) è favorita la pedonalizzazione del lungomare per permettere la continuità fra la spiaggia e l'edificato retrostante, ciò in particolare in corrispondenza degli ambiti definiti come "città delle colonie". A tal fine il traffico veicolare dovrà essere trasferito su tracciati alternativi, anche mediante la realizzazione di tratti significativi di viabilità sotterranea, prevista la realizzazione di aree adeguate di parcheggi a raso o interrati in punti strategici di accesso alla spiaggia e perseguita la specializzazione dei traffici. Tali interventi non dovranno comunque impedire il normale deflusso delle acque meteoriche nel sottosuolo;
- e) gli interventi di difesa dai fenomeni erosivi e di ingressione marina devono essere rivolti a conferire una maggiore flessibilità alle variazioni indotte dalla dinamica costiera al fine di evitare interventi di protezione della spiaggia ad elevato impatto ambientale comportanti effetti negativi dal punto di vista paesaggistico e della qualità delle acque di balneazione e la mitigazione dell'erosione in porzioni dell'arenile non protette;
- f) è ammessa l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo, nonché la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari, di annessi rustici aziendali ed interaziendali e di altre strutture strettamente connesse alla conduzione del fondo ed alle esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti di imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi delle vigenti leggi regionali ovvero di dipendenti di aziende agricole e dei loro nuclei familiari;
- g) è ammessa la realizzazione di infrastrutture tecniche di difesa del suolo, di canalizzazione, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse;
- h) è ammessa la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi, nonché di modeste piste di servizio, di larghezza non superiore a 3,5 metri lineari, strettamente motivate dalla necessità di garantire le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere;
- i) le opere di cui alle lettere g) ed h) nonché le strade poderali ed interpoderali di cui alla lettera f) non devono in ogni caso avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico degli ambiti territoriali interessati. In particolare le piste di esbosco e di servizio forestale, qualora interessino proprietà assoggettate a piani economici ed a piani di coltura e conservazione, ai sensi della L.R. 30/81 possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati.

- 4. Per il riordino del sistema insediativo costiero e per il controllo delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie valgono i seguenti indirizzi:
 - a) le previsioni relative ad attrezzature ed a impianti di interesse sovracomunale devono essere coerenti con gli obiettivi di qualificazione e decongestionamento della fascia costiera e contemplare nuove realizzazioni ove siano direttamente finalizzate a tali obiettivi;
 - b) deve essere perseguito il decongestionamento della fascia costiera favorendo la riqualificazione del tessuto urbano esistente attraverso interventi di recupero e reperimento al suo interno degli standards per servizi, arredo e realizzazione di parchi urbani;

- c) deve essere promosso e favorito il recupero dei complessi edilizi meritevoli di tutela, in special modo delle colonie marine, nonché degli spazi liberi di loro pertinenza, con la definizione di destinazioni d'uso che privilegino le attività culturali e per il tempo libero.
5. Le strutture portuali, commerciali e/o industriali di interesse nazionale, le attrezzature e gli impianti ad esse connesse, possono essere realizzate nel rispetto delle leggi e dei piani vigenti in materia.
6. La valorizzazione del sistema dei porti e degli approdi di interesse regionale e sub regionale, il potenziamento e la riorganizzazione dell'offerta della portualità turistica e delle attrezzature connesse, devono avvenire prioritariamente mediante l'adeguamento dei porti esistenti, evitando le opere suscettibili di provocare ulteriori fenomeni di erosione ed in ogni caso in coerenza con le disposizioni del presente Piano e con la pianificazione e la programmazione di settore.
7. Nell'ambito del sistema di cui al primo comma, fermo sempre restando il rispetto delle specifiche disposizioni dettate dal presente Piano per determinate zone ed elementi ricadenti entro la sua delimitazione, vale la prescrizione per cui la realizzazione di infrastrutture ed attrezzature comprese fra quelle appresso indicate è subordinata alla loro previsione mediante strumenti di pianificazione nazionali, regionali od infra-regionali o, in assenza, alla valutazione di impatto ambientale secondo le procedure eventualmente previste dalle leggi vigenti, nonché la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale delle opere per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali:
- a) linee di comunicazione viaria, ferroviaria anche di tipo metropolitano, idroviaria, nonché aeroporti, porti commerciali ed industriali, strutture portuali ed aeroportuali di tipo diportistico, attrezzature connesse;
 - b) impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento, nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;
 - c) impianti per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui e dei rifiuti solidi;
 - d) sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;
 - e) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico.
9. La subordinazione alle determinazioni di tipo pianificatorio di cui al precedente comma non si applica alla realizzazione di strade, impianti per l'approvvigionamento idrico, per lo smaltimento dei reflui e per le telecomunicazioni, per i sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia, che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un Comune, ovvero di parti della popolazione di due Comuni confinanti.

Art. 13 - Zone di riqualificazione della costa e dell'arenile

1. Il P.T.C.P. individua le zone di cui al presente articolo che riguardano l'arenile nei tratti già compromessi da utilizzazioni turistico-balneari e le aree ad esso direttamente connesse prevalentemente inedificate o scarsamente edificate.
2. A maggiore specificazione ed integrazione delle finalità poste dall'art. 12, le disposizioni del seguente articolo sono volte a promuovere la riqualificazione ambientale della costa e la restituzione all'arenile degli spazi che gli sono propri attraverso il perseguimento dei seguenti obiettivi:
- il miglioramento dell'immagine turistica e della qualità ambientale della costa;
 - la conservazione di eventuali di elementi naturali relitti nonché la loro ricostituzione e fruizione;

- il trasferimento e distanziamento dalla battigia, l'accorpamento e la qualificazione architettonica dei volumi edilizi esistenti;
 - il riordino tipologico e distributivo delle strutture per la balneazione funzionali all'apparato ricettivo turistico anche attraverso il disimpegno della fascia direttamente retrostante l'arenile da usi ed elementi incongrui.
3. Nelle zone di cui al presente articolo sono ammesse trasformazioni urbanistiche ed edilizie limitatamente al perseguimento degli obiettivi definiti al precedente comma e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
- a) la nuova edificazione è ammessa solo nelle porzioni più arretrate delle aree connesse all'arenile ed esclusivamente come trasferimento di volumi da aree incongrue rappresentate dalla zona ricompresa tra la battigia e la prima strada ad essa parallela e dai varchi a mare. In tali casi è ammesso un incremento del volume trasferito pari al 5% purché venga assicurata la rigenerazione ambientale delle aree dismesse;
 - b) qualora il trasferimento di cui alla precedente lettera a) si realizzi nell'ambito delle "zone urbanizzate in ambito costiero" è ammesso un incremento di volume pari al 10% del volume trasferito;
 - c) gli edifici esistenti possono essere oggetto di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria ristrutturazione nonché di adeguamento a requisiti di legge o per la realizzazione di strutture accessorie e funzionali al miglioramento dell'offerta. Per gli edifici ricadenti in zona incongrua, così come definita alla precedente lettera a), è ammessa solamente la manutenzione ordinaria e straordinaria e l'adeguamento a requisiti obbligatori di legge;
 - d) per gli edifici esistenti dedicati ai servizi ospedalieri, sanitari e di cura sono comunque ammessi interventi di miglioramento tecnologico e strutturale ai fini dell'adeguamento alle normative di sicurezza e igienico sanitarie previste dalla legislazione comunitaria, nazionale e regionale;
 - e) nelle aree incongrue di cui alla precedente lettera a) non devono essere previsti nuovi parcheggi, né nuovi percorsi per mezzi motorizzati ed in genere interventi comportanti un aumento complessivo della impermeabilizzazione dei suoli. Deve essere inoltre limitato il numero dei percorsi e incentivata la conversione in percorsi pedonali e ciclabili delle strade carrabili.
4. Il riordino e la qualificazione delle strutture per la balneazione si attua mediante la redazione dei "piani degli arenili" ai sensi dell'art. 33 della L.R. 47/78 e s. m. e dei "piani di utilizzo" di cui alla L. n. 494/93 e al D.M. n. 342/98. I Comuni in forma singola o associata redigono tali piani, anche su proposta dei soggetti privati, nel rispetto degli obiettivi del presente articolo.
- In particolare deve essere perseguita:
- a) la riconoscibilità dei caratteri distintivi locali mediante adeguate tipologie di intervento;
 - b) la permeabilità visuale tra la spiaggia e l'edificato retrostante;
 - c) il riordino della spiaggia attraverso il disimpegno della fascia direttamente retrostante le strutture per la balneazione da usi ed elementi incongrui.
- Nella redazione dei piani di cui sopra i Comuni devono perseguire l'accorpamento dei manufatti precari esistenti dedicati alla balneazione ed il loro distanziamento dalla battigia prevedendo la riduzione della superficie coperta in una percentuale pari almeno al 10% dell'esistente. Le superfici in riduzione eccedenti il 10% potranno essere utilizzate per la realizzazione di interventi sperimentali di diversificazione dell'offerta, che dovranno risultare integrativi rispetto alle strutture ordinarie e a servizio di ampie porzioni di arenile e di aree ad esse connesse. A detta percentuale può essere associata anche l'eventuale quota risultante dalla dismissione di strutture precarie coperte retrostanti le strutture per la balneazione.
- In assenza dei piani di cui al primo capoverso è consentita esclusivamente la manutenzione ordinaria delle strutture esistenti.

Nei tratti di arenile prive di strutture per la balneazione è possibile intervenire nel rispetto degli obiettivi e dei principi di cui alle precedenti lettere a) e b) attraverso gli strumenti indicati al primo capoverso.

Qualora in corrispondenza degli edifici delle "città delle colonie" la spiaggia fosse interessata da fenomeni di forte erosione, deve essere favorito l'utilizzo delle aree di pertinenza degli edifici come arenile e degli edifici stessi come contenitori per servizi e strutture complementari alla balneazione coerentemente a quanto definito al successivo art. 16.

5. Nelle zone di cui al presente articolo non devono essere previsti nuovi complessi turistici all'aperto. Per i complessi esistenti deve essere perseguita la massima compatibilizzazione attraverso interventi di riassetto che comprendano la limitazione degli interventi di impermeabilizzazione del suolo e il massimo distanziamento dalla battigia delle attrezzature e dei servizi. Deve essere inoltre perseguito il trasferimento dei complessi ricadenti nelle aree in corrispondenza dei varchi a mare e degli sbocchi a mare dei corsi d'acqua.

Art. 14 - Zone urbanizzate in ambito costiero e ambiti di qualificazione dell'immagine turistica

1. Il P.T.C.P. individua le zone urbanizzate in ambito costiero quali aree caratterizzate da un'elevata densità edificatoria con prevalenza di strutture non connesse alla residenza stabile e da un'insufficiente dotazione di standard urbani collegabili alle attività di fruizione turistica, nonché ambiti di qualificazione dell'immagine turistica quali aree di frangia contigue alle precedenti.
2. Conformemente a quanto stabilito dall'art. 12 le trasformazioni consentite nelle zone di cui al presente articolo devono garantire il perseguimento dei seguenti obiettivi:
 - riduzione della densità edilizia;
 - valorizzazione delle aree libere residue come elementi strategici per la qualificazione del tessuto edificato esistente e per un globale miglioramento della qualità urbana;
 - diversificazione degli usi e delle funzioni;
 - realizzazione degli standards e dei servizi necessari alle funzioni stabilmente insediate;
 - realizzazione di spazi e di percorsi pedonali in continuità con le aree di pertinenza dell'arenile e con il sistema ambientale di penetrazione con l'entroterra.
3. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente comma valgono le seguenti direttive:
 - a) nelle aree cui al presente articolo è da incentivare l'accorpamento degli edifici a destinazione ricettiva-turistica a condizione che l'operazione permetta di recuperare aree libere da destinare a standards pubblici. I Comuni potranno prevedere un incremento del volume esistente mediamente del 5%, individuando comparti nei quali concentrare l'incremento di volumetria, comunque non superiore al 20% dell'esistente, in maniera inversamente proporzionale alla densità edilizia e direttamente proporzionale alla dimensione dell'area oggetto dell'intervento;
 - b) la nuova edificazione derivante dal trasferimento di volumi è consentita attraverso le previsioni degli strumenti urbanistici generali, comunali ed intercomunali, solo allo scopo di concorrere alla qualificazione del tessuto urbano. Tale obiettivo si intende soddisfatto qualora venga dimostrato un esito finale per cui le aree libere risultino in quantità uguale o maggiore dell'esistente alla data di approvazione del presente Piano. Tale bilancio positivo dovrà essere verificato all'interno delle zone di cui al presente articolo che, nel caso si tratti delle aree individuate come "ambiti di qualificazione dell'immagine turistica", potranno essere interessate per una superficie massima pari al 10% del totale; ovvero nell'ambito di previsioni coordinate che

- potranno investire anche zone di cui al precedente art. 13, nel rispetto delle disposizioni del medesimo articolo;
- c) le aree libere intercluse ricadenti nelle zone urbanizzate in ambito costiero aventi carattere di continuità con superficie inferiore a 8.000 mq possono essere destinate esclusivamente a:
 - verde di quartiere;
 - percorsi e spazi di sosta ciclo-pedonali,
 - zone alberate e radure destinate ad attività per il tempo libero;
 - aree da destinare al soddisfacimento degli standards di cui all'art. 46 della L.R. 47/78 e s.m.;
 - d) nelle aree libere intercluse ricadenti nelle zone urbanizzate in ambito costiero aventi carattere di continuità con superficie superiore a 8.000 mq sono consentiti interventi di nuova edificazione comprensivi di eventuali quote derivanti da operazioni di trasferimento di volumi ricadenti in aree incongrue di cui alla lettera a) del comma 3 del precedente art. 13 o ricadenti in altre aree di cui al presente articolo. La superficie complessivamente investita dagli interventi non potrà comunque essere superiore al 40% dell'intera area, destinando la rimanente superficie alla realizzazione di standards pubblici o servizi di interesse pubblico. Eventuali e/o ulteriori interventi effettuati nel sottosuolo saranno consentiti a condizione che il 50% della realizzazione venga destinata a servizi pubblici;
 - e) nelle aree individuate come "ambiti di qualificazione dell'immagine turistica" sono consentiti interventi di nuova edificazione purché ricompresi in programmi generali riferiti a sezioni territoriali strategiche, localizzate in punti di discontinuità dell'edificato costiero. Tali programmi devono perseguire l'obiettivo fondamentale di garantire la continuità tra il sistema del verde trasversale e l'arenile e la valorizzazione dei centri costieri attraverso la ridefinizione funzionale e morfologica delle frange e dei margini urbani in continuità con il sistema ambientale;
 - f) i programmi di cui alla precedente lettera e) definiscono aree da sottoporre a progettazione unitaria stabilendo le modalità di intervento relativamente all'assetto ambientale, insediativo e relazionale di tutto il comparto applicando criteri di perequazione territoriale ai sensi dell'art. 15 della L.R. 20/2000; per tali programmi potrà essere prevista l'attuazione anche mediante stralci funzionali. In particolare la nuova edificazione deve essere realizzata in coerente continuità con l'aggregato urbano circostante e purché comporti un'occupazione del suolo non superiore al 40% dell'area, comprensivo del 10% per trasferimento di cui alla precedente lettera b) e garantisca l'utilizzo del restante 60% per servizi pubblici o ad uso pubblico. Le quote di volume derivanti da operazioni di trasferimento, accorpamento o demolizione possono essere utilizzate nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 13 e 16 del presente Piano;
 - g) i programmi di cui alla precedente lettera e) possono essere proposti anche da soggetti privati e devono essere assunti attraverso un accordo di programma cui partecipano la Provincia e i Comuni interessati;
 - h) per l'edificazione esistente sono ammessi gli interventi definiti ammissibili dal Piano Regolatore Generale in conformità alla Legge Regionale 7 dicembre 1978 n. 47.

Art. 15 - Zone di tutela della costa e dell'arenile (eliminato)

Art. 16 - Colonie Marine

1. Le tavole contrassegnate dal numero 1 del presente Piano indicano:
 - a) gli edifici delle colonie marine e le rispettive aree di pertinenza;
 - b) i perimetri degli ambiti territoriali caratterizzati da una rilevante concentrazione di edifici di colonie marine denominati città delle colonie.
2. Gli ambiti di cui alla lettera b) del primo comma del presente articolo sono i seguenti:
 1. Cesenatico Sud;

2. Cesenatico Nord.
3. Gli obiettivi da perseguire mediante gli interventi sulle colonie e sulle città delle colonie sono rivolti a:
- a) conservare le testimonianze storico - architettoniche, con riferimento agli edifici di maggior pregio;
 - b) consolidare, riqualificare e ripristinare i varchi a mare e l'arenile;
 - c) favorire e valorizzare la fruizione compatibile degli edifici e delle aree di pertinenza per dotare di servizi e qualità turistico - abitativa l'attuale conurbazione costiera.
4. Le direttive di cui ai commi 3, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 relative agli edifici delle colonie marine di interesse storico - testimoniale ed alle rispettive aree di pertinenza, hanno l'efficacia di cui al terzo comma dell'articolo 4 delle norme del presente Piano.
5. Le disposizioni di cui al successivo comma 13 costituiscono prescrizioni ai sensi e per gli effetti di cui al quarto comma dell'articolo 4 delle norme del presente Piano.
6. Gli interventi ammessi, per gli edifici delle colonie marine di interesse storico-testimoniale di complessivo pregio architettonico, di cui al successivo comma 9, devono essere coerenti con i criteri e i metodi del restauro diretti a mantenere l'integrità materiale, ad assicurare la conservazione e la protezione dei valori culturali e la complessiva funzionalità dell'edificio, nonché il miglioramento strutturale qualora gli edifici interessati siano situati nelle zone dichiarate a rischio sismico in base alla normativa vigente.
7. Gli strumenti di pianificazione comunale devono precisare le modalità di intervento sugli edifici delle colonie marine di complessivo e limitato pregio architettonico, di cui ai seguenti commi 9 e 10, con riferimento alle specifiche caratteristiche degli immobili insistenti sul proprio territorio nel rispetto delle seguenti direttive:
- il progetto ed il conseguente intervento dovranno riguardare sia l'edificio che la sua area di pertinenza secondo una visione unitaria;
 - dovrà essere assicurata la conservazione o il ripristino di tutti gli elementi architettonici, sia esterni che interni, che abbiano un valore storico, artistico o documentario.
- Fino all'approvazione di tali strumenti comunali sugli edifici delle colonie marine di complessivo e limitato pregio architettonico sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
8. Per i progetti relativi alle edifici delle colonie marine deve essere acquisito il parere della competente Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici nei casi previsti dall'art. 5 del D.lgs. n. 490/99.
9. Per gli edifici delle colonie marine di interesse storico-testimoniale di complessivo pregio architettonico, di seguito elencati, il restauro deve riguardare l'edificio nel suo complesso:
1. AGIP, Cesenatico;
 2. Fratelli Baracca/Bergamasca, Cesenatico;
 3. Veronese, Cesenatico.
10. Per gli edifici delle colonie marine di interesse storico-testimoniale di limitato pregio architettonico, di seguito elencati, il progetto deve individuare gli elementi architettonici di pregio che devono essere conservati, attraverso il loro restauro, in rapporto spaziale e volumetrico coerente con l'assetto originario dell'edificio:
4. Opera Bonomelli, Cesenatico.
11. Gli edifici delle colonie marine privi di interesse storico-testimoniale incompatibili o scarsamente compatibili con le caratteristiche dell'ambito territoriale cui ineriscono, sono i seguenti:

5. Villa Il Germoglio, S. Mauro;
 6. S. Monica, Cesenatico;
 7. Casa del Mare, Cif di Parma, Cesenatico;
 8. Madre di Dio, Cesenatico;
 9. Ministero degli Interni, Cesenatico;
 10. Don Bosco, Cesenatico.
12. Gli edifici delle colonie marine privi di interesse storico-testimoniale, compatibili con le caratteristiche degli ambiti territoriali cui ineriscono sono tutti gli edifici delle colonie marine esistenti, diversi da quelli elencati ai precedenti commi.
13. Negli edifici delle colonie marine di interesse storico-testimoniale di complessivo pregio e di limitato pregio architettonico nonché nelle rispettive aree di pertinenza valgono le seguenti prescrizioni:
- a) negli interventi sugli edifici di cui al presente comma, è fatto obbligo di utilizzare i medesimi materiali preesistenti ogni qualvolta essi caratterizzino gli aspetti e/o gli elementi architettonici considerati di pregio;
 - b) è comunque consentito nel rispetto delle caratteristiche architettoniche originarie degli edifici l'adeguamento tecnologico-funzionale degli impianti generali e di servizio nonché la realizzazione dei vani interrati esclusivamente ad uso degli impianti stessi ovvero di ricoveri di veicoli correlati all'attività insediata;
 - c) sono compatibili con le caratteristiche degli edifici delle colonie marine di interesse storico-testimoniale di complessivo pregio e di limitato pregio architettonico le utilizzazioni per:
 - attività ricettive specialistiche, intese come le attività volte a rispondere alla domanda di soggiorno temporaneo, in strutture a gestione unitaria;
 - attività ricettive ordinarie, intese come attività volte a rispondere alla domanda indifferenziata di soggiorno temporaneo in strutture a gestione unitaria ed a rotazione d'uso, ed articolate in: alberghi, hotel, pensioni e locande, residenze turistico - alberghiere, ostelli, cliniche della salute;
 - abitazioni collettive, intese come le abitazioni volte principalmente a dare alloggio ed a consentire lo svolgimento di peculiari attività a determinate comunità o gruppi, quali collegi, convitti, studentati, ospizi e ricoveri;
 - strutture culturali e per il tempo libero, comprensive di ogni attrezzatura complementare, di servizio e di supporto, articolate in centri di ricerca e di documentazione, scuole, musei, sedi espositive, biblioteche, archivi, cinema multisala, scuole di vela, palestre, piscine, centri giovanili per scambi internazionali;
 - attrezzature complementari alla balneazione anche commerciali e servizi di terziario avanzato di supporto all'attività turistica;
 - d) l'attivazione di una delle utilizzazioni definite compatibili alla precedente lettera c) è comunque subordinata all'apprestamento e/o alla disponibilità di spazi per il ricovero od il parcheggio di autovetture nella misura prescritta dalle vigenti disposizioni in relazione alla specifica utilizzazione proposta;
 - e) nel caso di eliminazione di superfetazioni o di edifici incongrui le relative volumetrie potranno essere recuperate destinandole alla realizzazione di servizi, spazi accessori e pertinenze mancanti secondo soluzioni coerenti con le caratteristiche complessive delle strutture esistenti.
14. Le trasformazioni fisiche nelle aree di pertinenza degli edifici delle colonie marine di interesse storico-testimoniale di complessivo pregio e di limitato pregio architettonico, sono prioritariamente rivolte alla conservazione e/o al ripristino, in quanto tali aree costituiscono elemento connotante ed inscindibile dalle preesistenze edilizie. Nel rispetto di tale principio generale e nell'ambito di una progettazione unitaria comprendente l'edificio e l'intera area di pertinenza, così come storicamente documentata ed individuata, in tali aree sono ammessi interventi aventi un carattere accessorio e di integrazione funzionale

rispetto alla destinazione d'uso principale dell'edificio. La progettazione unitaria deve assicurare l'eliminazione dei manufatti esistenti incongrui, salvo quanto specificato al precedente comma 13, lettera e). Ove non sia possibile, per le caratteristiche delle colonie, recuperare le volumetrie nell'area di pertinenza, le stesse potranno essere trasferite in altra area nel rispetto delle disposizioni di zona e con i benefici di cui al successivo comma 17. Sono consentiti, fermo restando la non alterazione del deflusso complessivo delle acque meteoriche nel sottosuolo:

- percorsi per mezzi motorizzati nella misura strettamente indispensabile a servire gli esistenti edifici delle colonie marine di interesse storico-testimoniale, con tracciati che evitino al massimo del possibile di interessare arenili;
- parcheggi, anche interrati, per veicoli, nel rispetto delle vigenti disposizioni in relazione alla specifica utilizzazione proposta per l'edificio e che non sia possibile reperire mediante diverse soluzioni o mediante diverse ubicazioni. In ogni caso i parcheggi interrati non devono mai interessare arenili o apparati dunosi esistenti o ricostituibili;
- elementi di arredo, amovibili e/o precari.

15. Negli ambiti denominati città delle colonie ogni trasformazione, fisica e/o funzionale è subordinata alla formazione di programmi unitari di qualificazione e/o di diversificazione dell'offerta turistica, anche attraverso il recupero dell'identità e della riconoscibilità locale. Tali programmi devono perseguire, nel rispetto delle disposizioni dettate dal presente piano per il sistema o le zone cui eventualmente ineriscono gli ambiti interessati, la generale finalità del ripristino della conformazione naturale delle aree comprese nei perimetri degli ambiti, con particolare riferimento per quelle prossimali alla battigia, e/o interessanti arenili od apparati dunosi o boschivi esistenti o ricostituibili.
16. I programmi di cui al precedente comma dovranno definire: l'assetto generale dell'area tenendo conto dell'inserimento nel contesto in termini di accessibilità, servizi e aspetti paesaggistico-ambientali; gli edifici delle colonie marine e delle rispettive aree di pertinenza, nonché di eventuali ulteriori aree ed edifici ricadenti all'interno delle città delle colonie, oggetto di intervento; i soggetti pubblici e/o privati che partecipano al programma ed i reciproci impegni. Per gli edifici, che non siano colonie marine di interesse storico-testimoniale di complessivo pregio e di limitato pregio architettonico, originariamente compresi nel perimetro delle città delle colonie ma non ricomprese nel programma valgono le previsioni del piano regolatore in conformità a quanto disposto dalla normativa di zona del presente Piano.
17. Al fine del perseguimento degli obiettivi di cui al precedente comma 15 e nella redazione dei programmi unitari di cui al precedente comma 16, le colonie marine prive di interesse storico-testimoniale e gli eventuali altri edifici non classificati come colonie e facenti parte del progetto possono essere oggetto di:
 - a) accorpamento in loco di 2 o più edifici all'interno del sedime originario a parità di volume;
 - b) demolizione senza ricostruzione in loco ma al di fuori delle zone di cui all'art.13 con un incremento di volume pari al 15%;
 - c) demolizione con trasferimento all'interno delle zone di cui all'art.13, ad esclusione delle aree incongrue ricomprese fra la battigia e la prima strada parallela al mare, del volume dismesso con un incremento del 5% per interventi di ristrutturazione dei volumi esistenti o per nuova costruzione.
18. Onde garantire l'attuazione delle proprie previsioni, i programmi di cui ai commi 15 e 16 indicheranno i comparti da attuare attraverso il piano particolareggiato e quelli di attuazione diretta. Tali programmi sono assentiti dai Comuni previa acquisizione del parere di conformità agli obiettivi del P.T.C.P. fornito dall'amministrazione provinciale.
19. In assenza dei programmi di cui ai precedenti commi 15 e 16 non è consentita alcuna trasformazione, fisica e/o funzionale, degli edifici classificati come colonie, che non siano classificate di interesse storico-testimoniale di complessivo pregio e di limitato pregio

architettonico, ad eccezione della manutenzione ordinaria e della demolizione senza ricostruzione.

20. Gli strumenti programmatici relativi agli ambiti di cui al presente articolo possono prevedere motivate rettifiche dei perimetri di tali ambiti, sia per portarli a coincidere con suddivisioni reali rilevabili sul terreno, ovvero su elaborati cartografici in scala maggiore, sia per includervi ulteriori immobili ove ciò consenta di meglio perseguire le finalità e gli obiettivi di cui al precedente comma 15.

Art. 17 - Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua

1. Le zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua costituiscono ambiti appartenenti alla regione fluviale, intesa quale porzione del territorio contermina agli alvei di cui al successivo art. 18 e caratterizzata da fenomeni morfologici, idraulici, naturalistico-ambientali e paesaggistici connessi all'evoluzione attiva del corso d'acqua o come testimonianza di una sua passata connessione e per le quali valgono le disposizioni e gli obiettivi indicati dal presente articolo.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo individuate nelle tavole contrassegnate dal numero 2 del presente Piano, attuano e specificano i disposti per le zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua; esse valgono inoltre come attuazione e specificazione dei disposti del 1° comma dell'art. 34 delle norme del P.T.P.R. Tali individuazioni comprendono:
 - a) le "Fasce di espansione inondabili", ossia le fasce di espansione adiacenti all'alveo di piena, costituite da golene e/o aree normalmente asciutte, ma suscettibili di inondazione in caso di eventi eccezionali con tempo di ritorno plurisecolare, ovvero interessate da progetti di nuova risagomatura e riprofilatura;
 - b) le "Zone ricomprese entro il limite morfologico", con riferimento alle aree di terrazzo fluviale per gli alvei non arginati; per gli alvei arginati la fascia, in assenza di limiti morfologici certi, corrisponde alla zona di antica evoluzione ancora riconoscibile o a "barriere" di origine antropica delimitanti il territorio agricolo circostante qualora questo presenti ancora elementi marcatamente connessi al corso d'acqua;
 - c) le "Zone di tutela del paesaggio fluviale", con riferimento alle aree di paleoterrazzo fluviale, in genere insediativo, per gli alvei non arginati; per gli alvei arginati la fascia, in genere assente, corrisponde alle zone caratterizzate da difficoltà di scolo e/o di ristagno delle acque del reticolo idrografico ad esse afferente.Qualora tali fasce laterali interessino altre zone individuate, delimitate e disciplinate dal presente Piano, valgono comunque le prescrizioni maggiormente limitative delle trasformazioni e delle utilizzazioni. Trovano in particolare applicazione le previsioni di tutela di cui al successivo art. 49.
3. Non sono soggette alle disposizioni di cui al presente articolo, ancorché ricadenti nelle zone di cui al precedente secondo comma:
 - a) le aree ricadenti nell'ambito del territorio urbanizzato, come tale perimetrato ai sensi del numero 3) del secondo comma dell'articolo 13 della Legge Regionale 7 dicembre 1978, n. 47 o ai sensi del secondo comma dell'art. 28 della Legge Regionale 24 marzo 2000, n. 20 e s.m.i.;
 - b) le previsioni incluse dagli strumenti urbanistici generali vigenti e già approvati alla data di approvazione della componente paesistica del P.T.C.P., avvenuta con delibera di Giunta Regionale n. 1595 del 31 luglio 2001, per gli ulteriori ambiti da questa individuati;
 - c) le aree ricadenti in piani per l'edilizia economica e popolare, già approvati dal Comune alla data di approvazione della componente paesistica del P.T.C.P., avvenuta con delibera di Giunta Regionale n. 1595 del 31 luglio 2001, per gli ulteriori ambiti da questa individuati;

4. Per le aree ricadenti nelle varie zone di cui al precedente secondo comma le disposizioni di cui al presente articolo si articolano nel seguente modo:
 - per le aree ricadenti nelle zone di cui al secondo comma lettera a) si applicano le prescrizioni di cui ai successivi quinto, sesto e quindicesimo comma, le direttive di cui ai successivi tredicesimo e quattordicesimo comma e gli indirizzi di cui ai successivi sedicesimo, diciassettesimo e diciottesimo comma;
 - per le aree ricadenti nelle zone di cui al secondo comma lettera b) trovano applicazione le prescrizioni di cui al settimo, ottavo, nono, decimo, undicesimo e quindicesimo comma, le direttive di cui al dodicesimo, tredicesimo e quattordicesimo comma e gli indirizzi di cui al sedicesimo, diciassettesimo, diciottesimo e diciannovesimo comma;
 - per le aree ricadenti nelle zone di cui al secondo comma lettera c) trovano applicazione le prescrizioni di cui al settimo, ottavo, nono e decimo comma, le direttive di cui al tredicesimo, quattordicesimo e ventesimo comma e gli indirizzi di cui al sedicesimo, diciassettesimo e diciottesimo comma.
5. Per le aree ricadenti nelle zone di cui al secondo comma lettera a) sono vietati:
 - a) gli interventi che comportino una riduzione apprezzabile o una parzializzazione della capacità di invaso, salvo che questi interventi prevedano un pari aumento delle capacità di invaso in area vicina;
 - b) l'apertura di discariche pubbliche e private, il deposito di sostanze pericolose e di materiali a cielo aperto (edilizio, rottami, autovetture e altro), gli impianti di smaltimento dei rifiuti, compresi gli stoccaggi provvisori, con l'esclusione di quelli temporanei conseguenti ad attività estrattive autorizzate, il lagunaggio dei liquami prodotti da allevamenti al di fuori di appositi lagoni e/o vasche di accumulo impermeabilizzati (a tenuta) secondo le norme di cui alla L.R. 50/95;
 - c) in presenza di argini, interventi e strutture che tendano a orientare la corrente verso il rilevato e scavi e abbassamenti del piano di campagna che possano compromettere la stabilità delle fondazioni dell'argine.
6. Nelle zone di cui al secondo comma lettera a), fermo comunque restando quanto previsto dall'art. 35 comma 2, sono ammesse unicamente, nel rispetto di ogni altra disposizione di legge o regolamento in materia, e comunque previo parere favorevole dell'ente od ufficio preposto alla tutela idraulica:
 - a) la realizzazione delle infrastrutture ed attrezzature di cui ai successivi commi settimo, ottavo e tredicesimo, nonché quanto previsto alle lettere a), d), e) del successivo nono comma;
 - b) nei soli ambiti esterni ad una fascia di 10 mt lineari dal limite degli invasi ed alvei di cui all'art. 18, l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo, compresa la realizzazione di strade poderali ed interpoderali con larghezza non superiore a 4 metri, l'attività di allevamento quest'ultima esclusivamente se già in atto non essendo consentita l'attività di allevamento di nuovo impianto, i rimboschimenti a scopo produttivo e gli impianti per l'arboricoltura da legno;
 - c) l'effettuazione di opere idrauliche, sulla base di piani, programmi e progetti disposti dalle autorità preposte.
7. Le seguenti infrastrutture ed attrezzature:
 - a) linee di comunicazione viaria, ferroviaria anche se di tipo metropolitano ed idroviaria;
 - b) impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;
 - c) invasi ad usi plurimi;
 - d) impianti per l'approvvigionamento idrico nonché quelli a rete per lo scolo delle acque e opere di captazione e distribuzione delle acque ad usi irrigui;
 - e) sistemi tecnologici per la produzione di energia idroelettrica, il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;
 - f) approdi e porti per la navigazione interna;

- g) aree attrezzabili per la balneazione;
 - h) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico;
- sono ammesse nelle aree di cui al secondo comma lettere b) e c) qualora siano previste in strumenti di pianificazione nazionali, regionali o provinciali. I progetti di tali opere dovranno verificarne oltre alla fattibilità tecnica ed economica, la compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio interessato direttamente o indirettamente dall'opera stessa, con riferimento ad un tratto significativo del corso d'acqua e ad un adeguato intorno, anche in rapporto alle possibili alternative. Detti progetti dovranno essere sottoposti alla valutazione di impatto ambientale, qualora prescritta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.
8. La subordinazione alla eventuale previsione mediante gli strumenti di pianificazione di cui al settimo comma non si applica alle strade, agli impianti per l'approvvigionamento idrico e per le telecomunicazioni, agli impianti a rete per lo smaltimento dei reflui, ai sistemi tecnologici per la produzione di energia idroelettrica e il trasporto dell'energia, che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un comune ovvero di parti della popolazione di due comuni confinanti e comunque con caratteristiche progettuali compatibili con il contesto ambientale, nel quale l'inserimento deve essere attentamente valutato, anche tramite l'adozione di idonee misure di mitigazione dell'impatto paesaggistico. Nella definizione dei progetti di realizzazione, di ampliamento e di rifacimento delle infrastrutture lineari e degli impianti di cui al presente comma si deve comunque evitare che essi corrano parallelamente ai corsi d'acqua. Resta comunque ferma la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale delle opere per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.
9. Nelle aree di cui al secondo comma lettere b) e c), fermo restando quanto specificato ai commi 7 e 8, sono comunque consentiti:
- a) qualsiasi intervento sui manufatti edilizi esistenti, qualora definito ammissibile dal piano regolatore generale in conformità alla Legge Regionale 7 dicembre 1978, n. 47 e s.m.i.;
 - b) gli interventi nei complessi turistici all'aperto eventualmente esistenti, che siano rivolti ad adeguarli ai requisiti minimi richiesti, tali interventi dovranno trovare coerenza con le finalità e gli obiettivi di cui al successivo comma 14;
 - c) l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento, quest'ultima esclusivamente in forma non intensiva qualora di nuovo impianto, nonché la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari, di annessi rustici aziendali ed interaziendali e di altre strutture strettamente connesse alla conduzione del fondo e alle esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti di imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi delle vigenti leggi regionali ovvero di dipendenti di aziende agricole e dei loro nuclei familiari;
 - d) la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica montana e di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse,
 - e) la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili, di modeste piste di esbosco e di servizio forestale, di larghezza non superiore a 3,5 metri lineari, strettamente motivate dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati, di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere.
10. Le opere di cui alle lettere d) ed e) nonché le strade poderali ed interpoderali di cui alla lettera c) del nono comma non devono in ogni caso avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologia degli ambiti territoriali

interessati. In particolare le piste di esbosco e di servizio forestale, qualora interessino proprietà assoggettate a piani economici ed a piani di coltura e conservazione, ai sensi della Legge Regionale 4 settembre 1981, n. 30, possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati.

11. Sui complessi industriali e sulle loro pertinenze funzionali, ove i detti complessi ricadano, anche parzialmente, nelle aree di cui al secondo comma lettere b), e fossero già insediati alla data di adozione del P.T.P.R. per gli ambiti da questo individuati, ed alla data di adozione del presente Piano per gli ulteriori ambiti individuati dal medesimo, sono consentiti interventi di ammodernamento, di ampliamento, e/o di riassetto organico, sulla base di specifici programmi di qualificazione e sviluppo aziendale, riferiti ad una dimensione temporale di medio termine. Tali programmi specificano gli interventi previsti di trasformazione strutturale e di processo, ivi compresi quelli volti ad adempiere a disposizioni e/o ad obiettivi di tutela dell'ambiente, nonché i conseguenti adeguamenti di natura urbanistica ed edilizia, facendo riferimento ad ambiti circostanti gli impianti esistenti. Previa approvazione da parte del consiglio comunale dei suddetti programmi, il sindaco ha facoltà di rilasciare i relativi provvedimenti abilitativi in conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia comunale ed in coerenza con i medesimi suddetti programmi.
12. Nelle zone di cui al secondo comma lettera b), gli strumenti di pianificazione dei Comuni possono, previo parere favorevole della Provincia, prevedere ampliamenti degli insediamenti esistenti, limitatamente all'ambito collinare e montano, ove si dimostri l'esistenza di un fabbisogno locale non altrimenti soddisfacibile e l'assenza di rischio idraulico, purché le nuove previsioni non compromettano elementi naturali di rilevante valore, risultino organicamente coerenti con gli insediamenti esistenti, e consentano un idoneo inserimento paesaggistico e architettonico.
13. La pianificazione comunale od intercomunale, sempre alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle altre disposizioni del presente Piano, può localizzare nelle aree di cui al secondo comma, anche al fine di favorirne la fruizione per attività del tempo libero, scientifico-culturali e didattiche:
 - a) parchi, aree per lo sport e il tempo libero, le cui attrezzature, anche destinate a scopi ricreativi risultino di dimensioni contenute, siano compatibili con i caratteri naturali e paesistici dei luoghi, non comportino trasformazioni se non di lieve entità allo stato dei luoghi, siano amovibili e/o precarie, e con l'esclusione di ogni opera comportante impermeabilizzazione di suoli;
 - b) percorsi e spazi di sosta pedonali per mezzi di trasporto non motorizzati;
 - c) corridoi ecologici e sistemazioni a verde destinabili ad attività di tempo libero;
 - d) capanni per l'osservazione naturalistica, chioschi e costruzioni amovibili e/o precarie per la balneazione nonché depositi di materiali e di attrezzi necessari per la manutenzione di tali attrezzature, esclusivamente nelle aree di cui alla lettera g) del settimo comma del presente articolo;
 - e) infrastrutture ed attrezzature aventi le caratteristiche di cui al precedente ottavo comma;
 - f) eventuali attrezzature necessarie alla razionalizzazione dell'espletamento delle funzioni di protezione civile qualora localizzate in contiguità di aree già a tal fine utilizzate e destinate dalla strumentazione urbanistica vigente.
14. I Comuni, mediante i propri strumenti di pianificazione, nel rispetto delle eventuali indicazioni degli strumenti di pianificazione infraregionale individuano:
 - a) i complessi turistici all'aperto, insistenti entro le zone di cui al secondo comma del presente articolo, che devono essere trasferiti in aree esterne a tali zone, essendo comunque tali quelli insistenti su aree esondabili, o soggette a fenomeni erosivi;
 - b) le aree idonee per la nuova localizzazione dei complessi turistici all'aperto di cui alla precedente lettera a) potendosi, se del caso, procedere ai sensi dell'articolo 24 della Legge Regionale 7 dicembre 1978, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni;

- c) i complessi turistici all'aperto, insistenti entro le zone di cui al secondo comma, lettere b) e c) del presente articolo, che, in conseguenza dell'insussistenza di aree idonee alla loro rilocalizzazione, possono permanere entro le predette zone, subordinatamente ad interventi di riassetto;
 - d) gli interventi volti a perseguire la massima compatibilizzazione dei complessi turistici all'aperto di cui alla precedente lettera c) con gli obiettivi di tutela delle zone cui ineriscono, dovendo essere in ogni caso previsti: il massimo distanziamento dalla battigia o dalla sponda delle aree comunque interessate dai predetti complessi, e, al loro interno, delle attrezzature di base e dei servizi; l'esclusione dalle aree interessate dai predetti complessi degli elementi di naturalità, anche relitti, eventualmente esistenti; il divieto della nuova realizzazione, o del mantenimento, di manufatti che non abbiano il carattere della precarietà, e/o che comportino l'impermeabilizzazione del terreno, se non nei casi tassativamente stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge;
 - e) gli interventi, da effettuarsi contestualmente ai trasferimenti, od ai riassetti, di cui alle precedenti lettere, di sistemazione delle aree liberate, e volti alla loro rinaturalizzazione;
 - f) le caratteristiche dimensionali, morfologiche e tipologiche, sia dei complessi turistici all'aperto di nuova localizzazione ai sensi delle precedenti lettere a) e b), che di quelli sottoposti a riassetto ai sensi delle precedenti lettere c) e d);
 - g) i tempi entro i quali devono aver luogo le operazioni di trasferimento, ovvero quelle di riassetto, fermo restando che essi:
 - non devono eccedere i cinque anni dall'entrata in vigore delle indicazioni comunali, salva concessione da parte dei Comuni di un ulteriore periodo di proroga, non superiore a due anni, in relazione all'entità di eventuali investimenti effettuati per l'adeguamento dei complessi in questione ai requisiti minimi obbligatori richiesti dalla relativa disciplina, per i complessi insistenti in aree facenti parte del demanio o del patrimonio indisponibile dello Stato, della Regione, della Provincia o del Comune;
 - sono definiti, non dovendo comunque eccedere i dieci anni, tramite specifiche convenzioni, da definirsi contestualmente alle indicazioni comunali, e da stipularsi tra i Comuni ed i soggetti titolari dei complessi, per i complessi insistenti su aree diverse da quelle di cui sopra.
15. Dalla data di entrata in vigore del P.T.P.R. per gli ambiti da esso individuati e dal presente Piano, per gli ulteriori ambiti da questo individuati, a quella di entrata in vigore delle disposizioni comunali di cui al precedente comma, nei complessi turistici all'aperto insistenti entro le zone di cui al secondo comma del presente articolo sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, nonché quelli volti ad adeguare i complessi stessi ai requisiti minimi obbligatori richiesti dalla relativa disciplina.
16. Gli interventi finalizzati alla difesa idraulica, alla manutenzione di invasi ed alvei e comunque ammessi dal presente Piano dovranno in ogni caso attenersi a criteri di basso impatto ambientale e ricorrere, ogni qualvolta possibile, all'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica, ai sensi della Direttiva Regionale assunta con Deliberazione della Giunta Regionale n. 3939 del 6/9/1994.
17. Negli ambiti compresi entro i perimetri delle Casse di Espansione dei corsi d'acqua principali, i Comuni competenti per territorio, d'intesa con l'Autorità idraulica e tramite Piani Particolareggiati di iniziativa Pubblica, potranno procedere alla definizione progettuale di interventi di sistemazione complessivi relativi a tutto l'ambito, attraverso la specificazione delle zone da assoggettare ad interventi di valorizzazione naturalistica, di qualificazione del paesaggio, di fruizione collettiva e comunque in coerenza con le finalità e le disposizioni del presente articolo.
18. Negli ambiti di cui al secondo comma gli strumenti di Pianificazione e programmazione provinciale e gli strumenti di Pianificazione comunale incentiveranno:

- a) la costituzione di parchi fluviali e lacuali, che ricomprendano ambienti i cui caratteri naturali siano ben conservati, o qualora fortemente modificati dall'opera dell'uomo, per una loro rinaturalizzazione e i terrazzi fluviali idraulicamente connessi ai corsi d'acqua;
 - b) la riattivazione o la ricostituzione di ambienti umidi, il ripristino e l'ampliamento delle aree a vegetazione spontanea;
 - c) gli interventi finalizzati alla riqualificazione ecologica ed ambientale della regione fluviale, la protezione degli ecosistemi relitti, degli habitat esistenti e delle aree a naturalità elevata;
 - d) il mantenimento di aree demaniali e di proprietà pubblica al lato dei corsi d'acqua, in quanto tali aree hanno un rilevante valore ecologico ed ambientale intrinseco compresi i beni immobili patrimoniali pubblici, anche se non più inondabili, già di pertinenza fluviale;
 - e) la realizzazione di opere di sistemazione idraulica, quali argini o casse di espansione ed ogni altra misura idraulica atta ad incidere sulle dinamiche fluviali in coerenza con l'assetto di progetto dell'alveo definito dalle Autorità idrauliche competenti;
 - f) gli interventi finalizzati a ridurre la vulnerabilità degli insediamenti e delle infrastrutture eventualmente presenti;
 - g) il recupero e mantenimento di condizioni di naturalità, salvaguardando le aree sensibili e i sistemi di specifico interesse naturalistico e garantendo la continuità ecologica del sistema fluviale;
 - h) la progressiva riduzione e rimozione dei fattori di degrado ambientale e paesaggistico presenti;
 - i) la salvaguardia e valorizzazione delle pertinenze storiche lungo i corpi idrici, in particolare ville padronali, edifici di interesse tipologico, la cui funzione sia storicamente legata al corso d'acqua, quali ponti, vecchi mulini, chiuse ecc.;
 - j) la conservazione degli elementi del paesaggio agrario, la cura dei terreni agricoli e forestali abbandonati.
19. I sistemi coltivati ricadenti negli ambiti di cui al secondo comma lettere b) e c), costituiscono luogo preferenziale per l'applicazione delle misure previste dalla programmazione regionale finalizzate a promuovere l'utilizzo sostenibile dei terreni agricoli e forestali.
20. Nelle zone di cui al secondo comma lettera c) gli strumenti di pianificazione dei Comuni possono, previo parere favorevole della Provincia, prevedere modesti ampliamenti degli insediamenti esistenti, limitatamente all'ambito collinare e montano, ove si dimostri l'esistenza di un fabbisogno locale non altrimenti soddisfacibile, l'assenza di rischio idrogeologico e purché le nuove previsioni non compromettano elementi naturali di rilevante valore, siano specificatamente orientati all'attuazione della rete ecologica provinciale di cui ai successivi artt. 54 e 55, risultino organicamente coerenti con gli insediamenti esistenti, e consentano un idoneo inserimento paesaggistico e architettonico. A tale ultimo fine i predetti strumenti della pianificazione comunale dovranno indicarne e specificarne dettagliatamente le tipologie insediative ed edilizie adeguate al conseguimento.

Art. 18 - Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua

1. Nelle tavole contrassegnate dal numero 2 del presente Piano, sono individuati e perimetrati gli invasi ed alvei di laghi, bacini e corpi idrici superficiali che presentano caratteri di significativa rilevanza idraulica, morfologica e paesistica, intesi come sede prevalente, per la piena di riferimento, del deflusso corrente, ovvero costituita dall'insieme delle forme fluviali riattivabili durante gli stati di piena comprendenti:
- a) la fascia di deflusso della piena dei fiumi individuati dal precedente art. 17;
 - b) i corsi d'acqua artificiali della pianura;
 - c) gli altri corsi d'acqua naturali classificati torrenti e rii dalla CTR, individuati anche ai sensi del terzo comma dell'art. 34 delle Norme del P.T.P.R.;

- d) gli invasi ed alvei di laghi e bacini, individuati nelle tavole suddette.
2. Per le aree ricadenti nelle zone di cui al primo comma si applicano le prescrizioni di cui al terzo, quarto, quinto e settimo comma, gli indirizzi di cui al sesto comma.
3. Negli invasi ed alvei di cui al comma 1 lettera a) sono comunque vietate:
- a) le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, sotto l'aspetto morfologico, idraulico, infrastrutturale, edilizio che non siano strettamente connesse alle finalità di cui al successivo comma quarto, e/o coerenti con le disposizioni del presente articolo;
 - b) l'apertura di discariche pubbliche e private, il deposito di sostanze pericolose e di materiali a cielo aperto (edilizio, rottami, autovetture e altro), nonché di impianti di smaltimento dei rifiuti, compresi gli stoccaggi provvisori, con l'esclusione di quelli temporanei conseguenti ad attività estrattive autorizzate.
4. Negli invasi ed alvei di cui al primo comma sono ammessi esclusivamente interventi finalizzati a:
- a) gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
 - b) le occupazioni temporanee se non riducono la capacità di portata dell'alveo, realizzate in modo da non arrecare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena.
5. Negli ambiti di cui al primo comma sono ammesse esclusivamente, nel rispetto di ogni altra disposizione di legge o regolamentare in materia, e comunque previo parere favorevole dell'ente od ufficio preposto alla tutela idraulica:
- a) la realizzazione delle opere connesse alle infrastrutture ed attrezzature di cui ai commi settimo, ottavo, nono (lettere d) ed e)) e tredicesimo comma, del precedente articolo 17, fermo restando che per le infrastrutture lineari e gli impianti, non completamente interrati, può prevedersi esclusivamente l'attraversamento in trasversale;
 - b) il mantenimento, la ristrutturazione e la rilocalizzazione di capanni ed altre attrezzature per la pesca ovvero per il ricovero delle piccole imbarcazioni, purché amovibili e realizzate con materiali tradizionali, solamente qualora previste e disciplinate da strumenti di pianificazione provinciali o comunali od intercomunali, relativi in ogni caso all'intera asta fluviale interessata dalla loro presenza, in maniera da evitare ogni alterazione o compromissione del corso ordinario delle acque, ogni interruzione della normale risalita verso monte del novellame, ogni intralcio al transito dei natanti ed ogni limitazione al libero passaggio di persone e mezzi di trasporto sui coronamenti, sulle banchine e sulle sponde;
 - c) la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di restauro e di risanamento conservativo, dei manufatti edilizi isolati aventi interesse storico-artistico o storico-testimoniale, che siano definiti ammissibili dal piano regolatore generale in conformità agli articoli 36 e 40 della Legge Regionale 7 dicembre 1978, n. 47 e s.m.;
 - d) l'effettuazione di opere idrauliche, sulla base di piani, programmi e progetti disposti dalle autorità preposte.
6. Gli interventi finalizzati alla difesa idraulica, alla manutenzione di invasi ed alvei e comunque ammessi dal presente Piano dovranno in ogni caso attenersi a criteri di basso impatto ambientale e ricorrere, ogni qualvolta possibile, all'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica, ai sensi della Direttiva Regionale assunta con deliberazione di Giunta Regionale n. 3939 del 6 novembre 1994.
7. Le estrazioni di materiali litoidi negli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua sono disciplinate dall'art. 2 della Legge Regionale 18 luglio 1991, n. 17. Sono fatti salvi gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza idraulica ed a garantire

la funzionalità delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione. L'autorità preposta può disporre che gli inerti eventualmente rimossi, vengano resi disponibili per i diversi usi produttivi, unicamente in attuazione di piani, programmi e progetti finalizzati al mantenimento delle condizioni di sicurezza idraulica conformi al criterio della massima rinaturalizzazione del sistema delle acque superficiali, anche attraverso la regolarizzazione plano-altimetrica degli alvei, l'esecuzione di invasi golenali, la rimozione di accumuli di inerti in zone sovralluvionate, ove non ne sia previsto l'utilizzo per opere idrauliche e sia esclusa ogni utilità di movimentazione in alveo lungo l'intera asta fluviale.

Art. 19 - Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale

1. Le zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale, delimitate nelle tavole contrassegnate dal numero 2 del presente Piano, comprendono ambiti territoriali caratterizzati oltre che da rilevanti componenti vegetazionali o geologiche, dalla compresenza di diverse valenze (storico-antropica, percettiva ecc.) che generano per l'azione congiunta, un interesse paesistico.
2. Non sono peraltro soggette alle disposizioni di cui ai successivi commi del presente articolo, ancorché ricadenti nelle zone di cui al precedente primo comma:
 - a) le aree ricadenti nell'ambito del territorio urbanizzato, come tale perimetrato ai sensi del numero 3) del secondo comma dell'articolo 13 della Legge Regionale 7 dicembre 1978, n. 47 o ai sensi del secondo comma dell'art. 28 della Legge Regionale 24 marzo 2000, n. 20 e s.m.i.;
 - b) le previsioni incluse dagli strumenti urbanistici generali vigenti e già approvati alla data di approvazione della componente paesistica del P.T.C.P., avvenuta con delibera di Giunta Regionale n. 1595 del 31 luglio 2001, per gli ulteriori ambiti da questa individuati;
 - c) le aree ricadenti in piani per l'edilizia economica e popolare, già approvati dal Comune alla data di approvazione della componente paesistica del P.T.C.P., avvenuta con delibera di Giunta Regionale n. 1595 del 31 luglio 2001, per gli ulteriori ambiti da questa individuati;
3. Nelle aree ricadenti nelle zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale, diverse da quelle di cui al precedente secondo comma, valgono le prescrizioni dettate dai commi quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo, nono, decimo e undicesimo; gli indirizzi del dodicesimo comma.
4. Le seguenti infrastrutture ed attrezzature:
 - a) linee di comunicazione viaria, nonché ferroviaria anche se di tipo metropolitano;
 - b) impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento, nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;
 - c) impianti a rete e puntuali per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui e dei rifiuti;
 - d) sistemi tecnologici per la produzione e il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;
 - e) impianti di risalita, piste sciistiche e strutture di servizio;
 - f) percorsi per mezzi motorizzati fuoristrada;
 - g) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico;sono ammesse nelle aree di cui al terzo comma qualora siano previste in strumenti di pianificazione nazionali, regionali e provinciali ovvero, in assenza di tali strumenti, previa verifica della compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio interessato. I progetti delle opere dovranno in ogni caso rispettare le condizioni ed i limiti derivanti da ogni altra disposizione, del presente Piano ed essere sottoposti alla valutazione di impatto ambientale, qualora prescritta da disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.

- 4 bis. La pianificazione settoriale provinciale potrà, ove ricorrano le condizioni di compatibilità e sicurezza ambientale e funzionale, motivatamente prevedere l'integrazione negli impianti per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani già esistenti di parti destinate allo smaltimento di rifiuti speciali costituiti da scorie e ceneri pesanti residue dai forni di incenerimento dei rifiuti solidi urbani in esercizio; tale integrazione non potrà in ogni caso eccedere il 30% in volume degli impianti già esistenti ed autorizzati. I medesimi strumenti della pianificazione settoriale provinciale potranno motivatamente individuare aree degradate, prioritariamente costituite da cave abbandonate o che comunque necessitino di interventi di ripristino ambientale, destinate allo smaltimento di rifiuti speciali inerti pretrattati provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi;
5. La subordinazione alla eventuale previsione mediante gli strumenti di pianificazione e/o di programmazione di cui al quarto comma non si applica alla realizzazione di strade, impianti per l'approvvigionamento idrico, per lo smaltimento dei reflui e per le telecomunicazioni, per i sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia, che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un Comune, ovvero di parti della popolazione di due Comuni confinanti, ferma restando la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale delle opere per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.
6. Nelle aree di cui al precedente terzo comma, a strumenti di pianificazione provinciali compresi quelli di settore e alla strumentazione comunale compete, alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle altre disposizioni del presente Piano, l'eventuale previsione di:
- a) attrezzature culturali e scientifiche; attrezzature ricreative e di servizio alle attività del tempo libero;
 - b) rifugi e posti di ristoro;
 - c) campeggi, nel rispetto delle norme regionali in materia;
 - d) progetti ed interventi di restauro e ricostituzione delle tipologie ambientali di particolare rilevanza soprattutto in relazione alla tutela della diversità biologica con specifico riferimento a zone umide planiziarie (maceri, fontanili e risorgive, prati umidi), zone umide e torbiere, prati stabili, boschi relitti di pianura ecc.).
7. Soltanto qualora gli edifici esistenti nelle zone considerate non siano sufficienti o idonei per le esigenze di cui alle lettere a) e b) del sesto comma, gli strumenti di pianificazione provinciali e comunali possono prevedere la edificazione di nuovi manufatti, esclusivamente quali ampliamenti di edifici esistenti, ovvero quali nuove costruzioni accorpate con quelle preesistenti, e comunque nel rispetto delle caratteristiche morfologiche, tipologiche, formali e costruttive locali.
8. La pianificazione comunale od intercomunale, sempre alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle altre disposizioni del presente Piano, può definire nelle aree di cui al terzo comma interventi volti a consentire la pubblica fruizione dei valori tutelati attraverso la realizzazione di:
- a) parchi le cui attrezzature, ove non preesistenti, siano mobili od amovibili e precarie;
 - b) percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati;
 - c) zone alberate di nuovo impianto ed attrezzature mobili od amovibili e precarie in radure esistenti, funzionali ad attività di tempo libero.
9. Nelle aree di cui al precedente terzo comma, fermo restando quanto specificato ai commi, quarto, quinto, sesto e ottavo, sono comunque consentiti:
- a) qualsiasi intervento sui manufatti edilizi esistenti, qualora definito ammissibile dal piano regolatore generale in conformità alla Legge Regionale 7 dicembre 1978, n. 47 e s.m.;

- b) l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento, quest'ultima esclusivamente in forma non intensiva qualora di nuovo impianto, nonché la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari, di annessi rustici aziendali ed interaziendali e di altre strutture strettamente connesse alla conduzione del fondo ed alle esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti di imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi delle vigenti leggi regionali ovvero di dipendenti di aziende agricole e dei loro nuclei familiari;
 - c) la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica montana e di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse;
 - d) la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili, di modeste piste di esbosco e di servizio forestale, di larghezza non superiore a 3,5 metri lineari, strettamente motivate dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati, di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere.
10. Le opere di cui alle lettere c) ed d) nonché le strade poderali ed interpoderali di cui alla lettera b) del nono comma non devono in ogni caso avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico degli ambiti territoriali interessati. In particolare le piste di esbosco e di servizio forestale, qualora interessino proprietà assoggettate a piani economici ed a piani di coltura e conservazione, ai sensi della Legge Regionale 4 settembre 1981, n. 30, possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati.
11. Nelle zone di cui al presente articolo possono essere individuate, da parte degli strumenti di pianificazione comunali od intercomunali, ulteriori aree a destinazione d'uso extragricola diverse da quelle di cui al ottavo comma, oltre alle aree di cui al secondo comma, solamente ove si dimostri:
- a) l'esistenza e/o il permanere di quote di fabbisogno non altrimenti soddisficibili;
 - b) la compatibilità delle predette individuazioni con la tutela delle caratteristiche paesaggistiche generali dei siti interessati e con quella di singoli elementi fisici, biologici, antropici di interesse culturale in essi presenti;
- avendo riguardo per quanto previsto all'art. 38 della Legge Regionale 7 dicembre 1978, n. 47 e s.m., che dette previsioni siano localizzate in contiguità del perimetro del territorio urbanizzato, di cui all'art. 13 della Legge Regionale 7 dicembre 1978, n. 47 e s.m. e siano servite dalla rete infrastrutturale esistente.
12. I sistemi coltivati ricadenti negli ambiti di cui al presente articolo, costituiscono luogo preferenziale per l'applicazione delle misure previste dalla programmazione regionale finalizzate a promuovere l'utilizzo sostenibile dei terreni agricoli e forestali.

Art. 20A - Particolari disposizioni di tutela di specifici elementi: Calanchi

- 1. Le forme calanchive in senso lato rappresentano individualmente morfostrutture di significativo interesse paesistico nonché nicchie ecologiche di rilevante importanza ambientale. Diffuse su una parte rilevante del territorio appenninico provinciale costituiscono nel loro insieme un sistema che caratterizza fortemente un'ampia porzione del paesaggio collinare e montano. Esse costituiscono altresì zone di dissesto idrogeologico attivo, circoscritte da fasce di terreni predisposti al dissesto.
- 2. Sulle tavole contrassegnate dal numero 4 del presente Piano sono individuate e perimetrate tutte le forme calanchive distinte in:

- a) "calanchi": sono ambiti in cui si è già pienamente affermata tale peculiare forma di dissesto e che sono segnalati per la loro valenza paesistica intrinseca;
- b) "aree calanchive": sono ambiti comprendenti morfostrutture che non presentano un rilevante interesse paesaggistico e che si costituiscono come ambito di possibile evoluzione, in quanto tali sono state individuate cartograficamente a completamento del sistema.

L'individuazione di cui al punto b. costituisce documentazione analitica di riferimento che i Comuni in sede di variante generale al PRG o di adeguamento alle disposizioni del presente Piano, ferma restando la classificazione e le localizzazioni dei calanchi, dovranno verificare, al fine di assegnare adeguati livelli di tutela in funzione della diversa rilevanza paesaggistico-ambientale e geomorfologica rivestita da tali elementi e attraverso adeguate analisi di carattere paesaggistico ambientale e geomorfologico che abbiano specificamente motivato ad una scala di maggior dettaglio l'eventuale difformità dalla presente classificazione, su quali degli ambiti individuati dal presente Piano mantenere l'attuale classificazione.

- 3. La classificazione operata dai Comuni nell'ambito degli strumenti e alle condizioni di cui al comma precedente costituisce adempimento di cui all'art. 20, comma 3, del P.T.P.R. a livello comunale e come tale non costituisce variante grafica al presente Piano.
In attesa di tali adempimenti valgono le prescrizioni di cui al quarto e decimo comma, le direttive di cui al comma quinto e gli indirizzi di cui ai successivi sesto, settimo, ottavo e nono comma.
- 4. Nell'ambito dei calanchi, come individuati ai sensi del secondo comma, lettera a) sono vietati tutti gli interventi e le attività che possano significativamente alterare o compromettere, direttamente od indirettamente, lo stato dei luoghi, i processi morfogenetici o biologici in atto, la percezione paesistica dei singoli elementi individuati e la loro percezione paesistica d'insieme.
In particolare sono vietati: interventi di nuova edificazione, opere infrastrutturali e attrezzature di qualsiasi tipo, il dissodamento dei terreni saldi, l'asportazione di materiali terrosi o lapidei.
Gli interventi di stabilizzazione dell'assetto idrogeologico risultano ammissibili solo ed in quanto resi necessari da dimostrate ed urgenti necessità di difesa di insediamenti, infrastrutture e manufatti antropici esistenti all'intorno, e purché siano comunque adottate tecniche appropriate ed appositi accorgimenti di mitigazione degli impatti, tali da salvaguardare gli aspetti naturalistici e paesaggistici preminenti in queste zone e la loro evoluzione.
Sono consentite, nel rispetto dei criteri di tutela generale sopra indicati, le pratiche colturali già eventualmente in essere, purché svolte con tecniche idonee e compatibili con l'attuale stato di equilibrio dei suoli.
- 5. Nell'ambito dei calanchi individuati dalla pianificazione comunale come meritevoli di tutela, avuta particolare considerazione per quegli elementi la cui percezione visiva e paesistica d'insieme si caratterizzi, per quella specifica porzione di territorio, come "sistema di calanchi", si applicano le disposizioni di cui al presente articolo con riferimento ai livelli di tutela assegnati dal precedente comma 4.
Solo qualora documentatamente e motivatamente valutato non altrimenti soddisfacibile e comunque corredati da apposito studio di impatto ambientale e visivo e previa verifiche sulla stabilità idrogeologica dei siti, gli strumenti di pianificazione sovracomunale possono prevedere nell'ambito dei calanchi:
 - a) linee e impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento, nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;
 - b) impianti a rete e puntuali per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui e dei rifiuti in generale;
 - c) sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati.

Gli stessi strumenti di pianificazione comunale valuteranno inoltre a quali delle aree calanchive, di cui al precedente secondo comma applicare eventualmente le disposizioni del presente articolo.

Negli ambiti di cui alla lettera b) del precedente secondo comma ricadenti nella fascia fisiografica della media collina, in quanto appartenenti al sistema calanchivo caratterizzante l'area, eventuali trasformazioni saranno accompagnate da idonee misure di mitigazione dell'impatto paesaggistico.

6. Nelle zone immediatamente circostanti i calanchi, l'azione di tutela dei caratteri paesaggistici si esplica, nell'ambito della pianificazione comunale, attraverso la valutazione dei possibili effetti di interferenza visiva connessi agli interventi edilizi o infrastrutturali da realizzare e, sulla base di apposite analisi documentali, previa verifica di stabilità idrogeologica dei siti.
L'impatto visivo connesso agli interventi, ed in particolare da altri insediamenti urbani, da strade e punti di vista panoramici, percorsi di crinale, con visuali di fondovalle, ne consiglierà l'attuazione con l'obiettivo di minimizzare l'interferenza visiva.
7. In corrispondenza di insediamenti già visivamente interferenti con i calanchi, gli strumenti urbanistici comunali, sulla base di apposite analisi documentali, potranno prevedere interventi edilizi di completamento preferibilmente all'interno delle aree insediate ed interventi edilizi di modesto ampliamento preferibilmente in stretta contiguità con le stesse aree. La realizzazione di opere infrastrutturali ed attrezzature ed eventuali ampliamenti dell'esistente, andranno previsti preferibilmente alle stesse condizioni e in ambiti già interessati dalla presenza di infrastrutture e attrezzature.
Gli interventi di cui sopra andranno localizzati nelle aree in cui l'interferenza visiva con i calanchi individuati risulti minore, prevedendo comunque adeguate disposizioni di mitigazione dell'impatto visivo e paesaggistico e, per gli interventi edilizi, il rispetto dei caratteri tipologico-costruttivi riconoscibili nella tradizione locale (dimensioni, composizione, materiali costruttivi e di finitura, elementi decorativi, colorazioni del paramento murario, coperture, infissi, ecc.).
8. L'edificazione connessa alle attività agricole ed agli impianti ed attrezzature tecnologiche a rete o puntuali in elevazione ricadenti negli ambiti circostanti i calanchi, andrà preferibilmente corredata da uno studio di impatto visivo e presentare misure di mitigazione.
9. I Comuni dell'area collinare interessati dalla presenza sistemica di calanchi avranno particolare attenzione all'inserimento di tali sistemi e di tali elementi in progetti di valorizzazione turistico-rurale.
10. Negli ambiti interessati dalle forme calanchive di cui al precedente secondo comma ricadenti all'interno di zone particolare interesse paesaggistico ambientale o di tutela naturalistica, come tali individuate dal presente Piano, prevalgono le norme più restrittive;
11. Le disposizioni di tutela fissate dal presente articolo per l'ambito dei calanchi, come individuati ai sensi del secondo comma, lettera a), comprendono, poiché più restrittive, anche le tutele per la difesa dal dissesto idrogeologico disposte per le "Aree di pericolosità molto elevata per dissesti dovuti a fenomeni in atto" (calanchi) di cui all'art. 14 delle Norme del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico dell'Autorità di Bacino Interregionale Marecchia-Conca - approvato con delibera della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 1703 del 6/09/2004 - per il territorio di propria competenza in termini di modalità di gestione dei terreni nonché di limitazioni alla trasformazione dei suoli.

Art. 20B - Particolari disposizioni di tutela di specifici elementi: Crinali

1. I crinali costituiscono elementi di connotazione del paesaggio collinare e montano e rappresentano morfostrutture di significativo interesse paesistico per rilevanza morfologica e suggestione scenica, oltre a rappresentare talora la matrice storica dell'insediamento e della infrastrutturazione antropica.
Nelle tavole contrassegnate dal n. 4 del presente Piano sono rappresentati tutti gli elementi censiti come facenti parte dei "crinali" ricompresi i:
a) crinali spartiacque principali, che rappresentano gli spartiacque di connotazione fisiografica e paesistica generale;
b) crinali minori, che rappresentano le dorsali di connotazione paesistica locale.
L'individuazione cartografica dei crinali minori (b) costituisce documentazione analitica di riferimento che i Comuni in sede di variante generale o di adeguamento alle disposizioni del presente Piano dovranno verificare, al fine di definire in funzione della più o meno marcata rilevanza paesaggistica di tali componenti su quali dei restanti crinali minori applicare le disposizioni di cui al presente articolo allo scopo di salvaguardarne il profilo, i coni visuali ed i punti di vista.
2. La localizzazione operata dai Comuni nell'ambito degli strumenti ed alle condizioni di cui al comma precedente costituisce adempimento di cui all'art. 20 comma 1 del P.T.P.R. e come tale non costituisce, anche nel caso di localizzazioni difformi da quelle individuate dal presente Piano, purché basate su adeguate motivazioni di ordine paesaggistico e morfologico, variante grafica al Piano stesso.
Nelle more di tali adempimenti valgono gli indirizzi di cui ai successivi commi tre e quattro.
3. Nei crinali principali di cui alla lettera a) primo comma ovvero nei crinali minori di cui alla lettera b) del medesimo comma ritenuti dai Comuni meritevoli di tutela, la pianificazione comunale orienterà le proprie previsioni con riferimento ai seguenti indirizzi:
a) lungo le linee di crinale, o parti di esse, che costituiscono la matrice storica della infrastrutturazione e dell'insediamento, ulteriori interventi edilizi, nonché aree a destinazione extra agricola andranno preferibilmente localizzati nelle parti interessate dalla presenza di infrastrutture e attrezzature e/o in contiguità delle aree insediate;
b) lungo le linee di crinale o parti di esse storicamente libere da infrastrutture o insediamenti:
 - eventuali nuove previsioni andranno localizzate nelle aree in cui l'interferenza visiva con i crinali individuati risulti minore, prevedendo specifiche prescrizioni di mitigazione dell'impatto visivo e paesaggistico e, per gli interventi edilizi, il rispetto dei caratteri tipologico-costruttivi riconoscibili nella tradizione locale (dimensione, composizione, materiali costruttivi e di finitura, elementi decorativi, colorazioni di paramento murario, di copertura, degli infissi, ecc.);
 - nell'ambito minimo di interferenza visiva ad esse connesso, gli interventi edilizi e in particolare edifici ed attrezzature di servizio alla attività agricola, andranno preferibilmente corredati da uno studio di impatto visivo e dalla eventuale adozione di adeguate opere di mitigazione;
 - vanno evitati sbancamenti del terreno che alterino la percezione visiva delle linee di crinale; in tale ambito va inoltre evitata l'edificazione di nuove infrastrutture stradali o reti tecnologiche in superficie (elettrodotti, linee telefoniche aeree) fatto salvo quanto previsto al comma 4.
4. Lungo i crinali è consentita la realizzazione di infrastrutture ed attrezzature, qualora esse siano già previste in strumenti di pianificazione sovracomunale, quali:
 - linee di comunicazione viaria;
 - impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento, nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;
 - impianti a rete e puntuali per l'approvvigionamento idrico e relativo smaltimento dei reflui;

- sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;
- opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico;

qualora previste in strumenti di pianificazione sovracomunale e fatte salve disposizioni maggiormente limitative di altre zone del presente Piano.

Tali interventi andranno corredati da apposito studio di impatto ambientale e visivo nonché da adeguate misure mitigative.

5. Sono fatte salve le previsioni contenute negli strumenti di pianificazione provinciali e subprovinciali vigenti alla data di adozione del presente Piano e quelle previste da progetti pubblici o di interesse pubblico sottoposti a valutazione di impatto ambientale e/o accompagnati da uno studio di impatto ambientale e positivamente licenziati.

Art. 21A - Zone ed elementi di interesse storico-archeologico

1. Le disposizioni di cui al presente articolo sono finalizzate alla tutela dei beni di interesse storico-archeologico, comprensivi sia delle presenze archeologiche accertate e vincolate ai sensi di leggi nazionali o regionali, ovvero di atti amministrativi o di strumenti di pianificazione dello Stato, della Regione, di enti locali, sia delle presenze archeologiche motivatamente ritenute esistenti in aree o zone anche vaste, sia delle preesistenze archeologiche che hanno condizionato continuativamente la morfologia insediativa.
2. I siti archeologici di cui al primo comma sono individuati sulle tavole contrassegnate dal numero 2 del presente Piano, secondo l'appartenenza alle seguenti categorie:
 - a. "complessi archeologici", cioè complessi di accertata entità ed estensione (abitati, ville, nonché ogni altra presenza archeologica) che si configurano come un sistema articolato di strutture;
 - b1. "aree di accertata e rilevante consistenza archeologica", cioè aree interessate da notevole presenza di materiali, già rinvenuti ovvero non ancora toccati da regolari campagne di scavo, ma motivatamente ritenuti presenti, le quali si possono configurare come luoghi di importante documentazione storica;
 - b2. "aree di concentrazione di materiali archeologici o di segnalazione di rinvenimenti", cioè aree di concentrazione di materiali archeologici o di segnalazione di rinvenimenti; aree di rispetto o integrazione per la salvaguardia di paleo-habitat, aree campione per la conservazione di particolari attestazioni di tipologie e di siti archeologici; aree a rilevante rischio archeologico.

I Comuni in sede di formazione e adozione dei PRG, loro varianti generali e varianti parziali aventi specifica considerazione dei valori paesistico-ambientali, dovranno assumere le predette localizzazioni e le relative disposizioni di tutela.

3. I siti archeologici a., b1., b2., individuati al precedente secondo comma sono assoggettati alle prescrizioni di cui ai commi successivi. Qualunque rinvenimento di natura archeologica, anche esterno ai perimetri e alle localizzazioni individuate nella cartografia allegata, è comunque disciplinato dalla Legge 1 giugno 1939, n. 1089.
4. Le aree di cui alle lettere "a" e "b1" sono soggette a "Vincolo archeologico di tutela" consistente nel divieto di nuova edificazione. Fermo restando eventuali disposizioni più restrittive dettate dalla competente Soprintendenza Archeologica, tali aree possono essere incluse in parchi volti alla tutela e valorizzazione dei beni archeologici presenti ed alla regolamentata pubblica fruizione di tali beni. In tali aree sono ammesse esclusivamente le attività di studio, ricerca, scavo, restauro, inerenti i beni archeologici, nonché gli interventi di trasformazione connessi a tali attività, ad opera degli Enti o degli istituti scientifici autorizzati.
Sul patrimonio edilizio esistente sono ammesse esclusivamente, con riferimento alla classificazione degli interventi di cui alla L.R. 47/78 e s.m. le seguenti trasformazioni edilizie:

- manutenzione ordinaria;
- manutenzione straordinaria;
- opere interne;
- restauro scientifico;
- restauro e risanamento conservativo;
- ripristino tipologico;
- demolizione, senza ricostruzione, di edifici non soggetti a vincolo conservativo.

Le zone classificate "b1" possono essere destinate, dagli strumenti urbanistici comunali, a verde pubblico o essere comprese entro perimetri di comparti di nuova edificazione assegnando ad esse una destinazione a verde pubblico con vincolo di inedificabilità assoluta.

Nelle zone classificate "b1" sono ammesse di norma tutte le opere necessarie alla conduzione agraria, ferme restando più specifiche e limitative disposizioni dettate dai PRG comunali.

5. Le aree di cui alla lettera "b2" sono assoggettate a "Controllo archeologico preventivo" le trasformazioni urbanistiche ed edilizie comportanti movimenti di terreno e scavi di qualsiasi natura, ivi comprese le opere pubbliche ed infrastrutturali, sono subordinate all'esecuzione di ricerche preliminari, svolte in accordo con la competente Soprintendenza Archeologica e in conformità alle eventuali prescrizioni da questa dettate, rivolte ad accertare l'esistenza di complessi e/o materiali archeologici e la compatibilità degli interventi proposti con gli obiettivi di tutela, anche in considerazione della necessità di individuare aree di rispetto o di potenziale valorizzazione e/o fruizione.
- Qualora tali aree, a seguito dell'esecuzione delle ricerche preliminari, risultino in tutto o in parte libere da complessi e/o materiali archeologici, per i rispettivi ambiti di riferimento varranno le previsioni successivamente definite dalla pianificazione comunale.
- Ai fini della applicazione della presente norma, nel caso delle individuazioni puntuali delle aree di cui alla lettera "b2" si intende ad esse associata una fascia di rispetto e di tutela di 50 metri di raggio, avente lo stesso valore normativo.

Art. 21B - Zone ed elementi di tutela dell'impianto storico della centuriazione

1. Le disposizioni di cui al presente articolo sono finalizzate alla tutela degli elementi della centuriazione e alla salvaguardia e valorizzazione del paesaggio agricolo connotato da una particolare concentrazione di tali elementi: le strade, le strade poderali ed interpoderali, i canali di scolo e di irrigazione disposti lungo gli assi principali della centuriazione, nonché ogni altro elemento riconducibile attraverso l'esame dei fatti topografici alla divisione agraria romana.
2. Le tavole contrassegnate dal numero 2 del presente Piano individuano le zone e gli elementi di cui al primo comma, indicando con apposita grafia l'appartenenza alle seguenti categorie:
 - a) "zone di tutela della struttura centuriata";
 - b) "zone di tutela degli elementi della centuriazione" sono qui considerate le strade, le strade poderali e interpoderali, i canali di scolo e di irrigazione.
3. Non sono soggette alle prescrizioni di cui ai successivi commi, ancorché indicate nelle tavole del presente Piano come appartenenti alle categorie di cui al precedente secondo comma:
 - a) le aree ricadenti nell'ambito del territorio urbanizzato, come tale perimetrato ai sensi del numero 3) del secondo comma dell'articolo 13 della Legge Regionale 7 dicembre 1978, n. 47 o ai sensi del secondo comma dell'art. 28 della Legge Regionale 24 marzo 2000, n. 20 e s.m.i.;
 - b) le previsioni incluse dagli strumenti urbanistici generali vigenti e già approvati alla data di approvazione della componente paesistica del P.T.C.P., avvenuta con delibera di

- Giunta Regionale n. 1595 del 31 luglio 2001, per gli ulteriori ambiti da questa individuati;
- c) le aree ricadenti in piani per l'edilizia economica e popolare, già approvati dal Comune alla data di approvazione della componente paesistica del P.T.C.P., avvenuta con delibera di Giunta Regionale n. 1595 del 31 luglio 2001, per gli ulteriori ambiti da questa individuati.
4. Per le zone ed elementi di cui al precedente secondo comma valgono le prescrizioni di cui al sesto, settimo, ottavo, decimo e undicesimo comma, le direttive di cui al quinto e nono comma.
5. I Comuni in sede di formazione e adozione degli strumenti urbanistici generali o di varianti parziali di adeguamento alle disposizioni del presente articolo, provvedono a:
- a) assumere le perimetrazioni e le localizzazioni di cui al precedente secondo comma, ovvero proporre integrazioni, modifiche, ridefinizioni sulla base di adeguate motivazioni di carattere storico topografico, secondo le procedure dettate dall'art. 13 della L.R. 6/95;
- b) accertare le caratteristiche degli elementi sottoposti a tutela;
- c) articolare opportune discipline normative con riferimento alle disposizioni del presente articolo.
6. Le aree ricadenti nelle zone di cui al secondo comma, non ricomprese fra quelle di cui al terzo comma, hanno di norma destinazione d'uso agricola e sono conseguentemente assoggettate alle prescrizioni relative alle zone agricole dettate dalle leggi regionali e dalla pianificazione regionale, provinciale, comunale, con le ulteriori prescrizioni seguenti:
- a) nell'ambito delle zone di cui al precedente comma 2, lettera a) è fatto divieto di alterare le caratteristiche essenziali degli elementi della centuriazione come indicati al primo comma; qualsiasi intervento di realizzazione, ampliamento e rifacimento di infrastrutture viarie e canalizie deve risultare coerente con l'orientamento degli elementi lineari della centuriazione;
- b) nell'ambito delle zone di cui al precedente comma 2, lettera a), qualora i PRG non abbiano ancora effettuato la catalogazione dei manufatti architettonici di interesse storico e definito gli interventi ammissibili sulle singole unità del patrimonio edilizio esistente in conformità ai disposti dell'articolo 36 e all'articolo 40 della Legge Regionale 7 dicembre 1978, n. 47 e s.m., sono consentiti unicamente gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e di restauro e risanamento conservativo;
- c) nell'ambito delle zone di cui al precedente comma 2, lettera a), gli interventi di nuova edificazione, sia di annessi rustici che di unità edilizie ad uso abitativo funzionali alle esigenze di addetti all'agricoltura, eventualmente previsti, devono essere coerenti con l'organizzazione territoriale e con la direzione degli assi centuriali presenti in loco e costituire unità accorpate urbanisticamente e paesaggisticamente con l'edificazione preesistente e circostante;
- d) nell'ambito delle zone di cui al precedente comma 2 possono essere individuate, da parte di strumenti di pianificazione comunali od intercomunali ulteriori aree a destinazione d'uso extra agricola, oltre a quelle di cui al terzo comma, ove si dimostri che l'assetto delle aree interessate risulti garantire il rispetto delle disposizioni dettate alle precedenti lettere a), b) e c), nonché di quelle di cui al successivo comma 11, a tutela degli individuati elementi della centuriazione, qualora gli stessi riguardino tali zone. In ogni caso tali eventuali nuove previsioni dovranno assicurare:
- assetti insediativi coerenti con l'orientamento centuriale, definito dalla trama dei sistemi scolanti e viabilistici principali;
 - la coerenza dell'orientamento della nuova edificazione con le esigenze di drenaggio del sistema scolante minore;
 - il mantenimento e/o la ricostituzione di siepi, filari e/o quinte alberate lungo le strade ed i canali di scolo.

7. Nelle "zone di tutela degli elementi della centuriazione " sono comunque consentiti:
- a) qualsiasi intervento sui manufatti edilizi esistenti, qualora definito ammissibile dal PRG in conformità alla L.R. 7 Dicembre 1978 n. 47 e successive s.m.;
 - b) l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento, quest'ultima esclusivamente in forma non intensiva qualora di nuovo impianto, nonché la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari, di annessi rustici aziendali ed interaziendali e di altre strutture strettamente connesse alla conduzione del fondo ed alle esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti di imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi delle vigenti leggi regionali ovvero di dipendenti di aziende agricole e dei loro nuclei familiari;
 - c) la realizzazione di infrastrutture tecniche di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse;
 - d) la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile e simili nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere. Sono inoltre ammesse opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico.
8. Nelle zone di tutela degli elementi della centuriazione, le opere di cui alle lettere c) e d) del precedente settimo comma, non devono in ogni caso avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico degli ambiti territoriali interessati. In particolare le piste di esbosco e di servizio forestale, qualora interessino proprietà assoggettate a piani economici ed a piani di coltura e conservazione, ai sensi della Legge Regionale 4 settembre 1981, n. 30, possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati.
9. Le seguenti infrastrutture ed attrezzature:
- a) linee di comunicazione viaria, nonché ferroviaria anche se di tipo metropolitano;
 - b) impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento, nonché impianti per le telecomunicazioni;
 - c) impianti per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui e dei rifiuti solidi;
 - d) sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;
- sono ammesse qualora siano previste in strumenti di pianificazione nazionali, regionali e provinciali e si dimostri che gli interventi garantiscono il rispetto delle disposizioni dettate, nel presente articolo o siano accompagnati da valutazione di impatto ambientale, qualora prescritta dalle normative comunitarie, nazionali o regionali.
10. La subordinazione alla eventuale previsione mediante gli strumenti di pianificazione di cui al nono comma non si applica alle strade, agli impianti per l'approvvigionamento idrico e per le telecomunicazioni, agli impianti a rete per lo smaltimento dei reflui, ai sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia, che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un Comune ovvero di parti della popolazione di due Comuni confinanti. Gli interventi dovranno comunque garantire il rispetto delle disposizioni dettate nel presente articolo.
11. Per quanto concerne le zone di cui al comma secondo del presente articolo gli strumenti di pianificazione subregionale orientano le loro previsioni tenendo conto delle seguenti disposizioni. Gli interventi che alterino le caratteristiche essenziali delle zone di tutela degli elementi della centuriazione, non possono:
- a) sopprimere i tracciati di strade, strade poderali ed interpoderali;

- b) eliminare i canali di scolo e/o di irrigazione; su di essi sono consentiti esclusivamente tombamenti puntuali per soddisfare le esigenze di attraversamento.

Art. 22 - Insediamenti urbani storici e strutture insediative storiche non urbane

1. Le località indicate con appositi simboli nelle tavole contrassegnate con il numero 2 del presente Piano costituiscono un primo inventario di elementi del sistema insediativo storico del territorio provinciale. Per tali località valgono gli indirizzi di cui al successivo secondo comma, le prescrizioni di cui ai successivi terzo e quarto, le direttive di cui al successivo comma quinto.
2. I Comuni sono tenuti ad approfondire l'analisi del sistema insediativo storico del proprio territorio, dettando una specifica disciplina in conformità alle disposizioni degli articoli 33 e 36 della Legge Regionale 7 dicembre 1978, n. 47 e s.m.
3. I Comuni nel cui ambito ricadono le località indicate nelle tavole di cui al primo comma, ove non le abbiano già individuate, definendone l'esatta perimetrazione, nel proprio PRG, ai sensi dell'articolo 13 della Legge Regionale 7 dicembre 1978, n. 47, provvedono ad approfondire lo studio del proprio territorio, al fine di aggiornare le indicazioni fornite dal presente Piano, verificando la sussistenza degli insediamenti urbani storici, ovvero delle strutture insediative storiche non urbane ivi indicate, e procedendo, coerentemente a dette verifiche, alla conseguente perimetrazione, anche avvalendosi della collaborazione dell'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna.
4. I medesimi Comuni, ove non siano dotati di piano regolatore generale entrato in vigore in data successiva al 26 dicembre 1978, e comunque con riferimento agli insediamenti urbani storici e/o alle strutture insediative storiche non urbane individuate e perimetrate a norma del precedente comma per le quali non sia già vigente la disciplina particolareggiata di cui all'articolo 36 della Legge Regionale 7 dicembre 1978, n. 47 e s.m., provvedono a dettare, esclusivamente attraverso il proprio piano regolatore generale od attraverso variante generale dello stesso, la predetta disciplina particolareggiata. Gli interventi di cui alla lettera A4 dell'articolo 36 della Legge Regionale 7 dicembre 1978, n. 47 e s.m., possono essere previsti soltanto se coerenti con le regole dell'urbanizzazione storica, come desumibili dalla cartografia storica e dalla lettura critica del tracciato dei lotti, degli isolati, della rete stradale e degli altri elementi testimoniali.
5. I provvedimenti di definizione delle perimetrazioni richiesti dal terzo comma, costituendo varianti al PRG, sono approvati ai sensi dell'art. 14 della Legge Regionale 7 dicembre 1978, n. 47 e s.m.
6. Fino a quando non siano stati approvati i provvedimenti richiesti dal terzo comma, nelle località di cui al primo comma, con riferimento all'intero perimetro dei centri abitati interessati, sono consentiti unicamente gli interventi di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo; i mutamenti d'uso consentiti devono essere in ogni caso assoggettati alle procedure di legge vigenti. Successivamente all'approvazione della perimetrazione le medesime limitazioni valgono all'interno della perimetrazione stessa fino a quando non sia vigente la disciplina particolareggiata di cui al quarto comma.

Art. 23 - Zone di interesse storico testimoniale (non pertinente)

Art. 24A - Elementi di interesse storico-testimoniale: Viabilità storica

1. Le disposizioni del presente articolo sono finalizzate a fornire indirizzi per la tutela della viabilità storica, sia per quanto concerne gli aspetti strutturali sia per quanto attiene l'arredo e le pertinenze di pregio.

Tale viabilità individuata nelle tavole contrassegnate con il numero 2 e nel Repertorio contrassegnato dal numero 2A del presente Piano indica e scheda i tratti censiti come facenti parte della viabilità storica provinciale.

Tale individuazione costituisce documentazione analitica di riferimento che i Comuni in sede di variante generale o di variante di adeguamento alle disposizioni del presente Piano dovranno verificare al fine di assegnare in funzione dell'importanza storica, delle attuali caratteristiche e dell'attuale funzione svolta di diversi elementi, su quali di essi articolare opportune discipline con riferimento agli indirizzi di cui al presente articolo.

Detta viabilità, comprensiva degli slarghi e delle piazze urbane, non può essere soppressa né privatizzata o comunque alienata o chiusa, salvo che per motivi di sicurezza e di pubblica incolumità.

2. La localizzazione operata dai Comuni nell'ambito degli strumenti di cui al comma precedente costituisce adempimento di cui all'art. 24 comma 1 del P.T.P.R. e come tale non costituisce, anche a fronte di localizzazioni difformi da quelle individuate dal presente Piano purché basate su adeguate motivazioni di ordine storico, topografico e funzionale, variante grafica al Piano stesso.
Nelle more di tali adempimenti valgono gli indirizzi di cui al presente articolo.
3. I Comuni in sede di formazione e adozione degli strumenti urbanistici generali o di varianti di adeguamento alle disposizioni del presente articolo, orientano le loro previsioni con riferimento ai seguenti indirizzi:
 - a) provvedono alla individuazione delle strutture ed infrastrutture storicamente correlate alla viabilità storica urbana ed extraurbana e provvedono alla formulazione della disciplina d'intervento anche con riferimento agli elementi di arredo e ai manufatti edilizi connessi alla viabilità quali pavimentazioni e fondi stradali, ponti e ponti-diga, trafori, gallerie, pilastri ed edicole devozionali, oratori, fontane, miliari, parapetti, muri di contenimento, case cantoniere, edifici storici di servizio (quali ospitali, poste, alberghi, dogane, postazioni di guardia, edifici religiosi e militari (rocche, torri di guardia, forti, ecc.);
 - b) consentono interventi di manutenzione e ampliamento della sede evitando la soppressione o il pregiudizio degli eventuali elementi di arredo e pertinenze di pregio presenti, quali filari alberati, maestà e tabernacoli, ponti realizzati in muratura ed altri elementi similari;
 - c) le previsioni urbanistiche comunali afferenti i tratti di viabilità storica coincidenti con le linee di crinale di cui al precedente art. 20B e con la viabilità panoramica di cui al successivo art. 24B vanno adeguatamente conformate al rispetto delle disposizioni di tutela indicate dal presente Piano per tali specifici elementi;
 - d) qualora si attuino interventi modificativi del tracciato storico, garantiscono, per i tratti esclusi dal nuovo percorso e nel caso assolvano ad una funzione insostituibile per la riconoscibilità del complessivo itinerario storico, la loro salvaguardia e un adeguato livello di manutenzione.
4. I Comuni attraverso i propri atti amministrativi regolamentari:
 - a) dispongono che lungo la viabilità storica nei tratti che conservano le pavimentazioni naturali, quali mulattiere, strade poderali ed interpoderali, sia evitato il transito dei mezzi motorizzati nei percorsi fuori strada, ad eccezione dei mezzi necessari alle attività agricole, zootecniche e forestali, nonché per l'esecuzione, l'esercizio, l'approvvigionamento e la manutenzione di opere pubbliche e di pubblica utilità, di rifugi, bivacchi, posti di ristoro, strutture per l'alpeggio, annessi rustici ed eventuali abitazioni, qualora non siano altrimenti raggiungibili i relativi siti, ed infine per l'espletamento delle funzioni di vigilanza, di spegnimento di incendi, ed in genere di protezione civile, di soccorso e di assistenza sanitaria e veterinaria;
 - b) salvaguardano e/o ripristinano i toponimi originari.
5. Lungo i tratti di viabilità storica sono comunque consentiti:

- a) interventi di adeguamento funzionale che comportino manutenzioni, ampliamenti, modificazioni di tratti originali per le strade statali, le strade provinciali, nonché quelle classificate negli strumenti di pianificazione nazionale, regionale e provinciale come viabilità di rango sovracomunale;
- b) la realizzazione di infrastrutture tecniche di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e manutenzione delle stesse.

Nella realizzazione di queste opere vanno evitate alterazioni significative della riconoscibilità dei tracciati storici e la soppressione degli eventuali elementi di arredo e pertinenze di pregio quali filari alberati, ponti storici in muratura ed altri elementi simili.

Art. 24B - Elementi di interesse storico-testimoniale: Viabilità panoramica

1. Le tavole contrassegnate con il numero 2 e il Repertorio contrassegnato dal numero 2B del presente Piano indicano e schedano i tratti censiti come facenti parte della viabilità panoramica provinciale.
Tale individuazione costituisce documentazione analitica di riferimento che i Comuni, in sede di variante generale o di varianti di adeguamento alle disposizioni del presente Piano, dovranno verificare, al fine di assegnare in funzione dell'interesse paesaggistico svolto, su quale di questi tratti articolare opportune discipline con riferimento agli indirizzi di cui al presente articolo.
2. La localizzazione operata dai Comuni nell'ambito degli strumenti di cui al comma precedente costituisce adempimento di cui all'art. 24 comma 2 del P.T.P.R. e come tale non costituisce, anche a fronte di localizzazioni difformi da quelle individuate dal presente Piano, purché basate su adeguata documentazione, variante grafica al Piano stesso.
Nelle more di tali adempimenti valgono le indicazioni operative contenute nelle singole schede costituenti il repertorio di cui al precedente primo comma, nonché gli indirizzi di cui ai successivi terzo e quarto comma.
3. Nella edificazione al di fuori del perimetro dei centri abitati:
 - a) vanno evitati gli interventi che limitino le visuali di interesse paesaggistico. In particolare va evitata l'edificazione di nuovi manufatti edilizi ai margini della viabilità panoramica al di fuori del perimetro del territorio urbanizzato, individuato dai Comuni ai sensi dell'art. 13 della L.R. 47/78 e s.m., sul lato a favore di veduta, o su entrambi i lati nel caso di doppia veduta;
 - b) le aree di sosta esistenti, attrezzate o attrezzabili come punti panoramici, non possono essere soppresse o chiuse, salvo che per motivi di sicurezza e di pubblica incolumità;
 - c) le previsioni urbanistiche comunali riguardanti i tratti di viabilità panoramica coincidenti con le linee di crinale di cui al precedente art. 20B e con la viabilità storica di cui al precedente art. 24A vanno adeguatamente conformate al rispetto delle disposizioni di tutela indicate dal presente Piano per tali specifici elementi;
 - d) vanno evitate le installazioni pubblicitarie con eccezione delle targhe, dei cartelli e di tutta la segnaletica direzionale e informativa d'interesse storico turistico.
4. Devono essere promossi gli interventi di valorizzazione della viabilità panoramica con particolare riguardo per la realizzazione di attrezzature di supporto quali parcheggi attrezzati, aree attrezzate per il ristoro e la sosta.
5. Per il tratto di Via Emilia, fronteggiante la quinta collinare sul lato sud-sud-ovest, individuato e schedato nel repertorio di cui al primo comma valgono, oltre agli indirizzi di cui ai precedenti secondo, terzo e quarto comma, le seguenti disposizioni:
 - a) dalla data di adozione del presente Piano sono vietate tutte le nuove edificazioni ed installazioni anche a titolo precario al di fuori del perimetro del territorio urbanizzato, individuato dai Comuni ai sensi dell'art. 13 della L.R. 47/78, ricomprese entro la fascia

di rispetto stradale. La presente prescrizione, immediatamente cogente sulle previsioni urbanistiche e norme regolamentari comunali, riguarda anche la utilizzazione delle aree libere per depositi ed esposizioni a cielo aperto; sono fatte salve le realizzazioni di nuovi impianti per la distribuzione del carburante eventualmente già autorizzate ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente;

- b) gli strumenti della pianificazione comunale dovranno uniformarsi inoltre alle seguenti direttive:
- deve essere incentivata la delocalizzazione dalla fascia di rispetto stradale di tutto l'edificato discontinuo disposto linearmente lungo il nastro stradale, anche mediante il riconoscimento di volumi aggiuntivi;
 - qualora la nuova edificazione prodotta dalle iniziative di delocalizzazione di cui al punto precedente vada a ricollocarsi fra il lato stradale liberato e la quinta collinare retrostante, essa deve essere regolata da parametri edilizi ed urbanistici che garantiscano la visibilità e la continuità percettiva degli elementi sommitali e di pregio ambientale individuati dal presente Piano;
 - le iniziative di delocalizzazione, da cui sono esclusi i manufatti edilizi aventi le caratteristiche di beni culturali o di interesse storico-testimoniale e come tali classificati dai PRG ai sensi degli artt. 36 e 40 della L.R. 47/78 e s.m., sono orientate, oltre che al ripristino della continuità paesaggistico-ambientale e percettiva fra il millenario asse insediativo e la quinta collinare che delimita la pianura, al reperimento di spazi necessari ad una riqualificazione complessiva della Via Emilia (controvialedura, piazzole di sosta per mezzi pubblici, arredo urbano e vegetale, piste ciclabili) attraverso la risagomatura delle sezioni trasversali e delle intersezioni, che ne aumenti la funzionalità, la sicurezza e l'immagine intra ed interurbana.

Art. 24C - Strutture di interesse storico-testimoniale

1. Le tavole contrassegnate dal numero H e I del presente Piano riportano l'individuazione delle strutture di interesse storico testimoniale censite come persistenze dal confronto tra la cartografia dei Catasti ottocenteschi (Pontificio e Toscano) e la Carta Tecnica Regionale seconda edizione.

Tali individuazioni costituiscono documentazione analitica di riferimento che i Comuni in sede di variante generale o di variante di adeguamento alle disposizioni del presente Piano dovranno verificare, al fine di assegnare, in funzione della diversa rilevanza storico testimoniale e paesistica rivestita dalle diverse strutture, su quali di questi elementi articolare opportune discipline in applicazione alle disposizioni di cui alle direttive dei successivi secondo e terzo comma e agli indirizzi di cui al quarto comma.

2. E' fatto obbligo ai Comuni in sede di formazione e adozione degli strumenti urbanistici generali o di varianti di adeguamento alle disposizioni del presente articolo, verificare le localizzazioni, di cui al precedente comma e di individuare nel proprio territorio, ove rivestano interesse storico-testimoniale, eventuali ulteriori strutture quali: teatri storici; sedi comunali; giardini e ville comunali, palazzi; stazioni ferroviarie; cimiteri; ville e parchi; sedi storiche, politiche, sindacali o associative, assistenziali, sanitarie e religiose; edifici con lapidi storiche e religiose; monumenti eretti a scopo patriottico; colonie e scuole; negozi, botteghe e librerie storiche; mercati coperti; edicole, fontane e fontanelle; edifici termali ed alberghieri di particolare pregio architettonico; architetture tipiche della zona; opifici tradizionali; architetture contadine tradizionali, case coloniche isolate e corti di interesse storico-testimoniale; fortificazioni, manufatti e strutture difensive (cinte murarie, castelli e rocche); ponti e navili storici; manufatti idraulici quali chiuse, sbarramenti, molini, centrali idroelettriche, lavorieri, acquedotti, argini, canali e condotte; alvei abbandonati.
- L'individuazione di cui al presente comma operata dai Comuni costituisce adempimento di cui all'art. 24 comma 4 del P.T.P.R. e come tale non costituisce, anche a localizzazioni difformi da quelle individuate dal presente Piano, variante grafica allo stesso.
- Nelle more di tali adempimenti valgono le disposizioni del presente articolo.

3. I Comuni in sede di formazione e adozione degli strumenti urbanistici generali o di varianti di adeguamento alle disposizioni del presente articolo, per le strutture di cui al precedente comma articheranno discipline conformi agli articoli 36 e 40 della L.R. 47/78 e s.m., e procederanno ad una puntuale ricognizione delle caratteristiche architettonico-decorative e morfologico-strutturali del patrimonio edilizio esistente.
4. La Provincia, d'intesa con i Comuni, può promuovere programmi di ricerca finalizzati ad approfondire il censimento dei beni, lo stato di conservazione e uso degli stessi, in particolare per i beni di maggior valore o rischio, promuovendo le operazioni di recupero e valorizzazione.

Art. 25 - Zone di tutela naturalistica

1. Le zone di tutela naturalistica, indicate e delimitate come tali nelle tavole contrassegnate dal numero 2 del presente Piano, devono essere disciplinate dagli strumenti di pianificazione comunali, con l'osservanza degli indirizzi del successivo quinto comma, le direttive del secondo comma e le prescrizioni del terzo e quarto comma.
2. Le disposizioni degli strumenti di pianificazione di cui al primo comma sono finalizzate alla conservazione del suolo, del sottosuolo, delle acque, della flora e della fauna, attraverso il mantenimento e la ricostituzione di tali componenti e degli equilibri naturali tra di essi, nonché attraverso il mantenimento delle attività produttive primarie compatibili ed una controllata fruizione collettiva per attività di studio, di osservazione, escursionistiche e ricreative. A tal fine i predetti strumenti individuano, nell'ambito di dette zone, le aree di maggior valenza naturalistica, da destinare a riserve naturali e/o ad aree protette, e quelle in cui l'attività agricola e la presenza antropica sono esistenti e compatibili, e definiscono:
 - a) gli interventi e le attività finalizzate alla conservazione od al ripristino delle componenti naturali e dei relativi equilibri;
 - b) le infrastrutture e le attrezzature finalizzate alla vigilanza ed alla fruizione collettiva delle predette componenti, quali percorsi e spazi di sosta, individuando quelli eventualmente utilizzabili da mezzi di trasporto motorizzati, rifugi e posti di ristoro, nonché i limiti e le condizioni di tale fruizione; l'installazione delle predette attrezzature, sia fisse che amovibili o mobili, può essere prevista solamente ove sia compatibile con le finalità di conservazione, sia strettamente necessaria all'esplicazione delle funzioni di vigilanza ovvero alla tutela dei fruitori, e gli edifici e le strutture eventualmente esistenti, di cui non si debba prevedere la demolizione a scopi ripristinatori, e da destinarsi prioritariamente a tali utilizzazioni, siano assolutamente insufficienti;
 - c) le opere strettamente necessarie al soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili;
 - d) le aree appositamente attrezzate in cui sono consentiti il bivacco e l'accensione di fuochi all'aperto;
 - e) gli interventi ammissibili sugli edifici esistenti, che non debbano essere demoliti a scopi ripristinatori, in conformità alla Legge Regionale 7 dicembre 1978, n. 47 e s.m.i., con disciplina elaborata in conformità agli articoli 36 e 40 della suddetta legge; tali edifici possono essere destinati all'esplicazione di funzioni didattiche, culturali, di vigilanza nonché a funzioni ricettive connesse con la fruizione collettiva della zona;
 - f) l'eventuale esercizio dell'ordinaria utilizzazione del suolo a scopo colturale, delle attività zootecniche ed ittiche, di tipo non intensivo qualora di nuovo impianto;
 - g) l'eventuale nuova edificazione di manufatti edilizi, anche ad uso abitativo, strettamente funzionale allo svolgimento delle attività di cui alla precedente lettera f), e comunque nel rispetto delle tipologie costruttive locali prevalenti e nei limiti derivanti dalla conformazione morfologica dei luoghi e dal prioritario obiettivo della salvaguardia dei beni tutelati;
 - h) le infrastrutture strettamente necessarie allo svolgimento delle attività di cui alla precedente lettera f), individuando i percorsi e gli spazi di sosta eventualmente

- utilizzabili da mezzi di trasporto motorizzati, e dettando per questi ultimi le disposizioni volte a garantire le opportune limitazioni e/o regolamentazioni all'utilizzazione da parte di tali mezzi di trasporto;
- i) la gestione dei boschi e delle foreste, nel rispetto di quanto disposto all'articolo 10, salva la determinazione di prescrizioni più restrittive;
 - j) le forme, le condizioni ed i limiti della raccolta e dell'asportazione delle specie floristiche spontanee, ivi compresi i cosiddetti prodotti del sottobosco;
 - k) le forme, le condizioni ed i limiti dell'esercizio dell'attività venatoria, fermo restando che non deve essere comunque previsto l'aumento dell'entità delle aree, comprese nelle zone di cui al presente articolo, in cui fosse consentito a qualsiasi titolo l'esercizio di tale attività alla data di adozione del P.T.P.R. per gli ambiti da questo individuati, ed alla data di adozione delle presenti norme per gli ulteriori ambiti individuati dal presente piano;
 - l) interventi per l'adeguamento ed il consolidamento di infrastrutture di bonifica, di irrigazione e di difesa del suolo esistenti, nonché interventi di miglioramento e adeguamento in sede per le infrastrutture stradali e ferroviarie esistenti. Eventuali modifiche di tracciato dettate da motivi di sicurezza e/o per la salvaguardia della salute da elevati tassi di inquinamento acustico ed atmosferico potranno essere consentite subordinatamente alla predisposizione di progetti di inserimento paesaggistico e minimizzazione degli impatti che prevedano anche la possibilità di recupero ambientale dei tratti dismessi.
3. Fino all'entrata in vigore degli strumenti di pianificazione di cui al primo comma, nelle zone di cui al presente articolo sono consentite esclusivamente le attività e le trasformazioni seguenti:
- a) le attività di vigilanza e quelle di ricerca scientifica, studio ed osservazione finalizzate alla formazione degli strumenti di pianificazione;
 - b) gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, risanamento, restauro e quelli volti ad evitare pericoli di crollo imminente sui manufatti edilizi esistenti;
 - c) i mutamenti dell'uso di manufatti edilizi esistenti volti ad adibirli alle funzioni di vigilanza, didattiche, culturali, ovvero a funzioni di ricerca scientifica, studio ed osservazione;
 - d) la manutenzione ed il ripristino, se del caso anche secondo tracciati parzialmente diversi e più coerenti con le caratteristiche da tutelare dei siti interessati, delle infrastrutture indispensabili al proseguimento dell'utilizzazione degli edifici e degli altri manufatti edilizi esistenti nonché delle infrastrutture di bonifica, di irrigazione e di difesa del suolo;
 - e) l'esercizio dell'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e dell'attività zootecnica sui suoli già adibiti a tali utilizzazioni, essendo comunque vietati i cambiamenti di destinazione produttiva che comportino la conversione del bosco, dei prati pascoli e dei prati stabili in altre qualità di coltura, nonché gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione degli edifici esistenti connessi all'attività agricola;
 - f) l'esercizio delle attività ittiche esclusivamente entro i limiti dei siti in cui tali attività siano già in atto alla data di adozione del presente Piano;
 - g) la gestione dei boschi e delle foreste, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 10;
 - h) la raccolta e l'asportazione delle specie floristiche spontanee, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti stabiliti dalle vigenti norme legislative e regolamentari;
 - i) l'esercizio dell'attività venatoria entro i limiti delle aree in cui fosse consentito alla data di adozione del P.T.P.R. per gli ambiti da questo individuati, ed alla data di adozione delle presenti norme per gli ulteriori ambiti individuati dal presente piano; è comunque fatto divieto di modificare in riduzione, revocare o non rinnovare le zone di ripopolamento e cattura e le oasi di riproduzione della fauna istituite, alla medesima data, ai sensi delle vigenti disposizioni regionali per la disciplina dell'attività venatoria;
 - j) le attività escursionistiche;
 - k) gli interventi di spegnimento degli incendi e fitosanitari.

4. Nelle zone di cui al primo comma, non possono in alcun caso essere consentiti o previsti l'esercizio di attività suscettibili di danneggiare gli elementi geologici o mineralogici, né l'introduzione in qualsiasi forma di specie animali selvatiche e vegetali spontanee non autoctone.
5. I sistemi coltivati ricadenti negli ambiti di cui al primo comma, costituiscono luogo preferenziale per l'applicazione delle misure previste dalla programmazione regionale finalizzate a promuovere l'utilizzo sostenibile dei terreni agricoli e forestali.

PARTE III

PARTICOLARI TUTELE DELL'INTEGRITÀ FISICA DEL TERRITORIO

TITOLO IV

Limitazioni delle attività di trasformazione e d'uso derivanti dall'instabilità o dalla permeabilità dei terreni

Art. 26 - Zone ed elementi caratterizzati da fenomeni di dissesto e instabilità

1. Nelle more dell'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali alle disposizioni del presente Piano, di cui al successivo art. 37, i Comuni sono tenuti a dotarsi di una Carta del dissesto del proprio territorio suddiviso nelle Unità Idromorfologiche Elementari (UIE) sulla base degli indici del dissesto come definiti ed individuati nella tavola delle Pericolosità Geoambientali, contrassegnata dalla lettera A del presente Piano.
2. Nelle singole UIE, di cui al precedente comma, contrassegnate dagli indici 2 e 3, A e B, dovranno essere individuate le porzioni utilizzabili e gli interventi ammissibili in relazione alle caratteristiche del dissesto evidenziate almeno attraverso i seguenti elementi:
 - schedatura e individuazione cartografica dei fenomeni di dissesto definiti ed individuati nelle tavole contrassegnate dal numero 4 del presente Piano (Carta del Dissesto e della vulnerabilità territoriale);
 - schedatura e individuazione cartografica di eventuali e ulteriori dissesti non già segnalati;
 - riclassificazione delle Unità Idromorfologiche Elementari sulla base dei dati acquisiti;
 - definizione degli elementi scatenanti del dissesto (cause attive e passive), litologia, morfologia, processi in atto, ecc.;
 - definizione delle linee evolutive presumibili ed individuazione delle tipologie di intervento necessarie a migliorare le condizioni di stabilità dei luoghi.
3. Per le singole UIE di cui al precedente primo comma, contrassegnate dall'indice 1, A e B, dovranno essere individuati i seguenti elementi:
 - schedatura e individuazione cartografica dei fenomeni di dissesto eventualmente definiti ed individuati nelle tavole contrassegnate dal numero 4 del presente Piano (Carta del Dissesto e della vulnerabilità territoriale);
 - schedatura e individuazione cartografica di eventuali e ulteriori dissesti non già segnalati;
 - riclassificazione delle Unità Idromorfologiche Elementari sulla base dei dati acquisiti.
4. Le delimitazioni zonali individuate dalla Carta del dissesto comunale di cui ai commi precedenti dal momento della sua approvazione sostituiranno quelle di cui al successivo comma 6 del presente articolo.

5. A far data dall'entrata in vigore del presente Piano i Comuni saranno tenuti a richiedere la compilazione della Scheda di rilevamento dei movimenti franosi, di cui all'allegato B del presente Piano, in relazione a qualsiasi intervento, pubblico o privato, su aree che presentino fenomeni di dissesto.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle zone caratterizzate da fenomeni di dissesto così come definite ed individuate nelle tavole contrassegnate dal numero 4 del presente Piano (Carta del Dissesto e della vulnerabilità territoriale) come:
 - a) aree interessate da frane attive;
 - b) aree interessate da frane quiescenti, ricomprendenti i corpi di frana privi di periodicità stagionali.

Le delimitazioni zonalı individuate nelle tavole di cui al presente comma sostituiscono dal momento della loro entrata in vigore, in ottemperanza al secondo comma art. 26 del P.T.P.R., le delimitazioni della tavole contrassegnate dal numero tre del suddetto Piano regionale.

Nelle aree di cui al presente comma valgono le prescrizioni dettate dal terzo, quarto, quinto, sesto e settimo comma e le direttive di cui al secondo e ottavo comma.
7. Al fine del perseguimento della mitigazione del rischio idrogeologico i Comuni in sede di formazione e adozione degli strumenti urbanistici generali o di varianti di adeguamento alle disposizioni del presente articolo, provvedono a conformare le loro previsioni alle delimitazioni di cui al presente articolo ed alle relative disposizioni. In tale ambito, anche al fine di migliorare l'efficacia dell'azione di prevenzione, i Comuni, mediante la redazione della Carta del dissesto comunale di cui al precedente primo comma, possono proporre, ciò non costituendo variante grafica al presente Piano, eventuali ridefinizioni degli ambiti di cui al presente articolo, previa motivazioni di carattere geologico-tecnico corredate da approfondimenti di maggior dettaglio estesi ad un conveniente intorno i quali dovranno comprendere comunque l'acquisizione dei dati necessari per la valutazione della reale attività del fenomeno franoso e/o della sua reale delimitazione.
8. I progetti di opere pubbliche, nazionali, regionali e subregionali, eventualmente difformi dalle prescrizioni del presente articolo, devono essere suffragati da specifiche e approfondite analisi geologiche comprovanti l'insussistenza nell'area di interesse delle condizioni di dissesto e di instabilità, di cui al precedente sesto comma ovvero, qualora sia dimostrata l'impossibilità di alternative localizzative, prevedere la realizzazione di opere di sistemazione e bonifica delle aree interessate che garantiscano condizioni di sicurezza dell'intervento e la non influenza dello stesso nei confronti della stabilità del versante interessato.
9. Nelle zone di cui al sesto comma lettera a) non è consentito alcun intervento di nuova edificazione; sono consentiti esclusivamente interventi di sistemazione, bonifica e regimazione delle acque superficiali e sotterranee, volti al consolidamento delle aree in dissesto. Le pratiche colturali eventualmente in atto devono essere coerenti con il riassetto idrogeologico delle aree interessate ed essere corredate dalle necessarie opere di regimazione idrica superficiale.
10. Nelle zone di cui al sesto comma lettera a) sugli edifici esistenti non sono consentiti ampliamenti ma, oltre ad interventi di consolidamento strutturale, sono ammesse le opere che, ai sensi delle classificazioni di cui alla L.R. 47/1978 e successive modificazioni ed alla Legge 47/1985, risultano comprese nelle seguenti categorie:
 - opere interne;
 - manutenzione ordinaria e straordinaria;
 - restauro scientifico;
 - restauro e risanamento conservativo di tipo A e B;
 - demolizione senza ricostruzione;
 - recupero e risanamento delle aree libere.

Nel rispetto delle disposizioni generali di cui al precedente nono comma, sono inoltre consentiti interventi di mantenimento e consolidamento strutturale e funzionale delle infrastrutture esistenti per documentate esigenze di sicurezza e/o pubblica utilità.

In sede di adeguamento dei propri strumenti urbanistici e regolamentari, i Comuni sono tenuti a definire, sulla base di specifici approfondimenti conoscitivi, apposite distanze di rispetto dai limiti delle aree interessate da frane attive in funzione della loro possibile evoluzione.

11. Nelle zone di cui al sesto comma lettera b), non comprese nelle aree di cui al successivo comma dodicesimo, non sono ammesse nuove edificazioni. I Comuni, tramite i propri strumenti urbanistici potranno consentire e regolamentare, compatibilmente con le specifiche norme di zona ed in subordine ad una verifica complessiva volta a dimostrare la non influenza negativa sulle condizioni di stabilità del versante e di rischio per la pubblica incolumità:

- a) la ristrutturazione dei fabbricati esistenti con eventuali ampliamenti fino ad un massimo del 20% della superficie utile preesistente e nuovi interventi edilizi di modesta entità laddove sono presenti edifici ed infrastrutture extraurbane o agricole;
- b) zone di completamento, di non rilevante estensione, di insediamenti urbani esistenti, solamente ove si dimostri:
 - a. l'esistenza e/o il permanere di quote di fabbisogno non altrimenti soddisfacenti;
 - b. la compatibilità delle predette individuazioni con la tutela delle caratteristiche paesaggistiche generali dei siti interessati e con quella di singoli elementi fisici, biologici, antropici di interesse culturale in essi presenti; avendo riguardo per quanto previsto all'art. 38 della Legge Regionale 7 dicembre 1978, n. 47 e s.m., che dette previsioni siano localizzate in contiguità del perimetro del territorio urbanizzato, di cui all'art. 13 della Legge Regionale 7 dicembre 1978, n. 47 e s.m. e siano servite dalla rete infrastrutturale esistente.

L'eventuale realizzazione di infrastrutture di utilità pubblica al servizio degli insediamenti esistenti, è consentita, nel rispetto delle altre disposizioni di cui al precedente nono comma, nei casi in cui sia dimostrata la necessità e l'impossibilità di alternative, subordinatamente alla verifica della non influenza negativa sulle condizioni di stabilità del versante e di assenza di rischio per la pubblica incolumità.

12. Nelle zone di cui al precedente sesto comma lettera b., già interessate da insediamenti urbani esistenti sono fatte salve le previsioni dei PRG vigenti alla data di adozione delle presenti norme, che risultino ammissibili qualora una verifica complessiva di tipo geologico-tecnico ne dimostri la non influenza negativa sulle condizioni di stabilità del versante e di rischio per la pubblica incolumità.

13. Ad integrazione delle disposizioni del presente articolo ed ai fini di una più organica protezione dai fenomeni di rischio idrogeologico operanti sul territorio, trovano applicazione le norme di cui al successivo Titolo VII.

14. I Comuni in sede di formazione e adozione degli strumenti urbanistici generali o di varianti di adeguamento alle disposizioni del presente articolo, definiscono idonee discipline attenendosi alle seguenti disposizioni. In adiacenza dei margini dei depositi alluvionali terrazzati ed alle scarpate rocciose in evoluzione, non è consentito alcun intervento di nuova edificazione, ivi compresa la realizzazione di infrastrutture, a partire dall'orlo superiore delle scarpate e per una fascia di larghezza non inferiore all'altezza delle scarpate sottese.

In presenza di terreni incoerenti o di rocce intensamente fratturate, la larghezza della fascia di inedificabilità è comunque rapportata alle condizioni fisico meccaniche e di giacitura delle litologie presenti delle scarpate sottese. In particolare tali direttive, per le zone classificate sismiche, valgono fino all'emanazione dei criteri ed indirizzi di cui alle lettere e) ed f) dell'art. 6 ed all'art. 10 della L.R. 19 giugno 1984 n. 35 e s.m.

In particolare, per l'obiettivo di riduzione del rischio sismico, la formazione degli strumenti urbanistici generali e attuativi deve ottemperare a quanto prescritto all'art. 10 della L.R. 19 giugno 1984, n. 35, come modificato dall'art. 6 della L.R. 40/95.

Art. 27 - Zone ed elementi caratterizzati da potenziale instabilità

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle aree potenzialmente instabili o instabili per altre cause delimitate nelle tavole 4 del presente Piano e ricomprendenti tutte le aree corrispondenti a:
 - estese coltri di depositi di versante quaternari rappresentati da detriti, eluvi, colluvi, depositi glaciali e alluvionali, ecc. non in equilibrio (presenza di ondulazioni, avvallamenti, ristagni d'acqua, edifici lesionati, ecc.);
 - conoidi di deiezione.
2. In tali zone valgono le medesime prescrizioni dei commi undicesimo e dodicesimo del precedente articolo 26, ma è lasciata facoltà ai Comuni, in sede di formazione e adozione dei PRG, loro varianti generali e varianti parziali di adeguamento delle disposizioni del presente articolo, di poter interessare tali zone con limitate previsioni di natura urbanistica ed edilizia, purché ne sia dettagliatamente e specificamente motivata la necessità e subordinatamente ad una approfondita verifica della non influenza negativa di tali previsioni sulle condizioni di stabilità del versante e di assenza di rischio per la pubblica incolumità.

Art. 28 - Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei

1. Tali zone si identificano nella fascia di territorio che si estende lungo il margine pedecollinare a ricomprendere parte dell'alta pianura caratterizzata dalla presenza di conoidi alluvionali dei corsi d'acqua appenninici che presentano in profondità le falde idriche da cui attingono i principali acquedotti per usi idropotabili; in esse sono ricomprese sia le aree di alimentazione degli acquiferi caratterizzate da elevata permeabilità dei terreni, sia aree proprie dei corpi centrali dei conoidi, caratterizzate da ricchezza di falde idriche. Le caratteristiche morfologiche, le peculiarità idrogeologiche e di assetto storico-insediativo definiscono questa fascia di transizione come uno dei sistemi fisico-ambientali strutturanti il territorio provinciale.
2. Al fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo tale ambito è articolato in due distinte zone delimitate nelle tavole contrassegnate dal numero 4 del presente Piano nel modo seguente:

Zona A (area di alimentazione degli acquiferi sotterranei):
area caratterizzata da elevata permeabilità dei terreni in cui si verifica una connessione diretta tra il primo corpo tabulare ghiaioso superficiale e i corpi ghiaiosi più profondi; ad essa può essere ascritto il ruolo di area di alimentazione degli acquiferi per infiltrazione diretta dalla superficie ovvero dal materiale di subalveo dei corsi d'acqua.

Zona B (area caratterizzata da ricchezza di falde idriche):
area appartenente ai corpi alluvionali dei corsi d'acqua appenninici caratterizzata da ricchezza di falde idriche nel sottosuolo e riconoscibile in superficie per le pendenze ancora sensibili rispetto a quelle della piana alluvionale che le conferiscono un aspetto morfologico significativo rilevabile sino a quota 35 m s.l.m. per le conoidi maggiori e 50 m s.l.m. per quelle minori. Nelle Tavole di cui all'art. 3, comma 1, lettera e.10) sono inoltre indicate con apposita simbologia e classificazione, le sorgenti captate per uso acquedottistico civile.

Per dette zone ed elementi valgono le prescrizioni di cui ai successivi commi terzo e sesto, le direttive di cui ai commi quarto quinto, settimo e ottavo e gli indirizzi di cui al nono comma.
3. Nelle zone ricomprese nei perimetri definiti dal secondo comma, fermi restando i compiti di cui al D.P.R. 236/88 e del D.lgs. 152/99 e s.m.i., è sottoposta a precise prescrizioni qualsiasi attività suscettibile di danneggiare i corpi idrici.

4. Nel rispetto della legislazione vigente, nella zona A di cui al precedente secondo comma sono vietati:
 - lo stoccaggio sul suolo di concimi organici nonché di rifiuti pericolosi (per questi ultimi anche se si tratta di deposito temporaneo);
 - pozzi neri di tipo assorbente;
 - la localizzazione di nuovi insediamenti industriali a rischio di cui alla direttiva CEE n. 96/82 (come recepita dal D.lgs. 17.08.99, n. 334);
 - le attività di cui al successivo art. 49.
5. Nella zona A di cui al precedente secondo comma valgono inoltre le seguenti direttive:
 - la distribuzione agronomica del letame e delle sostanze ad uso agrario deve essere condotta in conformità al quadro normativo e pianificatorio vigente in materia ed in applicazione del codice di buona pratica agricola (Dir.CEE 91/676) al fine di prevenire la dispersione dei nutrienti e dei fitofarmaci nell'acquifero sottostante;
 - devono essere promosse iniziative di lotta guidata/integrata/biologica, ed iniziative di razionalizzazione della fertilizzazione, anche orientando le scelte di indirizzi colturali tali da controllare la diffusione nel suolo e sottosuolo di azoto ed altri nutrienti;
 - le derivazioni di acque superficiali devono essere regolate in modo da garantire il livello di deflusso (deflusso minimo vitale) necessario alla vita negli alvei sottesi e tale da non danneggiare gli equilibri degli ecosistemi interessati (L. 36/95);
 - le fognature devono essere a tenuta e dotate dei dispositivi necessari per la loro periodica verifica.
6. In entrambe le zone A e B di cui al precedente secondo comma sono inoltre vietati:
 - a) le attività che comportano uno scarico diretto o indiretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo, comprese quelle previste ai commi 2 e 3 dell'art. 30 del D.lgs. n. 152/99.
 - b) Gli scarichi liberi sul suolo e nel sottosuolo di liquidi e di altre sostanze di qualsiasi genere o provenienza, con la sola eccezione della distribuzione agronomica del letame e delle sostanze ad uso agrario, nonché dei reflui trattati provenienti dalle case sparse poste al di fuori degli ambiti urbanizzati, o da usi assimilabili, non allacciabili alla pubblica fognatura, per i quali dovranno essere previsti sistemi di depurazione con scarico in acque superficiali, e quindi ad esclusione della sub-irrigazione, così come regolato dalla Delibera di G.R. 1053 del 09/06/2003;
 - c) il lagunaggio dei liquami prodotti da allevamenti al di fuori di appositi lagoni e/o vasche di accumulo a tenuta secondo le norme di cui alla L.R. 50/95 e conseguenti direttive e/o indirizzi inerenti i requisiti tecnici dei contenitori;
 - d) la ricerca di acque sotterranee e l'escavo di pozzi, ad eccezione di quelli ad uso domestico, nei fondi propri o altrui, ove non autorizzati dalle pubbliche autorità competenti ai sensi dell'art. 95 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775;
 - e) la realizzazione e l'esercizio di nuove discariche per lo smaltimento dei rifiuti di qualsiasi genere e provenienza, con l'esclusione di quelle per rifiuti inerti di cui all'art. 4, primo comma lett. a), del D.lgs. n. 36/03 e nel rispetto delle disposizioni statali e regionali in materia;
 - f) la realizzazione di opere o interventi che possano essere causa di turbamento del regime delle acque sotterranee ovvero della rottura dell'equilibrio tra prelievo e capacità di ricarica naturale degli acquiferi, dell'intrusione di acque salate o inquinate.
7. Nelle zone A e B ricomprese nei perimetri definiti dal secondo comma valgono le seguenti direttive:
 - devono essere attivate misure per la programmazione di un razionale uso delle acque incentivando forme di risparmio per le diverse utilizzazioni;
 - gli stoccaggi interrati di idrocarburi devono essere collocati in manufatto a tenuta, ovvero essere realizzati con cisterne a doppia camicia, ispezionabile;
 - i pozzi dismessi devono essere chiusi secondo le modalità stabilite dall'autorità competente.

8. Gli strumenti di pianificazione comunali sono tenuti ad individuare le zone interessate da sorgenti naturali, da risorgive, o di valenza naturalistica, paesaggistica, ambientale, storico-culturale ed a dettare le relative disposizioni volte a tutelare l'integrità dell'area di pertinenza anche ai fini della salvaguardia della qualità e della quantità delle risorse idriche.
9. Nelle zone costiere e retro-costiere individuate nella Tav. 4 del presente Piano come "Acquifero freatico costiero", i Comuni, nei propri strumenti urbanistici regolamentano, con divieti ovvero limitazioni o preventive verifiche idrogeologiche, la realizzazione di nuovi vani interrati laddove ciò richieda l'utilizzo di tecniche di scavo con pompaggio delle acque di falda, con l'obiettivo di non alimentare il fenomeno dell'ingressione di acque saline.
10. Gli strumenti di pianificazione comunali potranno elaborare ulteriori specificazioni di zona e di norma, qualora risultino da studi sulla vulnerabilità degli acquiferi sotterranei, che vadano a dettagliare nel passaggio di scala quanto previsto dal presente Piano.

Art. 29 - Abitati da consolidare o da trasferire

1. Per gli abitati dichiarati da consolidare ai sensi della Legge 9 luglio 1908, n. 445, nonché per le perimetrazioni delle aree a rischio molto elevato, individuate come tali e perimetrare nei Piani Straordinari in attuazione alla L. 267/1998, cartograficamente precisati alla Tav. 5 "Schema dell'assetto territoriale" del presente Piano e compresi nell'elenco di cui all'Appendice B di queste Norme, elenco che si intende aggiornato sulla base delle modifiche introdotte da specifici provvedimenti regionali, e per tutti gli abitati, non rientranti in tale elenco, ma interessati da interventi pubblici di consolidamento, valgono le prescrizioni di cui ai successivi commi.
2. Le nuove perimetrazioni e gli eventuali aggiornamenti delle perimetrazioni esistenti degli abitati dichiarati da consolidare ai sensi della L. 9 luglio 1908, n. 445, sono realizzati secondo le procedure disposte dall'art. 25 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7.
3. All'interno della perimetrazione, compatibilmente con gli utilizzi ammissibili e le limitazioni di cui al secondo comma, nonché con le condizioni geomorfologiche e con le esigenze di riassetto idrogeologico del sito, nel rispetto delle prescrizioni e degli indirizzi di cui ai precedenti articoli 26 e 27, nonché secondo le vigenti procedure e norme tecniche di cui alla Legge 2 febbraio 1974, n. 64, e successive modifiche ed integrazioni, gli strumenti di pianificazione comunale, nell'ambito di un quadro organico di destinazioni d'uso ammissibili, provvedono a dettagliare e ad applicare la normativa urbanistico-edilizia alle perimetrazioni sopradette.
4. Negli abitati dichiarati da consolidare ai sensi della Legge 9 luglio 1908, n. 445, fino all'approvazione della perimetrazione con relative norme di cui al secondo comma, sono ammessi solo gli interventi di consolidamento strutturale, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione, nonché ampliamento non superiore al 20% del volume esistente, all'interno dei centri abitati e dei nuclei definibili come tali attraverso le procedure di cui al secondo comma dell'art. 13 della L.R. 47/78 e s.m., purché non in contrasto con le prescrizioni di cui all'articolo 26.
5. Negli abitati dichiarati da trasferire ai sensi della Legge 9 luglio 1908, n. 445, eventualmente individuati da specifici provvedimenti regionali, sono ammesse esclusivamente opere temporanee di consolidamento strutturale di emergenza degli edifici lesionati, ai soli fini di salvaguardia della pubblica incolumità.
6. Relativamente alle perimetrazioni contenute nei Piani Straordinari ai sensi della L. 267/98, nonché per le perimetrazioni degli abitati dichiarati da consolidare ai sensi della L. 445/1908, ricadenti all'interno dell'ambito di competenza dell'Autorità di Bacini Regionali

Romagnoli, il riferimento per gli strumenti di pianificazione comunale in merito agli adempimenti previsti dal comma 3 del presente articolo sono precisati nelle appendici normative contrassegnate dalle lettere A e B della Normativa del Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico, approvato con delibera della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 350 del 17/03/2003.

Per l'abitato delle Balze in Comune di Verghereto, fino all'approvazione del Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico di Autorità di Bacino del Bacino del Fiume Tevere, adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Tevere n. 101 del 01/08/2002, vale la perimetrazione nonché la zonizzazione e normativa d'uso del suolo approvata con Del. di G.R. n. 1015 del 22/06/1999;

7. Le perimetrazioni con relative norme inerenti gli utilizzi ammissibili, approvate, prevalgono sulle delimitazioni individuate nelle tavole contrassegnate dal numero 4 del presente Piano e sulle connesse disposizioni di cui ai precedenti artt. 26 e 27.

PARTE IV **DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E FINALI RELATIVE ALLA COMPONENTE PAESISTICA DEL** **PIANO**

TITOLO V

Specifiche modalità di gestione e valorizzazione

Art. 30 - Parchi regionali, Riserve naturali, aree naturali protette

1. Il sistema provinciale delle aree protette rappresenta l'insieme delle aree di maggiore rilevanza naturalistica del territorio provinciale ed è composto dalle seguenti tipologie, previste dalla legislazione nazionale e regionale, con particolare riferimento alla L. n. 394/91 e alla L.R. n. 06/05 e loro successive modificazioni e integrazioni:
 - Parchi nazionali;
 - Riserve naturali regionali;
 - Aree di riequilibrio ecologico.In particolare, il presente Piano recepisce, nelle tavole contrassegnate dal numero 2, i parchi nazionali, le riserve naturali e le aree di riequilibrio ecologico di seguito indicati:
 - a. le perimetrazioni del parco nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna istituito con il D.P.R. 12 luglio 1993 per effetto della Legge 16 dicembre 1991 n. 394, delle riserve naturali istituite per effetto del primo comma dell'articolo 3 della Legge Regionale 2 aprile 1988, n. 11, e successive modificazioni ed integrazioni con particolare riferimento alla Riserva naturale orientata del "Bosco di Scardavilla" istituita con D.C.R. n. 342 del 29.01.1991, modificata con D.C.R. n. 543 del 11.07.1991 e delle aree di riequilibrio ecologico istituite ai sensi della L.R. 11/88 con riferimento al Parco Naturale del Fiume Savio in Comune di Cesena (Deliberazione di Consiglio n.229/1997), Torre del Moro - Pontescolle in Comune di Cesena (Deliberazione G.C. n.221/1998), Azienda Agricola le Radici in Comune di Forlì (Del. C.R. n. 1265 del 16/12/1992) e Selva di Ladino (Del. C.R. n. 1265 del 16/12/1992);
 - b. le perimetrazioni di altre aree aventi caratteristiche di riserve naturali, per le quali il presente Piano propone l'avvio del loro processo istitutivo.
2. Tale sistema, così definito e individuato, potrà essere modificato e ampliato con ulteriori aree istituite successivamente alla data di adozione del presente Piano, secondo le procedure della L.R. 17 febbraio 2005, n. 6, e potrà comprendere nuove tipologie di aree protette se e in quanto previste da specifiche disposizioni normative, senza che tali individuazioni comportino variante al Piano.

3. Finalità primaria del sistema provinciale delle aree protette è la gestione unitaria e coordinata dell'insieme dei principali biotopi rari e minacciati, quale sistema d'eccellenza naturalistico-ambientale del territorio provinciale, da salvaguardare e valorizzare mediante gli strumenti di pianificazione e programmazione regionale, provinciale, comunale e dell'area protetta.
4. Il sistema delle aree naturali protette costituisce la struttura portante della rete ecologica di livello provinciale di cui ai successivi artt. 54 e 55, e alla Tav. B.3.2.1 "Rete ecologica stato attuale" del presente Piano, come pure della rete ecologica di scala europea denominata Rete Natura 2000 di cui al successivo art. 53. Le funzioni di collegamento tra le singole aree protette dovranno essere assicurate principalmente dai corridoi ecologici rappresentati dai corsi d'acqua.
5. Relativamente alle aree aventi le caratteristiche di Riserve Naturali proposte dal presente Piano al fine dell'avvio del processo istitutivo, si specifica che, fino all'entrata in vigore dell'atto istitutivo delle stesse, all'interno dei perimetri che le definiscono, si applicano gli indirizzi, le direttive e le prescrizioni del presente Piano relative ai sistemi, alle zone e agli elementi compresi in detti ambiti.
6. Con particolare riferimento alle aree di cui alla lettera b) del primo comma del presente articolo, al fine di integrare il sistema delle aree protette, in coerenza con quanto previsto all'art. 55 e nell'ambito della realizzazione della rete ecologica provinciale, le previsioni saranno definite in accordo con gli enti competenti interessati, a tal fine avvalendosi degli accordi territoriali di cui all'art. 15 della L.R. n. 20/2000.
7. I Comuni dovranno individuare ed assoggettare a salvaguardia ed eventualmente promuovere azioni finalizzate al restauro e alla ricostituzione di tipologie ambientali di particolare rilevanza soprattutto in relazione alla tutela della diversità biologica ed alla realizzazione di corridoi ecologici in pianura con particolare riguardo alle seguenti tipologie:
 - zone umide planiziarie (maceri, fontanili e risorgive, prati umidi, cave esaurite);
 - zone umide e torbiere;
 - suoli caratterizzati da morfologia singolare e/o rara (meandri, forre, cascate, rupi, ponti naturali);
 - ambienti carsici e particolarità geologiche, paleontologiche, mineralogiche, geomorfologiche;
 - prati stabili;
 - boschi relitti di pianura;
 - siepi e filari alberati, gli esemplari arborei, gruppi o filari, anche, eventualmente ulteriori a quelli individuati nelle tavole n. 3 del presente Piano.

Art. 31 - Gestione di zone ed elementi di interesse storico - archeologico non comprese in parchi regionali

1. La Regione, la Provincia ed i Comuni, singoli od associati, possono prevedere di gestire la tutela e l'utilizzazione delle zone e degli elementi di interesse storico-archeologico appartenenti alle categorie di cui alle lettere a. e b1. del secondo comma del precedente articolo 21A, non compresi negli ambiti di cui all'articolo 30, nel rispetto delle prescrizioni del presente Piano, sia direttamente sia attraverso enti od istituti pubblici od a partecipazione pubblica, sia stipulando apposite convenzioni con associazioni od organizzazioni culturali. In tale ultimo caso le predette convenzioni devono definire, tra l'altro, le modalità di gestione con particolare riferimento ai modi ed ai limiti di fruizione dei beni interessati da parte della collettività, garantendosi comunque che tali limiti siano posti in esclusiva funzione della tutela dei beni suddetti nonché all'assolvimento degli obblighi di conservazione e vigilanza.

Art. 32 - Progetti di tutela, recupero e valorizzazione

1. La Regione, la Provincia ed i Comuni provvedono a definire, nell'ambito delle rispettive competenze, mediante i propri strumenti di pianificazione, o di attuazione della pianificazione, progetti di tutela, recupero e valorizzazione riferiti, in prima istanza ed in via esemplificativa, agli ambiti territoriali a tal fine perimetrati nelle tavole contrassegnate dal numero 2 del presente Piano ed in genere a: parchi fluviali e lacustri; sistemi delle dune dei paleovalvei fluviali; parchi-museo didattici delle tecniche di coltivazione e della civiltà contadina; parchi-museo didattici dei sistemi idraulici derivati e dell'archeologia industriale; il complesso delle aree demaniali; le aree gravate da usi civici; il recupero delle aree verdi; aree ed edifici delle colonie marine; il recupero di strutture insediative storiche non urbane.
2. I progetti relativi agli ambiti di cui al comma precedente possono prevedere motivate modifiche dei perimetri di tali ambiti e provvedono, tra l'altro, a specificare le disposizioni dettate dal presente Piano per le zone e gli elementi che ricadono nei perimetri predetti.
3. La Regione provvede, con atti riferiti alle vigenti disposizioni di legge nazionali e regionali, alla più precisa individuazione dei criteri, delle modalità e delle risorse per la definizione e l'attuazione dei progetti di cui al primo comma.
4. I progetti inerenti i corsi d'acqua e la loro riqualificazione ecologica ed ambientale, ai sensi delle presenti disposizioni aventi funzioni di indirizzo, dovranno essere corredati da apposite analisi che documentino gli elementi di conoscenza di base che supportano le previsioni di progetto. Tali analisi riguarderanno:
 - morfologia e idrologia del corso d'acqua;
 - censimento delle opere idrauliche presenti;
 - descrizione della qualità ambientale mediante: carta fisionomico-strutturale della vegetazione; carta dell'uso del suolo; carta del rischio idraulico; analisi delle zoocenosi e delle comunità macrozoobentoniche indicatrici e relative mappe di qualità degli habitat fluviali; analisi chimiche della qualità delle acque e dei sedimenti fluviali e lacuali;
 - normativa urbanistica in vigore nella regione fluviale di riferimento;
 - repertorio dei progetti e lavori eseguiti nel tratto del corso d'acqua;
 - ogni altra analisi utile a supportare le scelte progettuali.
5. Le tavole contrassegnate dal numero 2 del presente Piano perimetrano altresì delle "aree studio" ritenute meritevoli di approfondite valutazioni in funzione degli obiettivi di cui al precedente articolo 1. Gli strumenti di pianificazione comunale, qualora l'area ricada interamente nel territorio di competenza, e con la promozione e con il concorso della Provincia, qualora l'area ricada su più Comuni, sono tenuti ad analizzare con particolare attenzione le caratteristiche delle predette aree ed a dettare disposizioni coerenti con le predette finalità ed i predetti obiettivi.

TITOLO VI**Disposizioni finali per la componente paesistica del Piano****Art. 33 - Divieto di installazioni pubblicitarie**

1. Nel sistema forestale e boschivo, nelle zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua, negli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua, nelle zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale, nelle zone ed elementi di interesse storico-archeologico, nelle zone di tutela naturalistica, vale la prescrizione per cui è vietata, all'esterno della perimetrazione del territorio urbanizzato di cui al numero 3) del secondo comma dell'articolo 13 della Legge Regionale 7 dicembre 1978, n. 47, l'installazione di pannelli pubblicitari, permanenti o provvisori, ad eccezione delle insegne e delle indicazioni segnalabili relative alle attività produttive e ai servizi pubblici e privati ivi esistenti, nonché delle indicazioni segnalabili aventi finalità turistica locale.
2. I Comuni provvedono, anche attraverso appositi piani di arredo urbano, a disciplinare l'installazione delle insegne nonché dei cartelli stradali e pubblicitari.

Art. 34 - Tutela dei corsi d'acqua non interessati dalle delimitazioni del presente Piano (confluito negli artt. 17 e 18)**Art. 35 - Particolari prescrizioni relative alle attività estrattive**

1. Nelle zone di riqualificazione della costa e dell'arenile, nelle zone urbanizzate in ambito costiero, nelle zone di interesse storico-archeologico appartenenti alle categorie di cui alle lettere a. e b1. del secondo comma dell'art. 21A, nelle zone di tutela naturalistica, nonché nel sistema forestale e boschivo nei casi in cui il bosco presenti le caratteristiche di cui al secondo comma, lettera g), dell'articolo 31 della Legge Regionale 18 luglio 1991, n. 17, non sono ammesse attività estrattive.
2. Il piano infraregionale delle attività estrattive di cui all'articolo 6 della Legge Regionale 18 luglio 1991, n. 17, disciplina l'attività estrattiva nel rispetto delle finalità e delle disposizioni del presente Piano, nonché della direttiva per cui soltanto qualora sia documentatamente e motivatamente valutato non altrimenti soddisfacibile lo stimato fabbisogno dei diversi materiali ovvero qualora risulti funzionale alla valorizzazione e/o al recupero dei siti il completamento di attività pregresse, il predetto strumento di pianificazione può prevedere attività estrattive nel sistema dei crinali, eccettuati comunque i terreni siti ad altezze superiori ai 1.200 metri, nelle zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua, nelle zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale, nelle zone ed elementi di tutela dell'impianto storico della centuriazione, nelle zone di interesse storico-testimoniale. Tale piano può altresì prevedere attività estrattive di tipo artigianale relative alla pietra da taglio per la realizzazione di bozze, lastre ed elementi architettonici nelle zone di tutela naturalistica e nei terreni siti a quote superiori a 1.200 metri, a condizione che sia motivatamente dichiarato non altrimenti soddisfacibile lo stimato fabbisogno del sopraccitato materiale e che tali scelte pianificatorie siano corredate da uno specifico studio di bilancio ambientale ai sensi dei commi 6 e 7 della Legge Regionale 18 luglio 1991, n. 17.
3. Nelle zone di interesse storico-archeologico appartenenti alle categorie di cui alle lettere a. e b1. del secondo comma dell'articolo 21A, nelle zone di tutela naturalistica, nonché comunque nei terreni siti ad altezze superiori ai 1.200 metri, vale la prescrizione per cui non possono essere rilasciate autorizzazioni ai sensi dell'articolo 146 del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 relative a nuove concessioni minerarie per attività di ricerca ed estrazione ai sensi del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443, ad esclusione della ricerca e della estrazione delle acque minerali e termali disciplinata dalla Legge Regionale 17 agosto

1988, n. 32; sono fatte salve le concessioni minerarie esistenti, le relative pertinenze, i sistemi tecnologici e gli adeguamenti funzionali al servizio delle stesse; alla scadenza, le concessioni minerarie possono essere prorogate per un periodo non superiore a tre anni in funzione della sistemazione ambientale finale.

4. Dall'entrata in vigore del presente Piano, le sistemazioni finali delle aree estrattive ricomprese negli "Ambiti per la riconnessione delle reti ecologiche e per gli interventi compensativi derivanti dai nuovi processi insediativi", individuati nelle tavole contrassegnate dal numero 5 del P.T.C.P., dovranno essere effettuate nel rispetto di quanto previsto ai successivi artt. 54 e 55.

Art. 36 - Equivalenza di strumenti di pianificazione (non pertinente)

Art. 37 - Disposizioni transitorie per la componente paesistica del Piano

1. Fatta salva la perdita di efficacia, per scadenza dei termini fissati dal 2° comma dell'art. 37 del P.T.P.R. e la conseguente non attuabilità delle previsioni urbanistiche non conformi al Piano Regionale, i Comuni sono tenuti ad adeguare la propria strumentazione urbanistica alle disposizioni del presente Piano entro cinque anni dalla data della sua entrata in vigore.
2. Gli strumenti urbanistici comunali e le loro varianti adottati dopo l'entrata in vigore del presente Piano devono essere conformi alle presenti norme.
3. Fino all'adeguamento di cui al primo comma e comunque per non più di cinque anni dall'entrata in vigore della componente paesistica del presente Piano (approvata con del. G.R. n. 1595 del 31 luglio 2001), per gli ulteriori ambiti introdotti in variazione a quelli individuati dal P.T.P.R. vigente, sono fatte salve le previsioni contenute nei Piani Regolatori vigenti alla data di entrata in vigore del presente Piano ad eccezione di quelle in contrasto con quanto disposto dagli artt. 9, 13, 16, 18, 21A lettere "a" e "b1", 25 e 26.
3. Sono fatte salve le previsioni e le corrispondenti zonizzazioni cartografiche contenute nei Piani Provinciali di Settore vigenti alla data di entrata in vigore del presente Piano purché approvati in conformità alle disposizioni del Piano Territoriale Paesistico Regionale.

PARTE V

ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA

Art. 38 - Il rapporto del P.T.C.P. con gli atti di programmazione e pianificazione sovraordinata

1. Il Piano Territoriale Regionale (P.T.R.), definendo gli obiettivi per assicurare lo sviluppo e la coesione sociale, accrescere la competitività del sistema territoriale regionale e garantire la riproducibilità, la qualificazione e la valorizzazione delle risorse sociali ed ambientali, costituisce riferimento generale nell'elaborazione della pianificazione di settore e dei piani territoriali di coordinamento provinciali.
2. Il presente Piano dà quindi attuazione e sviluppa gli indirizzi ed obiettivi fissati dal suddetto Piano regionale, assumendo le azioni strategiche da esso individuate, a partire da una modalità di governo per reti di città e dalla costruzione di reti ecologiche e paesistiche.

3. Tramite il P.T.C.P. la Provincia provvede altresì a dare attuazione agli obiettivi, indirizzi e linee di azione di altri piani settoriali e programmi regionali. In particolare il presente Piano:
- a) recepisce ed integra le disposizioni del Piano Territoriale Paesistico Regionale approvato con la deliberazione di Consiglio Regionale 28/01/1993 n. 1338;
 - b) recepisce e coordina la disciplina di attuazione, per le parti immediatamente prescrittive, dei seguenti strumenti di pianificazione di bacino:
 - Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli, approvato con delibera della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 350 del 17/03/2003;
 - Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino Interregionale Marecchia-Conca, approvato con delibera della Giunta Regionale dell'Emilia - Romagna n. 1703 del 6/09/2004;
 - Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico - Integrazione fasce di territorio di pertinenza dei corsi d'acqua ad alta vulnerabilità - dell'Autorità di Bacino Interregionale Marecchia-Conca, approvato con delibera della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 229 del 14/02/2005;
 - Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico - Integrazione Assetto Idraulico Torrente Uso - dell'Autorità di Bacino Interregionale Marecchia-Conca, approvato con delibera della Giunta Regionale dell'Emilia - Romagna n. 232 del 14/02/2005;
 - Piano Straordinario aree a rischio idrogeologico molto elevato dell'Autorità di Bacino del Tevere, approvato con delibera del Comitato Istituzionale n. 85 del 29/10/1999;
 - c) recepisce e integra le disposizioni del Piano Regionale Integrato dei Trasporti approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n.1322 del 22/12/1999;
 - d) assume gli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici superficiali e sotterranei definiti dal Piano di Tutela delle Acque della Regione Emilia - Romagna (P.T.A.), adottato con delibera dal Consiglio regionale n. 633 del 22/12/2004;
 - e) recepisce i contenuti del Piano del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna (adottato con deliberazione G.R. n. 280 del 14 febbraio 2005);
 - f) effettua la classificazione del territorio rurale provinciale e sviluppa le relative linee programmatiche, anche ai sensi dell'art. 13 della L.R. 15/97 ed in coordinamento con il Piano Regionale di Sviluppo Rurale ed i relativi programmi operativi, secondo quanto stabilito dall'art. 16, comma 2 della L.R. 20/2000;
 - g) individua obiettivi ed indirizzi per i Centri ad elevata specializzazione turistica, balneare, e definisce azioni strategiche per la difesa della fascia costiera sia dal rischio idraulico che dal rischio di erosione, in coerenza con le Linee guida per la gestione integrata delle zone costiere (GIZC), approvate con deliberazione C.R. n. 645 del 20 gennaio 2005.

TITOLO VII

Pianificazione di Bacino e rischio fisico - insediativo

Art. 39 - Rischio idrogeologico

1. Il P.T.C.P. persegue quale obiettivo generale la prevenzione del rischio idrogeologico, la conservazione del suolo, il riequilibrio del territorio e del suo utilizzo nel rispetto del suo stato, della sua tendenza evolutiva e delle sue potenzialità d'uso, anche attraverso la riduzione del rischio idrogeologico ove presente.
- In particolare il P.T.C.P. promuove i seguenti obiettivi specifici:
- la sistemazione, la conservazione, il recupero del suolo e la moderazione delle piene nei bacini montani e collinari con interventi idrogeologici, idraulici, idraulicoforestali,

- idraulico-agrari, di forestazione e di bonifica, anche attraverso processi di recupero naturalistico;
- la difesa e il consolidamento dei versanti e delle aree instabili, nonché la difesa degli abitati e delle infrastrutture contro i movimenti franosi e altri fenomeni di dissesto.
2. Ferme restando le disposizioni previste in materia di tutela dell'integrità degli elementi fisici del territorio e di salvaguardia delle criticità da questi espresse e contenute ai precedenti artt. 26 e 27 riguardanti i fenomeni di dissesto definiti ed individuati nelle tavole contrassegnate dal numero 4 del presente Piano, questo articolo costituisce integrazione e specificazione dei suddetti articoli per la componente del rischio, in recepimento della pianificazione di bacino attuata ai sensi dell'art. 17 della L. 183/89; il P.T.C.P. in particolare assume e fa proprie le determinazioni cartografiche e la disciplina normativa contenuta negli atti di pianificazione delle Autorità di Bacino per le aree a rischio di frana e per quelle da sottoporre a misure di salvaguardia ai fini della prevenzione del rischio;
3. Nelle tavole contrassegnate dai numeri 4 e 5 del presente Piano è riportato il mosaico delle aree a rischio di frana interessate da provvedimenti di perimetrazione e zonizzazione da parte delle diverse Autorità di Bacino per i bacini idrografici di propria competenza, quali risultano dagli strumenti di pianificazione vigenti alla data di adozione delle presenti norme.
4. Le citate perimetrazioni individuano in particolare:
- le aree a rischio di frana interessate da provvedimenti di perimetrazione e zonizzazione da parte dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli, comprensive delle perimetrazioni contenute nei Piani Straordinari di cui alla Legge 267/98 e di quelle degli abitati da consolidare ai sensi della Legge 445/1908, ed a cui fa riferimento il successivo art. 40;
 - le aree a pericolosità molto elevata per dissesti dovuti a fenomeni in atto interessate da provvedimenti di perimetrazione e zonizzazione da parte dell'Autorità di Bacino Interregionale Marecchia-Conca, a cui fa riferimento il successivo art. 41.
 - le aree a rischio di frana interessate da provvedimenti di perimetrazione e zonizzazione dell'Autorità di Bacino del Fiume Tevere nel vigente Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico, a cui fa riferimento il successivo articolo 41bis.
5. Le modifiche alle perimetrazioni di cui al precedente comma 3, nonché le nuove perimetrazioni, assunte dalle Autorità di Bacino competenti per territorio ed approvate secondo le modalità dalle stesse individuate, anche a seguito di interventi, studi eseguiti da enti o privati, non costituiscono variante al P.T.C.P.
6. Le disposizioni in materia di riduzione del rischio idrogeologico dettate negli atti di pianificazione delle Autorità di Bacino competenti per territorio devono essere integralmente recepite dai Comuni nel P.S.C. e, per quanto di competenza, nel R.U.E., devono essere richiamate nel P.O.C. ed applicate in sede di approvazione dei PUA e di rilascio dei titoli abilitativi.

Art. 40 - Aree a rischio di frana perimetrate e zonizzate

1. Al fine della prevenzione e riduzione del rischio da frana per centri abitati, nuclei abitati, elementi infrastrutturali, ed insediamenti in genere, il presente Piano individua e disciplina le aree in cui i fenomeni di dissesto, come individuati dall'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli nel Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico, interferiscono o possono interferire con i suddetti elementi. Tali aree ove sussiste un livello di rischio elevato e molto elevato sono riportate nelle Tavv. n. 4 "Carta del dissesto e della vulnerabilità territoriale" e n. 5 "Schema dell'assetto territoriale" del presente Piano ed identificate con la medesima codifica dell'elaborato "Perimetrazione delle aree a rischio di frana in scala

- 1:5.000 e 1:10.000" del Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico al quale si rimanda per l'individuazione di dettaglio.
2. La perimetrazione di cui al primo punto comprende una suddivisione del territorio in due zone a diverso grado di pericolosità:
 - zona 1 - area in dissesto;
 - zona 2 - area di possibile evoluzione del dissesto.
 3. A tali zonizzazioni sono associate le specifiche disposizioni di tutela e limitazioni agli usi e trasformazione dei suoli precisate nei successivi commi.
 4. Nelle zone 1 di cui al precedente comma 2 non è ammessa la ricostruzione di immobili distrutti o la costruzione di nuovi fabbricati e nuovi manufatti di qualunque tipo.
 5. Nelle medesime zone 1 possono essere consentiti, nel rispetto dei piani urbanistici vigenti, esclusivamente:
 - a) gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
 - b) gli interventi di manutenzione ordinaria;
 - c) gli interventi strettamente necessari a ridurre la vulnerabilità degli edifici esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico urbanistico, ad eccezione dei seguenti casi:
 - opere imposte da normative vigenti;
 - opere connesse ad adeguamenti normativi;
 - manufatti tutelati dalle normative vigenti;
 - trasformazioni dei manufatti edilizi definite dai Comuni a «rilevante utilità sociale» espressamente dichiarata;
 - d) gli interventi necessari per la manutenzione, l'ampliamento o la ristrutturazione delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico riferiti a servizi essenziali e non delocalizzabili. Il progetto preliminare di tali interventi infrastrutturali, ad esclusione della manutenzione, deve essere sottoposto al parere vincolante dell'Autorità di Bacino, che si esprime entro 60 giorni in merito alla compatibilità e coerenza dell'opera con gli obiettivi del presente piano;
 - e) tutte le opere di consolidamento e di sistemazione dei movimenti franosi.
 6. Ai fini dell'applicazione della presente norma, le opere di manutenzione ordinaria, senza aumento di volumi o di superfici o di vani utili non sono da considerare opere che incrementino in modo rilevante il valore dei manufatti.
 7. Nelle zone 2 di cui al precedente comma 2 è vietata la costruzione di nuovi manufatti edilizi di qualunque tipo.
 8. Nelle medesime zone 2, oltre agli interventi ammessi per le zone 1, sono consentiti esclusivamente:
 - a) gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, senza aumento di superficie o volume, interventi volti a mitigare la vulnerabilità dell'edificio;
 - b) gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti unicamente per motivate necessità di adeguamento igienico-sanitario.
 9. Nelle zone 1 e 2 individuate al precedente secondo comma, nel rispetto delle limitazioni previste per ciascuna zona, gli interventi ammessi sono vincolati al rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - adeguato allontanamento delle acque superficiali attraverso congrue opere di canalizzazione, onde evitare gli effetti dannosi dovuti al ruscellamento diffuso e per ridurre i processi di infiltrazione;

- verifica dello stato di conservazione e tenuta della rete acquedottistica e fognaria; eventuali ripristini dovranno essere eseguiti con materiali idonei a garantire la perfetta tenuta anche in presenza di sollecitazioni e deformazioni da movimenti gravitativi;
- ogni nuovo intervento dovrà essere eseguito in modo tale da inibire grosse alterazioni dello stato di equilibrio geostatico dei terreni, evitando, in particolare, gravosi riporti di terreno anche se temporanei;
- le fasi progettuali dovranno avvenire nel rispetto sia del D.M. 11 marzo 1988 "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione" e s.m.i., sia delle norme sismiche vigenti.

Art. 41 - Aree ad elevata pericolosità per dissesti

1. Per le aree perimetrate come "calanchi", "corpi di frana attivi", "frane di crollo", "corpi di frana privi di periodicità stagionale" nella Tavola 4 - "Carta del dissesto e della vulnerabilità territoriale" del P.T.C.P., ricadenti nel territorio provinciale compreso nel bacino del Torrente Uso, soggetto quindi alle norme del Piano Stralcio Assetto Idrogeologico (P.A.I.) dell'Autorità Interregionale di Bacino Marecchia-Conca, si applica caso per caso la disciplina più restrittiva tra la normativa disposta dal P.T.C.P. e quella disposta dal P.A.I.

Art. 41 bis - Aree a rischio di frana perimetrate e zonizzate dell'Autorità di Bacino del Fiume Tevere

1. Per le aree a rischio elevato (R3) e molto elevato (R4) per fenomeni franosi ricadenti nel territorio comunale compreso nel bacino del Fiume Tevere, individuate nella Tavola B3 del presente Piano, in recepimento alle perimetrazioni dell'Atlante delle situazioni di rischio da frana del Piano Stralcio Assetto Idrogeologico (P.A.I.) dell'Autorità di Bacino del Fiume Tevere, approvato con DPCM del 10/11/2006, trovano attuazione le disposizioni di cui agli artt. 14 e 15 delle Norme del succitato P.A.I., fatte salve le disposizioni di tutela maggiormente limitative dettate dal presente Piano nonché quelle urbanistico-edilizie derivanti da provvedimenti in attuazione della Legge 9 luglio 1908, n. 445 e dalla Legge 267/1998.

Art. 42 - Sicurezza idraulica

1. Il P.T.C.P. individua e tutela la rete idrografica del territorio provinciale e le relative aree di pertinenza, con le seguenti finalità generali:
 - la riduzione del rischio idraulico e il raggiungimento di livelli di rischio socialmente accettabili;
 - la salvaguardia e la valorizzazione delle aree fluviali e delle aree di pertinenza fluviale in base alle loro caratteristiche morfologiche, naturalistico-ambientali e idrauliche.
2. In particolare il P.T.C.P. persegue i seguenti obiettivi specifici:
 - la riduzione della pericolosità del sistema idraulico con riferimento ad eventi di pioggia caratterizzati da tempi di ritorno fino a 200 anni, mediante la realizzazione di opere di regimazione a basso impatto ambientale, il recupero funzionale delle opere nei principali nodi idraulici e gli interventi necessari a ridurre l'artificialità dei corsi d'acqua;
 - il recupero e la valorizzazione della funzione dei corsi d'acqua come corridoi ecologici, e dell'insieme del reticolo idrografico, delle relative fasce di tutela e di pertinenza e delle le casse di espansione, come componenti fondamentali della rete di connessione ecologica;
 - la salvaguardia qualitativa e quantitativa delle risorse idriche superficiali;
 - la tendenziale eliminazione delle interferenze negative tra esigenze di funzionalità della rete idrografica e pressione insediativa ed infrastrutturale;

- la diffusione negli insediamenti delle opere e degli accorgimenti utili a garantire un più graduale deflusso delle acque di pioggia verso la rete idrografica.
3. Per tali fini il P.T.C.P. individua e perimetra nelle tavole contrassegnate dal numero 2 del presente Piano gli invasi ed alvei di laghi, bacini e corpi idrici superficiali che presentano caratteri di significativa rilevanza idraulica, morfologica e paesistica, come definiti al comma 1 del precedente art. 18, nonché le fasce di espansione inondabili, le fasce di pertinenza fluviale ricomprese entro il limite morfologico e le zone di tutela del paesaggio fluviale di cui al precedente art. 17.
 4. Il Piano, inoltre, individua e perimetra nelle tavole contrassegnate dal numero 5 le aree ad elevata e molto elevata probabilità di esondazione derivanti dalle valutazioni idrauliche condotte dai P.A.I. dell'Autorità di Bacino Regionale dei Fiumi Romagnoli e dall'Autorità Interregionale di Bacino Marecchia-Conca, nonché le zone a rischio di inondazione definite dall'Autorità di Bacino del Tevere. A tali aree, fermo restando quanto previsto ai precedenti artt. 17 e 18, si applicano le disposizioni riportate nei successivi commi.
 5. Nelle aree ad elevata e molto elevata probabilità di esondazione di cui al precedente comma 4, sono consentiti gli interventi finalizzati alla funzionalità idraulica volti alla messa in sicurezza delle aree ed alla riduzione del rischio. Tali interventi, approvati dall'autorità idraulica competente, devono prevenire il rischio di inondazione a valle e non pregiudicare la possibile attuazione di una sistemazione idraulica definitiva.
 6. Nelle aree di cui al comma 4, ricadenti nel bacino idrografico di competenza dell'Autorità dei Fiumi Romagnoli, sono consentiti gli interventi edilizi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, senza aumento di superficie o volume, ampliamento degli edifici esistenti unicamente per motivate necessità di adeguamento igienico-sanitario e di sicurezza.

Sono altresì consentiti i seguenti interventi urbanistico-edilizi a condizione che essi non aumentino sensibilmente il livello di rischio comportando significativo ostacolo al deflusso o riduzione apprezzabile della capacità di invaso delle aree stesse e non precludano la possibilità di eliminare le cause che determinano le condizioni di rischio:

 - interventi volti a mitigare la vulnerabilità dell'edificio, nuovi manufatti che non siano qualificabili quali volumi edilizi; i progetti relativi ai suddetti interventi devono essere corredati da un adeguato studio di compatibilità idraulica;
 - la manutenzione, l'ampliamento o la ristrutturazione delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico e dei relativi manufatti di servizio riferiti a servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché la realizzazione di nuove infrastrutture parimenti essenziali e non delocalizzabili. I progetti relativi ai suddetti interventi devono essere corredati da un adeguato studio di compatibilità idraulica che dovrà ottenere l'approvazione dell'autorità idraulica competente secondo i criteri stabiliti dalle apposite norme tecniche approvate dall'Autorità di Bacino;
 - le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti riguardanti nuove edificazioni ed ampliamenti, a condizione che si dimostri che tali interventi non comportino un aumento sensibile del rischio connesso a possibili esondazioni e non ostacolino il regolare deflusso delle acque né provochino conseguenze negative sulla sicurezza idraulica di altre parti del territorio. In sede di autorizzazione degli interventi previsti dallo strumento urbanistico, deve essere acquisito il parere favorevole dell'autorità idraulica competente sul corso d'acqua da cui può originare l'esondazione, che potrà prescrivere tutte le misure di mitigazione del rischio ritenute necessarie.

Fatta salva ogni altra disposizione del presente Piano maggiormente restrittiva, le nuove previsioni urbanistiche sono consentite, previo parere favorevole dell'autorità idraulica competente sul corso d'acqua da cui può originare l'esondazione, che dovrà prescrivere le necessarie misure atte a contenere il livello di rischio connesso alle esondazioni.

7. Nelle aree di cui al comma 4, afferenti il bacino idrografico di competenza dell'Autorità dei Fiumi Romagnoli ricadenti nel territorio di pianura, come indicato e delimitato nelle tavole contrassegnate dal numero 2 del presente Piano, è definita una fascia a maggiore pericolosità, dovuta all'effetto dinamico dell'acqua esondata, di ampiezza pari a 300 m dal piede esterno degli argini o dal limite esterno dell'alveo, per i tratti non arginati. In tali aree, oltre alle disposizioni di cui ai precedenti commi 5 e 6, sono fatte salve le previsioni contenute negli strumenti urbanistici comunali vigenti al 03/10/2002, data di adozione del Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico, nonché quelle previste da progetti pubblici o di interesse pubblico.
- Per tali aree, inoltre, in sede di approvazione degli strumenti attuativi e del rilascio degli atti autorizzativi, nel caso di interventi diretti, dovranno essere prescritte dall'Ente competente tutte le misure di mitigazione del rischio ritenute necessarie, assumendo i tiranti idraulici di riferimento, definiti puntualmente per l'ambito di propria competenza dall'Autorità di Bacino Regionale Fiumi Romagnoli. L'ambito tipologico esemplificativo delle misure, singole od abbinate, di mitigazione del rischio da adottare è il seguente:
- impostazione del piano di calpestio del piano terreno al di sopra del tirante idrico di riferimento;
 - diniego di concessione edilizia per locali cantinati o semiterrati;
 - esecuzione di recinzioni non superabili dalle acque;
 - realizzazione di accorgimenti atti a limitare od annullare gli effetti prodotti da allagamenti nelle reti tecnologiche ed impiantistiche.
8. Le aree di cui al precedente comma 4, ricadenti nell'ambito di competenza dell'Autorità Interregionale di Bacino Marecchia-Conca, coincidente con il bacino idrografico del Fiume Uso, sono sottoposte alle seguenti prescrizioni che costituiscono misure di tutela per la difesa dei fenomeni alluvionali:
- i titoli abilitativi, le approvazioni di opere pubbliche di cui alla legislazione vigente, gli strumenti urbanistici generali ed attuativi e loro varianti, nonché gli "accordi" (art. 34, D.lgs. 247/00) e le "conferenze" (art. 3bis, L. 441/87) per la loro attuazione, non devono consentire la realizzazione di nuovi manufatti edilizi, il deposito e lo stoccaggio di materiali di qualsiasi genere ad eccezione di quelli relativi agli interventi consentiti, le trasformazioni morfologiche che riducano la capacità di invaso; relativamente ai manufatti edilizi esistenti possono consentire interventi di conservazione, di adeguamenti igienico-sanitari ed interventi a carattere obbligatorio prescritti da specifiche normative di settore, interventi finalizzati a ridurre la vulnerabilità dell'edificio e mutamenti degli residenziali e produttivi in tipi di utilizzo compatibili con la pericolosità idraulica della zona.
- Sono fatte salve le seguenti opere, interventi o attività:
- modifiche morfologiche dei luoghi che non comportino una diminuzione della capacità d'invaso;
 - realizzazione di infrastrutture tecnologiche e viarie esistenti o a nuove infrastrutture che non comportino rischio idraulico;
 - attività di tempo libero compatibili con la pericolosità idraulica della zona, che non comportino riduzione della funzionalità idraulica, purché siano attivate opportune misure di allertamento;
 - realizzazione di casse di espansione per la laminazione delle piene;
 - attuazione di interventi di sistemazione idraulica finalizzati alla difesa di infrastrutture e nuclei edilizi in situazioni di rischio previsti dal Piano Stralcio Assetto Idrogeologico.
- La realizzazione degli interventi relativi ad infrastrutture tecnologiche e viarie, nonché di opere comportanti modifiche alla funzionalità idraulica, non previste dal Piano Stralcio e non inserite nei programmi dell'Autorità di Bacino, è subordinata al parere vincolante dell'Autorità di Bacino.
9. Nelle aree di cui al precedente comma 4 a rischio per fenomeni di inondazione, ricadenti nell'ambito di competenza dell'Autorità di Bacino del Tevere, sono consentiti esclusivamente:

- gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
- gli interventi ed opere sul patrimonio edilizio esistente, di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo senza aumento di volumi;
- interventi di adeguamento del patrimonio edilizio esistente per il rispetto della legislazione in vigore in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, di abbattimento delle barriere architettoniche, nonché interventi di riparazione di edifici danneggiati da eventi sismici e di miglioramento ed adeguamento sismico;
- gli interventi finalizzati alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture, delle reti idriche e tecnologiche e delle opere idrauliche esistenti, nonché delle reti viarie;
- gli interventi idraulici volti alla messa in sicurezza delle aree a rischio, previa approvazione dell'autorità idraulica competente che non pregiudichino le attuali condizioni di sicurezza idraulica a monte e a valle dell'area oggetto di intervento;
- gli interventi di ristrutturazione edilizia e gli interventi di ristrutturazione urbanistica, in attuazione dei piani e programmi di recupero di cui all'art. 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e di cui alla Legge 4 dicembre 1993, n. 493 e alla Legge 30 marzo 1998, n. 61, dei programmi integrati di intervento di cui all'art. 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 e di altri strumenti attuativi di PRG, a condizione che tali interventi siano preceduti dagli interventi di messa in sicurezza di cui al precedente punto;
- interventi volti a diminuire il grado di vulnerabilità dei beni e degli edifici esposti al rischio senza aumento di superficie e di volume debitamente autorizzati dall'autorità idraulica competente.

Gli interventi ammissibili sopra elencati non devono comunque comportare un cambio di destinazione d'uso con incremento dell'attuale livello di rischio.

10. Nelle zone perimetrate di cui al precedente comma 9 sono consentiti l'ampliamento e/o la ristrutturazione delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico riferite a servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché la realizzazione di nuove infrastrutture parimenti essenziali. Tali interventi non devono incrementare le attuali condizioni di rischio, precludere la possibilità di interventi che riducano o eliminino tali condizioni e devono comunque essere coerenti con quanto previsto dal piano di protezione civile. I progetti debbono essere corredati da uno studio di compatibilità idraulica da sottoporre all'approvazione dell'autorità idraulica competente.

L'Autorità competente in via primaria o principale alla realizzazione dell'opera stessa è tenuta a convocare una Conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 e segg. della Legge 8 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., alla quale devono necessariamente partecipare l'Autorità di Bacino del Tevere e l'autorità idraulica competente al fine dell'acquisizione dei necessari pareri.

Art. 43 - Controllo degli apporti d'acqua e invarianza idraulica

1. Il P.T.C.P. assume l'obiettivo dell'invarianza idraulica delle trasformazioni, ossia l'obiettivo che le trasformazioni del territorio siano realizzate in modo tale da non provocare un aggravio della portata di piena dei corpi idrici che ricevono i deflussi superficiali originati dalle aree interessate dalle trasformazioni.
2. I Comuni introducono nel R.U.E. disposizioni atte ad assicurare l'invarianza idraulica, nonché, ove del caso, a favorire il riuso delle acque piovane. Tali disposizioni devono in particolare prescrivere nelle trasformazioni urbanistiche la realizzazione, nel quadro delle opere di urbanizzazione primaria, di sistemi di raccolta delle acque di tipo duale, ossia composte da un sistema minore costituito dalle reti fognarie per le acque nere e parte delle acque bianche (prima pioggia), e un sistema maggiore costituito da collettori, interrati o a cielo aperto, e da sistemi di raccolta e accumulo (vasche volano) per le acque bianche. Tali sistemi di raccolta ed accumulo, ad uso di una o più delle zone da urbanizzare, devono essere localizzati in modo tale da raccogliere le acque piovane prima

della loro immissione nel corso d'acqua o collettore di bonifica ricevente individuato dall'Autorità idraulica competente.

3. Il R.U.E. stabilisce le tipologie degli interventi urbanistici ed edilizi che devono assicurare l'invarianza idraulica e le modalità di dimensionamento dei sistemi di raccolta ed accumulo, nel rispetto delle norme degli strumenti di pianificazione di bacino competenti per territorio. Le caratteristiche funzionali dei sistemi di raccolta sono stabilite dall'Autorità idraulica competente con la quale devono essere preventivamente concordati i criteri di gestione.
4. I Comuni, d'intesa con l'Autorità idraulica competente, promuovono la formazione di sistemi di raccolta unitari a servizio di più ambiti o complessi insediativi. In sede di P.S.C., il Comune può individuare le soluzioni e le localizzazioni di massima per i sistemi di raccolta, da precisare in sede di pianificazione operativa; le aree necessarie sono considerate come dotazioni ecologiche.
5. Per tutto il territorio non ricadente entro il perimetro dei bacini montani, l'adozione, nei terreni ad uso agricolo, di nuovi sistemi di drenaggio che riducano sensibilmente il volume specifico d'invaso modificando quindi i regimi idraulici, è subordinata all'attuazione di interventi compensativi consistenti nella realizzazione di un volume d'invaso pari almeno a 100 mc per ogni ettaro di terreno drenato ed al parere favorevole dell'Autorità idraulica competente, espresso sulla base di un'idonea documentazione in cui sia dimostrato il rispetto di quanto previsto dal presente comma. Ai fini dell'applicazione del presente comma, i sistemi di "drenaggio tubolare sotterraneo" e di "scarificazione con aratro talpa" sono da considerare come sistemi che riducono sensibilmente il volume specifico d'invaso. I Comuni riportano le presenti disposizioni nel R.U.E.

Art. 44 - Rischio idraulico nella fascia costiera

1. Fermo restando il rispetto degli indirizzi e delle prescrizioni fissati dai precedenti artt. 12 e 13 al fine del mantenimento e della ricostruzione delle componenti naturali del sistema costiero, costituisce obiettivo generale del presente Piano la difesa della fascia costiera sia dal rischio idraulico connesso all'ingressione di mareggiate e alle piene provenienti dall'entroterra, che dal rischio di erosione.
2. Le azioni strategiche per la difesa dal suddetto rischio idraulico sono individuate prioritariamente:
 - nel controllo degli apporti d'acqua dall'entroterra mediante l'applicazione delle disposizioni di cui al precedente art. 43;
 - nella protezione passiva degli edifici e dei manufatti, attraverso la predisposizione di accorgimenti atti ad annullare o limitare i danni derivanti dalla presenza di acqua fino ad una quota adeguata sul livello del medio mare, tranne nei casi in cui esistano difese idrauliche che consentano di escludere l'accesso alle acque anche se a quote inferiori.
3. La difesa dagli effetti dannosi dell'erosione costiera, in coerenza con il programma di Gestione Integrata della Zona Costiera (GIZC) di cui alla delibera della Giunta Regionale 29/11/2004 n. 2406, dovrà avvenire prioritariamente attraverso:
 - il riequilibrio del bilancio sedimentario sia lungo costa, sia considerando gli apporti da monte, e il potenziamento degli apporti naturali di sedimenti alle spiagge attraverso i corsi d'acqua;
 - la realizzazione di interventi mirati al ripascimento artificiale protetto;
 - l'allontanamento degli insediamenti costieri dalla linea di riva, in tutti i casi in cui ciò sia possibile.

4. Lungo l'arenile sono da evitare nuove opere o manufatti che, alterando le condizioni idrodinamiche, favoriscano l'erosione della spiaggia. La valutazione di idoneità di ogni intervento, non solo di nuova realizzazione ma anche di conservazione e manutenzione di manufatti (fra cui moli, pennelli, ecc.) è comunque demandata al parere dell'Autorità di Bacino.
5. I Comuni costieri, recependo le disposizioni in materia emanate dall'Autorità di Bacino e con riferimento agli indirizzi del programma di Gestione Integrata della Zona Costiera:
 - individuano nel P.S.C. gli insediamenti costieri che è indispensabile consolidare in sito e quelli per i quali è possibile la delocalizzazione in aree più distanti dalla costa; questi ultimi sono individuati come ambiti da riqualificare di cui all'art. A-11 della L.R. 20/2000;
 - introducono nel R.U.E. norme finalizzate alla riduzione del rischio negli insediamenti urbani esistenti e previsti, attraverso forme di protezione passiva, assumendo le quote altimetriche di riferimento che saranno stabilite dall'Autorità di Bacino.

Art. 45 - Tutela idrogeologica del sistema rurale e forestale nei bacini collinari e montani

1. Al fine di garantire la conservazione del suolo, la riduzione del rischio idrogeologico, la moderazione delle piene e la tutela dell'ambiente, i territori collinari e montani ad uso agricolo o forestale sono soggetti alle seguenti norme, che i Comuni devono recepire nei propri R.U.E.:
 - a) Regimazione idrica superficiale: i proprietari ed i conduttori dei terreni devono realizzare e mantenere efficiente una rete di regimazione delle acque della quale deve essere assicurata manutenzione e piena efficienza; parimenti deve essere mantenuta efficiente, da proprietari e frontisti, la rete scolante generale, liberandola dai residui di lavorazione dei terreni e/o di origine vegetale e da eventuali rifiuti;
 - b) Sorgenti e zone di ristagno idrico: i proprietari ed i conduttori dei terreni, in presenza di sorgenti e di zone di ristagno idrico delle acque superficiali e/o sub-superficiali, devono provvedere al loro convogliamento nel reticolo di scolo attraverso adeguate opere di captazione e drenaggio;
 - c) Opere idrauliche di consolidamento e di regimazione: in nessun caso devono essere danneggiate le opere di sistemazione superficiale e profonda eseguite con finanziamenti pubblici; i terreni sulle quali insistono tali opere possono essere soggetti a lavorazioni o piantagioni previa autorizzazione rilasciata dagli Enti competenti;
 - d) Scarpate stradali e fluviali: le scarpate stradali e fluviali non possono essere oggetto di lavorazione agricola. Le scarpate devono essere recuperate facilitando la ricolonizzazione spontanea o ricorrendo alle tecniche dell'ingegneria naturalistica, con preferibile inserimento di compagini erbaceo-arbustive, mantenendo, se presenta, il bosco;
 - e) Viabilità principale: le lavorazioni agricole adiacenti alle sedi stradali (strade statali, provinciali, comunali) ed ai cigli di scarpata devono mantenere una fascia di rispetto a terreno saldo superiore a 1,5 mt, in modo da evitare l'apporto di detriti e sedimenti;
 - f) Incisioni fluviali: le lavorazioni agricole adiacenti al margine superiore delle incisioni fluviali devono mantenere una fascia di rispetto a terreno saldo non inferiore a due metri;
 - g) Viabilità minore: la viabilità podereale, i sentieri, le mulattiere e le carrarecce devono essere mantenute idraulicamente efficienti e dotate di cunette, tagliacque e altre opere consimili, onde evitare la loro trasformazione in collettori di acque superficiali; le lavorazioni agricole del terreno devono mantenere una fascia di rispetto a tale viabilità non inferiore a 1,5 metri;
 - h) Siepi e alberi isolati: nelle lavorazioni agricole dei terreni devono essere rispettati gli alberi isolati e a gruppi, nonché le siepi ed i filari a corredo della rete idrica esistente o in fregio ai limiti confinari, preservandone in particolare l'apparato radicale;
 - i) Utilizzazioni agricole dei territori in dissesto: nei territori interessati da movimenti di massa, per i quali è riconosciuto lo stato di attività e sono verificate le condizioni di rischio da parte degli Enti competenti, le utilizzazioni agrarie devono essere

autorizzate dall'Ente competente sulla base di una specifica indagine nella quale deve essere accertata e definita: la compatibilità delle utilizzazioni agrarie e delle tecniche di lavorazione con le condizioni di stabilità delle U.I.E. e dei fenomeni di dissesto nonché l'assenza di rischio per la pubblica incolumità;

- j) Lavorazioni del terreno: nei territori con pendenze medie dell'unità colturale maggiori del 30%, il sostegno previsto dalle misure agro-ambientali sarà indirizzato prioritariamente alla difesa del suolo.

Art. 46 - Rischi connessi alla subsidenza

1. Costituisce obiettivo generale del presente Piano la riduzione della subsidenza del territorio di pianura a valori propri di un abbassamento del suolo dovuto ai soli fenomeni geologici naturali.
2. Negli ambiti ove il fenomeno della subsidenza si manifesta con maggiore rilevanza, le azioni strategiche per la difesa dai rischi connessi sono individuate prioritariamente:
 - nel contenimento dei prelievi autorizzati di risorse idriche dalle falde;
 - nell'individuazione ed eliminazione dei prelievi idrici abusivi;
 - nel contenimento dei prelievi autorizzati di altri fluidi dal sottosuolo;
 - nello scarico in unità geologiche profonde delle acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi;
 - nel monitoraggio e valutazione degli eventuali effetti derivanti dalle trasformazioni urbanistiche ed edilizie (scavi, infrastrutture, incremento dei carichi edilizi gravanti sul suolo, ecc.).
3. Nel quadro degli indirizzi suddetti, il P.T.C.P. affida agli strumenti di pianificazione delle Autorità Bacino la precisazione delle disposizioni normative da rispettare e la formazione del programma operativo degli interventi da effettuare per la riduzione della subsidenza.

Art. 47 - Rischi connessi alla sismicità

1. Costituisce obiettivo generale del presente Piano, coerentemente a quanto previsto dall'art. 7 della L.R. 30 ottobre 2008, n. 19, la riduzione e prevenzione del rischio sismico del territorio provinciale. Tale obiettivo è perseguibile attuando un processo di pianificazione alle diverse scale, che assuma criteri di minimizzazione dell'esposizione alla pericolosità sismica, in quanto fattore concorrente, unitamente alla vulnerabilità, alla determinazione del rischio. Ciò trova compimento attraverso scelte localizzative degli ambiti da sottoporre a trasformazione e l'assunzione di criteri urbanistici e distributivi delle opere e/o degli organismi edilizi all'interno di questi, in porzioni territoriali per le quali è minore il risentimento dell'azione sismica.
2. Gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica realizzano tre livelli di approfondimento in conformità alle disposizioni in materia di prevenzione del rischio sismico e di microzonazione sismica vigenti, a seconda delle finalità e delle applicazioni, nonché degli scenari di pericolosità locale.
Costituiscono riferimento tecnico per i tre livelli di approfondimento gli Allegati della deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 112 del 2 maggio 2007, Atto di indirizzo e coordinamento tecnico ai sensi dell'art. 16, comma 1, della L.R. 20/2000 per "Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica".
3. La carta provinciale delle zone suscettibili di effetti locali contrassegnata dal numero 6 "Rischio sismico - Carta delle zone suscettibili di effetti locali" del presente Piano, in scala 1:25.000, costituisce documento analitico di indirizzo ai fini della microzonazione sismica comunale. La carta, identificando gli scenari di pericolosità sismica locale sull'intero

territorio provinciale, concorre alla definizione delle scelte di piano e fornisce prime indicazioni sui limiti e le condizioni per la trasformazione alla scala comunale. Tale carta rappresenta, altresì, riferimento necessario per la Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale preventiva delle singole scelte di pianificazione con specifico riferimento agli ambiti urbanizzabili, di cui agli artt. A-12, A-13, A-14 e A-15, nonché di riqualificazione di cui all'art. A-11, della L.R. 20/2000 e s.m.i..

La sopra richiamata Tav. 6 individua le parti di territorio suscettibili di amplificazione del moto sismico e di altri tipi di effetti locali, quali, ad esempio, cedimenti, instabilità dei versanti, fenomeni di liquefazione, rotture del terreno, ecc. L'individuazione di tali aree è basata su rilievi, osservazioni e valutazioni di tipo geologico e geomorfologico, svolte a scala territoriale, associati a raccolte di informazioni sugli effetti locali indotti dai terremoti passati ed ha come riferimento la metodologia e le disposizioni nazionali e regionali in materia.

4. E' sottoposto alle disposizioni del presente articolo l'intero territorio provinciale in quanto ricadente in zona 2 secondo la vigente classificazione sismica nazionale.

La Tavola 6 "Rischio sismico - Carta delle aree suscettibili di effetti locali" del presente Piano ripartisce l'intero territorio provinciale sulla base degli effetti locali attesi in caso di evento sismico. Fermo restando il rispetto delle specifiche disposizioni dettate dal presente Piano per determinate zone ed elementi ricadenti entro le predette delimitazioni, il P.T.C.P. individua per ciascuna di queste le necessarie indagini ed analisi di approfondimento, sotto elencate, che devono essere effettuate dagli strumenti di pianificazione comunale:

1. Aree instabili e soggette ad amplificazione per caratteristiche stratigrafiche
studi: valutazione del coefficiente di amplificazione litologico e del grado di stabilità del versante in condizioni dinamiche o pseudostatiche (nei casi in cui siano ammessi interventi);
microzonazione sismica: approfondimenti di III livello¹; nelle aree prossime ai bordi superiori di scarpate o a quote immediatamente superiori agli ambiti soggetti ad amplificazione per caratteristiche topografiche, lo studio di microzonazione sismica deve valutare anche gli effetti della topografia².
2. Aree instabili e soggette ad amplificazione per caratteristiche stratigrafiche e topografiche
studi: valutazione dei coefficienti di amplificazione litologico e topografico e del grado di stabilità in condizioni dinamiche o pseudostatiche (nei casi in cui siano ammessi interventi);
microzonazione sismica: approfondimenti di III livello¹.
3. Aree potenzialmente instabili e soggette ad amplificazione per caratteristiche stratigrafiche
studi: valutazione del coefficiente di amplificazione litologico e del grado di stabilità del versante in condizioni dinamiche o pseudostatiche;
microzonazione sismica: approfondimenti di III livello¹; nelle aree prossime ai bordi superiori di scarpate o a quote immediatamente superiori agli ambiti soggetti ad amplificazione per caratteristiche topografiche, lo studio di microzonazione sismica deve valutare anche gli effetti della topografia².
4. Aree potenzialmente instabili e soggette ad amplificazione per caratteristiche stratigrafiche e topografiche
studi: valutazione dei coefficienti di amplificazione litologico e topografico e del grado di stabilità del versante in condizioni dinamiche o pseudostatiche;
microzonazione sismica: approfondimenti di III livello¹.

¹ punto 2b § Disposizioni generali - § 4.2 - Terzo livello di approfondimento - analisi approfondita - Allegato A3 Delibera n. 112/2007 dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna.

² punto 2 Allegato A2 Delibera n. 112/2007 dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna.

5. Aree suscettibili di amplificazione per caratteristiche stratigrafiche
studi: valutazione del coefficiente di amplificazione litologico;
microzonazione sismica: approfondimenti di II livello³; nelle aree prossime ai bordi superiori di scarpate o a quote immediatamente superiori agli ambiti soggetti ad amplificazione per caratteristiche topografiche, lo studio di microzonazione sismica deve valutare anche gli effetti della topografia².
 6. Aree suscettibili di amplificazione per caratteristiche stratigrafiche e topografiche
studi: valutazione dei coefficienti di amplificazione litologico e topografico;
microzonazione sismica: approfondimenti di II livello³.
 7. Aree suscettibili di amplificazione per caratteristiche stratigrafiche e con terreni potenzialmente liquefacibili
studi: valutazione del coefficiente di amplificazione litologico, del potenziale di liquefazione e dei cedimenti attesi;
microzonazione sismica: approfondimenti di III livello¹.
 8. Aree suscettibili di amplificazione per caratteristiche stratigrafiche con terreni fini potenzialmente soggetti a cedimenti
studi: valutazione del coefficiente di amplificazione litologico e dei cedimenti attesi;
microzonazione sismica: sono ritenuti sufficienti approfondimenti II livello³ per la valutazione del coefficiente di amplificazione litologico e sono richiesti approfondimenti di III livello¹ per la stima degli eventuali cedimenti;
 9. Aree suscettibili di amplificazione per caratteristiche topografiche
studi: indagini per caratterizzare Vs30 e valutazione del coefficiente di amplificazione topografico; in caso Vs30=800 m/s è sufficiente la sola valutazione del coefficiente di amplificazione topografico, in caso Vs30<800 m/s occorre valutare anche il coefficiente di amplificazione litologico;
microzonazione sismica: valutazione degli effetti della topografia²; in caso Vs30<800 m/s valutazione anche del coefficiente di amplificazione litologico con approfondimenti di II livello³.
 10. Aree in cui non sono attesi effetti locali
studi: indagini per caratterizzare Vs30; in caso Vs30=800 m/s non è richiesta nessuna ulteriore indagine, in caso Vs30<800 m/s è richiesta la valutazione del coefficiente di amplificazione litologico;
microzonazione sismica: non richiesta nel primo caso, nel secondo caso approfondimenti del II livello³; nelle aree prossime ai bordi superiori di scarpate o a quote immediatamente superiori agli ambiti soggetti ad amplificazione per caratteristiche topografiche, lo studio di microzonazione sismica deve valutare anche gli effetti della topografia².
5. La Tavola di Piano di cui al precedente comma 3 deve essere recepita alla scala comunale dal PSC ed integrata ad una scala di maggior dettaglio dai diversi strumenti urbanistici comunali, per gli ambiti di rispettiva competenza, limitatamente a:
- a. il territorio urbanizzato, inteso come il perimetro continuo che comprende tutte le aree effettivamente edificate o in costruzione ed i lotti liberi interclusi, ai sensi dell'art. 28 comma 2 e art. A-5 comma 6 della L.R. 20/2000;
 - b. il territorio urbanizzabile, inteso come le parti del territorio potenzialmente sottoposte a trasformazioni urbanistiche per l'espansione;
 - c. le fasce di territorio riguardanti le reti infrastrutturali (per la mobilità, acquedottistiche, fognarie, energetiche e relativi impianti tecnologici) ed i corridoi destinati al

3

punto 2a § Disposizioni generali - § 4.1 - Secondo livello di approfondimento - analisi semplificata - Allegato A2 Delibera n. 112/2007 dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna.

potenziamento e alla razionalizzazione dei sistemi per la mobilità. Le indagini e le analisi devono essere estese ad un'adeguata fascia all'intorno dei territori e delle zone sopra citate, il cui comportamento è potenzialmente in grado di influenzare i risultati della microzonazione sismica. La zona da indagare e la scala di restituzione degli elaborati sono commisurate alla criticità, alle dimensioni dell'area ed all'importanza delle opere da realizzare.

6. Le indicazioni fornite dalla microzonazione sismica comunale costituiscono, per i successivi strumenti attuativi, elemento vincolante per la definizione dei criteri di scelta distributiva degli organismi edilizi e dei programmi di riqualificazione urbana ai fini della riduzione del rischio sismico.
7. Ai fini della confrontabilità geografica dei dati ed allo scopo di favorire lo scambio delle informazioni per l'implementazione del Quadro Conoscitivo degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, gli elaborati cartografici degli strumenti di pianificazione comunale previsti al presente articolo, nonché i dati utilizzati per la loro redazione, devono essere resi disponibili agli Enti anche in formato vettoriale conformemente a quanto previsto al punto A.1 della Deliberazione del Consiglio Regionale 28 maggio 2003, n. 484.

TITOLO VIII

Attuazione della pianificazione settoriale regionale

Art. 48 - Piano di tutela delle acque Regionale: obiettivi e adeguamento

1. Il Piano di Tutela delle Acque della Regione Emilia - Romagna (P.T.A.), approvato dall'Assemblea Legislativa con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005, attribuisce al P.T.C.P., o a specifico stralcio del P.T.C.P., la competenza in merito ai programmi di misure per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici.
2. La Provincia, con il presente Piano, assume gli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici superficiali e sotterranei definiti dal P.T.A. regionale, demandando al suo specifico Piano Stralcio Settoriale, da elaborare ai sensi dell'art. 115, comma 3, della L.R. 21/04/1999, n. 3 e s.m.i. e dell'art. 86 delle Norme del P.T.A. Regionale, il compito di:
 - a) determinare gli obiettivi di qualità da conseguire per i singoli corpi idrici nel rispetto degli obiettivi minimi fissati dallo Stato;
 - b) individuare le azioni e gli interventi necessari nel proprio territorio per il raggiungimento degli obiettivi e delle prestazioni stabilite dalla pianificazione regionale per l'uso e la tutela dei corpi idrici.
3. Il Piano Stralcio Settoriale di cui al secondo comma, da elaborarsi nei termini, anche temporali, fissati dall'approvazione del Piano di Tutela delle Acque regionale, costituirà adeguamento e integrazione del P.T.C.P. ai contenuti di tale Piano regionale.
4. Nell'elaborazione del Piano Stralcio Settoriale di cui al secondo comma dovranno essere garantiti, unitamente al recepimento e al rispetto delle disposizioni, degli obiettivi e delle politiche del Piano di Tutela delle Acque Regionale, la coerenza ed il rispetto delle disposizioni, degli obiettivi, delle politiche e degli indirizzi indicati nei successivi articoli 49 e 50 e nel Capitolo 6, par. 6.1.1 "Tutela delle Acque", della Relazione di Progetto del presente Piano.

Art. 49 - Ulteriori disposizioni di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei

1. Il presente Piano individua le zone del territorio ove è particolarmente rilevante l'esigenza di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei. Tali zone sono individuate nelle Zone A "Aree di alimentazione degli acquiferi sotterranei" di cui al secondo comma del precedente art. 28 e nelle "Zone ricomprese entro il limite morfologico", nelle "Zone di espansione inondabili" e nelle "Zone di tutela del paesaggio fluviale" di cui al precedente art. 17, comma 2, lettere a), b) e c), come rappresentate rispettivamente nelle Tavole contrassegnate dal numero 4 e 2 del presente Piano.
2. Ai fini della tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei nelle zone ricomprese nei perimetri definiti dal primo comma, gli strumenti urbanistici e la pianificazione di settore devono adottare politiche e disposizioni finalizzate ad un controllo, ad una regolamentazione e ad una limitazione delle fonti da inquinamento diffuso e puntuale delle acque.
3. Nell'ambito delle zone di cui al primo comma la pianificazione di settore (sia quella in materia di tutela delle acque che quella riguardante il comparto agricolo) deve individuare e adottare politiche finalizzate ad un controllo e regolamentazione dell'utilizzo di fertilizzanti (compresa la distribuzione agronomica del letame), pesticidi e prodotti fitosanitari in genere, al fine di limitarne drasticamente l'uso.
4. Nell'ambito delle zone di cui al primo comma e nell'ambito agricolo periurbano di cui al successivo art. 75 è vietato lo spandimento dei liquami zootecnici.
5. Nell'ambito delle zone di cui al primo comma, ad esclusione delle aree definite dall'art. 17, comma 2, lettere a), b) e c) del P.T.C.P., al fine di conservare la funzionalità dei meccanismi di ricarica dell'acquifero deve essere regolamentata e ridotta al minimo l'impermeabilizzazione del suolo. A tal fine in tali aree gli strumenti urbanistici comunali devono:
 - a) prevedere usi del suolo che non ne pregiudichino la permeabilità e, in caso di riqualificazione urbana o sostituzione degli insediamenti esistenti, prevedere una tendenziale riduzione delle superfici impermeabili;
 - b) individuare e prescrivere, nell'attuazione delle previsioni urbanistiche, la percentuale minima di superficie di intervento da mantenere permeabile.

Art. 50 - Adeguamento al PTA: ulteriori zone di protezione delle acque sotterranee

1. Ferma restando la salvaguardia del P.T.A. relativamente alle zone di protezione delle acque sotterranee (aree di ricarica) individuate nella Tav. 1 di tale Piano, fino alla data di recepimento delle suddette zone da parte del P.T.C.P., nei settori identificati e perimetrati come Settore A e Settore D sono vietate, in aggiunta a quanto disposto dal P.T.A. stesso, le seguenti attività:
 - a) attività estrattiva, eccezion fatta per le previsioni estrattive definite nel P.I.A.E. approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale prot. n. 12509/22 del 19/02/2004;
 - b) spandimento dei liquami zootecnici;
 - c) attività di smaltimento rifiuti.

Art. 51 - Il rapporto del P.T.C.P. con il Piano Regionale Integrato dei Trasporti

1. Obiettivo generale del presente Piano è garantire un sistema della mobilità sostenibile, in grado di reggere il livello di congestione attuale sui principali assi viari ed il suo tendenziale aumento.
2. A tal fine il P.T.C.P. dà attuazione alle previsioni del Piano Regionale Integrato dei Trasporti, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 1322 del 22/12/1999,

valorizzandone e specificandone i contenuti con particolare riguardo alla previsione della Via Emilia Bis quale elemento strategico per la definizione del proprio schema di assetto territoriale.

3. Si rinvia al successivo art. 69 delle presenti Norme per la definizione degli indirizzi relativi allo schema relazionale del territorio provinciale e della disciplina ad essa connessa.

Art. 52 - Il Rapporto del P.T.C.P. con il Piano Regionale di Sviluppo Rurale e la pianificazione operativa provinciale

1. Il P.T.C.P. recepisce, quale elemento chiave per lo sviluppo rurale, l'obiettivo globale definito dal Piano Regionale di Sviluppo Rurale (P.R.S.R.) relativo all'accrescimento di competitività delle imprese, allo sviluppo coeso dei sistemi locali e alla salvaguardia delle risorse ambientali. promuove inoltre la promozione di una evoluzione differenziata, grazie ai loro punti di forza, delle diverse realtà agricole.
2. A tal fine il P.T.C.P., con la classificazione in ambiti rurali, recepisce, interpreta ed integra in chiave urbanistico-territoriale le linee ed azioni strategiche del settore agricolo, agroindustriale e rurale definite dai tre assi del P.R.S.R. e dai conseguenti programmi e piani operativi provinciali.
3. Per la definizione puntuale degli elementi e dei relativi indirizzi assunti per la disciplina di valorizzazione, salvaguardia e sviluppo del sistema agricolo, agroindustriale e rurale si rimanda al successivo Titolo XIII delle presenti Norme.

PARTE VI
LA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE NATURALI E PAESAGGISTICHE

TITOLO IX

La pianificazione della rete ecologica

Art. 53 - I siti della Rete Natura 2000

1. Le aree SIC e ZSC vengono individuate sulla base della direttiva "Habitat" (92/43/CEE "Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche") che ha introdotto l'obbligo di conservare gli habitat e le specie di interesse comunitario minacciate di estinzione, mentre le aree ZPS vengono individuate sulla base della direttiva "Uccelli" (79/409/CEE "Conservazione degli uccelli selvatici") che si prefigge l'obiettivo della protezione e della gestione delle specie di uccelli, in particolare dei migratori e dei rispettivi habitat, che vivono allo stato selvatico sul territorio europeo. L'individuazione di tali aree costituisce l'ossatura del sistema della Rete Natura 2000 la cui finalità prioritaria è la conservazione della diversità biologica presente, con particolare riferimento alla tutela di determinate specie animali e vegetali rare e minacciate a livello comunitario e degli habitat di vita di tali specie.
2. Il presente Piano riporta nella Tavola B.3.2.1 del Quadro Conoscitivo, oltre all'individuazione degli elementi fisici che costituiscono la Rete Ecologica, anche la perimetrazione delle aree appartenenti alla Rete Natura 2000, del perimetro e degli affioramenti dello Spungone, e delle aree protette, come recepite dalle disposizioni vigenti alla data di adozione del piano, che costituiscono parte integrante del sistema territoriale provinciale. A tali aree si applicano gli indirizzi di cui ai commi 3, 4 e 5 e le direttive di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo.
3. Nelle zone di cui al primo comma occorre attuare politiche di gestione territoriale sostenibile sotto il profilo socio-economico ed ambientale, atte a garantire uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie in essi presenti, e consentire il raccordo di tali politiche con le esigenze di sviluppo socio-economico locali.
4. Relativamente alla realizzazione delle infrastrutture, i vari livelli di pianificazione devono garantire un alto grado di permeabilità biologica, che dovrà essere confrontabile con quella esistente, e devono altresì prevedere misure di mitigazione finalizzate alla ricostituzione della continuità dei punti critici di passaggio e al potenziamento della qualità ambientale. In particolare, vanno incentivate le soluzioni progettuali che prevedono, in sede di realizzazione di nuovi assi viari o di ammodernamento di assi viari esistenti, l'inserimento di strutture utili all'attraversamento della fauna unitamente alla costituzione, entro un'area di rispetto definita, di elementi arborei e arbustivi finalizzata al mantenimento della biodiversità presente e alla mitigazione visiva delle opere.
5. Nelle aree di cui al presente articolo, gli strumenti urbanistici comunali devono perseguire l'obiettivo di introdurre un sistema di gestione dell'agricoltura che preservi le componenti di interesse ecologico e che permetta di qualificare l'area ai fini della biodiversità complessiva.
6. Nelle valutazioni di cui alla L.R. n. 7/04 costituiscono riferimento per la pianificazione comunale e per gli interventi da parte di soggetti pubblici e privati sia le norme paesistiche, che disciplinano le attività e gli usi consentiti, che il Quadro Conoscitivo della Relazione di incidenza del P.T.C.P., i cui contenuti dovranno essere verificati e, se necessario, approfonditi e aggiornati dai Comuni.

7. Le aree in cui si verifica una sovrapposizione tra i siti della Rete Natura 2000 e le aree di riconnessione delle reti ecologiche individuate nella Tav. 5 "Schema di assetto territoriale", si configurano, in ragione della duplice valenza a loro attribuita, come ambiti prioritari nei quali indirizzare gli interventi di compensazione derivanti dalle trasformazioni insediative e infrastrutturali.

Art. 54 - La rete ecologica provinciale

1. Il presente Piano promuove lo sviluppo delle reti ecologiche e a tal fine si pone i seguenti obiettivi:
 - a) favorire la connessione ecologica del territorio di pianura con il territorio di collina, per arrivare ad un sistema interconnesso di aree naturali in grado di mantenere livelli soddisfacenti di biodiversità sul territorio;
 - b) sottrarre progressivamente alla fortissima pressione antropica esercitata dal sistema insediativo di pianura quantitativi di territorio da utilizzare per la riconnessione e la ricostituzione della rete ecologica ed il miglioramento della qualità della vita urbana;
 - c) individuare le aste fluviali come ambiti elettivamente preordinati alla funzione di riconnessione delle reti ecologiche, in cui attuare gli interventi di compensazione derivanti dalle trasformazioni insediative ed infrastrutturali, con particolare riferimento alla riconnessione dei territori a più alta naturalità (montagna – collina) con quelli a scarsa naturalità (pianura); ciò consentirà, inoltre, con particolare riferimento agli ambiti di pianura, di creare una cintura verde intorno ai centri abitati, con evidenti ripercussioni positive sulla rigenerazione delle aree in ambito urbano in termini di miglioramento della qualità dell'aria, di benefici in relazione alla termoregolazione e di ripercussioni dirette sul miglioramento della qualità della vita nelle città;
 - d) costituire, a partire dalle aste fluviali, aree di collegamento ecologico, in ottemperanza agli articoli 2 e 7 della L.R. 6/2005, in quanto, per il loro carattere di innervamento e connessione con gli ambiti ecologici più poveri, ne rappresentano una prima applicazione;
 - e) finalizzare gli interventi di riconnessione della rete ecologica in base alla realtà territoriale specifica, facendo riferimento alla definizione degli ambiti nei quali è stato suddiviso il territorio provinciale in quanto essi esprimono gradi diversi di naturalità;
 - f) estendere, per contiguità fisica e per coerenza di finalità di tutela, le azioni volte alla riconnessione della rete ecologica alle aree ad elevato rischio idraulico individuate nel Piano Stralcio per il Rischio idrogeologico dell'Autorità dei Bacini Romagnoli ("Aree ad elevata probabilità di esondazione"), poiché tali zone presentano una forte criticità intrinseca ed è pertanto opportuno che siano escluse dagli usi antropici intensivi di più elevato valore, anche qualora futuri interventi portino all'eliminazione dei vincoli esistenti su di esse;
 - g) promuovere la gestione ecologica dell'agroecosistema attraverso l'introduzione di siepi campestri, cioè l'introduzione in territorio agricolo di un sistema di siepi in grado di fornire corridoi ecologici e costituire un connettivo diffuso, che si traduca in una serie di microcorridoi e di piccole unità di habitat, per permettere il ripristino della biodiversità;
 - h) promuovere la creazione di fasce vegetali a fianco di infrastrutture lineari, ossia la piantumazione, entro un'area di rispetto definita, di elementi vegetali con la finalità di mitigazione degli impatti negativi indotti da dette infrastrutture, oltre che di connessione trasversale della rete ecologica.
2. Tutti gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica e della pianificazione settoriale provinciale e comunale, nonché gli altri atti di programmazione e di governo della Provincia, devono assumere gli obiettivi e le finalità sopra indicate, così da contribuire, per quanto di loro competenza, al perseguimento della realizzazione della rete ecologica provinciale.

Art. 55 - Attuazione e gestione delle reti ecologiche

1. Il presente Piano individua, nelle tavole contrassegnate dal numero 5, gli ambiti per la riconnessione delle reti ecologiche quale elemento di progetto della struttura della rete ecologica di livello provinciale, così come descritta e rappresentata nel paragrafo B.3.2 del Volume B e nella Tav. B.3.2.1 "Rete Ecologica – Stato attuale" del Quadro Conoscitivo.
2. Gli ambiti per la riconnessione delle reti ecologiche individuati nelle sopra citate Tavv. 5 e la rete ecologica rappresentata nelle Tavv. B.3.2.1 costituiscono riferimento per la definizione e lo sviluppo delle reti ecologiche di livello locale.
La pianificazione di settore della Provincia e i piani generali e settoriali di livello comunale devono essere elaborati nel rispetto delle disposizioni seguenti.
3. La Provincia promuove programmi e progetti specifici per la realizzazione e valorizzazione degli elementi della rete ecologica da attuarsi in collaborazione con le amministrazioni comunali e/o gli altri soggetti interessati.
4. Ad integrazione di quanto disposto dal diciannovesimo comma del precedente art. 17, nelle aree appartenenti alla rete ecologica che si trovano in diretta continuità con i corsi d'acqua, al fine di permettere al sistema fluviale di svolgere la funzione di tamponamento e neutralizzazione degli inquinanti residui non depurabili che si producono sul territorio, le attività agricole devono essere compatibili con la salvaguardia degli ecosistemi e qualsiasi altra attività e/o uso del suolo non deve risultare impattante nei confronti degli stessi ecosistemi naturali o semi-naturali presenti. Tutti gli interventi di gestione che riguarderanno tali ambiti dovranno essere svolti prestando attenzione al loro ruolo ecologico, in sinergia con i progetti d'attuazione delle reti ecologiche.
5. La Provincia assume gli ambiti destinati alla riconnessione e alla costruzione della rete ecologica come "aree preferenziali" ai sensi del Piano Regionale di Sviluppo Rurale per orientare contributi e finanziamenti derivanti dalla normativa europea, nazionale e regionale di settore, in riferimento alle funzioni amministrative trasferite e delegate di competenza.
6. Le previsioni legate ai processi insediativi vanno necessariamente correlate con la realizzazione o il potenziamento degli elementi funzionali della rete ecologica del sistema di pianura, quali forme di compensazione ambientale. In particolare si prescrive l'obbligo di impiegare almeno un terzo delle superfici destinate agli ambiti produttivi sovramunicipali, per gli interventi di compensazione ambientale prioritariamente utilizzati per la riconnessione delle reti ecologiche negli ambiti a questo scopo individuati dal presente Piano. Tali elementi funzionali dovranno considerarsi come prestazioni richieste al progetto e gli elementi funzionali realizzati saranno considerati come dotazioni ecologiche dell'insediamento ai sensi dell'art. A-25 della L.R. n. 20/2000.
7. Fanno parte della rete ecologica individuata dal presente Piano, le fasce di rispetto della viabilità di progetto e quelle della viabilità di cui è previsto il potenziamento, in quanto assumono, potenzialmente, il ruolo di direttrici di collegamento trasversale tra gli elementi della rete. Esse devono essere gestite come corridoi infrastrutturali verdi, tramite la realizzazione di fasce laterali di vegetazione di ampiezza adeguata, caratterizzate da continuità e ricchezza biologica. Particolare attenzione deve essere posta in quelle porzioni degli ambiti di riconnessione delle reti ecologiche che vengono attraversate da assi infrastrutturali, dal momento che rappresentano punti sensibili rispetto alla continuità e integrità dei sistemi naturali, e devono pertanto essere oggetto di interventi finalizzati a minimizzare gli impatti.
8. Nelle aree in cui si individua la presenza di connettivo ecologico diffuso, vale a dire di quegli elementi della rete ecologica di pianura cartografati nella Tav. B.3.3.1 "Sistema della pianura" del presente Piano, dovrà essere favorita, soprattutto attraverso interventi

gestionali, la creazione di corridoi ecologici a completamento della connessione tra gli elementi isolati della rete. In particolare, in corrispondenza del reticolo formato dai canali irrigui e dai canali di bonifica, gli interventi devono essere mirati alla realizzazione di aree boscate che consentano di collegare gli elementi naturali puntiformi e lineari presenti sul territorio. Inoltre, conformemente a quanto previsto nella disciplina relativa al sistema rurale, va incentivata la realizzazione di siepi e filari e la creazione di spazi non coltivati.

9. Al fine di garantire la funzione di connessione ecologica e di creare una cintura verde intorno ai centri abitati che abbia ripercussioni sul miglioramento della qualità della vita in ambito urbano e che svolga la funzione di filtro tra il contesto insediato e quello rurale, si dovrà intervenire in via prioritaria negli ambiti periurbani di cui all'art. 75 delle presenti Norme.
10. Al fine di completare la rete ecologica di area vasta, si deve perseguire l'ulteriore obiettivo di potenziare sia il sistema dei crinali che rappresenta, nel suo complesso, un insieme di corridoi privilegiati per gli spostamenti faunistici di attraversamento longitudinale del territorio provinciale, che quello dei calanchi, che costituisce, grazie alle particolari caratteristiche degli habitat, un ambiente popolato da una fauna ricca e diversificata e da specie vegetali rare.

PARTE VII

SOSTENIBILITÀ E SVILUPPO DEL SISTEMA INSEDIATIVO E INFRASTRUTTURALE

TITOLO X

Politiche di equità sociale e razionalizzazione territoriale degli insediamenti delle funzioni

Art. 56 - Politiche ed obiettivi per l'equilibrato sviluppo del territorio provinciale

1. Le dinamiche di sviluppo urbano degli insediamenti sono governate da alcune linee guida di carattere generale finalizzate prioritariamente al riequilibrio territoriale, alla qualità della vita dell'uomo e della società e alla vivacità ed integrazione dei sistemi economici, alla tutela dell'ambiente naturale e antropico.
Il riequilibrio territoriale è perseguito attraverso i seguenti obiettivi della pianificazione e programmazione provinciale e comunale:
 - il completamento e potenziamento del sistema infrastrutturale primario per il trasporto di persone e merci;
 - l'accessibilità materiale e immateriale ai sistemi della produzione, dei servizi e delle grandi polarità territoriali;
 - la ridistribuzione e la qualificazione di funzioni a carattere sovracomunale per vocazioni specifiche dei territori urbani e per aggregazioni territoriali omogenee;
 - il razionale sviluppo dei nuovi insediamenti residenziali in contiguità ai tessuti urbanizzati e ai servizi esistenti;
 - la concentrazione delle attività produttive in ambiti appositamente vocati;
 - la riduzione dei fenomeni di sfrangiamento delle frazioni e di promiscuità dei territori urbani e rurali.La qualità di vita e la vivacità economica sono perseguite:
 - nel rispetto dell'equità e della parità dei diritti dei cittadini, anche attraverso forme di perequazione dei diritti edificatori;
 - nell'agevolazione di un'offerta residenziale per l'affitto alla popolazione con bassa capacità di reddito;
 - attraverso una elevata vivibilità degli insediamenti e una più ampia offerta qualitativa e localizzativa delle attrezzature e degli spazi per la collettività.

La conservazione dell'ambiente naturale e antropico rientra nel principio di sostenibilità dello sviluppo e di valorizzazione e tutela delle risorse esistenti. Gli obiettivi da perseguire con la pianificazione urbanistica e territoriale sono riconducibili a:

- il raggiungimento ed il continuo miglioramento di condizioni adeguate di salubrità ambientale degli insediamenti;
- la mitigazione degli impatti dell'ambiente costruito sulle risorse ambientali attraverso una riduzione della popolazione esposta all'inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, e il minor consumo e la rigenerazione delle risorse idriche ed energetiche;
- la promozione di forme di mobilità sostenibile, incentivando il trasporto pubblico su gomma e su ferro e la creazione di reti urbane ed extraurbane di connessione tra i centri per la mobilità ciclopeditone.

Art. 57 - Politiche ed obiettivi per la valorizzazione dei territori collinari e montani

1. Il presente Piano delinea indirizzi e strategie per il territorio montano allo scopo sia di ridurre gli aspetti di criticità soprattutto sociali, la marginalità localizzativa che di promuoverne lo sviluppo.
2. Il Piano, recependo gli indirizzi dettati dalla Regione Emilia Romagna, promuove e sostiene, per i territori dell'appennino forlivese e cesenate, i seguenti obiettivi delineati nella "Carta della montagna":
 - incrementare l'efficienza delle reti infrastrutturali attraverso il completamento degli interventi sugli assi di fondovalle, per ottimizzare i tempi di spostamento verso le funzioni di eccellenza localizzate in pianura, il miglioramento dei collegamenti di valico di importanza nazionale, l'ammodernamento e la messa in sicurezza dell'E45, il rafforzamento dei collegamenti intervallivi per aumentare la coesione e la condivisione di dotazioni sovracomunali tra centri appartenenti ad ambiti omogenei nei territori collinari e montani;
 - promuovere la completa infrastrutturazione telematica del territorio montano attraverso la creazione di reti a fibre ottiche, la messa in rete di servizi pubblici e comunali, la diffusione di servizi alle imprese e ai cittadini attraverso il Piano telematico provinciale e la costituzione di appositi punti di accesso e scambio delle informazioni con modalità assistite;
 - valorizzare il Parco nazionale e gli elementi che qualificano l'attrattività del territorio, attraverso una gestione attenta e mirata del demanio regionale, la promozione della multifunzionalità nel territorio rurale e la tutela delle specificità locali;
 - garantire la tenuta residenziale e qualificare la vivibilità del territorio attraverso la promozione di interventi di recupero abitativo e produttivo - commerciale nei centri storici, la limitazione del patrimonio edilizio abitativo non occupato, l'accesso ai servizi sociali e ai servizi di prossimità.

Art. 58 - Politiche ed obiettivi per la qualificazione dei centri turistici

1. Il presente Piano individua nelle Tavole contrassegnate dalla sigla 5A i Centri ad elevata specializzazione turistica, balneare, termale e ambientale-naturalistica. Per tali centri, a seconda della differente offerta turistica, il Piano delinea politiche di qualificazione, differenziazione e integrazione dell'offerta turistica attraverso specifici obiettivi e indirizzi alla pianificazione settoriale e urbanistica comunale.
2. Per i centri specializzati nel turismo marittimo e balneare, costituiti da Cesenatico, Savignano sul Rubicone, San Mauro Pascoli e Gatteo, il P.T.C.P. definisce i seguenti obiettivi, in sintonia con le linee guida del Progetto regionale Gestione Integrata Zone Costiere (GIZC):

- migliorare la qualità ambientale e paesaggistica del sistema costiero, mitigando i principali impatti negativi sulle risorse idriche, energetiche, suolo, rifiuti, aria, rumore, anche attraverso la promozione dei sistemi di gestione ambientale nel comparto turistico;
 - incentivare la riqualificazione edilizia ed urbanistica degli insediamenti di ricettività collettiva tramite la qualificazione territoriale degli insediamenti turistici intesi come sistema integrato;
 - ridurre la congestione a favore di una mobilità sostenibile ed efficiente, attraverso politiche mirate sui sistemi di trasporto pubblico ferroviario, su gomma e ciclabile e la realizzazione della metropolitana leggera di superficie;
 - recuperare la continuità tra l'entroterra e il mare attraverso la riduzione di aree occupate, la valorizzazione delle aree libere, la diversificazione degli usi e delle funzioni, la realizzazione di servizi necessari alle funzioni insediate, la realizzazione di spazi e percorsi pedonali in continuità tra l'arenile e l'entroterra.
3. Per i centri specializzati nel turismo termale, costituiti da Bagno di Romagna, Castrocaro Terme e Terra del Sole e Bertinoro, il presente Piano definisce i seguenti obiettivi:
- specializzare e valorizzare il pacchetto di offerta legato alla cura e salute con attività complementari legate alla ricreazione, allo sport ed alla cura del corpo;
 - arricchire l'offerta turistica termale con un'offerta paesaggistico-ambientale legata alla tutela e fruizione del Parco nazionale, delle riserve naturali da istituire e/o dei Siti della Rete Natura 2000;
 - integrare la specializzazione termale con le altre polarità ad elevata attrattività di persone dei territori circostanti, quali il turismo religioso, il turismo didattico, il turismo delle città d'arte, l'agriturismo, ecc. entro definiti e riconoscibili circuiti territoriali.
- Nella misura in cui si potrà raggiungere maggiore capacità attrattiva dovranno essere garantiti ulteriori spazi ricettivi ottenibili in via prioritaria dalla riconversione funzionale del patrimonio edilizio esistente.
4. Per i centri specializzati nel turismo naturalistico-ambientale, costituiti dai Comuni del Crinale Appenninico, in sintonia con la Carta della Montagna e la Programmazione del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna:
- promuovere attività imprenditoriali legate alla presenza del Parco;
 - valorizzare non solo le risorse ambientali, ma la cultura e le tradizioni del territorio;
 - definire e certificare i marchi per le produzioni tipiche presenti nell'area.
- Inoltre, nel perseguimento della politica di massima integrazione e articolazione dell'offerta turistica, il Piano per questi territori propone ulteriori obiettivi, quali:
- il miglioramento della qualità morfologica urbana ed il recupero delle forme insediative storiche;
 - il potenziamento della ricettività attraverso il recupero edilizio e la riconversione funzionale dei manufatti preesistenti nei centri abitati e dell'attrazione commerciale dei centri storici anche legata alla incentivazione dell'artigianato artistico locale e alla commercializzazione dei prodotti tipici enogastronomici;
 - il rafforzamento della dotazione di attrezzature sportive, ricreative e per lo spettacolo;
 - la realizzazione di attrezzature ed impianti sperimentali di processi e tecnologie a basso impatto ambientale.

Art. 59 - Orientamenti sulla crescita insediativa dei Comuni

1. La sostenibilità ambientale e territoriale dello sviluppo insediativo, prevedibile nella proiezione temporale del Piano, conferma l'assunto già espresso nella Relazione del P.T.C.P. relativa agli approfondimenti paesistici, già approvata con Deliberazione della Giunta regionale n. 1595 del 31 luglio 2001. La grande crescita dello stock edilizio dell'ambito territoriale afferente il corridoio della via Emilia e del sistema costiero e, contemporaneamente, le dinamiche di crescita del settore produttivo manifatturiero e di riarticolazione del sistema dei servizi rari alla scala vasta, pongono la necessità di un riequilibrio delle funzioni insediative a scala provinciale. Tale orientamento trova

espressione nelle direttive di cui ai successivi commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto, nonché negli indirizzi di cui ai successivi commi settimo ed ottavo.

2. Nei Comuni di pianura è da ritenersi sostenibile una crescita insediativa di tipo residenziale non superiore al 10% della popolazione residente alla fine dell'anno precedente a quello in cui viene predisposto il piano. Tale soglia può essere motivatamente elevata fino al 15% dell'esistente per i Comuni che attuino forme di copianificazione all'interno degli ambiti ottimali per la pianificazione territoriale definiti dal presente Piano al successivo art. 62, purché si verifichi una delle seguenti condizioni:
 - nel quinquennio precedente la data di adozione del piano urbanistico comunale venga raggiunto un trend di crescita della popolazione residente superiore al 4%, cioè alla media provinciale della popolazione residente nel periodo 1998-2003;
 - venga confermata la previsione del P.T.C.P. di localizzare nel territorio comunale aree per ambiti produttivi sovracomunali per i quali è ipotizzabile una maggiore richiesta di abitazioni da parte di manodopera non locale.
3. Nei Comuni di collina è da ritenersi sostenibile una crescita pari al 15% della popolazione residente alla fine dell'anno precedente a quello in cui viene predisposto il piano, mentre nei Comuni di montagna tale soglia è elevabile fino al 20%. Nei Comuni di collina e montagna che attuino forme di copianificazione all'interno degli ambiti ottimali per la pianificazione territoriale definiti dal P.T.C.P. all'art. 62 la quota insediativa residenziale può essere incrementata di un ulteriore 5% per i Comuni che definiscano la propria vocazione residenziale rispetto agli altri comuni dell'ambito di riferimento, e che pertanto operino la scelta conseguente di escludere sul proprio territorio nuove previsioni di tipo produttivo.
4. Il presente Piano assume, ai fini del dimensionamento residenziale, il parametro di 50 mq di S.U.L. per abitante insediabile. Ai fini del computo della crescita insediativa, su un orizzonte temporale di 20 anni, devono essere calcolati abitanti insediabili negli Ambiti per nuovi insediamenti, al lordo delle destinazioni a terziario e artigianato a servizio della residenza, e la quota di abitanti insediabili negli Ambiti da riqualificare.
5. In relazione al dimensionamento delle aree produttive, il P.T.C.P. ritiene sostenibile, al netto delle previsioni urbanistiche previgenti, per gli ambiti specializzati per attività produttive di livello comunale una crescita del 20% della capacità insediativa negli ambiti di pianura, del 15% in quelli collinari e del 10% in quelli montani.
6. Tali soglie possono essere aumentate di un ulteriore 10% per i Comuni che attuino forme di co-pianificazione con i Comuni contermini all'interno degli ambiti ottimali per la pianificazione territoriale definiti al successivo art. 62 a condizione che le previsioni insediative siano concentrate e integrative degli ambiti produttivi esistenti e che il sistema produttivo abbia registrato un trend di crescita marcatamente superiore alla media provinciale nell'ultimo quinquennio antecedente alla data di predisposizione del Piano comunale.
7. Ai Piani strutturali comunali (P.S.C.) è demandata la facoltà di assegnare ai successivi Piani operativi comunali (P.O.C.) la localizzazione di nuovi insediamenti residenziali e produttivi fuori dagli ambiti individuati dagli stessi P.S.C., fino ad un massimo del 20% del dimensionamento complessivo stabilito da tali piani, purché i suddetti insediamenti abbiano una dimensione contenuta, siano a ricucitura dei tessuti urbanizzati esistenti, non comportino incompatibilità funzionali con le attività già insediate e siano facilmente accessibili e servibili dal sistema viario e infrastrutturale tecnologico. In sede di P.O.C. dovranno essere indicati gli ambiti definiti dal P.S.C. che diminuiscono la propria capacità insediativa per consentirne il trasferimento in altre aree.

8. I Piani strutturali comunali demandano ai Piani operativi comunali la facoltà di differenziare l'indice perequativo all'interno di uno stesso ambito di trasformazione definito dal P.S.C., purché tale differenziazione sia opportunamente motivata, in ragione di maggiori o minori oneri insediativi a carico dei soggetti attuatori, della diversa articolazione e carico dei vincoli ambientali, infrastrutturali ed insediativi afferenti ciascuna parte e la capacità insediativa complessiva dello stesso, come indicata dal Piano strutturale comunale, non sia superata.

Art. 60 - Il ruolo dei centri urbani nella gerarchia territoriale

1. Obiettivo generale del presente Piano è il miglioramento della funzionalità complessiva del sistema insediativo attraverso la suddivisione dell'armatura urbana in:
 - Città Regionale;
 - Centri Ordinatori;
 - Centri Integrativi;
 - Centri di Base.Nelle tavole contrassegnate dal numero 5 è individuato il ruolo dei centri nel sistema insediativo provinciale, valutato sulla base dei criteri descritti nel paragrafo 1.3. "Individuazione del ruolo dei centri urbani e indirizzi sugli standard di qualità urbana" della Relazione di Progetto del presente Piano.
2. Per ciascun centro viene definito un livello prestazionale di tipo "inferiore" o "superiore" in ragione del raggiungimento pieno o parziale delle dotazioni che ad esso competono e dei requisiti di accessibilità necessari.
3. Per ogni centro il presente Piano prescrive il raggiungimento (o il mantenimento) del livello prestazionale di tipo "superiore" come condizione per accedere alla riarticolazione delle dotazioni territoriali rispetto alla quantità minime previste all'art. A-24 della L.R. n. 20/2000 e per sottoscrivere l'Accordo di pianificazione con la Provincia, che comporta la riduzione dei tempi di approvazione del Piano strutturale comunale ai sensi dell'art. 32 della L.R. n. 20/2000.
4. Per ciascun centro, in relazione al ruolo assegnato nel sistema insediativo, deve essere consolidata e razionalizzata la rete infrastrutturale e dei servizi, capace di sostenere i trend attuali e/o di riavviare i processi di sviluppo economico-sociale.

Art. 61 - Articolazione e quantificazione delle dotazioni territoriali

1. Il P.T.C.P. specifica e articola, nei seguenti commi e nei successivi artt. 84 e 85, la disciplina delle dotazioni territoriali di cui agli articoli A-22, A-23, A-24 e A-25 della L.R. n. 20/2000 in ragione dei diversi ruoli dei centri abitati nel sistema insediativo provinciale.
2. Il presente Piano definisce attrezzature e spazi collettivi di carattere comunale i seguenti impianti, opere e spazi attrezzati pubblici destinati a servizi di interesse collettivo:
 - a) strutture per l'istruzione dell'obbligo (scuole materne, elementari e medie);
 - b) strutture per i servizi socio-assistenziali di base (asili nido, strutture per gli anziani) e strutture igienico sanitarie (strutture sanitarie territoriali e di prevenzione, presidi di primo intervento, cimiteri);
 - c) strutture per la pubblica Amministrazione, la sicurezza pubblica e la protezione civile;
 - d) strutture per attività culturali, associative e politiche;
 - e) luoghi per il culto;
 - f) spazi aperti attrezzati a verde per il gioco, la ricreazione, il tempo libero e le attività sportive di base, fruibili alla popolazione nel suo complesso ed escluse le fasce di

- rispetto infrastrutturali, demaniali, marittime e cimiteriali e le aree esposte ad impatti ambientali e/o nocivi per la salute pubblica;
- g) altri spazi aperti di libera fruizione per usi pubblici collettivi;
- h) parcheggi pubblici diversi da quelli al diretto servizio dell'insediamento.
3. Il presente Piano stabilisce le seguenti quote di dotazioni minime di aree pubbliche per attrezzature e spazi collettivi, oltre alle aree destinate alla viabilità, riferite al dimensionamento complessivo degli insediamenti esistenti e previsti dalla pianificazione comunale:
- a) per l'insieme degli insediamenti residenziali relativamente alle città regionali, ai centri ordinatori e ai centri integrativi di pianura, 30 mq. per ogni abitante effettivo e potenziale del Comune determinato ai sensi del successivo quarto comma, dei quali:
- 18 mq/abitante ripartiti ai sensi del D.M. 1444/1968:
 - mq 4,5 di aree per l'istruzione dell'obbligo, asili nido e scuole materne;
 - mq 2 di aree per attrezzature di interesse comune;
 - mq 9 di aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport di cui al punto f del comma precedente;
 - mq 2,5 di aree per parcheggi ai sensi del punto g del comma precedente;
 - 12 mq/abitante di cui:
 - mq 2 di aree per parcheggi ai sensi del punto g del comma precedente;
 - mq 10 ripartiti tra i punti a), b), c), d), f), h) del precedente comma in ragione della struttura (giovane, adulta o anziana) della popolazione residente.
- Per le tipologie di centri menzionate vanno inoltre aggiunti, tra la dotazione di minima di standard di qualità urbana, 3 ml/abitante di piste ciclabili, da garantire per i 2/3 entro il centro abitato così come definito dal Codice della Strada; tale dotazione potrà essere ridistribuita fra i diversi comuni del medesimo ambito ottimale di pianificazione, tramite la progettazione unitaria dell'ambito stesso;
- b) per l'insieme degli insediamenti residenziali relativamente ai centri integrativi di collina e montagna e ai centri di base, 25 mq. per ogni abitante effettivo e potenziale del Comune determinato ai sensi del successivo quarto comma, dei quali:
- 18 mq/abitante ripartiti ai sensi del D.M. 1444/1968:
 - mq 4,5 di aree per l'istruzione dell'obbligo, asili nido e scuole materne;
 - mq 2 di aree per attrezzature di interesse comune;
 - mq 9 di aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport di cui al punto f del comma precedente;
 - mq 2,5 di aree per parcheggi ai sensi del punto g del comma precedente;
 - 7 mq/abitante di cui:
 - mq 2 di aree per parcheggi ai sensi del punto g del comma precedente;
 - mq 5 ripartiti tra i punti a), b), c), d), f), h) del precedente comma in ragione della struttura (giovane, adulta o anziana) della popolazione residente;
- c) per i nuovi insediamenti alberghieri, direzionali e commerciali vanno fissate le seguenti dotazioni minime: a mq 100 di superficie lorda di pavimento deve corrispondere la quantità minima di mq 100 di spazio pubblico, escluse le sedi viarie, di cui mq 40 destinati a parcheggi pubblici e mq 60 a verde pubblico alberato e attrezzato;
- d) per i nuovi insediamenti produttivi, industriali, artigianali e per il commercio all'ingrosso vanno fissate le seguenti dotazioni minime: la superficie da destinare a spazi pubblici, oltre le aree destinate alla viabilità, non può essere inferiore al 15% della superficie destinata a tali insediamenti, di cui il 5% per parcheggi e il restante 10% a verde pubblico e attività collettive.
4. La popolazione effettiva del Comune all'atto di elaborazione del Piano è quella costituita dai cittadini residenti e dalla popolazione temporanea che gravita stabilmente sul Comune, per motivi di studio, lavoro, o turismo ovvero per fruire dei servizi pubblici e collettivi ivi disponibili. La popolazione temporanea viene calcolata dal Piano strutturale comunale in ragione dell'effettivo bacino di utenza della popolazione che gravita sui singoli servizi collettivi.

5. Per tutti i centri lo standard relativo all'istruzione dell'obbligo, commisurato alla popolazione scolastica effettivamente presente ed attesa, potrà essere ridotto fino ai 4,5 mq/abitante richiesti dal D.M. 1444/68, garantendo per ciascuna attrezzatura il pieno rispetto della normativa di settore; l'eventuale scarto quantitativo potrà essere recuperato a favore di servizi socio-assistenziali (popolazione anziana, servizi integrativi per la prima infanzia, ecc) e di spazi pubblici collettivi.
6. Per tutti i centri di base della collina e della montagna lo standard di verde pubblico attrezzato potrà essere ridotto se ne è garantita la compensazione quantitativa assoluta con i parcheggi pubblici e con il pari convenzionamento di aree verdi private (a garanzia delle funzioni ecologiche); tale possibilità è esclusa per la parte relativa alle espansioni, ovvero alle nuove aree urbanizzabili e deve essere quindi intesa solo in relazione al soddisfacimento del fabbisogno pregresso.
7. Nei centri di base si deve raggiungere e/o consolidare la dotazione di servizi di base, la cui presenza garantisce la soglia minima di funzionalità prestazionale del centro stesso.
7. Qualora nei singoli centri non venga raggiunta la soglia minima prevista per la dotazione di attrezzature di base di cui ai commi precedenti, tale soglia dovrà essere garantita all'interno dell'ambito ottimale di appartenenza, come definito e disciplinato dal successivo art. 62.

Art. 62 - Ambiti ottimali per la pianificazione territoriale e urbanistica

1. Sono definiti "Ambiti ottimali per la pianificazione territoriale e urbanistica" le aggregazioni di Comuni che, per contiguità spaziale, per efficienza dei servizi e per vocazione economica costituiscono una realtà territoriale omogenea e possiedono una identità distinguibile dalle altre parti del territorio provinciale.
2. Il presente Piano assegna agli ambiti ottimali, individuati nelle tavole contrassegnate dal numero 5, uno specifico ruolo nel sistema insediativo, utilizzando i criteri di valutazione formulati per la definizione del ruolo dei singoli centri abitati.
Gli ambiti ottimali vengono classificati in:
 - a) città metropolitana regionale;
 - b) città regionali di Forlì e Cesena;
 - c) ordinatori forlivesi e cesenati;
 - d) integrativi forlivesi e cesenati;
 - e) integrativo della costa.
3. Rispetto al proprio ambito ottimale di appartenenza, i Comuni dovranno attuare le politiche di integrazione funzionale, gli obiettivi nonché le forme di coordinamento degli strumenti di pianificazione e programmazione comunali nel rispetto delle condizioni e delle modalità attuative che il presente Piano attribuisce a ciascun Ambito ottimale come specificato nella Relazione di Progetto al paragrafo 1.4 "Gli ambiti ottimali per la pianificazione territoriale e la specializzazione funzionale".
4. Al fine di conseguire gli obiettivi di consolidamento ed integrazione delle funzioni territoriali strategiche della città metropolitana regionale, costituita dalle città di Forlì e di Cesena, il presente Piano pone le seguenti condizioni:
 - il completamento degli assi tangenziali urbani, realizzazione a breve termine della nuova Via Emilia e riqualificazione della via Emilia storica mediante lo sviluppo del trasporto pubblico, della sua riqualificazione commerciale, del riposizionamento delle attrezzature e dei servizi di rango urbano territoriale;
 - la realizzazione a breve termine del Servizio ferroviario regionale per le tratte Bologna-Rimini e del sistema costiero;

- l'implementazione delle aree industriali di interesse sovracomunale ed ecologicamente attrezzate all'interno del quadrilatero infrastrutturale provinciale delimitato a nord dall'Autostrada A14, a sud dalla nuova Via Emilia, ad est dalla E45 e dalla Secante, ad ovest dalla Tangenziale est ed Asse di arroccamento.
5. Al fine di raggiungere l'obiettivo di potenziare, razionalizzare ed integrare i sistemi urbano - territoriali delle città regionali di Forlì e Cesena, il presente Piano pone le seguenti condizioni:
- rapida realizzazione e/o completamento degli assi infrastrutturali viari urbani;
 - potenziamento e riqualificazione delle connessioni con gli altri centri urbani dei rispettivi ambiti.
6. Al fine di raggiungere l'obiettivo di integrare l'offerta dei servizi allo sviluppo e alla cittadinanza, il presente Piano fissa per gli ambiti territoriali "ordinatori" le seguenti condizioni:
- completamento della riqualificazione della rete viaria primaria di connessione con il sistema viario portante provinciale;
 - realizzazione di caselli autostradali previsti dal Piano;
 - potenziamento della viabilità di connessione fra i centri;
 - accordo sulle scelte di razionalizzazione e consolidamento dei servizi di rango territoriale;
 - accordo sulle funzioni da attribuire alle aree strategiche intercluse tra i centri urbani;
 - potenziamento della rete di trasporto pubblico.
7. Al fine di consolidare e razionalizzare la rete infrastrutturale e dei servizi, capaci di sostenere i trend attuali e/o di riavviare i processi di sviluppo economico-sociale, nonché di assicurare attraverso l'aggregazione intercomunale un livello di servizi almeno pari a quello dei centri integrativi, il presente Piano pone agli ambiti ottimali "integrativi" la condizione di migliorare l'accessibilità all'armatura territoriale principale e da qui ai sistemi territoriali più ampi.
8. Al fine di rafforzare il sistema turistico costiero a scala regionale e provinciale, di partecipare alla costituzione dell'euro-regione adriatica attraverso la realizzazione di grandi interventi infrastrutturali, per l'ambito integrativo della costa il presente Piano sono le seguenti condizioni:
- potenziamento e completamento della direttrice adriatica attraverso l'ampliamento della SS16 Adriatica in continuità con la realizzazione della E55 Ravenna-Mestre;
 - realizzazione della Metropolitana leggera Rimini-Ravenna;
 - realizzazione del casello del Rubicone, per il miglioramento dell'accessibilità a tutti gli insediamenti costieri.
9. Le modalità attuative che il presente Piano prescrive per gli Ambiti ottimali sono:
- le associazioni intercomunali per la localizzazione di funzioni e attrezzature sovracomunali;
 - gli accordi territoriali con Provincia, Regione e gli altri soggetti pubblici e/o privati proprietari o gestori di reti per la realizzazione di infrastrutture, attrezzature e servizi esplicitamente indicati dal Piano Territoriale Regionale e dal P.T.C.P.;
 - gli accordi territoriali e/o di programma su specifiche previsioni e progetti.
- Si prescrive inoltre la partecipazione di tutti i Comuni appartenenti all'ambito ottimale alla definizione delle scelte insediative e infrastrutturali dei rispettivi Piani Strutturali Comunali.
10. Per la città metropolitana si prescrive la partecipazione delle entità territoriali coinvolte dalla Città metropolitana regionale a ciascuno dei relativi piani strutturali e/o almeno, partecipazione e negoziazione di ciascuno dei due Comuni principali alla formazione dei rispettivi Piani strutturali comunali. Per i centri integrativi e ordinatori è auspicabile la formazione associata della strumentazione urbanistica comunale.

Art. 63 - Attrezzature di interesse sovracomunale

1. In specificazione dell'art. A-24 della L.R. n. 20/2000, il presente Piano definisce attrezzature pubbliche di interesse sovracomunale, in quanto destinate a soddisfare un bacino di utenza che esubera dai confini amministrativi del comune:
 - a) tra le attrezzature sanitarie: gli ospedali, i servizi sanitari di pronto soccorso, i country hospital;
 - b) tra i servizi socio-assistenziali: le strutture per anziani, le strutture per disabili, le strutture per minori, le strutture per immigrati;
 - c) tra le attrezzature per l'istruzione e la formazione: le scuole per l'istruzione superiore all'obbligo, i centri di formazione professionale, le strutture per l'istruzione universitaria e le specializzazioni post-laurea;
 - d) tra le attrezzature culturali, per l'associazionismo e il tempo libero: cinema teatri e arene, sale da ballo e discoteche, gallerie d'arte e pinacoteche;
 - e) tra gli spazi aperti ad uso collettivo e le attrezzature sportive: parchi urbani e territoriali; impianti per attività sportive non di base e ad elevata frequenza di pubblico.
2. All'interno di ogni Ambito territoriale omogeneo deve essere prevista una dotazione di attrezzature sovracomunali atta a raggiungere il livello minimo previsto a seconda del rango assegnato dal P.T.C.P. (integrativo, ordinatore o città regionale) e a soddisfare almeno il bacino di utenza dei comuni compresi nell'Ambito.
3. I Piani Strutturali Comunali dovranno specificare l'organizzazione funzionale ed insediativa dei servizi sovracomunali esistenti localizzati nel territorio comunale e nei Comuni appartenenti all'ambito ottimale di riferimento, nonché definire i parametri urbanistici ed edilizi per la realizzazione di quelli di progetto, in coerenza con gli indirizzi e le prescrizioni delle presenti Norme. Inoltre l'attuazione di quanto previsto dovrà avvenire attraverso accordi territoriali stipulati ai sensi del comma 2 dell'art. 15 della L.R. n. 20/2000.

TITOLO XI**Politiche di sviluppo economico e sostenibilità delle polarità ad elevato impatto ambientale****Art. 64 - Ambiti specializzati per attività produttive di rilievo comunale e sovracomunale**

1. Per ambiti specializzati per attività produttive si intendono le parti del territorio caratterizzate dalla concentrazione di attività economiche, commerciali e produttive. I predetti ambiti possono altresì contenere una limitata compresenza di insediamenti e spazi collettivi residenziali.
2. Gli ambiti specializzati per attività produttive sono distinti in:
 - ambiti specializzati per attività produttive sovracomunali, caratterizzati da effetti sociali, territoriali ed ambientali che interessano più Comuni;
 - ambiti specializzati per attività produttive comunali, caratterizzati da limitati impatti delle attività insediate o da insediare.
3. La pianificazione degli ambiti specializzati per attività produttive persegue le seguenti finalità:
 - ridurre la dispersione insediativa al fine di un utilizzo efficace del sistema della mobilità e delle reti infrastrutturali;

- promuovere la delocalizzazione delle attività produttive che generano impatti incompatibili con il sistema della residenza e dei servizi alla persona;
 - promuovere la delocalizzazione delle attività produttive che generano impatti incompatibili con il sistema ambientale nelle sue componenti fisiche e paesaggistiche nonché sul sistema delle risorse;
4. Il presente Piano individua, nelle tavole contrassegnate dal numero 5 "Schema di assetto territoriale", gli ambiti idonei alla localizzazione di aree produttive sovracomunali:
- ambito ricompreso all'interno del quadrilatero infrastrutturale provinciale (A14 a nord, nuova via Emilia a sud, E45 e Secante ad est, Tangenziale est ed Asse di arroccamento ad ovest;
 - aree produttive di San Mauro Pascoli a nord dell'A14 ed insediamento produttivo di Gatteo a sud dell'A14.
- Al primo ambito compete l'80% della capacità insediativa prevista dal presente piano, al secondo il 20%.
5. Il presente Piano prevede la possibile individuazione di un polo produttivo, da dedicarsi al comparto della rottamazione, tramite un accordo fra i Comuni di Gambettola e Longiano finalizzato alla razionalizzazione del comparto ed al controllo degli impatti ambientali dello stesso, all'interno delle quantificazioni produttive assegnate all'area del Rubicone, in ambito di pianificazione strutturale.
6. I nuovi ambiti produttivi sovracomunali assumono i caratteri propri delle aree ecologicamente attrezzate.
7. Gli ambiti specializzati per attività produttive sovracomunali sono attuati attraverso accordi territoriali stipulati ai sensi dell'art. 15, comma 2, della L.R. n. 20/2000, in sede di accordo sono specificati gli assetti infrastrutturali e le caratteristiche urbanistiche e funzionali delle aree, in coerenza con gli obblighi definiti per le aree ecologicamente attrezzate, l'individuazione degli ambiti di compensazione ambientale, delle infrastrutture e/o dei servizi da realizzarsi con l'utilizzo diretto e nel tempo delle risorse perequative; in particolare si prescrive l'obbligo di impiegare almeno un terzo delle superfici coinvolte per gli interventi di compensazione ambientale prioritariamente utilizzati per la riconnessione delle reti ecologiche negli ambiti a questo scopo individuati dal presente Piano.
8. I Comuni, tramite la pianificazione urbanistica comunale, disciplinano gli ambiti specializzati per attività produttive esistenti e i nuovi ambiti specializzati per attività produttive comunali, secondo i seguenti indirizzi:
- dovrà essere incentivata la rilocalizzazione in ambiti produttivi delle attività produttive sparse e/o la loro riqualificazione tramite l'insediamento di funzioni compatibili con la residenza;
 - nei Comuni della pianura le nuove aree produttive dovranno essere individuate esclusivamente in contiguità con gli ambiti esistenti;
 - nei Comuni dell'ambito collinare e montano le nuove aree produttive dovranno essere individuate esclusivamente in contiguità con gli ambiti esistenti, salvo si dimostri l'impossibilità di procedere in tal senso in relazione a vincoli di carattere ambientale e territoriale; in tal caso, in presenza di un fabbisogno locale, possono essere individuati nuovi ambiti la cui superficie non potrà comunque essere inferiore a 8 ha;
 - si esclude l'insediamento negli ambiti produttivi di livello comunale delle seguenti attività ad elevato impatto:
 - imprese manifatturiere esistenti con più di 100 addetti;
 - attività con lavorazioni insalubri (R.D. 1265/1934 e D.M. 5 settembre 1994);
 - attività soggette ad autorizzazione integrata ambientale (D.lgs. n. 372/1999);
 - attività sottoposte all'obbligo di valutazione di impatto ambientale (L.R. n. 9/99);
 - attività a rischio di incidente rilevante (D.lgs. n. 334/99);Tali attività dovranno essere localizzate nelle aree ecologicamente attrezzate;

- per gli ambiti produttivi di dimensione superiore a 30 ha in pianura e superiore a 15 ha in collina/montagna dovrà essere incentivata la qualificazione quali aree ecologicamente attrezzate;
- per gli ambiti produttivi di dimensione superiore a 30 ha in pianura e superiore a 15 ha in collina/montagna dovrà essere incentivata la rilocalizzazione della residenza presente dentro l'ambito;
- la pianificazione comunale deve prevedere incentivi per la rilocalizzazione in aree ecologicamente attrezzate delle attività a rischio di incidente rilevante esistenti (D.lgs. n. 334/99).

Art. 65 - Le aree ecologicamente attrezzate

1. Gli ambiti specializzati per attività produttive costituiscono aree ecologicamente attrezzate quando sono dotate di infrastrutture, servizi e sistemi idonei a garantire la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente.
2. L'individuazione e la progettazione delle aree ecologicamente attrezzate persegue l'obiettivo di garantire la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente con riguardo ai seguenti aspetti:
 - a) salubrità e igiene dei luoghi di lavoro;
 - b) prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del terreno;
 - c) smaltimento e recupero dei rifiuti;
 - d) trattamento delle acque reflue;
 - e) contenimento del consumo dell'energia e al suo utilizzo efficace;
 - f) prevenzione, controllo e gestione dei rischi di incidenti rilevanti;
 - g) adeguata e razionale accessibilità delle persone e delle merci.
3. I Comuni possono individuare, tra gli ambiti specializzati per attività produttive esistenti o di progetto individuati dal P.S.C., quelli da qualificare come aree ecologicamente attrezzate.
4. Gli strumenti urbanistici comunali e gli Accordi Territoriali per l'attuazione degli ambiti produttivi di rilievo sovracomunale, disciplinano le condizioni di assetto e gli obiettivi prestazionali delle aree ecologicamente attrezzate secondo i criteri definiti nei successivi commi.
5. Nella definizione delle condizioni di assetto e degli obiettivi prestazionali, in relazione a quanto disposto dalla direttiva approvata con deliberazione della Giunta Regionale n. 1238 del 15 luglio 2002, è necessario indicare le prestazioni da raggiungere come articolatamente dettagliato ai successivi commi.
6. Le condizioni di assetto territoriale ed urbanistico di qualità costituiscono condizione necessaria e preliminare alla qualificazione delle aree produttive esistenti come aree ecologicamente attrezzate.
Le condizioni di assetto territoriale di qualità costituiscono condizione necessaria e preliminare alla individuazione delle nuove aree ecologicamente attrezzate e dei nuovi ambiti produttivi di rilievo sovracomunale.
7. Il mantenimento nel tempo delle condizioni di gestione ambientale di qualità costituisce obbligo permanente per mantenere la qualificazione di area ecologicamente attrezzata.
8. Nella definizione delle condizioni di assetto territoriale di qualità devono essere rispettati i seguenti indirizzi:
 - a) accessibilità territoriale:
 - le infrastrutture per l'accesso al sistema trasportistico primario definito dal PRIT e dal P.T.C.P. non devono superare, in seguito all'attuazione dell'area

- ecologicamente attrezzata, il livello di congestione 1, come definito nel paragrafo C.3.1.6. "Il livello di congestione da traffico" del Quadro Conoscitivo del presente Piano;
- le stesse infrastrutture stradali di accesso territoriale all'area ecologicamente attrezzata devono evitare l'attraversamento di centri urbani;
 - in particolare deve essere perseguito l'obiettivo della realizzazione di adeguati sistemi di accessibilità alla rete ferroviaria;
 - deve essere garantita l'accessibilità in tempi adeguati (di norma 15 minuti) ai sistemi di presidio per la sicurezza e la salute (Vigili del Fuoco, Pronto soccorso);
 - deve essere garantita l'accessibilità in tempi adeguati ad almeno uno dei seguenti punti di collegamento con il sistema trasportistico regionale e nazionale:
 - caselli (di norma 10 minuti);
 - autoporti (di norma 10 minuti);
 - scalo merci (di norma 20 minuti);
 - aeroporto (di norma 20 minuti).
- b) contesto territoriale:
- l'area deve collocarsi ad una distanza minima di 200 mt dalle zone residenziali o destinate a servizi alla persona appartenenti ai centri urbani e di 50 mt dalle zone residenziali sparse, al fine di garantire la realizzazione di fasce di mitigazione e ambientazione;
 - le aree produttive esistenti devono avere una superficie minima di 30 ha in pianura e 15 ha in collina e montagna ed una disponibilità di aree di espansione, non gravate da vincoli ambientali, pari almeno alla metà della superficie esistente;
 - nelle aree produttive esistenti l'uso residenziale non deve essere superiore al 5% dell'area e non devono essere presenti insediamenti di medie e grandi strutture di vendita;
- c) fabbisogno energetico:
- il fabbisogno energetico degli impianti produttivi va rapportato alla capacità della rete e degli impianti di distribuzione di energia esistenti o previsti per la realizzazione dell'area ecologicamente attrezzata;
 - gli insediamenti produttivi devono essere dotati di impianti di cogenerazione ovvero devono assicurare una quota di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili uniformandosi a indirizzi e prescrizioni del Piano Energetico regionale;
- d) fabbisogno idrico:
- il fabbisogno idrico degli impianti produttivi deve essere rapportato alla qualità ed alla disponibilità della risorsa idrica ed al suo efficiente e razionale uso;
 - deve essere perseguito l'obiettivo di differenziare gli approvvigionamenti in funzione dell'uso;
- e) reti fognanti:
- adeguatezza delle reti fognanti di recapito della rete dell'area ecologicamente attrezzata, in termini quantitativi e qualitativi e di efficienza funzionale;
 - la capacità di smaltimento delle reti fognanti principali e la potenzialità della rete idraulica di bonifica e degli impianti idrovori devono essere adeguati rispettivamente al deflusso degli scarichi e delle acque meteoriche.
9. Nella definizione delle condizioni urbanistiche di qualità devono essere rispettati i seguenti indirizzi:
- a) Opere e infrastrutture per le urbanizzazioni delle aree:
- approvvigionamento idrico: presenza di impianti ed opere di allacciamento ad impianti acquedottistici; deve essere escluso il prelievo idrico in falda ed utilizzato l'approvvigionamento dal CER, ove disponibile; nei contesti non serviti dal CER è necessario trovare fonti di approvvigionamento alternative;
 - impianti separati tra rete di canalizzazione delle acque meteoriche e la rete fognante;
 - impianti adeguati alle prestazioni definite nelle condizioni di gestione ambientale di qualità:

- per il recupero, trattamento e riciclo delle acque meteoriche;
 - per la captazione e il trattamento delle acque di prima pioggia;
 - per la realizzazione della rete duale per il riuso in continuo delle acque, per i possibili utilizzi in funzione del loro livello qualitativo;
 - per lo smaltimento dei reflui;
 - allacciamento ad impianto di depurazione unico/consortile dell'area ecologicamente attrezzata o allacciamento a quello civile;
 - spazi ed impianti d'area per, prioritariamente, recupero e riuso dei rifiuti, o per smaltimento dei rifiuti;
 - realizzazione dei servizi tecnologici nelle aree di nuova urbanizzazione o rifacimento di quelli esistenti tramite cunicoli unici, secondo le disposizioni previste dalla "Direttiva per la razionale sistemazione degli impianti tecnologici nel sottosuolo" (Gazzetta Ufficiale 11 marzo 1999);
 - realizzazione di sistemi di telecomunicazioni a tecnologia avanzata;
 - realizzazione di impianti di cogenerazione, recupero calore solare e fotovoltaico;
 - rete ed impianti di distribuzione di energia elettrica, di gas ed altre forme di energia, pubblica illuminazione utilizzando impianti e sistemi in grado di perseguire il risparmio energetico ed il contenimento dell'inquinamento luminoso;
 - mobilità interna all'area: infrastrutture viarie rispondenti alle migliori pratiche per la sicurezza stradale (ivi comprese reti di percorsi ciclabili sicuri); realizzazione di adeguati spazi e sistemi di accessibilità per i sistemi di emergenza e soccorso; spazi attrezzati per l'attesa e la fermata dei mezzi di trasporto pubblico, ove previsti;
 - funzioni insediabili: al fine di ottimizzare l'utilizzo delle dotazioni dell'area ecologicamente attrezzata deve essere escluso l'insediamento di attività a basso impatto, privilegiando l'insediamento delle seguenti tipologie di attività:
 - imprese manifatturiere esistenti con più di 100 addetti
 - attività con lavorazioni insalubri (R.D. 1265/1934 e D.M. 5 settembre 1994)
 - attività soggette ad autorizzazione integrata ambientale (D.lgs. 372/1999).
 - attività sottoposte all'obbligo di valutazione di impatto ambientale (L.R. 9/99)
 - le attività a rischio di incidente rilevante (D.lgs n. 334/99);
 - dovrà inoltre essere esclusa la residenza;
- b) dotazioni ecologiche ambientali:
- dotazioni di spazi ed opere per la mitigazione di impatto sul contesto paesaggistico urbano e rurale;
 - inquinamento acustico: individuazione di spazi ed opere di mitigazione dell'inquinamento acustico;
 - inquinamento elettromagnetico: fasce di ambientazione per la mitigazione dell'inquinamento elettromagnetico, ai sensi della L.R. 30/2000;
 - dotazione di spazi con particolare attenzione a favorire il miglioramento dell'habitat naturale nonché garantire un migliore equilibrio idrogeologico e la funzionalità della rete idraulica superficiale, anche attraverso il contenimento dell'impermeabilizzazione dei suoli;
 - ambiti fluviali: le porzioni di ambiti fluviali nelle aree ecologicamente attrezzate dovranno essere rinaturalizzate e destinate alla realizzazione della rete ecologica.

10. Nella definizione delle condizioni di gestione ambientale di qualità devono essere rispettati i seguenti indirizzi:
- nell'utilizzo delle risorse fisiche, naturali ed energetiche, dovrà essere perseguito l'obiettivo generale della chiusura dei cicli;
 - devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando, nei casi previsti dalla direttiva 96/61/CE, le migliori tecnologie disponibili;
 - non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;
 - deve essere evitata la produzione di rifiuti, a norma della direttiva 75/442/CE e del D.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni; in caso contrario i rifiuti sono recuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente

impossibile, sono eliminati evitandone e riducendone l'impatto sull'ambiente a norma del medesimo D.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22;

- l'energia deve essere utilizzata in modo efficace;
- devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze.

Art. 66 - Poli funzionali

1. Sono definiti poli funzionali gli ambiti identificabili spazialmente in cui siano insediate una o più attività di rilevanza strategica o servizi ad elevata specializzazione funzionale in grado di esercitare forte attrattività per un numero elevato di persone e merci, tale da comportare forti impatti sul sistema insediativo territoriale, sul sistema della mobilità e sul sistema ambientale e della qualità urbana.
2. Il Piano definisce per i poli funzionali i seguenti obiettivi generali:
 - interrelare l'offerta funzionale dei poli articolati a rete nel territorio provinciale e regionale, relativamente al sistema aeroportuale e logistico, al sistema fieristico e al sistema universitario, per assolvere alla finalità di ottimizzare la gestione e l'organizzazione delle funzioni nel territorio e aumentare la competitività del sistema nel suo complesso;
 - migliorare l'accessibilità dei poli al sistema della grande viabilità concentrata nella pianura, promuovendo il trasporto pubblico;
 - relativamente al trasporto merci, integrare e potenziare la specializzazione funzionale del trasporto su gomma con quello su ferro e aereo;
 - promuovere l'integrazione funzionale attraverso l'accentramento e la compresenza di funzioni complementari per migliorare l'attrattività del polo e favorire un minor consumo di mobilità;
 - ridurre gli impatti ambientali dei poli funzionali e migliorare le condizioni di compatibilità con il contesto territoriale, individuando di volta in volta specifiche modalità per il risparmio delle risorse fisiche, naturali ed energetiche.
3. Il presente Piano individua, nelle tavole contrassegnate dal numero 5, i poli funzionali attraverso criteri di attrattività, espandibilità e accessibilità e li classifica in esistenti in espansione (da sviluppare), esistenti stazionari (da consolidare), esistenti da qualificare e potenziali (previsti negli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale e non ancora attuati), come specificato nel paragrafo 3.2.1 della Relazione di Progetto.
4. I poli in espansione sono caratterizzati in genere da una elevata attrattività di persone e merci, da ulteriore espandibilità e da una buona accessibilità agli assi di collegamento viari e ferroviari esistenti. Per questa categoria di poli il piano definisce le seguenti politiche:
 - rafforzamento delle funzioni già localizzate;
 - insediamento all'interno del polo, come individuato nelle schede allegate al Quadro Conoscitivo, o nelle sue prossimità di ulteriori funzioni ad elevata capacità attrattiva di popolazione e merci, purché coerenti con la vocazione e la specializzazione del polo e condizionatamente alla capacità del sistema infrastrutturale esistente e previsto di sostenere tale potenziamento.

A questi poli il presente Piano riconosce, in un orizzonte temporale di 20 anni, una crescita orientativamente pari al 30% commisurata alle superfici esistenti al 2005 ed al netto delle previsioni già inserite negli strumenti urbanistici vigenti.

Le nuove funzioni ammesse devono essere compatibili a quelle già insediate, in grado di ottimizzare l'utilizzo di spazi per la sosta veicolare privata e delle fermate del trasporto pubblico. E' prevista la realizzazione di nuovi insediamenti e la riconversione e la riorganizzazione funzionale e urbanistica degli insediamenti esistenti, previa verifica di compatibilità rispetto agli usi presenti al momento della riconversione e valutazione di sostenibilità del carico urbanistico indotto dalle nuove urbanizzazioni e/o riconversioni

funzionali in termini di traffico veicolare privato indotto e della capacità del sistema urbano e territoriale, nonché del sistema delle dotazioni tecnologiche ed ambientali di sostenere le nuove previsioni insediative. Vanno individuate le misure per mitigare eventuali aggravii della congestione delle arterie stradali, dell'inquinamento atmosferico ed acustico.

5. I poli esistenti stazionari sono caratterizzati in genere da una buona capacità attrattiva, e da una limitata potenzialità all'espansione o da scarsa accessibilità, in quanto prossimi ad arterie viarie altamente congestionate, non collegati adeguatamente al servizio di trasporto pubblico o distanti dai principali snodi della mobilità.

Il Piano prevede per i poli stazionari una crescita "fisiologica" orientativamente non superiore al 10% dell'esistente. Per questa categoria di poli, dato il loro assetto urbanistico sostanzialmente configurato e stabile, l'ulteriore crescita ammessa si configura prevalentemente come ampliamento, sistemazione o ricucitura delle urbanizzazioni attuate ed eventuale riconversione funzionale dei contenitori anche con processi di riqualificazione urbanistica ed edilizia.

6. I poli esistenti da qualificare sono caratterizzati in genere da una attrattività non troppo elevata e da condizioni di contesto che presentano parziali criticità in relazione sia all'accessibilità al sistema della mobilità portante provinciale, sia ad un'ulteriore capacità di crescita insediativa. Per questa categoria di poli il presente Piano definisce le seguenti politiche:

- potenziamento delle funzioni insediate con creazione di ulteriori attività sinergiche rispetto a quelle insediate che ne rafforzino la vocazione e identità territoriale;
- integrazione rispetto a opportunità offerte dal territorio circostante;
- miglioramento dell'accessibilità al sistema di trasporto pubblico e privato;
- creazione delle connessioni ciclopedonali ai centri storici e/o ai beni di interesse naturale e storico-testimoniale in grado di arricchire l'offerta di servizi presenti nel polo.

Per i poli da qualificare il presente Piano prevede una crescita insediativa nei 20 anni successivi all'entrata in vigore del Piano pari al 10% dell'esistente attraverso ampliamenti, nuove edificazioni, riorganizzazione spaziale dei manufatti esistenti.

7. I poli potenziali sono costituiti dalle previsioni contenute nei Piani urbanistici comunali di aree destinate ad ospitare funzioni ad elevata specializzazione di rilievo provinciale o superiore. Per i suddetti poli, data la loro capacità insediativa ancora da attuare, il presente Piano assegna una crescita insediativa orientativamente pari al 5% della capacità pianificata. Tale soglia è orientativa e può essere motivatamente ampliata previa verifica di sostenibilità ambientale e territoriale rispetto alla compatibilità delle funzioni insediate nei tessuti urbani consolidati limitrofi, alla congestione da traffico, all'inquinamento atmosferico ed acustico, al consumo delle risorse idriche ed energetiche, alla capacità del sistema infrastrutturale tecnologico di servire adeguatamente il carico urbanistico aggiunto. Per i poli potenziali inseriti all'interno dei tessuti urbanizzati e prossimi ai centri storici, il Piano definisce inoltre politiche per il miglioramento dell'accessibilità ciclopedonale e la realizzazione di opportuni spazi dedicati alla sosta e allo scambio tra trasporto privato e pubblico.

8. La trasformazione dei poli funzionali individuati dal P.T.C.P. come esistenti o potenziali, nel rispetto delle politiche indicate dal Piano per categoria di polo, è affidata alla strumentazione urbanistica comunale, previa valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale che indichi gli eventuali impatti negativi che tali trasformazioni potrebbero portare sui sistemi socio-economico, ambientale, naturale, insediativo, infrastrutturale e della mobilità rispetto alla situazione di fatto antecedente ed indichino le eventuali misure di mitigazione degli impatti da attuare contestualmente agli interventi urbanistici ed edilizi.

9. I Comuni o altri soggetti pubblici e privati possono promuovere la realizzazione di nuovi poli funzionali, in aggiunta a quelli individuati nelle tavole contrassegnate dal numero 5 del

presente Piano ed elencati al precedente comma 3, a condizione che tale individuazione sia oggetto di concertazione tra gli enti territoriali coinvolti e regolata tramite specifici accordi territoriali ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 20/00.

10. La localizzazione dei nuovi poli dovrà rispettare i criteri utilizzati per l'individuazione dei poli esistenti e potenziali riconosciuti dal P.T.C.P., quali l'attrattività, l'espandibilità e l'accessibilità, misurati attraverso gli indicatori elencati nella relazione di progetto e definiti operativamente nel Quadro Conoscitivo del presente Piano. La nuova individuazione dovrà essere accompagnata da specifica valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale degli impatti negativi attesi, con l'indicazione delle misure di mitigazione eventualmente necessarie.
11. La definizione dell'accordo territoriale, di cui al precedente nono comma, dovrà specificare i seguenti elementi:
 - l'individuazione delle aree in cui dovranno essere insediate le funzioni previste nel polo;
 - la tipologia e la quantificazione della capacità insediativa delle attività da insediare (residenziale, produttiva, direzionale, commerciale, alberghiera, logistica, dei servizi pubblici, ecc.);
 - il bacino di utenza previsto e la stima degli addetti e degli utenti (valore medio giornaliero e totale annuo) in relazione alle specializzazioni funzionali da collocare;
 - la relazione di complementarietà o conflitto rispetto alle altre polarità esistenti nonché agli ambiti specializzati per attività produttive sovracomunali e agli insediamenti per la grande distribuzione commerciale;
 - le condizioni necessarie alla realizzazione degli interventi, quali nuove previsioni infrastrutturali viarie per collegare adeguatamente il polo al sistema portante della mobilità provinciale, le dotazioni di qualità urbana ed ecologico-ambientale necessarie a garantire la servibilità del polo da parte delle reti tecnologiche (sistema acquedottistico, fognario-depurativo, energetico elettrico ed energetico gas), il contenimento dei consumi idrici ed energetici e il miglioramento della qualità ecologica dell'insediamento e del contesto anche attraverso la costituzione di parte del progetto di rete ecologica provinciale;
 - gli interventi di mitigazione ambientale indicati dalla relazione di VAL.S.A.T. allegata all'accordo territoriale, come precisato al comma successivo;
 - lo studio di fattibilità economico-finanziario, con specifico riferimento ai soggetti promotori, ai soggetti attuatori ed ai gestori del polo, nonché alle risorse finanziarie pubbliche e/o private necessarie alla sua attuazione e a quelle disponibili.

Qualora, nel rispetto delle disposizioni di cui al successivo art. 67, relativo agli insediamenti per la grande distribuzione commerciale, sia possibile prevedere nel polo medie o grandi strutture di vendita, nell'Accordo dovrà essere definita la tipologia merceologica e la massima superficie di vendita consentita.
12. All'accordo territoriale dovranno essere allegati i seguenti documenti:
 - cartografia di inquadramento territoriale del polo e delle sue relazioni rispetto ai sistemi urbani e alle funzioni strategiche esistenti o previste e al sistema della mobilità provinciale e planivolumetrico in scala di dettaglio urbanistico;
 - verifica di compatibilità dei vincoli paesaggistici, ambientali e territoriali dettati dalla normativa e dalla pianificazione urbanistica e sovraordinata;
 - valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale;
 - piano finanziario con studio di fattibilità economico-finanziario, timing sulla programmazione temporale degli interventi, modalità di gestione proposte, eventuali forme di perequazione territoriale.
13. Successivamente all'approvazione dell'Accordo territoriale, i Comuni recepiscono il Polo nei propri strumenti urbanistici comunali, disciplinando gli interventi di trasformazione previsti dal punto di vista urbanistico ed edilizio nel rispetto del carico urbanistico

massimo stabilito nell'Accordo e indicando le condizioni infrastrutturali e insediative necessarie e preordinate al rilascio del permesso di costruire.

Art. 67 - Gli assetti della grande distribuzione commerciale

1. Il presente Piano conferma gli esiti della Conferenza Provinciale dei Servizi per la valutazione delle idoneità delle aree commerciali di rilievo sovracomunale, di cui all'art. 7 della L.R. 14/1999, conclusa in data 21 marzo 2000, con le specificazioni e le integrazioni descritte nel paragrafo 3.2.2 della Relazione di Progetto.
2. E' prevista una fase di pianificazione stralcio settoriale successiva che ricollochi alla scala provinciale le superfici di vendita che a 10 anni dalla conclusione della Conferenza (21 marzo 2000) non si fossero ancora realizzate.
3. Il presente Piano individua l'intero territorio provinciale quale ambito territoriale sovracomunale rilevante ai fini della programmazione degli insediamenti commerciali, ai sensi dell'art. 3, comma 5, della L.R. 14/99.
4. Al fine di raggiungere un livello ottimale di servizio, le previsioni di strutture di vendita di livello sovracomunale determinate dalla Conferenza Provinciale dei Servizi di cui al primo comma sono integrate sulla base degli obiettivi e delle valutazioni definiti al paragrafo 3.2.2 della Relazione di Progetto del presente Piano:
5. Le previsioni integrative, di cui al precedente comma 4, saranno attuate con le seguenti prescrizioni:
 - tali superfici dovranno essere collocate ad integrazione del quadrilatero insediativo, ovvero ad integrazione delle strutture della grande distribuzione già insediate ed in corso di insediamento nelle due città regionali;
 - la loro localizzazione è subordinata alla realizzazione della nuova via Emilia e dovrà escludere processi di linearizzazione e di abnorme concentrazione di funzioni commerciali, ma confrontarsi con la più ampia maglia relazionale fornita dai grandi assi urbani;
 - l'individuazione delle aree per le nuove strutture commerciali dovrà prevedere un indice territoriale pari a 0,2 mq/mq, al fine di garantire la realizzazione delle dotazioni territoriali e delle mitigazioni/compensazioni necessarie.
6. La pianificazione comunale potrà, mediante specifiche varianti urbanistiche o in fase di approvazione del P.O.C., proporre la localizzazione di nuove strutture di vendita nei seguenti limiti:
 - strutture di vendita per prodotti alimentari di dimensione medio-inferiore (fino a 800 mq per i Comuni sotto i 10.000 abitanti e fino a 1.500 mq per i Comuni oltre i 10.000 abitanti);
 - strutture di vendita per prodotti non-alimentari di dimensione medio-inferiore (fino a 1.500 mq per i Comuni sotto i 10.000 abitanti e fino a 2.500 mq per i Comuni oltre i 10.000 abitanti);
 - l'individuazione delle aree per medie strutture di vendita non può superare la dimensione di 1,5 ettari di superficie territoriale;
 - non è consentita la concentrazione di più strutture di vendita, anche attraverso fasi successive di accrescimento, e comunque l'insediamento di medie strutture per una superficie di vendita complessiva superiore a 5.000 mq;
 - in riferimento a ciò non sono da ritenersi ammissibili varianti urbanistiche solo normative;
 - si escludono ulteriori localizzazioni, esterne ai territori urbanizzati dei PRG vigenti alla data attuale, di strutture commerciali frontistanti la via Emilia o direttamente gravanti su di essa;

- la facoltà di cui al presente comma è preclusa qualora la localizzazione su confine abbia un'incidenza diretta su un centro urbano di un Comune contermino e/o qualora vada ad incrementare una localizzazione commerciale preesistente in modo tale da fare assumere a quest'ultima un rango dimensionale o una capacità di attrazione di livello sovracomunale.
7. Le proposte di localizzazione assunte tramite Variante urbanistica o tramite il P.O.C. dovranno rispondere ai "Criteri di pianificazione territoriale ed urbanistica riferiti alle attività commerciali in sede fissa, in applicazione dell'art. 4 della L.R. 5 luglio 1999, n. 14", di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale n. 1253 del 23.09.1999, come successivamente integrata con deliberazione del Consiglio Regionale n. 1410 del 29.02.2000 e con deliberazione del Consiglio Regionale n. 653 del 10.02.2005.
8. La fase attuativa delle previsioni relative alle strutture di vendita medie e grandi è disciplinata dalle prescrizioni approvate nella seduta conclusiva della Conferenza del 21 marzo 2000:
- le previsioni insediative derivanti da disposizioni normative, ovvero ricadenti nelle stesse aree e/o comparti attuativi sono da considerarsi strutture di vendita isolate e non devono costituirsi come centri commerciali e/o aree commerciali integrate;
 - fatto salvo il caso degli esercizi di vicinato e delle strutture di vendita di rango medio inferiore, nel rispetto dei parametri relativi agli standard urbanistici ed alle dotazioni pertinenziali è consentito il passaggio univoco dalla categoria merceologica alimentare a quella non alimentare;
 - le dotazioni pertinenziali delle strutture di vendita dovranno essere sempre assicurate all'interno delle aree o degli immobili oggetto d'intervento, ovvero in aree o immobili immediatamente adiacenti e/o contigui;
 - le strutture di vendita di rango medio inferiore, frontistanti la via Emilia, dovranno garantire caratteristiche di innesto fra la viabilità pubblica e quella privata uguali o equivalenti a quelle di cui al punto c.3 del paragrafo 5.3.4 dei criteri regionali.

Art. 68 - Disposizioni in materia di stabilimenti a rischio di incidente rilevante

1. Ai sensi dell'art. A3-bis della L.R. 20/2000 si definiscono:
- a) stabilimento a rischio di incidente rilevante: stabilimento soggetto all'obbligo di notifica di cui all'art. 6 del Decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose);
 - b) area di danno: l'area sulla quale ricadono i possibili effetti incidentali prodotti da uno stabilimento a rischio di incidente rilevante.
2. Al P.T.C.P. sono affidati i seguenti compiti:
- individuare le aree di danno prodotte dagli stabilimenti a rischio di incidente rilevante;
 - disciplinare le relazioni tra gli stabilimenti a rischio e gli elementi territoriali e ambientali vulnerabili secondo i criteri definiti dal decreto ministeriale 9 maggio 2001 tenendo conto delle aree di criticità relative alle diverse ipotesi di rischio naturale individuate nei piani di previsione e prevenzione;
 - disciplinare le relazioni degli stabilimenti a rischio con le reti e i nodi infrastrutturali, di trasporto, tecnologici ed energetici, esistenti e previsti.
3. Sulla base della sovrapposizione delle aree di danno con i confini comunali effettuata nell'allegato al P.T.C.P. denominato "Zone a rischio di incidente rilevante", aggiornato a marzo 2006, risultano soggetti all'obbligo di adeguamento degli strumenti urbanistici ai sensi dell'art. 14, comma 3 del D.lgs. 334/99 e dell'art. A3bis della L.R. 20/2000, i Comuni di Bertinoro, Forlì e Modigliana.

4. Il presente Piano individua gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante e le relative aree di danno nei seguenti elaborati:
 - Quadro Conoscitivo: tavola C.1.3 "Ambiti specializzati per attività produttive";
 - allegato al P.T.C.P. denominato "Zone a rischio di incidente rilevante".Le relazioni degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante esistenti con il sistema territoriale e ambientale sono illustrate nelle "Schede di analisi del sistema territoriale ed ambientale interessato da stabilimenti a rischio di incidente rilevante" inserite nell'allegato al P.T.C.P. denominato "Zone a rischio di incidente rilevante".
5. Gli strumenti urbanistici dei Comuni interessati dalla presenza di stabilimenti a rischio di incidente rilevante o delle relative aree di danno dovranno contenere l'elaborato tecnico "Rischio di incidenti rilevanti" (RIR), di cui all'art. 4 del D.M. 9 maggio 2001, con la verifica e l'aggiornamento dell'individuazione delle aree di danno operata dal Presente Piano e la regolamentazione di usi e trasformazioni ammissibili all'interno di tali aree in conformità con i criteri definiti dal medesimo decreto ed in coerenza con le direttive per la pianificazione comunale di cui ai successivi commi settimo, ottavo, nono, decimo, undicesimo e dodicesimo.
6. Agli obblighi di cui al comma 5, i Comuni possono adempiere inserendo il prescritto elaborato tecnico RIR nel P.S.C. oppure nel P.O.C.; nel secondo caso il P.S.C. si può limitare a recepire le individuazioni delle aree di danno compiute dal P.T.C.P. rinviando esplicitamente al P.O.C. l'aggiornamento e la regolamentazione delle stesse aree di danno.

L'approvazione di strumenti attuativi, il rilascio di titoli abilitativi o l'esecuzione di interventi diretti all'interno delle aree di danno rimane soggetta al parere del competente Comitato tecnico fino all'entrata in vigore del Piano comprendente l'Elaborato Tecnico RIR.
7. In sede di predisposizione del documento RIR dovrà essere verificata la compatibilità dei seguenti elementi territoriali vulnerabili all'interno delle aree di danno:
 - nodi del sistema insediativo:
 - poli funzionali;
 - strutture commerciali;
 - reti e nodi infrastrutturali di trasporto:
 - viabilità, caselli, svincoli etc.;
 - ferrovia, stazioni;
 - autoporti, scalo merci;
 - reti tecnologiche ed energetiche di livello territoriale, esistenti e di progetto.
8. Relativamente alla valutazione degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante esistenti, i Comuni, in sede di predisposizione del documento RIR dovranno verificare che sia garantita la tutela dei seguenti elementi ambientali di pregio:
 - aree tutelate ai sensi del D. Lgs. n. 42/04 "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
 - aree della Rete Natura 2000 (aree SIC, ZPS, ZSC);
 - aree naturali protette (Riserve naturali e Parchi);
 - risorse idriche superficiali (acquifero superficiale; idrografia primaria e secondaria; corpi d'acqua estesi in relazione al tempo di ricambio ed al volume del bacino);
 - risorse idriche profonde (pozzi di captazione ad uso potabile o irriguo; acquifero profondo non protetto o protetto; zona di ricarica della falda acquifera);
 - aree ed elementi del sistema forestale e boschivo;
 - aree delle produzioni agricole di particolare qualità e tipicità.
9. Per gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante esistenti è necessario attuare politiche di delocalizzazione, nelle aree ecologicamente attrezzate, finalizzate al conseguimento di maggiori livelli di sicurezza.

10. L'insediamento di nuovi stabilimenti a rischio di incidente rilevante è consentito esclusivamente nelle aree ecologicamente attrezzate.
11. In sede di predisposizione dell'Elaborato tecnico RIR, nel P.S.C. oppure nel P.O.C. come previsto al comma 5, i Comuni possono prescrivere che i nuovi stabilimenti a rischio di incidente rilevante siano posti ad una distanza minima di sicurezza pari al doppio del raggio dell'area di massimo danno prevista, dagli elementi territoriali di cui al precedente comma e dalle aree destinate a funzioni urbane in generale (zone residenziali e funzioni con esse compatibili), da attrezzature (servizi sanitari e scolastici, sportivi, ecc) e da aree a verde pubblico. Tale prescrizione può essere adottata solo in ragione di particolari situazioni di vulnerabilità degli elementi presenti nello specifico contesto territoriale.
12. La localizzazione di nuovi stabilimenti a rischio di incidente rilevante, all'interno delle aree ecologicamente attrezzate, non potrà interessare le aree di alimentazione degli acquiferi sotterranei di cui alla Zona A del precedente art. 28.
Nelle aree caratterizzate da ricchezza di falde idriche di cui alla zona B dell'art. 28 delle presenti Norme è vietata la localizzazione di nuovi stabilimenti a rischio di incidente rilevante su terreni non impermeabilizzati.
Dovrà essere garantita la tutela degli elementi territoriali vulnerabili di cui al precedente comma 7.

TITOLO XII

Sistema delle infrastrutture per la mobilità

Art. 69 - Le infrastrutture per la mobilità

1. Il presente Piano individua, nelle tavole contrassegnate dal numero 5, le infrastrutture per la mobilità di carattere sovracomunale, i corridoi destinati al potenziamento ed alla razionalizzazione dei sistemi per la mobilità esistente e quelli da destinare alle nuove infrastrutture.
2. Gli interventi finalizzati alla realizzazione dello schema relazionale del territorio provinciale e la relativa strategia attuativa sono specificatamente indicati nel capitolo 2 "Gli obiettivi del P.T.C.P. per il sistema della mobilità provinciale" della Relazione di progetto del presente Piano.
3. I Comuni recepiscono nei propri strumenti urbanistici le previsioni infrastrutturali del presente Piano e provvedono alla definizione della rete di infrastrutture e servizi per la mobilità, con particolare riferimento ai servizi di trasporto in sede propria, ai parcheggi di interscambio, alla mobilità ciclabile e pedonale, alle caratteristiche e prestazioni delle infrastrutture, nel rispetto delle direttive di cui ai successivi commi.
4. Nella realizzazione delle nuove infrastrutture e nel potenziamento di quelle esistenti, le fasce di rispetto dovranno essere acquisite ed utilizzate quali spazi per la ricostituzione delle reti ecologiche di cui ai precedenti artt. 54 e 55, in quanto le stesse, oltre a svolgere funzione di riserva per eventuali ulteriori interventi di riqualificazione degli assi viari, assumono, potenzialmente, il ruolo di direttrici di collegamento trasversale tra gli elementi della rete ecologica.
5. Fatte salve le prescrizioni di tutela dettate da altre disposizioni del presente Piano, nella progettazione degli interventi di cui al precedente comma dovrà essere posta particolare attenzione agli attraversamenti degli insediamenti urbani, adottando idonee misure di mitigazione degli impatti acustici ed atmosferici indotti. Negli attraversamenti degli ambiti fluviali si dovrà assicurare un'interazione minima con gli spazi perifericali e con la rete ecologica di cui ai già citati artt. 54 e 55.

6. Nella riqualificazione della Via Emilia storica dovranno essere osservate le disposizioni di tutela di cui ai precedenti artt. 24A e 24B; dovranno inoltre essere previsti interventi di forte qualificazione delle modalità di traffico diverso da quello veicolare privato. In particolare dovranno essere incentivati sia il trasporto pubblico che la realizzazione di percorsi ciclopedonali protetti, questi ultimi da progettarsi non in fregio all'asse viario ogni qualvolta ciò sia funzionalmente possibile, ai fini di una loro massima qualificazione sia sotto il profilo della tutela della salute e della protezione dagli impatti da traffico, che sotto il profilo paesaggistico – ambientale e della fruizione urbanistico-insediativa.
7. I principi di cui al precedente comma dovranno trovare altresì applicazione negli interventi di razionalizzazione, riqualificazione e potenziamento della viabilità provinciale di relazione tra la costa e l'entroterra (S.P. n. 2 Forlì – Cervia, S.P. n. 7 Cesena – Cervia, S.P. n. 8 Cesena – Cesenatico).
8. Le Amministrazioni locali per la definizione di Accordi che interessano interventi relativi a nuove stazioni, fermate, collegamenti o servizi ferroviari di rilevanza regionale acquisiscono il preventivo assenso della Regione. La fattibilità di tali interventi è subordinata a specifiche analisi e verifiche volte ad accertare la convenienza realizzativi e la compatibilità con l'esercizio dei servizi ferroviari di interesse regionale.
9. In riferimento al D.P.R. 753/1980, lungo i tracciati delle linee ferroviarie, anche in concessione, gli strumenti urbanistici comunali prevedono il divieto di costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie entro una fascia di rispetto di m. 30. A questo riguardo, inoltre sono da considerare come riferimento anche tutte le ulteriori prescrizioni previste dal D.P.R. 753/1990 e s.m.
10. Nelle aree che rientrano nelle fasce di pertinenza acustica delle infrastrutture ferroviarie vale quanto previsto dal D.P.R. 459/98 e dalla L.R. 15/01e dai successivi provvedimenti d'indirizzo.
11. La Provincia promuove la collaborazione con gli enti locali e le Associazioni presenti sul territorio al fine di garantire il presenziamento delle piccole stazioni ferroviarie.

TITOLO XIII

Territorio rurale

Art. 70 - Definizione ed obiettivi per la valorizzazione del territorio rurale

1. Il Territorio rurale è definito dall'insieme dello spazio extraurbano, caratterizzato dalla compresenza e dalla interazione delle componenti e dei valori fisico-morfologici, naturali, ambientali, paesistici, antropici, culturali, infrastrutturali, socio-economici. Esso non comprende gli spazi utilizzati per le infrastrutture portanti e gli ambiti di salvaguardia dedicati alla sostenibilità ambientale e territoriale. Il territorio rurale si articola per parti omogenee in cui integrare e rendere coerenti politiche volte a salvaguardare il valore naturale, ambientale e paesaggistico del territorio con quelle volte a garantire lo sviluppo di attività agricole sostenibili.
2. Ai fini della tutela e dello sviluppo del territorio rurale, il P.T.C.P. persegue i seguenti obiettivi:

- a) assicurare assetti insediativi strutturati e coerenti del territorio agricolo nei diversi contesti rurali, favorendo il mantenimento delle unità aziendali, la conduzione agricola dei fondi e i processi di ricomposizione ed accorpamento fondiari;
 - b) aumentare il livello di efficienza e competitività delle aziende agricole favorendone l'ammodernamento tecnologico, edilizio ed infrastrutturale, secondo criteri di sostenibilità e adeguatezza rispetto ai diversi ambiti e contesti rurali e attraverso l'uso razionale e sostenibile delle risorse;
 - c) soddisfare la domanda abitativa aziendale residua, nonché il fabbisogno abitativo temporaneo della manodopera stagionale, indirizzando la pianificazione comunale al prioritario recupero del patrimonio edilizio esistente;
 - d) incentivare e sostenere il ruolo multifunzionale e sociale dell'azienda agricola, modulato in rapporto ai diversi ambiti rurali, e lo sviluppo di forme integrative dei redditi, ivi compresa la selvicoltura;
 - e) migliorare la qualità ambientale e paesaggistica del territorio provinciale, anche attraverso il concorso delle aziende agricole, favorendo processi di delocalizzazione di attività incompatibili nel settore zootecnico, l'adozione di pratiche agricole a basso impatto ambientale, l'adozione di interventi agroambientali mitigativi e compensativi, la delocalizzazione/dismissione di attività extragricole incompatibili;
 - f) favorire la valorizzazione ed il recupero del patrimonio edilizio storico quale elemento dell'identità culturale del territorio provinciale e delle singole realtà locali in grado di supportare la valorizzazione stessa delle produzioni e delle attività aziendali;
 - g) promuovere la difesa del suolo e degli assetti geologici ed idrogeologici.
3. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, il presente Piano:
- a) definisce le condizioni generali di insediamento e assetto per le nuove aziende agricole, stabilendo soglie minime di dimensionamento aziendale in relazione ai diversi contesti territoriali;
 - b) indica i soggetti e le relative possibilità di intervento secondo criteri di equità socio-economica ed in funzione dell'apporto di effettivi interessi nell'economia agro-rurale, favorendo in particolare il rinnovo generazionale;
 - c) orienta gli strumenti di pianificazione dei Comuni alla definizione di dotazioni infrastrutturali appropriate e commisurate agli indirizzi prevalenti nell'azienda agricola e nei diversi ambiti rurali, al fine di garantire equipaggiamenti aziendali adeguati alle esigenze del contesto produttivo, a quelle di sviluppo e miglioramento della qualità infrastrutturale e della competitività dell'azienda agricola, nonché alle necessità di tutela ambientale e paesistica del territorio;
 - d) sostiene il rafforzamento della filiera agro-alimentare, ai diversi livelli della trasformazione delle produzioni (aziende agricole – agroindustria) in un'ottica di sostenibilità degli interventi;
 - e) promuove ed incentiva processi rilocalizzativi e di riqualificazione nel comparto zootecnico, privilegiando le delocalizzazioni da contesti di forte fragilità fisico-ambientale e paesaggistica e dai contesti periurbani, attraverso gli strumenti della pianificazione negoziata;
 - f) favorisce ed incentiva il concorso delle aziende agricole al miglioramento della qualità ambientale del territorio (in particolare di quello di pianura), attraverso l'adozione di misure agro-ambientali integrando quelle specificatamente definite per le diverse "aree preferenziali" dal PRSR e dai piani operativi provinciali di settore;
 - g) promuove ed incentiva un uso razionale della risorsa idrica secondo le diverse specificità territoriali, quale elemento di competitività, efficienza e infrastrutturazione aziendale;
 - h) fornisce indirizzi per il recupero del patrimonio edilizio esistente favorendo il miglioramento della qualità architettonica ed il corretto inserimento paesaggistico degli interventi edilizi nel territorio rurale, anche attraverso interventi trasformativi e delocalizzativi;
 - i) indica i contenuti e le prestazioni attese dalla pianificazione del settore agricolo e rurale in raccordo a quelle della pianificazione territoriale.

Art. 71 - Articolazione del territorio rurale

1. Il presente Piano, ai sensi dell'art. A-16, comma 2 della L.R. n. 20/2000, opera una prima individuazione degli ambiti del territorio rurale di rango provinciale, in coordinamento con la componente paesistica del P.T.C.P. e con i programmi e i piani del settore agricolo. Tale individuazione, riportata nelle Tavole contrassegnate dal numero 5, prevede:
 - Aree di valore naturale ed ambientale (art. A-17, L.R. n. 20/2000);
 - Ambito agricolo di rilievo paesaggistico (art. A-18, L.R. n. 20/2000);
 - Ambito ad alta vocazione produttiva agricola (art. A-19, L.R. n. 20/2000);
 - Ambito agricolo periurbano (art. A-20, L.R. n. 20/2000).La suddivisione effettuata costituisce orientamento per la pianificazione comunale che, nella propria componente strutturale, dovrà approfondirla, verificarla e dettagliarla, al fine di delimitare e disciplinare gli ambiti agricoli comunali.
2. I P.S.C. indicano le aree interessate da progetti di recupero, tutela e valorizzazione degli elementi naturali ed antropici, nonché le aree più idonee per la localizzazione delle opere di mitigazione ambientale e delle dotazioni ecologiche ed ambientali di cui agli articoli A-20 ed A-25 della Legge Regionale n. 20/2000 ed in conformità alle individuazioni, alle disposizioni ed agli indirizzi definiti dal presente Piano.
3. I R.U.E. disciplinano gli interventi nel territorio rurale, secondo quanto indicato agli artt. A-17, A-18, A-19 e A-21 della L.R. 20/2000, ed in conformità ai principi e alle disposizioni del presente Piano.

Art. 72 - Aree di valore naturale e ambientale

1. Ai sensi dell'art. A17 della L.R. 20/2000, il presente Piano individua le aree di valore naturale ed ambientale del territorio provinciale. Nel rispetto delle relative norme di tutela esse concorrono alla qualificazione ambientale ed alla valorizzazione sociale ed economica dei territori interessati.
2. I singoli elementi che compongono il sistema delle aree di valore naturale e ambientale provinciale, individuato nelle tavole contrassegnate dal numero 5 del presente Piano, sono indicati nel capitolo 4.1.2 della Relazione di Progetto.
3. Ai sensi dell'art. A-17, comma 5, della L.R. n. 20/2000, il P.T.C.P. individua, nelle zone sotto elencate, aree non totalmente compatibili con la normale attività agricola e, pertanto, più adatte a processi di rinaturalizzazione, ovvero a limitate forme di attività agro-zootecnica:
 - a) aree retrocostiere a limitata capacità d'uso dei suoli indicate nelle tavole contrassegnate dal numero 5; tali aree sono prioritariamente da destinarsi a processi di naturalizzazione, compensazione ambientale e tutela dal rischio idraulico;
 - b) zone del crinale appenninico, ove è favorita la zootecnia bovina estensiva a sostegno e sviluppo di razze autoctone e di qualità coi metodi della zootecnia biologica, la pratica del prato pascolo e dell'alpeggio.

In tali zone la pianificazione comunale e settoriale detta indirizzi atti al perseguimento di un razionale uso della risorsa pascolo e delle relative dotazioni e attrezzature, che dovranno essere realizzate secondo criteri di armonizzazione con il contesto paesaggistico.
4. I P.S.C. disciplinano le aree di valore naturale e ambientale uniformandosi ai seguenti indirizzi:
 - a) mantenimento della conduzione agricola del territorio a favore del presidio territoriale e della difesa dell'ambiente;
 - b) perseguimento della massima interazione dei valori oggetto della tutela con le attività multifunzionali delle aziende e l'incremento delle forme di sviluppo locale integrato previste dalla programmazione e pianificazione settoriale regionale e provinciale per i territori interessati, compatibili con le specifiche disposizioni di tutela dei singoli sistemi, zone ed elementi indicate dalla componente paesistica del presente Piano. In particolare in tali aree sono ammesse funzioni orientate a:
 - offerta di servizi ambientali;
 - utilizzo sostenibile della risorsa silvicola;
 - fruizione a scopi turistico-ricreativi, scientifico didattici e culturali;
 - valorizzazione delle produzioni agro-zootecniche;
 - offerta agrituristica;
 - c) gli interventi edilizi, connessi alle funzioni di cui sopra, sono prioritariamente attuati attraverso il recupero del patrimonio edilizio esistente e la valorizzazione di quello storico - testimoniale.

Art. 73 - Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico

1. Sono definiti ambiti agricoli di rilievo paesaggistico le parti omogenee del territorio provinciale caratterizzate dalla interazione di componenti fisico-morfologiche, pedologiche, socio economiche determinanti una limitata intensità di sfruttamento agricolo dei suoli, la compresenza di attività agro-silvo-zootecniche, la particolare presenza di valori naturali, ambientali e paesaggistici.
2. Nell'ambito agricolo di rilievo paesaggistico la pianificazione territoriale e urbanistica persegue i seguenti obiettivi:

- a) sostenere e rafforzare l'identità territoriale, favorendo una più forte identificazione della azienda agricola e dello spazio rurale con i valori di positività (produttivi - colturali - ambientali - naturalistici - paesaggistici - tradizionali - culturali - storici - antropologici) espressi dal territorio e/o dai territori in cui la stessa è collocata;
 - b) migliorare e potenziare le funzioni produttive, ecologiche, bioclimatiche, ecologiche e fruitivo - ricreative del sistema forestale e boschivo, la conservazione e/o ricostituzione del patrimonio naturalistico con funzione di miglioramento della rete ecologica, riqualificazione del paesaggio agrario e protezione idrogeologica;
 - c) sviluppare le potenzialità produttive ed il ruolo multifunzionale delle aziende agricole e, più in generale, del territorio rurale, secondo le specifiche caratteristiche territoriali ed in connessione alle politiche settoriali della programmazione economica e dello sviluppo locale integrato;
 - d) riqualificare il patrimonio edilizio esistente, in particolare quello di valore storico-culturale e testimoniale, favorendo al suo interno la realizzazione di spazi per l'insediamento di usi integrati con le attività aziendali e/o compatibili con gli obiettivi di tutela e valorizzazione definiti dal presente piano per lo specifico ambito rurale.
3. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma precedente, negli ambiti agricoli di rilievo paesaggistico la pianificazione comunale si attiene ai seguenti indirizzi:
- va mantenuta e favorita la conduzione agricola del territorio e l'attività zootecnica di tipo estensivo;
 - vanno sostenute e sviluppate le diverse forme di attività integrative dell'azienda agricola, anche consentendo la creazione di spazi aziendali ed interaziendali a ciò destinati, con particolare riferimento a:
 - operazioni, prestazioni e servizi di tipo ambientale di presidio, salvaguardia e manutenzione del territorio;
 - attività fruibili, ricreative, scientifico - didattiche e culturali;
 - valorizzazione dei prodotti agro - zootecnici a marchio tipico e di qualità anche attraverso la realizzazione di percorsi eno-grastronomici, circuiti culturali, ecc.;
 - attività aziendali di prima lavorazione, trasformazione, vendita dei prodotti agrozootecnici, dei prodotti e delle materie della tradizione locale;
 - ricettività agro-turistica e del turismo rurale.
4. I P.S.C. possono individuare, in ragione delle effettive caratteristiche e delle peculiarità ambientali, paesaggistiche, culturali, nonché delle condizioni socio-economiche e delle effettive potenzialità produttive delle aziende, le zone del territorio più idonee allo sviluppo di attività integrative, consentendo interventi mirati e differenziati in funzione degli ambiti agricoli individuati e delle dimensioni aziendali, con prioritario riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente.
5. I Comuni ricadenti nell'ambito agricolo di rilievo paesaggistico possono concorrere all'"assorbimento" di attività zootecnica incompatibile di altri territori comunali o loro parti, quale occasione di strutturazione e rafforzamento delle diverse economie locali, nei limiti ed alle condizioni indicate al successivo art. 79.
6. I Comuni, al fine di ottimizzare l'utilizzazione delle dotazioni territoriali e dei servizi infrastrutturali e di rete nell'ambito agricolo di rilievo paesaggistico favoriscono il recupero dei nuclei e degli aggregati rurali sia di interesse storico testimoniale che non per fini agricoli e di servizio all'agricoltura, nonché per attività strettamente compatibili con le finalità di tutela e valorizzazione del territorio come indicate ai precedenti commi 2 e 3.
7. La pianificazione settoriale provinciale e la pianificazione comunale approfondiscono i contenuti del presente piano dettagliando politiche, indirizzi, limiti e condizioni per lo sviluppo della selvicoltura in relazione alle parti e/o alle caratteristiche del sistema forestale e boschivo più idonee allo sviluppo delle sue specifiche e diverse funzioni (produttiva, ecologico-protettiva, funzione estetico-ricreativa e paesaggistica). La

pianificazione settoriale provinciale e quella comunale verificano, inoltre, l'idoneità dei territori alla localizzazione di impianti per la produzione di energie rinnovabili.

Art. 74 - Ambito ad alta vocazione produttiva agricola

1. Sono definiti ambiti ad alta vocazione produttiva agricola quelle parti del territorio provinciale che, per caratteristiche fisiche, morfologiche, pedologiche, infrastrutturali e socio-economiche determinano un'elevata idoneità, capacità e vocazione all'utilizzo agricolo ed intensivo dei suoli, nonché alla trasformazione agro-industriale dei prodotti. Essi coincidono con le parti di pianura del territorio provinciale fino a ricomprendere i primi rilievi collinari ed i primi tratti dei fondovalle principali.
2. Negli ambiti ad alta vocazione produttiva agricola, individuati nelle tavole contrassegnate dal numero 5, il presente Piano persegue i seguenti obiettivi:
 - a) preservare l'utilizzo agricolo dei suoli, consentendo sviluppi insediativi dei sistemi urbani previa verifica della capacità d'uso dei suoli e delle colture potenzialmente interessate;
 - b) aumentare il livello di competitività, efficienza, infrastrutturazione delle aziende agricole attraverso interventi di riordino insediativo, mantenimento di strutture produttive efficienti, innovazione tecnologica, rafforzamento dell'integrazione dell'azienda agricola nella filiera agro-alimentare, uso sostenibile delle risorse, riduzione e/o trasferimento di attività non strettamente connesse con la destinazione agricola dei suoli;
 - c) migliorare la qualità ambientale e paesaggistica del territorio rurale attraverso la riduzione degli impatti dell'attività agricola, zootecnica ed agroindustriale, interventi di rinaturazione con particolare riferimento alle "aree preferenziali" definite dal Piano Regionale di Sviluppo Rurale, riprese ed integrate al capitolo 4.5.1 della Relazione di Progetto del presente Piano.
3. Nell'ambito ad elevata vocazione produttiva agricola la pianificazione territoriale e urbanistica si uniforma ai seguenti indirizzi:
 - favorire la conservazione della destinazione agricola dei suoli, l'accorpamento e la ricomposizione fondiaria, il mantenimento dell'unità aziendale e l'ottimizzazione del suo dimensionamento;
 - favorire l'ammodernamento ed il miglioramento delle strutture produttive agricole attraverso la definizione di interventi appropriati e dimensionati rispetto agli ordinamenti tecnici produttivi delle aziende con riferimento alle principali tipologie aziendali;
 - incentivare l'uso di risorsa idrica sostenibile, in particolare quella idrica del CER con conseguente riduzione dell'uso di acque di falda, promuovendo, al contempo, l'adozione di metodi di irrigazione a basso consumo;
 - negli impianti produttivi aziendali ed agroindustriali favorire tecnologie a minor dispendio energetico, incentivare altresì l'adozione di forme di gestione ambientale adeguate alle tipologie e alle dimensioni delle produzioni;
 - favorire, nei territori collinari facenti parte dell'ambito ad alta vocazione produttiva agricola, la massima integrazione tra produzioni agricole di pregio e sviluppo di attività di trasformazione, commercializzazione dei prodotti, valorizzazione ricettiva dei territori e delle strutture aziendali;
 - favorire il concorso dell'aziende agricole alla ricostituzione della rete ecologica e alla rinaturazione dei territori di pianura secondo gli orientamenti definiti dal presente piano. A tale scopo la pianificazione comunale può definire, anche sulla base di specifici progetti di miglioramento ambientale paesaggistico ed ecologico del proprio territorio, le prestazioni da incentivare e/o richiedere contestualmente alla realizzazione degli interventi, anche sotto forma di parametri ecologici;
 - incentivare il trasferimento di attività non connesse e/o incompatibili con l'uso agricolo dei suoli ad altre zone appropriate del territorio appositamente individuate dal P.S.C.

Art. 75 - Ambiti agricoli periurbani

1. Sono spazi di contatto con il sistema insediativo e di chiusura dei margini urbani e sono individuati come tali nelle tavole contrassegnate dal numero 5 del presente Piano. Essi sono destinati ad esercitare un ruolo di mitigazione ambientale e di integrazione funzionale tra sistema urbano e sistema agricolo.
2. Tale individuazione costituisce riferimento per la pianificazione strutturale comunale per la verifica della quantità di spazi da destinare alla qualità ambientale e alla realizzazione di dotazioni ecologiche e di servizi ambientali, ovvero alla loro ridestinazione ad un uso agricolo altamente produttivo.
3. Nell'ambito agricolo periurbano la pianificazione territoriale ed urbanistica persegue i seguenti obiettivi:
 - mantenimento della conduzione agricola dei fondi con prioritaria funzione di mitigazione degli effetti ambientali prodotti reciprocamente dal sistema insediativo urbano e rurale;
 - promozione delle attività integrative e compensative dei redditi agrari con finalità di integrazione tra funzioni urbane e rurali, anche attraverso la definizione di precisi indirizzi per il recupero del patrimonio edilizio esistente;
 - miglioramento della qualità ambientale dei sistemi urbani attraverso interventi compensativi e mitigativi nelle parti più immediatamente capaci di ricostituire la rete ecologica individuata alla scala provinciale e di mitigazione delle infrastrutture a maggior impatto, anche attraverso meccanismi perequativi.
4. Negli ambiti agricoli periurbani la pianificazione comunale si uniforma ai seguenti indirizzi:
 - il recupero a fini ambientali e compensativi degli effetti negativi causati dal sistema insediativo urbano ed infrastrutturale di rango provinciale è da attuarsi prioritariamente nelle zone di ricarica degli acquiferi;
 - deve essere favorito nelle aziende agricole l'insediamento di attività particolari ad elevata redditività, integrabili alle funzioni urbane, quali, ad esempio, le attività orto-floro-vivaistiche;
 - si deve incentivare la dismissione o il trasferimento di attività agricole o extragricole incompatibili con gli obiettivi di cui al precedente comma 1;
 - deve essere favorita la riconnessione del sistema del verde urbano e periurbano attraverso la discontinuità dei tessuti insediativi residuali e degli spazi di frangia urbana, per il miglioramento della qualità climatica, atmosferica, acustica ed ecologica del sistema insediativo; in tali spazi sono ammesse funzioni agricole a forte valenza ambientale e fruitiva;
 - va favorito il recupero del patrimonio edilizio sparso (sia agricolo che extragricolo), per il soddisfacimento di attività integrative e ricreative, funzioni collettive, funzioni integrative dei servizi urbani e territoriali, pubbliche o private;
 - si deve promuovere l'eliminazione delle strutture incongrue attraverso i processi delocalizzativi, con parziale recupero delle volumetrie dimesse, all'interno degli ambiti urbanizzabili.
5. Negli ambiti agricoli periurbani il presente Piano incentiva la delocalizzazione dell'attività zootecnica e vieta l'attività di spandimento dei liquami zootecnici.
6. Gli ambiti agricoli periurbani costituiscono "aree preferenziali" per l'applicazione dei metodi dell'agricoltura a basso impatto ambientale e quelle della forestazione del territorio rurale previsti dai piani e dai programmi nazionali, regionali e subregionali del settore agricolo e rurale.

Art. 76 - Condizioni di insediamento e di intervento nel territorio rurale

1. Ai fini di garantire adeguati livelli di strutturazione del territorio agricolo in rapporto alla sostenibilità degli interventi edilizi ammessi, al mantenimento di adeguati livelli di competitività delle aziende-imprese agricole, al riordino insediativo, al mantenimento e ricostituzione dell'integrità fondiaria, i P.S.C. disciplinano il territorio rurale attenendosi alle direttive di cui ai commi successivi.
2. In territorio rurale la nuova edificazione è subordinata ad una organica analisi ricognitiva di tutto il patrimonio edilizio esistente. È altresì subordinata al recupero e al riordino dell'esistente, nonché alla verifica delle dotazioni di rete e dei servizi ed ad una adeguata accessibilità.
3. Per la formazione di nuove unità aziendali e la relativa costruzione di edifici connessi alla produzione agricola, sono definite le seguenti soglie minime di dimensionamento aziendale:
 - 5 ha di SAU per il territorio ricadente nella pianura, così come delimitata nelle tavole contrassegnate dal numero 2 del presente Piano. La pianificazione comunale potrà stabilire per le zone con produzioni ad elevata redditività (quale l'orto-vivaismo) valori più bassi di quello fissato, ma non inferiore ai 4 ha, ovvero potrà prevedere per le zone ad elevata intensività frutticola valori superiori ai 6 ha. Nelle zone di pianura con suoli a minor capacità produttiva (indicate nelle tavole contrassegnate dal numero 5 del presente Piano) la pianificazione comunale potrà riferirsi anche a valori superiori in funzione della ridotta capacità produttiva e del volume lavoro prodotto dalle colture praticate e/o previste dai piani di investimento;
 - 10 ha di SAU per il territorio collinare da estendere fino a 20 ha nelle zone di medio-alta collina e nelle zone calanchive;
 - 25 ha di SAU per i territori montani.

Le soglie indicate rappresentano minimi di SAU accorpata, al di sotto della quale non è ammessa la formazione di nuove aziende a fini edificatori, e dalla quale si intendono esclusi i terreni in affitto. Il concetto di accorpamento è da riferirsi ad una opportuna distanza tra il centro aziendale ed i corpi di terreno che compongono la minima dimensione aziendale, per cui gli stessi siano raggiungibili e lavorabili con i medesimi mezzi tecnici e strumenti utilizzati nel centro aziendale. Al fine di favorire riaccorpamenti aziendali e poderali ed il riassorbimento delle aziende minute, la facoltà dell'affitto deve rappresentare a fini urbanistici un elemento integrativo della composizione aziendale e, di per sé non dare titolo all'edificazione.
4. La pianificazione comunale potrà inoltre ammettere minimi dimensionali inferiori a quelli sopra fissati, solo qualora l'azienda di nuova formazione provenga da accorpamento di terreni non scorporati da altre unità aziendali, ovvero da accorpamento di aziende di dimensioni inferiori ai limiti fissati al precedente comma o, infine, per la costituzione del "compendio unico" ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. 29.03.2004.
5. Fatto salvo quanto sopra disposto, gli interventi di nuova edificazione a fini abitativi nel territorio rurale sono ammessi unicamente se effettuati dai seguenti soggetti, poiché aventi un maggior grado di coinvolgimento e professionalità nell'attività agricola (tempo e reddito):
 - a) coltivatore diretto ai sensi dell'articolo 48 della Legge 454/1961;
 - b) imprenditore agricolo professionale ai sensi del D.lgs. n. 99/04 e s.m.i..

Per soggetti diversi da quelli menzionati alle precedenti lettere a) e b) sono ammissibili di norma solamente interventi conservativi.
6. I P.S.C. ed i R.U.E. consentono in territorio rurale nuovi interventi edilizi diversi da quelli indicati al precedente comma 5, purché al servizio della produzione agricola e delle attività ad essa connesse, di norma ai medesimi soggetti di cui al precedente comma 5.

Ad altri soggetti la pianificazione comunale consente di norma interventi conservativi, ammettendo trasformazioni ed usi strettamente finalizzati e funzionali alla capacità produttiva messa in essere, in coerenza ai principi e alle disposizioni fissati dal presente piano, agli orientamenti delle politiche di sviluppo rurale della programmazione settoriale ed, in particolare, nel rispetto di quanto indicato alla lettera b) del terzo comma dell'art. A-19 della L.R. 20/2000".

7. La pianificazione comunale, al fine di garantire maggior flessibilità alle aziende agricole in funzione delle reali e mutabili esigenze di sviluppo delle stesse, può definire e regolamentare appositi ed appropriati strumenti di attuazione degli interventi edilizi, anche derogativi agli indici previsti per le trasformazioni ordinarie nei diversi ambiti rurali.
Tali deroghe sono ammesse solo qualora strettamente correlate e commisurate alle esigenze produttive dell'azienda e, di preferenza, per aziende agricole "vitali" secondo i criteri stabiliti dalle politiche economiche del settore agricolo comunitario, regionale e provinciale.
8. Al fine di incentivare il risparmio idrico e l'utilizzo sostenibile della risorsa idrica non è ammessa la pratica di colture idroesigenti laddove non sussistano condizioni di approvvigionamento idrico compatibile con tali attività.
La pianificazione settoriale dovrà stabilire, con approfondimenti specifici sulle effettive esigenze irrigue del territorio provinciale, le strategie più opportune per la realizzazione di invasi aziendali e/o interaziendali in funzione delle esigenze di sviluppo dei territori agricoli e di quelle di tutela ambientale e della risorsa, con particolare riferimento ai territori collinari interessati da colture specializzate o ad esse potenzialmente vocati.
In attesa di tali adempimenti i Comuni possono consentire la realizzazione di invasi idrici ad uso irriguo unicamente finalizzati alle esigenze delle singole aziende, previa verifica dei fabbisogni irrigui comunali da effettuarsi nel P.O.C. e subordinatamente all'adozione, all'interno dell'azienda agricola, di sistemi di irrigazione a basso consumo d'acqua.
9. Le Tavole contrassegnate dalla sigla C.4.4 del Quadro Conoscitivo del presente Piano contengono una prima ricognizione degli invasi artificiali presenti sul territorio provinciale, che i Comuni, in sede di P.S.C. o di P.O.C., dovranno verificare e dettagliare, con particolare riferimento alla capacità di invaso, ai fini degli approfondimenti e delle verifiche di cui al precedente comma.
10. Nei territori di pianura l'estensione di colture specializzate irrigue, ovvero di attività di lavorazione e trasformazione idroesigenti e, comunque, l'insediamento di nuove aziende agricole, sono subordinate all'attingimento idrico dal CER e all'adozione di tecniche di irrigazione a basso consumo.

Art. 77 - Disciplina degli interventi edilizi ad uso abitativo agricolo

1. Al fine di rendere coerente lo sviluppo insediativo con il raggiunto soddisfacimento del fabbisogno abitativo aziendale dimostrato dalle analisi svolte nel Quadro Conoscitivo e nella Relazione di progetto del presente Piano, nonché al fine di garantire il soddisfacimento del fabbisogno abitativo della manodopera stagionale, la pianificazione comunale nel disciplinare gli interventi ad uso abitativo nel territorio agricolo, dovrà attenersi alle direttive di cui ai successivi commi.
2. Di norma non è più ammissibile la realizzazione di nuove abitazioni agricole; eventuali ulteriori fabbisogni abitativi dovranno essere soddisfatti attraverso il recupero ed il riuso del patrimonio edilizio esistente (storico e non) avente originaria tipologia abitativa, ovvero attraverso interventi di demolizione e ricostruzione, e trasferimento delle volumetrie qualora non in contrasto con la disciplina conservativa.

L'eventuale nuova abitazione, unicamente per le esigenze dei soggetti di cui all'art. 76, comma 5, lett. a) e b), e del loro nucleo familiare, deve essere prevista dal P.S.C. e disciplinata dal R.U.E. e si motiva unicamente in ragione dei seguenti elementi:

- sia verificata la disponibilità edificatoria dei terreni precedentemente asserviti all'azienda; non siano stati scorporati dall'azienda agricola edifici ad uso abitativo in un periodo non inferiore a quello stabilito dallo strumento urbanistico previgente. In assenza di tale limite temporale nella pianificazione comunale pregressa, ci si dovrà riferire alla data di entrata in vigore della L.R. 6/95;
- sia verificata l'inesistenza sugli appezzamenti facenti parte della azienda agricola di altre unità edilizie abitative suscettibili di un recupero a tali fini;
- l'azienda agricola, se già esistente, abbia l'estensione minima prevista dallo strumento urbanistico previgente o, se di nuova costituzione, abbia l'estensione minima indicata al precedente art. 76, comma 3;
- sia rispettato l'indice massimo di 0,03 mc/mq, ai sensi del D.M. n. 1444/68.

3. Negli interventi di trasformazione, ampliamento e nel caso di eventuale nuova edificazione, i criteri di dimensionamento dell'abitazione aziendale dovranno essere formulati in funzione dell'effettivo soddisfacimento del fabbisogno abitativo, quindi in funzione della dimensione del nucleo/nuclei famigliari dei soggetti qualificati di cui all'art. 76, comma 5 lett. a) e b), residenti nell'azienda e pertanto il criterio di calcolo dovrà fondarsi sulla composizione media del nucleo familiare comunale secondo le tendenze demografiche in atto.
4. Si definiscono foresterie aziendali quegli edifici a tipologia collettiva, o parti di essi, finalizzati al soddisfacimento del fabbisogno abitativo temporaneo di sola manodopera stagionale per l'attività agricola e/o connessa al ciclo agroalimentare.
5. Qualora all'interno dell'impresa agricola si renda necessario ricorrere a tale dotazione la pianificazione comunale si attiene ai seguenti criteri:
 - l'uso è ammesso attraverso interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente dismesso dagli usi abitativi e produttivi presenti all'interno della stessa azienda agricola o nel settore agricolo;
 - qualora per l'insediamento di tale tipologia d'uso vengano utilizzati edifici destinati all'uso agricolo, la quota di SUL recuperata è da intendersi sottratta alla capacità edificatoria dell'azienda agricola;
 - il contesto necessario sarà quello di un'adeguata salubrità e della prossimità ai servizi urbani, al fine di rendere socialmente sostenibile l'intervento; in particolare:
 - l'edificio individuato dovrà essere localizzato in conformità a quanto disposto dalla normativa sulle aree insalubri;
 - il recupero edilizio dovrà seguire regole di distribuzione spaziale conformi ad una funzione abitativa collettiva e temporanea;
 - dovrà prevedersi il recupero integrale degli standards nel nucleo urbano più prossimo.
6. La realizzazione di foresterie aziendali è subordinata alla dimostrazione della necessità di manodopera e della sua quantificazione in termini di Unità Lavorativa Uomo (ULU) in base alla capacità produttiva aziendale, così come quantificata dalla programmazione settoriale regionale e dai piani operativi provinciali; l'utilizzo del patrimonio edilizio esistente a tale scopo dovrà essere oggetto di un'apposita convenzione con il Comune, nella quale, in particolare, dovranno essere fissati i limiti temporali di residenza.

Art. 78 - Disciplina degli interventi edilizi al servizio della produzione agricola

1. Il presente Piano orienta la disciplina delle dotazioni edilizie ed infrastrutturali degli edifici a servizio delle aziende agricole mediante:

- a) il quadro sinottico delle strutture presenti sul territorio così come desunto dal Censimento dell'Agricoltura 2000 e dei loro valori medi di capacità riportati nella Tabella 4.7 contenuta nel paragrafo 4.3.3 della Relazione di Progetto;
 - b) la tabella degli ipotetici equipaggiamenti aziendali e relativi criteri e condizioni di dimensionamento di cui all'Allegato A della Relazione di Progetto.
2. La pianificazione settoriale e comunale approfondisce, verifica e dettaglia questo primo quadro orientativo attraverso appositi studi riguardanti l'individuazione di tipologie costruttive di servizio all'attività agricola in sintonia con le esigenze produttive, i livelli strutturali e dimensionali delle aziende agricole la salvaguardia del paesaggio, i diversi ambiti e contesti rurali. Nella disciplina degli interventi al servizio della produzione agricola, la pianificazione comunale si attiene alle direttive di cui al successivo comma 5 e agli indirizzi di cui ai successivi commi 3, 4 e 6.
 3. I P.S.C. ed i R.U.E. regolano il fabbisogno di spazi e la disciplina di intervento connessi alla multifunzionalità secondo gli indirizzi dettati dal presente Piano per i singoli ambiti rurali e secondo i seguenti criteri:
 - il concetto di multifunzionalità deve essere sviluppato secondo criteri di equità in ragione delle diverse potenzialità produttive ed economiche degli ambiti rurali comunali;
 - gli interventi devono avvenire prioritariamente attraverso il riuso dell'esistente.
 4. Nella disciplina per la realizzazione degli impianti agro-industriali e in quelli di tipo aziendale per la trasformazione dei prodotti, i Comuni si attengono ai seguenti principi:
 - a) gli impianti agro-industriali, poiché hanno carattere produttivo e non sono realizzati dai soggetti di cui al precedente art. 76, comma 5 lett. a) e b), dovranno collocarsi in ambiti specializzati per attività produttive, ovvero in aree ecologicamente attrezzate; per quelli esistenti nel territorio rurale alla data di entrata in vigore delle presenti Norme e non connessi ad aziende agricole, sono ammessi interventi di carattere conservativo, prioritariamente volti alla innovazione tecnologica, al miglioramento igienico-sanitario, alla verifica e mitigazione degli impatti prodotti (aria, acqua, suolo) ed alla loro compatibilità col contesto rurale di riferimento.
 5. In ambito agricolo periurbano l'insediamento di eventuali impianti di trasformazione di prodotti agricoli di tipo aziendale è subordinato ad una verifica degli impatti sul sistema urbano ed ambientale.
 6. Al fine di salvaguardare la peculiarità paesaggistica e garantire la qualità insediativa del territorio rurale, per la realizzazione degli impianti di trasformazione dei prodotti agricoli e degli edifici specialistici al servizio della produzione agricola, il R.U.E. si uniforma ai seguenti principi:
 - le strutture da realizzare dovranno essere progettate e collocate perseguendo la loro compatibilità ed armonizzazione con il contesto paesaggistico, rurale e ambientale: la tipologia architettonica, coerente con le caratteristiche costruttive locali, dovrà essere specificamente appropriata all'uso proposto, quindi configurarsi quale tipologia produttiva specialistica escludendone soluzioni tipologiche che abbiano i caratteri o simulino quelle di tipo abitativo;
 - nei contesti morfologici di pendio e ogniqualvolta le condizioni geomorfologiche lo consentano, se ne consiglia l'interramento anche parziale ai fini di un miglioramento dell'impatto urbanistico-paesaggistico; ciò in particolare per gli impianti di produzione vinicola ai fini del miglioramento della qualità produttiva;
 - qualora sia necessario l'uso di corpi tecnici particolari, gli stessi dovranno essere possibilmente inseriti all'interno degli edifici o appropriatamente contenuti entro corpi edilizi coerenti con l'edificio principale (forma, tipo di paramento, materiali e colori);
 - in particolare va evitata la loro collocazione su strade panoramiche e la loro interferenza visiva col sistema collinare e dei crinali;

- qualora gli interventi si collochino in aree preferenziali per l'applicazione delle misure agro-ambientali come definite dal presente piano gli stessi interventi edilizi sono da subordinarsi ad azioni di miglioramento agro-ambientale della stessa azienda, specificatamente rivolte al miglioramento delle produzioni, dei suoli e del paesaggio.

Art. 79 - Interventi di delocalizzazione e riqualificazione del comparto zootecnico

1. Al fine di favorire la riqualificazione ambientale del settore agro-zootecnico, la qualità insediativa ed il riequilibrio socio-economico del territorio provinciale, il P.T.C.P. incentiva processi di ricollocazione degli insediamenti zootecnici presenti nei seguenti ambiti di fragilità, individuati alla tavola 5:
 - ambito agricolo periurbano;
 - ambito compreso entro una fascia di 500 mt dal perimetro di territorio urbanizzato e pianificato;
 - fasce di espansione inondabili.Tali ambiti sono pertanto indisponibili al nuovo insediamento di attività zootecnica.
2. Gli insediamenti zootecnici presenti in detti ambiti dovranno essere delocalizzati in ambiti e contesti territoriali idonei ad assorbirne gli impatti ambientali, infrastrutturali e paesaggistici.

Qualora i Comuni, tramite i propri P.S.C., non provvedano ad individuare aree specificamente orientate alla ricollocazione dei suddetti insediamenti, gli interventi di delocalizzazione sono di norma da attuarsi tramite Accordo di Programma tra il soggetto interessato, il Comune e/o i Comuni interessati e la Provincia. In particolare l'intervento dovrà assicurare:

 - l'idoneità del nuovo sito in termini di accessibilità, dotazioni tecnologiche e di rete e contestuale ripristino (a solo scopo ambientale o agricolo) del sito dismesso;
 - la realizzazione delle nuove strutture zootecniche secondo le migliori tecniche di allevamento;
 - la disponibilità di aree per l'eventuale spandimento degli effluenti zootecnici nei limiti previsti dal presente Piano e dalla normativa nazionale e regionale vigente;
 - lo studio di inserimento ambientale e paesaggistico dei nuovi manufatti zootecnici e/o di ristrutturazione di eventuali strutture preesistenti, definendo tutte le eventuali opere ed interventi di mitigazione o compensazione ambientale; qualora in particolare tali insediamenti siano localizzati in ambito collinare e montano vanno favorite strutture edilizie in sintonia col paesaggio, anche a carattere modulare e rimovibile.
3. Al fine di favorire la delocalizzazione di allevamenti zootecnici dai predetti ambiti il presente Piano ammette un incremento della capacità produttiva esistente da quantificare in relazione alla tipologia dell'intervento ed in sede di Accordo di programma. Il presente Piano riserva per l'attuazione dei trasferimenti delle strutture zootecniche un incremento pari al 20% della potenzialità produttiva zootecnica esistente nell'intero territorio provinciale così come quantificata nel paragrafo 3.8.2 della Relazione di VAL.S.A.T.
4. Per le finalità di cui al precedente primo comma e, in particolare, per la tutela del sistema ambientale, è comunque vietato lo spandimento dei liquami zootecnici nei seguenti ambiti di fragilità:
 - zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua;
 - ambito agricolo periurbano;
 - zone di ricarica degli acquiferi.
5. I Comuni, al fine di favorire la delocalizzazione da contesti incongrui delle proprie strutture zootecniche, nonché facilitare l'utilizzazione delle quote di incremento della capacità produttiva di cui al precedente terzo comma, possono individuare appositi ambiti del territorio rurale in cui privilegiare ed organizzare l'insediamento delle nuove strutture zootecniche previa verifica dell'esistenza ed adeguatezza delle dotazioni infrastrutturali e

territoriali. Tali zone potranno essere classificate come ambiti ad elevata produttività agricola ai sensi dell'art. A-19 della L.R. n. 20/2000.

Art. 80 - Interventi edilizi non connessi all'attività agricola

1. Al fine di perseguire gli obiettivi di riordino e riqualificazione del sistema insediativo sparso, di promozione della qualità architettonica, paesaggistica ed ambientale del territorio provinciale, i Comuni disciplinano gli interventi di recupero del patrimonio esistente in conformità all'art. A-21 della L.R. 20/2000 e nel rispetto delle direttive di cui ai successivi commi.
I Comuni, inoltre, informano la propria disciplina sugli interventi edilizi recependo le indicazioni di cui alla L.R. n. 16/2002, con particolare riferimento agli articoli, 2, 9 e 10.
2. I Comuni, in sede di ricognizione e analisi del patrimonio edilizio esistente in zona rurale effettuano valutazioni ed elaborano una disciplina edilizia e di intervento volta a:
 - favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente, con particolare valorizzazione di quello storico - testimoniale;
 - perseguire il riordino e la razionalizzazione degli assetti insediativi ed attivare processi di riqualificazione edilizia e di miglioramento della qualità architettonica e paesaggistica attraverso:
 - riduzione progressiva del numero di manufatti precari;
 - interventi di demolizione e ricostruzione, accorpamento e/o trasferimento volumetrico, sistemazione delle aree di pertinenza;
 - ottimizzazione e miglioramento della distribuzione e dell'uso delle risorse infrastrutturali e di rete;
 - riqualificazione paesaggistica - ambientale del territorio attraverso la realizzazione di opere e/o l'impianto di elementi di mitigazione ambientale e paesaggistica;
 - definire le condizioni di recupero e di riuso puntuale per i singoli manufatti e complessi insediativi che dovranno scaturire preminentemente ed in modo coerente dall'interazione tra i seguenti fattori:
 - valore storico culturale;
 - tipologia;
 - idoneità funzionale e capacità dimensionale;
 - ambito rurale e/o contesto ambientale - paesaggistico di riferimento;
 - vincoli ambientali e urbanistici;
 - dotazione di reti, infrastrutture viarie, servizi.
- 2 bis I Comuni disciplinano le attività extraagricole in territorio rurale consentendo interventi volti al recupero dei manufatti edilizi esistenti. Interventi di carattere trasformativo in ampliamento sono ammessi, in modesta entità, qualora specificatamente funzionali alle esigenze di attività strettamente compatibili con gli obiettivi e gli indirizzi di tutela e valorizzazione dell'ambito rurale in cui sono collocate e nel rispetto della normativa vigente sull'agriturismo ed il turismo rurale.
3. Di norma non è ammessa la trasformazione in loco degli allevamenti zootecnici dismessi o di altre strutture specialistiche dismesse dall'uso agricolo ad altra categoria di funzione extragricola. La riconversione in loco ad usi extraagricoli non residenziali è ammessa esclusivamente alle seguenti condizioni e dimostrazioni:
 - il sito sia limitrofo al sistema insediativo, ovvero collocato in ambito agricolo periurbano o prossimo alle nuove previsioni insediative e già servito dalla rete infrastrutturale esistente;
 - si possono realizzare limitati interventi edilizi atti a conservare la funzionalità in rapporto all'uso ammesso ed a consentire gli adeguamenti igienico sanitari ambientalmente necessari;
 - sia garantito il reperimento degli standard e spazi pertinenziali connessi all'uso cui viene destinato;

- gli usi ammessi devono risultare compatibili con le norme di tutela derivanti dalla pianificazione sovraordinata, dai vicoli paesaggistici, ambientali ed urbanistici.

TITOLO XIV**Sostenibilità delle scelte insediative ed infrastrutturali operate dagli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale****Art. 81 - Obiettivi di sostenibilità ambientale e territoriale nel processo di pianificazione**

1. Lo sviluppo sostenibile del territorio è alla base del processo di pianificazione e viene perseguito dai Piani urbanistici e territoriali nel rispetto degli obiettivi di sostenibilità di cui al successivo comma e attraverso la Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (VAL.S.A.T.) e il monitoraggio delle azioni del Piano ai sensi dell'art.5 della L.R. n. 20/2000 e s.m.i., come specificato nei successivi artt. 82 e 83.
2. Gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale e i piani settoriali provinciali e comunali, per le rispettive competenze, devono informare le proprie strategie, politiche e azioni di pianificazione ai seguenti obiettivi di sostenibilità, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 20/2000:
 - promuovere un ordinato sviluppo del territorio, dei tessuti urbani e del sistema produttivo, con riguardo alla concentrazione dei nuovi insediamenti in ambiti di trasformazione localizzati in zone vocate a tali usi e in contiguità ai tessuti esistenti previa verifica di compatibilità tra le funzioni insediate e da insediare;
 - assicurare la compatibilità dei processi di trasformazione del suolo con la sicurezza e la tutela dell'integrità fisica e con la identità culturale del territorio, previa verifica dei vincoli che derivano dalle caratteristiche morfologiche o geologiche dei terreni, dalla presenza di fattori di rischio ambientale, dalla vulnerabilità delle risorse naturali e dalla tutela e protezione dei beni ambientali, naturali, paesaggistici e culturali;
 - favorire il miglioramento della qualità della vita e la salubrità degli insediamenti, attraverso la previsione di dotazioni territoriali e la verifica della loro articolazione e quantificazione in ragione delle specifiche condizioni locali e di concerto con i comuni limitrofi o appartenenti all'ambito ottimale per la pianificazione di cui all'art. 62 per quelle di interesse sovracomunale;
 - ridurre la pressione degli insediamenti sui sistemi naturali e ambientali, anche attraverso opportuni interventi di mitigazione degli impatti e specifici progetti di valorizzazione nonché di ricostituzione della rete ecologica nei comuni insufficientemente naturalizzati;
 - promuovere il miglioramento della qualità ambientale, architettonica e sociale del territorio urbano e la sua riqualificazione, definendo specifiche politiche per gli ambiti da riqualificare e requisiti per gli insediamenti esistenti;
 - prevedere il consumo di nuovo territorio solo quando non sussistano alternative derivanti dalla sostituzione dei tessuti insediativi esistenti ovvero dalla loro riorganizzazione e riqualificazione.

La VAL.S.A.T. ha il compito di supportare il processo decisionale in fase di formazione dei Piani allo scopo di riorientare le politiche di pianificazione e le azioni di progetto al fine di:

 - ottimizzare l'uso del suolo nella scelta tra funzioni alternative senza compromettere la funzionalità dei sistemi ambientali e territoriali;
 - individuare strategie di medio e lungo periodo per rimuovere o mitigare le principali criticità riscontrate anche mediante forme di compensazione;
 - attivare un processo di miglioramento della compatibilità ambientale e territoriale del sistema insediativo ed infrastrutturale.
3. I Piani urbanistici e territoriali di cui al comma precedente, in coerenza con l'evidenziazione nella VAL.S.A.T. dei potenziali impatti negativi delle scelte operate e le misure idonee per impedirli, ridurli e compensarli, perseguono l'obiettivo della contestuale realizzazione delle previsioni in essa contenute e degli interventi necessari ad assicurarne la sostenibilità ambientale e territoriale. Qualora la VAL.S.A.T. evidenzia situazioni di forte

criticità, l'attuazione degli interventi di trasformazione deve essere subordinata alla contestuale realizzazione di interventi di mitigazione degli impatti negativi o di infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti, di attrezzature e spazi collettivi, di dotazioni ecologiche ed ambientali, di infrastrutture per la mobilità.

Art. 82 - Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale degli effetti delle scelte dei Piani urbanistici e territoriali

1. La Conferenza di Pianificazione di cui all'art.14 della L.R. n. 20/2000 e s.m.i., discute la metodologia di Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (VAL.S.A.T.) utilizzata per valutare gli effetti delle scelte proposte dal Documento Preliminare del Piano. Entro la chiusura dei lavori della Conferenza devono essere condivisi i principali esiti della valutazione ed indicate le eventuali modifiche progettuali ad essa conseguenti e/o le misure di compensazione quali condizioni necessarie alla trasformazione.
2. La relazione di VAL.S.A.T. costituisce parte integrante del Piano approvato e illustra in un apposito documento la metodologia di valutazione utilizzata, con l'esplicitazione degli indicatori e dei modelli di simulazione utilizzati, l'individuazione e la quantificazione dei potenziali impatti negativi derivanti dalle scelte proposte dal presente Piano e le misure idonee per impedirli, ridurli o compensarli. Nella relazione di VAL.S.A.T. va riportata anche una sintesi non tecnica degli esiti del processo valutativo per facilitare il processo di comunicazione delle scelte ai sensi della Direttiva n. 2001/42/CE.
3. La metodologia per la predisposizione della VAL.S.A.T. dei Piani di cui al comma 2 del precedente articolo, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 20/2000 e della Del.C.R. 173/2001, nonché in coerenza con il metodo seguito dal presente Piano, assicurando il rispetto dei contenuti obbligatori di cui ai successivi commi quarto e quinto, deve individuare chiaramente tre fasi valutative come di seguito riportato:
 - Fase 1: valutazione di sintesi del processo conoscitivo e messa a sistema delle analisi e delle criticità emerse dal Quadro Conoscitivo allo scopo di orientare le scelte di progetto e definire obiettivi di sostenibilità locali da perseguire. In questa fase per i Piani urbanistici e territoriali vanno individuate cartograficamente le zone del territorio oggetto del Piano a maggiore o minore vocazione alla trasformazione e i vincoli alla stessa assoluti e parziali derivanti da Piani sovraordinati o disposizioni normative, ai sensi dell'art. 6, comma 1, della L.R. n. 20/2000 e s.m.i.;
 - Fase 2: valutazione preventiva degli impatti generati dalle componenti di progetto sui sistemi ambientali e territoriali attraverso l'esplicitazione degli obiettivi di sostenibilità da perseguire, matrici di impatto ed appositi modelli di simulazione, per definire le criticità derivanti dall'attuazione del progetto di Piano e proporre condizioni e misure per la loro mitigazione;
 - Fase 3: proposta di metodologia di monitoraggio, quale fase di controllo successivo finalizzato a verificare lo stato di attuazione del Piano, nonché gli effetti ed impatti da esso generati.
4. Gli indicatori da utilizzare per le tre fasi di valutazione dovranno permettere una lettura diacronica degli impatti derivanti dalle componenti di progetto rispetto allo stato di fatto (fase 1), allo scenario o agli scenari di progetto in caso di più alternative (fase 2), nonché al monitoraggio quinquennale di verifica dello stato di attuazione del Piano e dei suoi effetti sui sistemi ambientali e territoriali (fase 3). Il set minimo di indicatori da utilizzare per la quantificazione degli impatti, per i Piani settoriali provinciali è riportato nelle matrici di impatto della relazione di VAL.S.A.T. del presente Piano, mentre per i Piani strutturali comunali è riportato nell'allegato A di VAL.S.A.T. "Il sistema degli indicatori per i Piani strutturali comunali". In tale allegato gli indicatori da misurare sono suddivisi per sistemi e settori sensibili, utilizzando per il calcolo la definizione operativa riportata nelle stesse matrici e i coefficienti/parametri forniti, fino alla loro revisione/aggiornamento in fase di monitoraggio del presente Piano.

5. I Piani strutturali comunali devono definire i campi di applicazione delle eventuali VAL.S.A.T. in fase di predisposizione dei P.O.C., nonché i contenuti minimi di tali valutazioni e le modalità di applicazione delle condizioni alla trasformazione che ne conseguiranno. Nelle schede relative a ciascun ambito di trasformazione e di riqualificazione vanno riportate le condizioni di sostenibilità derivanti dagli esiti della VAL.S.A.T. in materia di:
- individuazione delle zone in cui localizzare i nuovi insediamenti e delle tipologie urbanistiche ed edilizie che garantiscano il rispetto dei valori paesaggistici ed ambientali, nonché la sicurezza rispetto ad eventuali fenomeni di dissesto idrogeologico e sismico;
 - accessibilità al sistema della mobilità (trasporto pubblico e privato), con l'indicazione delle pre-condizioni all'insediamento in termini di adeguamento, potenziamento o nuove infrastrutture di collegamento al sistema viario principale e ai tessuti urbani limitrofi, riguardando l'obiettivo della riduzione del traffico di attraversamento dei centri abitati, della congestione degli assi viari principali e la sicurezza da incidentalità stradale;
 - servibilità del sistema infrastrutturale tecnologico, con l'indicazione degli adeguamenti, potenziamenti o nuove infrastrutture a rete e puntuali necessarie per servire adeguatamente l'ambito da parte del sistema energetico, acquedottistico e fognario-depurativo, nonché con la ridefinizione degli abitanti equivalenti gravitanti sull'agglomerato esistente ai sensi della Direttiva regionale n. 1053/2003 in applicazione del D.lgs. 152/99 o l'individuazione del nuovo agglomerato e la conseguente indicazione degli adempimenti in materia di scarichi in fognatura;
 - tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico qualora la VAL.S.A.T. evidenzii la criticità dell'ambito di trasformazione proposto rispetto ad alcuni o tutti questi aspetti, indicando sia le misure di mitigazione degli impatti negativi stimati, sia le ulteriori VAL.S.A.T. ed approfondimenti demandati al P.O.C. e alla pianificazione attuativa;
 - individuazione delle zone da destinare alla ricostituzione del progetto di rete ecologica provinciale o comunale nei comuni di collina e pianura, a parco urbano, fluviale o territoriale, o ad altra dotazione ecologica ambientale;
 - quantificazione delle attrezzature pubbliche e spazi per la collettività necessari all'insediamento di nuovi abitanti ed attività, nonché l'eventuale localizzazione di tali attrezzature all'interno dell'ambito o in altro, per l'applicazione della perequazione urbanistica.
6. Le VAL.S.A.T. dei P.S.C. in forma singola ed associata dovranno essere predisposte secondo un formato dati digitale compatibile con la banca dati del Sistema Informativo Territoriale provinciale ed il sistema GIS da esso utilizzato, nonché trasmessi alla Provincia in formato cartaceo e digitale in fase di approvazione del Piano.

Art. 83 - Monitoraggio di efficacia delle previsioni degli strumenti di pianificazione

1. Il monitoraggio consiste nella verifica dello stato di attuazione dei Piani e dei loro effetti sui sistemi ambientali e territoriali, quale valutazione intermedia e periodica, rispetto alla VAL.S.A.T., che porti alla misurazione degli impatti generati dall'attuazione delle scelte del Piano e dello scostamento o raggiungimento delle soglie da essa indicate.
2. I Comuni, sono tenuti a effettuare il monitoraggio di cui al precedente comma 1, utilizzando il set minimo di indicatori riportato nell'allegato A della VAL.S.A.T. del presente Piano, quale attività propedeutica alla pianificazione operativa comunale, ciò in riferimento anche a quanto stabilito al quarto comma del precedente art. 82.

3. Per effettuare il monitoraggio dei Piani strutturali comunali, potranno essere stipulate convenzioni tra Comuni, Comunità montane e la Provincia di Forlì-Cesena per l'aggiornamento e/o l'utilizzazione dei dati informativi contenuti nel Sistema informativo territoriale provinciale.

Art. 84 - Dotazioni ecologico - ambientali e infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti

1. Le dotazioni ecologico-ambientali del territorio sono costituite dall'insieme degli spazi, delle opere e degli interventi che concorrono, insieme alle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti, a migliorare la qualità e la funzionalità dell'ambiente urbano, mitigandone gli impatti negativi. Le dotazioni sono volte in particolare:
 - alla tutela e risanamento dell'aria e dell'acqua ed alla prevenzione del loro inquinamento;
 - alla gestione integrata del ciclo idrico;
 - alla riduzione dell'inquinamento acustico ed elettromagnetico;
 - al mantenimento della permeabilità dei suoli e al riequilibrio ecologico dell'ambiente urbano;
 - alla raccolta differenziata dei rifiuti.
2. Sono definite infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti gli impianti e le reti tecnologiche che assicurano la funzionalità e la qualità igienico sanitaria degli insediamenti.
3. Il presente Piano definisce nel successivo art. 85, ai sensi dell'art. 26 della L.R. n. 20/2000, gli indirizzi alla pianificazione comunale per la definizione della dotazione complessiva delle dotazioni territoriali e delle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti e le relative prestazioni che è necessario garantire.
4. I P.S.C. devono stabilire, per i diversi ambiti del territorio comunale, la quota complessiva di dotazioni ecologiche e ambientali e di infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti, nel rispetto dei seguenti obiettivi:
 - a) risorsa idrica:
 - rapportare la realizzazione di nuovi insediamenti alla qualità e alla disponibilità della risorsa idrica ed al suo uso efficiente e razionale, differenziando gli approvvigionamenti in funzione degli usi, in particolare negli ambiti produttivi idroesigenti;
 - garantire per tutti gli insediamenti ricadenti nel territorio urbano e per i più consistenti insediamenti in territorio rurale l'allacciamento ad un impianto di depurazione di potenzialità adeguata ai carichi idraulici e inquinanti ed alla portata di magra dei corpi idrici recettori;
 - garantire un miglior equilibrio idrogeologico e la funzionalità della rete idraulica superficiale, anche attraverso il contenimento della impermeabilizzazione dei suoli e la dotazione di spazi idonei alla ritenzione e al trattamento delle acque meteoriche, al loro riuso o rilascio in falda o nella rete idrica superficiale;
 - b) aria: preservare e migliorare le caratteristiche meteorologiche locali ai fini della riduzione della concentrazione di inquinanti in atmosfera e di una migliore termoregolazione degli insediamenti urbani; concorrono in tal senso la dotazione di spazi verdi piantumati, di bacini o zone umide, il mantenimento o la creazione di spazi aperti all'interno del territorio urbano e periurbano;
 - c) rumore: migliorare il clima acustico del territorio urbano prioritariamente attraverso una razionale distribuzione delle funzioni ed una idonea localizzazione delle attività rumorose ovvero dei recettori particolarmente sensibili; concorrono in tal senso la dotazione di spazi destinati alla realizzazione di fasce di mitigazione;
 - d) energia: rapportare la realizzazione di nuovi insediamenti alla capacità della rete e degli impianti di distribuzione dell'energia e alla individuazione degli spazi necessari al

- loro efficiente e razionale sviluppo, assicurando la salvaguardia della salute e della sicurezza dei cittadini e la tutela degli aspetti paesaggistico ambientali; nei nuovi insediamenti deve inoltre essere assicurata una quota di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili conformemente agli indirizzi e prescrizioni del Piano Energetico regionale;
- e) inquinamento elettromagnetico: preservare il territorio urbano dall'inquinamento elettromagnetico, attraverso una razionale distribuzione delle funzioni ed una idonea localizzazione delle sorgenti elettromagnetiche, promuovendo azioni di risanamento;
 - f) rifiuti: ridurre l'impatto sul territorio e favorire il riciclaggio dei rifiuti domestici; concorrono in tal senso la dotazione di spazi destinati alla raccolta differenziata ed al recupero dei rifiuti solidi urbani;
 - g) rete ecologica: favorire la ricostituzione nell'ambito urbano e periurbano di un miglior habitat naturale e la costituzione di reti ecologiche di connessione.
5. Rientrano tra le dotazioni ecologiche e ambientali anche gli spazi di proprietà privata che concorrono al raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente comma 4, attraverso le specifiche modalità di sistemazione delle aree pertinenziali stabilite dal Comune ai sensi della lettera b) del comma 4 dell'art. A-6 della L.R. n. 20/00.

Art. 85 - Requisiti, condizioni e interventi per assicurare la sostenibilità ambientale e territoriale degli insediamenti

1. Nella determinazione delle condizioni di sostenibilità degli insediamenti e degli obiettivi prestazionali che devono essere perseguiti in fase attuativa, i P.S.C., per gli ambiti di trasformazione e riqualificazione, sulla base degli esiti della VAL.S.A.T., devono definire:
 - le condizioni di tutela delle risorse naturali, paesaggistiche e storico-architettoniche, di vulnerabilità ambientale e rischio per la salute umana;
 - le condizioni di accessibilità territoriale (infrastrutturazione viaria, logistica e telematica);
 - le condizioni di qualità urbana degli insediamenti (compatibilità funzionale, infrastrutturazione tecnologica e a servizi per la collettività);
 - le condizioni di qualità ambientale e naturale (dotazioni ecologiche ed ambientali, interventi di riduzione o mitigazione degli impatti negativi sulla popolazione e sull'ambiente).
2. Nei casi in cui la VAL.S.A.T. evidenzia criticità ambientali, urbanistiche o di altra natura che necessitano di maggiori approfondimenti al fine di una più corretta progettazione attuativa, il P.S.C. può demandare al P.O.C. ulteriori valutazioni, verifiche ed analisi finalizzate alla definizione di più precise condizioni di sostenibilità e degli interventi preordinati all'attuazione delle trasformazioni previste.
3. L'accessibilità territoriale degli ambiti è garantita nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) accessibilità stradale:
 - le infrastrutture per l'accesso al sistema trasportistico primario individuato dal presente Piano, non devono superare, in seguito all'attuazione dell'ambito, il livello di congestione 3, come definito nel paragrafo C.3.1.6. "Il livello di congestione da traffico" del Quadro Conoscitivo del presente Piano;
 - le infrastrutture viarie di accesso territoriale agli ambiti produttivi devono evitare l'attraversamento di centri urbani;
 - in particolare deve essere perseguito l'obiettivo della realizzazione di adeguati sistemi di collegamento alla rete viaria principale con accesso non diretto sull'asse stradale principale;
 - gli ambiti a prevalente funzione residenziale devono essere prossimi ai servizi collettivi di base utilizzando percorsi ciclabili e/o pedonali protetti;
 - b) altre mobilità relazionali:

- le infrastrutture viarie esistenti e di progetto devono essere rispondenti alle migliori pratiche per la sicurezza stradale, ivi comprese le reti di percorsi ciclabili protetti;
 - devono essere organizzati spazi attrezzati per l'attesa e la fermata dei mezzi di trasporto pubblico, ove previsti;
- c) infrastrutturazione telematica:
- i cablaggi per l'estensione della rete telematica provinciale devono essere realizzati tramite gli stessi cunicoli dei servizi tecnologici nelle aree di nuova urbanizzazione o di rifacimento di quelli esistenti;
 - nel caso di insediamenti ad elevata specializzazione dovrà essere incentivata la realizzazione di sistemi di telecomunicazioni a tecnologia avanzata.
4. Ad integrazione di quanto definito nel precedente art. 61, la qualità urbana degli insediamenti all'interno degli ambiti è garantita nel rispetto delle seguenti condizioni:
- a) articolazione funzionale:
- negli ambiti per nuovi insediamenti deve essere evitata la monofunzionalità residenziale tramite la più ampia diversificazione funzionale degli usi a integrazione e servizio della residenza;
 - negli ambiti per nuovi insediamenti produttivi va specificata la specializzazione funzionale prevalente (manifatturiera industriale e/o artigianale, terziaria, turistico-ricettivo, ecc.); in tali ambiti può essere prevista una quota destinata a funzioni integrative e compatibili rispetto alle funzioni prevalenti, al fine di qualificare complessivamente l'insediamento;
- b) infrastrutturazione tecnologica - sistema energetico:
- il fabbisogno energetico degli impianti produttivi va rapportato alla capacità della rete e degli impianti di distribuzione di energia esistenti o previsti per la realizzazione dell'insediamento;
 - va incentivata la realizzazione di impianti di cogenerazione, recupero calore solare e fotovoltaico;
 - in fase di progettazione e attuazione della rete e degli impianti di distribuzione di energia elettrica, di gas ed altre forme di energia, nonché della pubblica illuminazione, vanno privilegiati impianti e sistemi in grado di perseguire il risparmio energetico ed il contenimento dell'inquinamento luminoso;
- c) infrastrutturazione tecnologica - sistema acquedottistico:
- il fabbisogno idrico degli impianti produttivi deve essere rapportato alla qualità ed alla disponibilità della risorsa idrica ed al suo efficiente e razionale uso;
 - deve essere perseguito l'obiettivo di differenziare gli approvvigionamenti in funzione dell'uso negli ambiti produttivi;
 - va verificata la presenza di impianti ed opere di allacciamento ad impianti acquedottistici per avere un approvvigionamento idrico adeguato al carico urbanistico da insediare;
 - negli ambiti produttivi di pianura deve essere escluso il prelievo idrico in falda ed utilizzato l'approvvigionamento dal CER;
- d) infrastrutturazione tecnologica - sistema fognario e depurativo:
- deve essere verificata l'adeguatezza delle reti fognanti di recapito della rete dell'insediamento, in termini quantitativi e qualitativi e di efficienza funzionale;
 - si deve verificare la capacità di smaltimento delle reti fognanti principali; la potenzialità della rete idraulica di bonifica e degli impianti idrovori deve essere adeguata rispettivamente al deflusso degli scarichi e delle acque meteoriche;
 - vanno predisposti impianti separati tra rete di canalizzazione delle acque meteoriche e la rete fognante;
 - gli ambiti per nuovi insediamenti, di trasformazione o riqualificazione possono costituire nuovi agglomerati oppure ricadere all'interno di agglomerati esistenti, ai sensi della Delibera Regionale n. 1053/2003 in applicazione del D.lgs. 152/99 e vanno individuati nei P.S.C.;
 - la previsione di nuovi insediamenti ovvero la riqualificazione di insediamenti esistenti comportanti un significativo incremento di carico idraulico sulle reti

artificiali e naturali di smaltimento delle acque bianche e nere e/o sugli impianti di depurazione è subordinata alla verifica della sostenibilità di tali previsioni insediative riguardo alla capacità in essere o prevista delle infrastrutture e impianti a cui saranno condotti i reflui di tali insediamenti;

- la realizzazione degli insediamenti di cui sopra deve essere subordinata all'allacciamento alla rete fognaria recapitante ad un impianto di depurazione, alla verifica dell'ufficiosità idraulica delle reti fognarie principali adeguata ai deflussi di acque bianche e nere anche nei momenti di punta, all'adeguatezza della potenzialità dell'impianto di depurazione rispetto ai carichi idraulici ed inquinanti in essere e previsti;
- deve essere assicurato il rispetto delle prescrizioni in materia di controllo degli apporti di acqua piovana alla rete scolante e verificata l'ufficiosità dei corpi idrici ricettori finali adeguata alla portata di piena delle acque meteoriche, in rapporto all'estensione delle impermeabilizzazioni esistenti e previste.

5. La qualità ambientale e naturale degli insediamenti all'interno degli ambiti è garantita nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) inquinamento acustico:

- gli ambiti produttivi comunali devono collocarsi ad una distanza minima di 50 mt dalle zone residenziali o destinate a servizi alla persona appartenenti ai centri urbani;
- nelle situazioni di incompatibilità evidenziate dalla normativa di zonizzazione acustica, deve essere garantita la realizzazione di fasce a verde piantumato di mitigazione e ambientazione nei 50 mt di prossimità alle funzioni incompatibili;
- la pianificazione attuativa di ambiti da trasformare e riqualificare, deve essere accompagnata da una documentazione previsionale del clima acustico che garantisca la compatibilità dell'insediamento con il contesto. Nella progettazione degli insediamenti si dovrà garantire il rispetto dei limiti acustici di zona fissati dalla normativa vigente, attraverso una corretta organizzazione dell'insediamento e localizzazione delle funzioni. Gli interventi di mitigazione acustica eventualmente necessari dovranno essere adeguatamente progettati dal punto di vista dell'inserimento architettonico-paesaggistico e realizzati prima dell'utilizzazione degli insediamenti;

b) inquinamento atmosferico:

- fino all'approvazione del Piano di tutela e risanamento della qualità dell'aria della Provincia, negli ambiti di trasformazione e riqualificazione, per i quali la VAL.S.A.T. stimi criticità in rapporto ai valori limite fissati dal D.M. 60/2002, deve essere presentato uno studio specifico che individui le azioni necessarie a garantire un positivo bilancio dell'intervento;
- i Comuni, anche recependo le indicazioni del suddetto piano di settore, danno attuazione, attraverso il R.U.E., i seguenti indirizzi:
 - nella progettazione degli insediamenti vanno utilizzate barriere vegetali al fine di limitare la diffusione delle polveri totali;
 - la tipologia urbana ed edilizia dovrà permettere la ventilazione naturale degli edifici, in relazione anche alla disposizione dei manufatti preesistenti.
 - negli impianti di riscaldamento/raffrescamento degli edifici devono essere privilegiati sistemi ad alta efficienza energetica e che minimizzino le emissioni in atmosfera;

c) inquinamento elettromagnetico:

- nei nuovi insediamenti gli elettrodotti di norma devono essere interrati; qualora ciò non sia possibile, dovranno essere previste fasce di ambientazione per la mitigazione dell'inquinamento elettromagnetico, ai sensi della L.R. 30/2000;

d) tutela degli elementi paesaggistici e naturali:

- nei nuovi insediamenti devono essere osservate e progettualmente interpretate le disposizioni della componente paesistica di cui alla Parte II, III e IV delle presenti

Norme, relative a sistemi, zone ed elementi eventualmente ricompresi negli ambiti di trasformazione e riqualificazione.

6. Nei casi in cui la sostenibilità di determinate previsioni urbanistiche sia condizionata alla preventiva realizzazione o potenziamento di determinate infrastrutture, tali condizioni di subordinazione temporale devono essere esplicitate nelle norme degli strumenti urbanistici comunali.
7. Nella realizzazione o riqualificazione degli insediamenti sono poste a carico dei soggetti attuatori tutte le opere e misure di mitigazione / compensazione eventualmente necessarie; tali opere sono da prevedersi nel piano attuativo del comparto nel quadro delle opere di urbanizzazione primaria.

TITOLO XV

Indirizzi alla pianificazione generale e settoriale comunale e provinciale

Art. 86 - Indirizzi alla pianificazione settoriale provinciale

1. Fermo restando quanto precisato al precedente art. 7 e fatti salvi gli indirizzi, le direttive e le prescrizioni dettati dalle presenti Norme in merito ai sistemi, alle zone ed agli elementi che abbiano attinenza con le materie oggetto della pianificazione settoriale provinciale, gli strumenti di pianificazione settoriale di competenza dell'Amministrazione provinciale devono essere elaborati nel rispetto degli indirizzi e delle politiche fissati nel capitolo sesto della Relazione di Progetto del presente Piano.
2. Quale specifico adempimento della L.R. 21 aprile 1999, n. 3, art. 128, comma 2 ed applicazione dei criteri indicati nel cap. 5 della D.G.R. 31 luglio 2001 n. 1620 "Approvazione dei criteri ed indirizzi regionali per la pianificazione e la gestione dei rifiuti", il presente Piano individua, nelle tavole contrassegnate dal numero 5A, le "Zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi".
3. L'individuazione delle zone di cui al precedente comma, effettuata sui criteri di cui al punto 3.6.2. della Relazione di Progetto del Piano, costituisce riferimento essenziale per la formazione e la redazione del Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti. In relazione all'attuale dimensione e distribuzione delle zone tutelate di cui all'art. 21 del D.lgs. 18 maggio 2001, n. 228 ed alle attese azioni di una loro delocalizzazione da taluni ambiti espressamente individuati dal presente Piano, l'evoluzione della loro distribuzione spaziale sarà specifico oggetto del monitoraggio di cui al precedente art. 83. L'aggiornamento cartografico conseguente al predetto monitoraggio relativo a tali zone non costituisce variante al presente Piano.
4. Il presente Piano nell'allegata tavola 5Ai dà specifica rappresentazione degli ambiti di interferenza generati dalle zone tutelate di cui al già citato art. 21 del D.lgs. 18 maggio 2001, n. 228, dal territorio pianificato e dalla rete delle infrastrutture viarie. Tale tavola costituisce elemento conoscitivo, che dovrà essere oggetto di valutazione da parte del redigendo Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti.
5. E' fatto obbligo ad ogni strumento della pianificazione territoriale ed urbanistica e della programmazione provinciale e comunale, ciascuno per il proprio ambito di competenza, mediante l'attivazione e l'attuazione di politiche, azioni ed atti, di perseguire il risultato di una completa delocalizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti dalle "aree non disponibili" individuate nelle tavole di cui al precedente comma 2.

Art. 87 - Contenuti ed elaborati degli strumenti di pianificazione urbanistica comunale

1. Sulla base dell'esperienza di copianificazione condotta dalla Provincia con alcuni Comuni, per i quali il Presente Piano ha assunto valore e contenuti di Piano strutturale Comunale (P.S.C.) ai sensi dell'art. 21 della L.R. n. 20/2000, vengono forniti gli indirizzi per la predisposizione dei P.S.C. di cui ai successivi commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto.
2. Gli elaborati cartografici di progetto del P.S.C. possono essere articolati nello "Schema di assetto territoriale" in scala con dettaglio non inferiore a 1:25.000, nella "Classificazione del territorio comunale e individuazione dei sistemi urbani e territoriali" in scala non inferiore a 1:10.000, integrata da eventuale cartografia di dettaglio sugli "Ambiti insediativi di progetto" in scala non inferiore a 1:5.000 e da Schede cartografiche corredate da un testo a valenza descrittiva e normativa relative ai singoli ambiti urbani. I contenuti di riferimento per la predisposizione di tali elaborati cartografici sono di seguito schematizzati:
 - a) lo "Schema di assetto territoriale" comprende il territorio dei Comuni appartenenti all'ambito ottimale per la pianificazione in cui ricade il Comune, come individuato dalle tavole contrassegnate dal numero 5 del presente Piano, ed evidenzia le principali scelte infrastrutturali, le vocazioni insediative specifiche per ciascun Comune in rapporto agli altri, le attrezzature di rango sovracomunale e le politiche unitarie di valorizzazione del territorio rurale e degli elementi naturali;
 - b) nella "Classificazione del territorio comunale e individuazione dei sistemi urbani e territoriali" vengono riportate le infrastrutture e le attrezzature esistenti di maggiore rilevanza per dimensione e funzione, il perimetro del territorio urbanizzato e di quello urbanizzabile ai sensi dell'art.28 della L.R.20/2000 e, all'interno di quest'ultimo:
 - gli ambiti per i nuovi insediamenti prevalentemente residenziali (art. A-12 L.R. n. 20/2000);
 - gli ambiti da riqualificare (art. A-11 L.R. n. 20/2000) non compresi nel perimetro del territorio urbanizzato definito ai sensi del PRG previgente, quali ad esempio allevamenti nel territorio rurale da dismettere e riconvertire ad usi civili e produttivi;
 - gli ambiti specializzati per attività produttive di nuovo impianto (art. A-13 L.R. n. 20/2000);
 - i poli funzionali di nuovo impianto (art. A15 L.R. n. 20/2000), previa concertazione con la Provincia.

In tale elaborato, oppure, in caso di insufficiente leggibilità, in una cartografia di dettaglio sugli "Ambiti insediativi di progetto" in scala non inferiore a 1:5.000, vengono definiti, all'interno del territorio urbanizzato:

- il perimetro del Centro storico (art. A7 L.R.20/2000);
- gli ambiti urbani consolidati a prevalente funzione abitativa (art. A10 L.R. 20/2000);
- gli ambiti da riqualificare (art. A11 L.R. 20/2000) compresi nel perimetro del territorio urbanizzato definito ai sensi del PRG previgente;
- gli ambiti specializzati per attività produttive esistenti (art. A13 L.R. 20/2000);
- i poli funzionali esistenti (art. A15 L.R. 20/2000).

Qualora il Comune ritenga opportuno garantire la continuità con il precedente strumento di pianificazione urbanistica, possono essere riportate, con apposita simbologia, le zone previste dai Piani regolatori generali approvati entro la data di adozione dei P.S.C. e non ancora attuate, per le quali si confermano le destinazioni, gli usi, le modalità d'intervento, gli indici e i parametri urbanistici stabiliti dalle NTA dei previgenti PRG con validità decennale dalla data della loro previsione nel PRG, cui seguirà una loro ridefinizione da parte degli strumenti urbanistici comunali.

All'interno del territorio rurale vengono individuate le aree di valore naturale ed ambientale (art. A-17 L.R. n. 20/2000), gli ambiti agricoli periurbani (art. A-20 L.R. n. 20/2000) tenendo conto, per i Comuni di pianura, della rispettiva perimetrazione a scala provinciale contenuta nelle tavole contrassegnate dal numero 5 del presente Piano, gli ambiti (o sotto-ambiti) agricoli di rilievo paesaggistico (art. A-18 L.R. n.

- 20/2000) e gli ambiti (o sotto-ambiti) agricoli ad alta vocazione produttiva agricola (art. A-19 L.R. n. 20/2000), tra cui far rientrare gli eventuali ambiti specializzati per la delocalizzazione degli allevamenti intensivi, da concordare con la Provincia;
- c) nelle Schede d'ambito vengono rappresentati cartograficamente l'inquadramento territoriale e, in scala non inferiore ad 1:5.000, la localizzazione nel sistema urbano nonché i vincoli ambientali, paesaggistici, territoriali ed infrastrutturali presenti. Nel testo di accompagnamento vengono riportati i principali dati quanti-qualitativi descrittivi dell'ambito e del contesto in cui è localizzato e, come approfondimento normativo, vengono definite le funzioni ammesse e l'indice perequativo di massima proposto, nonché le condizioni alla trasformazione che derivano dalla VAL.S.A.T. dell'ambito rispetto alle principali componenti del piano (ambientali e naturali, socio-economiche, insediative, infrastrutturali). Per ciascun ambito vengono riportate anche la normativa di classificazione acustica in caso di evidenziata criticità e le indicazioni a carattere prescrittivo derivanti dal parere degli Enti gestori dei sistemi infrastrutturali tecnologici sulla adeguatezza o meno delle dotazioni esistenti; deve inoltre essere indicata l'appartenenza dell'ambito all'agglomerato esistente o meno ai sensi della Direttiva Regionale 1053/1999 di attuazione del D.lgs. 152/99. Nei casi di accertata o presunta criticità rispetto al dissesto o alla tutela degli elementi paesistici, il P.S.C. demanda al P.O.C. le analisi e verifiche di dettaglio necessarie e la definizione degli interventi per la mitigazione degli impatti preordinati all'attuazione degli insediamenti.
3. Il P.S.C. può individuare, classificare e disciplinare i Centri storici (art. A7 L.R. 20/2000), gli Insediamenti e infrastrutture storiche del territorio rurale (art. A8 L.R. 20/2000) e gli Edifici di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale (art. A-9 L.R. n. 20/2000), mediante cartografia in scala 1:2.000 o 1:1.000 di definizione della "Disciplina particolareggiata del Centro storico" e relativa normativa di attuazione. In tal caso, la documentazione di Quadro Conoscitivo dovrà contenere le seguenti tavole di analisi dei Centri storici, per unità minima d'intervento, riportate in elaborati cartografici in scala 1:2.000 o 1:1.000:
- a) "Classificazione tipologica degli immobili ricadenti nel centro storico";
 - b) "Stato di conservazione degli immobili ricadenti nel centro storico";
 - c) "Destinazioni d'uso e standard urbanistici del centro storico";
- nonché la ricognizione degli edifici compresi nel perimetro del Centro storico e dei Beni storico-architettonici sparsi in territorio rurale, ove possibile utilizzando schede di analisi concordate con la Provincia e/o con l'Istituto dei Beni Culturali, associate ad un database cartografico.
- In sede di P.O.C. è possibile apportare modifiche a tale disciplina per quegli edifici o parti di tessuto a tale scopo individuati dal P.S.C., purché tali modifiche siano accompagnate da un'analisi di dettaglio in grado di comprovare la motivazione per una rivisitazione della categoria d'intervento precedentemente assegnata, al fine di assicurare effettive azioni di recupero.
4. La "Carta unica del territorio", da redigere in scala non inferiore a 1:10.000, può essere costituita da più elaborati cartografici costituiti dai tagli comunali delle tavole di P.T.C.P. relative alla Componente paesistica del P.T.C.P. ("Zonizzazione paesistica", "Carta forestale e uso del suolo", "Carta del dissesto e della vulnerabilità territoriale"), purché integrate/modificate dagli approfondimenti comunali, con le modalità indicate dalle Norme del P.T.C.P., e dagli altri vincoli paesaggistici ed ambientali che derivano da Piani sovraordinati che non siano già stati recepiti dal P.T.C.P., da singoli provvedimenti amministrativi ovvero da previsioni legislative. La "Carta unica del territorio" è completata dalla individuazione, sempre in scala 1:10.000, dei vincoli territoriali e di natura infrastrutturale.
- 4 bis. La Carta del dissesto della Regione Emilia – Romagna in scala 1:10.000, facente parte del quadro conoscitivo del P.T.C.P., con i suoi eventuali aggiornamenti, costituisce l'elemento conoscitivo di base per gli approfondimenti e le verifiche che il P.S.C. attua per

la pianificazione degli ambiti interessati dai rischi naturali (art. A-2 L.R. n. 20/2000) e per la realizzazione della "Carta unica del territorio" indicata al precedente comma 4.

5. Per la predisposizione del Quadro Conoscitivo, articolato nei sistemi definiti dal punto 2 della Del. C.R. n. 173/2001, previo accordo con la Provincia, possono essere utilizzati i dati numerici e/o cartografici contenuti nel Sistema informativo territoriale, purché adeguatamente verificati, aggiornati e/o approfonditi a scala locale.
6. Il P.S.C. può assumere e dettagliare i seguenti indirizzi relativi ai contenuti degli altri strumenti di pianificazione urbanistica, a ulteriore specificazione di quanto prescritto dagli artt. 29 e 30 della L.R. n. 20/2000:
 - a) il R.U.E., oltre a contenere la definizione dei parametri edilizi ed urbanistici, può essere corredato da una cartografia di progetto, da una relazione illustrativa e delle scelte normative operate e da Norme di Attuazione relative alle parti del territorio comunale di specifica competenza;
 - b) gli elaborati cartografici del R.U.E. assumono ordinariamente il rapporto di rappresentazione non inferiore a 1:2.000 per il territorio urbano e ad 1:5.000 per il territorio rurale;
 - c) il P.O.C. può essere corredato, oltre che da una cartografia di progetto che assume ordinariamente il rapporto di rappresentazione non inferiore ad 1:2.000, e da una relazione illustrativa che dia conto esaurientemente dei bilanci dimensionali e delle decisioni localizzative, anche da Norme di Attuazione relative alle parti del territorio comunale di specifica competenza;
 - d) la relazione geologica, attestante l'idoneità delle aree prescelte per lo sviluppo degli insediamenti, di cui deve essere corredato il P.O.C., deve contenere anche gli approfondimenti relativi al rischio sismico di cui all'art. 47;
 - e) il P.O.C., oltre a selezione quali, tra gli ambiti di trasformazione e di riqualificazione individuati dal P.S.C., devono essere soggetti a pianificazione attuativa, può individuare eventuali comparti di attuazione all'interno di uno stesso ambito, stabilendo per ciascuno di essi indici, usi e parametri differenziati, motivamente rapportati agli indici perequativi stabiliti dal P.S.C. per l'intero ambito;
 - f) nel P.O.C., la selezione degli ambiti o dei comparti in cui prioritariamente realizzare nuovi insediamenti o attivare interventi di riqualificazione urbana ed edilizia, deve essere subordinata alla verifica della completezza ed adeguatezza delle dotazioni territoriali e delle infrastrutture della mobilità che costituiscono preconditione all'insediamento.

APPENDICE A

PREMESSA

La definizione delle Unità di Paesaggio operata dal P.T.C.P. deriva dall'analisi di una vasta matrice territoriale, i cui elementi rappresentano i "fattori significativi", posti a valore o a disvalore, derivanti dalla valutazione dei tematismi costruiti nella fase di redazione del Piano stesso.

Le unità sono definite dall'insieme degli aspetti morfologici, insediativi e di vulnerabilità che caratterizzano e determinano la tipicità di un ambito territoriale e si pongono come entità verso le quali è necessario produrre politiche adeguate di programmazione e di pianificazione alle varie scale; politiche in grado di favorire processi evolutivi e integrativi, in continuità con il consolidato della strutturazione antropica, individuando gli aspetti di rischio e le forme adeguate di intervento volte alla riqualificazione ambientale, attraverso un sistematico e diffuso processo di riuso dei sistemi intesi come potenziali elementi di una rinnovata e diversificata tipicità territoriale.

Come evidenziato in Relazione Generale (cfr. Cap. "La componente paesistica" - "Unità di paesaggio"), tale loro definizione poggia principalmente su quattro fattori, ritenuti per questo determinanti, dei quali due, essenziali, sono "... 'strutturali' di lungo periodo e/o, se si vuole, suscettibili di lentissima trasformazione: da una parte le strutture geomorfologiche che costituiscono e caratterizzano le diverse sezioni territoriali e dall'altra la trama e il sedimento delle diverse bgiche insediative storiche che hanno prodotto l'assetto insediativo attuale...", e l'altra coppia, di riferimento fondamentale pur se gerarchicamente secondaria rispetto alla precedente, sono "... fattori di più breve periodo e/o, se si vuole, evolutivi: da un lato, sul versante geomorfologico, le dinamiche soggiacenti e recenti dei fenomeni di dissesto e di modificazione del reticolo idrografico, dall'altro le dinamiche di evoluzione degli usi dei suoli ...".

L'ordinamento gerarchico definito per gli elementi strutturanti il territorio, variamente espressi (e con varia evidenza) dai tematismi analizzati dal Piano è ovviamente conseguente ad ipotesi e scelte progettuali e politiche poste alla base del Piano stesso, impedisce, in questa fase, al sistema infrastrutturale di "influenzare" significativamente il processo d'individuazione delle Unità di Paesaggio. Ciò probabilmente anche a causa della mancanza di una "cultura" specifica - d'altronde ancora in embrione a tutti i livelli della pianificazione urbanistica corrente -, ossia di quella capacità di correlare i temi infrastrutturali (ad eccezione della viabilità, rappresentante da sempre l'unica "infrastruttura" presa in conto) a quelli consueti e propri della pianificazione urbanistica, ossia dei sistemi "ambientale" e "insediativo".

Ciò premesso, in questa fase del processo di pianificazione alla scala provinciale può risultare realmente privo di senso il "ritagliare" i vari sistemi infrastrutturali considerati, ossia d'acquedotto, fognatura e depurazione, raccolta e smaltimento dei rifiuti, energia, viabilità e telecomunicazioni, "sulle" otto Unità di Paesaggio individuate, descrivendoli, in riferimento a queste, con un esercizio che risulterebbe effettivamente poco più che computistico, quanto meno, senza dubbio, relativamente ai sistemi a "rete fisica" (acquedotto, fognatura - depurazione, energia).

Tuttavia, è possibile evidenziare per ciascuna Unità di Paesaggio alcuni aspetti infrastrutturali emergenti - comunque ritenuti tali più dal punto di vista relativo, nel confronto cioè con le altre Unità, piuttosto che non in assoluto - capaci di esprimere una specificità della singola Unità di Paesaggio e per questo capace di caratterizzarla in modo significativo.

Le singole unità non vanno intese come ambiti rappresentati da una pervasiva omogeneità, ma come ambiti in cui sono riscontrabili e riconoscibili problematiche convergenti, cui dovrà fare riferimento lo sviluppo di politiche specifiche, in grado di interpretare momenti ulteriori di connotazione e di singolarità all'interno delle stesse unità omogenee e in condizione di fornire una assonante e integrata capacità evolutiva alle varie forme delle strutture ambientali e insediative.

La preliminare descrizione che di seguito viene data delle unità di paesaggio individuate, si articola, fatta eccezione per l'UDP7 che presenta caratteristiche peculiari e distintive, nei diversi aspetti geomorfologico, ambientale, insediativo e infrastrutturale, fornendone una prima base di lettura ed evidenziandone i principali profili e problematicità. La presente definizione delle Unità di Paesaggio provinciali rappresenta quindi un primo approccio che ha un valore essenzialmente ricognitivo, incentrato principalmente sugli aspetti fisico-ambientali.

Lo sviluppo delle scelte progettuali relative alle matrici infrastrutturale ed insediativa, oggetto della seconda parte del P.T.C.P., consentirà di completare il quadro delle vulnerabilità e delle problematiche territoriali di ciascuna di esse e ne individuerà più compiutamente il quadro delle azioni programmatiche e degli indirizzi di assetto territoriale di cui esse saranno riferimento.

UDP1 - PAESAGGIO DI MONTAGNA E DELLA DORSALE APPENNINICA

- CARATTERI GEOMORFOLOGICI

L'unità é caratterizzata da un forte rilievo del paesaggio, con versanti molto acclivi e fortemente incisi e più rare zone a minore acclività, di norma costituite da accumuli di frana quiescente; rare sono invece le frane in evoluzione, concentrate per lo più nella porzione di N-O.

Tutta l'unità é intensamente forestata e percorsa da torrenti, per lo più sviluppati in direzione SO-NE, ricchi di acque nel periodo primaverile e che mantengono portate apprezzabili anche durante i periodi di siccità per la presenza di numerose sorgenti legate alla natura arenacea e all'intensa fratturazione degli ammassi rocciosi.

I terreni infatti appartengono, pressoché per l'intera unità, alla formazione Marnoso-Arenacea romagnola, manifestandosi nell'affioramento di membri a diverso rapporto arenarie-peliti lungo fasce allungate in direzione NO-SE .

La tettonica si manifesta con la presenza di numerose linee di sovrascorrimento e faglie anche di notevole estensione.

Nella sua porzione di S-E, l'unità si estende a comprendere una parte di affioramento delle marne di Verghereto, ed una più piccola porzione appartenente ai complessi toско-emiliani.

- CARATTERI AMBIENTALI

E' questo l'aspetto maggiormente caratterizzante l'unità.

Infatti l'unità si sviluppa pressoché per l'intera sua estensione all'interno del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna; il cui limite di pre-parco coincide, significativamente, con la perimetrazione verso Nord dell'unità stessa.

La forte naturalità dell'unità, garantita con continuità sull'intera sua estensione, é altresì testimoniata dalla qualità dell'abbondante risorsa idrica, dalla varietà e ricchezza della copertura forestale e dalla estremamente rarefatta presenza antropica.

- CARATTERI INSEDIATIVI

Gli aspetti antropici sono caratterizzati dal forte legame col sistema territoriale dell'unità, sia dal punto di vista insediativo-morfologico che da quello socioeconomico.

Infatti i sistemi insediativi, estremamente limitati in numero e dimensione, sono caratterizzati da un'assonanza morfologica con le emergenze territoriali, che hanno dato riconferma all'insediamento antico originario; ciò si riscontra frequentemente là dove si realizzano minori acclività dei versanti, ossia ove si manifestano principalmente la "rottura" nel sistema "impluvio-displuvio" ed in corrispondenza delle zone di testata dei crinali.

Il rapporto fra la struttura insediativa sparsa e gli aspetti socioeconomici dell'unità é testimoniato dalla contrazione del sistema insediativo antico - il quale risultava naturalmente più consistente di quello attualmente riscontrabile -, ciò in relazione al diverso valore che nel tempo hanno assunto le risorse naturali proprie del territorio.

Unitamente ad un processo di forte riduzione dell'attività agricola e forestale, si é manifestato, per converso, un recupero dell'attività economica conseguente al nuovo interesse rivolto agli aspetti prettamente naturalistici e della loro fruizione che il territorio esprime.

Tale inversione di valori ha rappresentato la perdita degli elementi tipici dell'antropizzazione consolidatasi in precedenza, che era in grado di garantire la forma più puntuale e diffusa di salvaguardia ed utilizzo delle risorse territoriali.

- CARATTERI INFRASTRUTTURALI

La sua forte naturalità é confermata dalla limitatissima infrastrutturazione.

Rileva l'invaso artificiale di Ridracoli, confinato a Sud dal "Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna" con l'annesso impianto di potabilizzazione in località

Isola (S. Sofia), quale presenza forte per tutto il sistema acquedottistico provinciale; da qui ha origine il 70% circa di tutta l'acqua potabile immessa nella rete provinciale. I pochi centri urbanizzati, fra i quali si ricordano quelli dei comuni di Premilcuore e Verghereto - peraltro posti in posizione di confine con altre UDP - sono alimentati da sorgenti locali.

La scarsa consistenza del sistema insediativo é ancora confermata dalla presenza di poche reti fognarie; queste sono di tipo unitario, ad eccezione di parte di quelle rilevate per il centro di Balze (Verghereto) che sono nere; figurano quattro impianti di depurazione centralizzati (S. Benedetto, Premilcuore, Corniolo, Balze) unitamente a poche fosse Imhoff a servizio degli scarichi pubblici di rete mista.

Non figurano discariche attive, ma solo due esaurite (una di RSU ed un'altra di materiale inerte da demolizione).

Di scarsissima consistenza é ovviamente la rete energetica; figurano solo linee di media tensione per l'energia elettrica ed una cabina primaria (AT-MT) in località Isola (S. Sofia) ossia prossima all'UDP confinante a Nord (UDP3); la rete gas (sino a diametri di 4^a specie) figura in servizio ai soli centri di S. Benedetto, Verghereto e Balze.

Sei sono i siti d'antenna radiotelevisiva; otto quelli a servizio del sistema delle comunicazioni a mezzo telefonia fissa e mobile.

La rete stradale principale é quella tipica del sistema di valico, con assenza di collegamenti transvallivi. I valichi appenninici sul confine Sud dell'Unità, quest'ultimo coincidente con grande parte del confine Provinciale (e Regionale), sono interessati dalle strade statali SS 67, SS 9ter ed SS 310 - tutte e tre in zona Parco - e dalla strada di grande comunicazione E45; figura altresì, sempre con collegamento transappenninico oltre provincia, la strada provinciale SP 137 (ex SS 71- "Umbro Casentinese " unitamente alla SP 138).

UDP2 - PAESAGGIO DELL'EMERGENZA DEL COMERO-FUMAILO

- CARATTERI GEOMORFOLOGICI

Dal punto di vista geologico, questa unità si presenta estremamente complessa; vi affiorano infatti formazioni geologiche autoctone come pure formazioni che hanno subito un trasporto tettonico durante l'orogenesi appenninica.

Partendo dalla sua porzione S-E si passa infatti dai terreni calcarei del monte Fumaiolo a quote superiori ai 1000 s.l.m. caratterizzati da ampie superfici a bassa acclività con deboli incisioni, a terreni calcarenitici con un brusco salto di quota a N-O della Ripa della Moia per salire di nuovo più dolcemente a quote da 1.100 a quasi 1.400 m. s.l.m. sui terreni arenacei della formazione di Monte Senario.

Superato il crinale di Monte Comero, si torna a scendere rapidamente verso le più basse quote di fondo valle del fiume Savio in corrispondenza di San Piero in Bagno attraversando una delle più ampie frane quiescenti del territorio provinciale e incontrando in affioramento terreni argillosi appartenenti al Complesso Caotico.

La fascia SE dell'unità si differenzia per l'affioramento dei terreni appartenenti alla Formazione delle Marne di Verghereto e della Formazione Marnoso-Arenacea.

Ad eccezione di quest'ultima porzione, l'unità é caratterizzata da un'acclività media moderata o bassa, e da incisioni poco marcate. La copertura forestale, pur se significativa, è accompagnata da ampie porzioni occupate dalle attività agricole e di pascolo favorite dalla morfologia dolce.

Sia il complesso del Fumaiolo che quello del monte Comero rappresentano due corpi acquiferi molto significativi, dando luogo a numerose sorgenti perenni che costituiscono un'importante risorsa a livello locale.

- CARATTERI AMBIENTALI

L'unità presenta un buon grado di naturalità, favorito dalla bassa densità antropica e limitata infrastrutturazione del territorio che consentono una continuità ecologica all'interno dell'unità stessa. Il paesaggio é complessivamente caratterizzato da una diversificazione di ambiti naturali ed agricoli; tale caratterizzazione é anche manifesta nella presenza di specie arboree "coltivate" (principalmente castagno e cerro) che testimonia uno scenario ambientale diffusamente antropizzato.

L'unità, sulla base di evidenze geologiche e morfologiche, si caratterizza per una serie significativa di emergenze paesaggisticamente rilevanti, quali il Monte Fumaiolo, la Ripa della Moia, il Monte Comero, le Marne di Verghereto e le Balze di Verghereto, che, pur nella loro diversificazione, costituiscono un sistema organicamente omogeneo di emergenza naturalistica.

- CARATTERI INSEDIATIVI

La polarità morfologica come sopra definita, è tale anche in termini insediativi, in quanto costituisce, rispetto alla serialità dei pettini crinalizi definiti nella restante parte del territorio provinciale, un episodio di emergenza in grado di strutturare a proprio coronamento sistemi insediativi accentrati e sparsi, fortemente relazionati all'insieme radiale dei crinali locali. Le strutture insediative che si rilevano, in riferimento all'emergenza geomorfologica che si configura similmente ad un "altopiano", sono quelle tipiche di mezza costa, e costituiscono una struttura antropizzata di "cerniera" dei crinali insediativi in grado di raccogliere i percorsi di più ampia scala territoriale (controcrinali).

La polarità del sistema in rapporto alla struttura connettiva di ambiti territoriali più vasti ha consentito la permanenza e la riconferma dell'insediamento accentrato e sparso, pur a fronte di fenomeni di depauperamento tuttavia qui minori rispetto ad ambiti territoriali simili.

- CARATTERI INFRASTRUTTURALI

I sistemi a rete circuitano l'emergenza con collegamento dei centri abitati che attorno ad essa si sono sviluppati.

Numerose sono le sorgenti ed i serbatoi di accumulo della risorsa idrica.

Il maggior sviluppo insediativo sul confine nord dell'Unità, ossia verso valle, ha qui definito una più alta concentrazione di scarichi e impianti depurativi rispetto ad altre zone; tuttavia si evidenzia l'inconsistenza della rete fognaria e la totale mancanza di impianti di depurazione veri e propri, rilevando infatti la presenza di sole fosse Imhoff, che scaricano direttamente nel fiume Savio in quel lungo tratto dove questi confina con l'UDP2 ovvero in punti più a valle, con attraversamento dell'UDP confinante (UDP3), in particolare nella zona del Lago di Quarto.

Non figurano discariche attive o dismesse.

Il servizio gas è garantito a tutte le principali località; la rete ENEL perimetra l'emergenza morfologica, lasciandone praticamente liberi tutti i versanti; non figurano linee ad AAT o AT.

UDP3, 3a e 3b - PAESAGGIO DELLA MEDIA COLLINA

- CARATTERI GEOMORFOLOGICI

Dal punto di vista geologico e morfologico anche questa unità presenta caratteri diversi su ampie porzioni. Risulta prevalentemente costituita da terreni appartenenti alla Formazione Marnoso-Arenacea pur suddivisi in membri a diverso rapporto arenarie-peliti che risulta generalmente crescere passando da ovest a est.

L'unità è caratterizzata da una presenza diffusa ma non incisiva di fenomeni franosi, prevalentemente di tipo quiescente e da acclività media non particolarmente elevata.

Un distinguo va fatto a questo proposito per la fascia che si estende tra il Monte Girone a NO e Spinello a SE (sottounità 3a) caratterizzata da acclività decisamente più alte (>50%) e da una presenza di fenomeni franosi che al contrario risulta molto ridotta.

Anche la fascia sottostante, compresa tra Camposonardo in Comune di Santa Sofia, a NO, e il Fiume Savio a San Piero in Bagno si distingue per alcuni caratteri fisici determinati dall'affioramento in tale fascia di terreni appartenenti ai Complessi Tosco-Emiliani, di natura geologica molto diversa. In questa porzione dell'unità infatti l'acclività media è generalmente più bassa che altrove con assenza di pronunciate linee di crinale; più elevato al contrario risulta qui l'aspetto del dissesto per la presenza di numerosi fenomeni, prevalentemente di tipo quiescente pur non mancando anche significativi movimenti in evoluzione anche di notevole estensione.

La porzione occidentale dell'unità (sotto unità 3b), infine, risulta distinguibile in relazione ad aspetti particolari del paesaggio connessi alla geologia pur se anche qui risulta largamente prevalente la Formazione Marnoso-Arenacea. Un primo carattere distintivo è quello che ne caratterizza la porzione a sud del Fiume Savio, appartenente prevalentemente al sottobacino del Torrente Para,

che risulta fortemente marcata dalla presenza storica di attività estrattive della pietra arenaria che affiora in banchi regolari di buona qualità; tale attività ha dato luogo ad un paesaggio particolare di scarpate rocciose e accumuli di detrito che, pur se generato da attività antropiche, è oramai indissolubilmente legato al paesaggio naturale.

La porzione a nord invece è caratterizzata dall'affioramento di terreni arenacei di grosso spessore ma più scarsa cementazione che attenuano in parte il paesaggio costituito dal susseguirsi di crinali "a schiena d'asino" tipico della Formazione Marnoso-Arenacea dando luogo ad un rilievo meno inciso e tormentato che altrove nell'unità.

- CARATTERI AMBIENTALI

Si mantiene anche in questa unità un buon grado di naturalità dell'ambiente, nonostante la più forte coesistenza con l'utilizzo antropico del territorio. Se l'insediamento risulta infatti maggiormente distribuito, è al contempo di intensità limitata e strettamente intrecciato con l'ambiente naturale; è pertanto dominante la continuità del sistema ecologico complessivo sull'intera sua estensione.

L'unità si caratterizza per una forestazione varia e diffusa, con densità fondamentalmente omogenea al suo interno se si eccettua la sottounità 3a, nella quale se ne rileva un incremento significativo.

Il sistema boschivo e quello agricolo sono fortemente compenetrati e al tempo stesso distinti, prevalendo decisamente il primo in considerazione della maggior superficie a forte acclività che ne consente lo sviluppo, le limitate zone in piano sono prevalentemente utilizzate a pascolo e coltivo. La natura geologica e geostrutturale dei terreni consentono lo sviluppo di modesti bacini idrogeologici che danno luogo a diffuse, pur se quantitativamente limitate, risorse idriche.

- CARATTERI INSEDIATIVI

Questa unità presenta una limitata conservazione di utilizzo della struttura insediativa diffusa, legata all'emergenza naturale, mentre si caratterizza per la concentrazione insediativa aggregata e sparsa prevalentemente nell'intorno del sistema di fondovalle.

Solo alcuni insediamenti hanno mantenuto l'uso dell'emergenza orografica, in quanto ubicati su percorsi alti, in continuità col fondovalle.

Il sistema connettivo trasversale è stato fortemente contratto a favore di un sistema misto, rappresentato dalle percorrenze più agevoli, legate alle emergenze integrate alle strutture dei fondovalle secondari.

Tale processo, congiuntamente alla perdita di valenza produttiva del sistema territoriale, ha creato un'insieme fortemente squilibrato, il cui esito è una costante regressione del sistema antropizzato.

Forme diversificate di utilizzo, che siano in grado di costituire occasioni integrate di processi produttivi legati alle diverse tipicità presenti, potrebbero produrre, attraverso il riequilibrio e la rimessa in valore dell'intero sistema, forme idonee alla valorizzazione dell'insediamento antropico e, per questa via, della salvaguardia territoriale.

L'insieme delle politiche dovrà appartenere ad una matrice sistematica in grado di individuare la gradualità degli interventi e costituire il quadro di riferimento per le modificazioni compatibili.

- CARATTERI INFRASTRUTTURALI

L'UDP3 (unitamente alle sottounità 3a e 3b) si sviluppa su un'ampia fascia di territorio che interessa tutta l'area provinciale in direzione E-O, dal confine con la provincia di Rimini ad Est sino a quello con la provincia di Ravenna ad Ovest. Come già ricordato, la sua morfologia è quella di media e alta collina, caratterizzata dall'alternanza di pettini vallivi e crinali (crinali secondari). Tuttavia, l'identificazione fatta per i primi attraverso l'UDP8 - "Paesaggio dei fondovalle insediativi", limita fortemente i "contenuti infrastrutturali" esprimibili per questa Unità, essendo necessariamente addensato nelle zone di fondovalle il sistema insediativo (residenza, produzione, attrezzature sociali) e dunque gran parte delle reti infrastrutturali ad esso asservite.

Ciò premesso, alcune considerazioni possono comunque essere sviluppate anche per questa UDP. Innanzitutto si evidenzia che i centri urbanizzati di due soli comuni, sui dieci complessivamente individuabili unitamente all'UDP8, ricadono interamente all'interno dell'unità: è il caso di Tredozio e di Sarsina, rispettivamente posti sui versanti estremi Ovest ed Est (quest'ultimo

lambito dall'UDP8 definita per la vallata del fiume Savio). Le reti fognarie e gli impianti di depurazione di questi due centri costituiscono di fatto l'unica presenza significativa per il sistema fognario-depurativo.

All'interno dell'unità si rilevano sedici discariche dismesse, delle quali dodici di RSU e quattro di inerti provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi; non figura nessuna discarica attiva.

I serbatoi e la rete idrica, localizzati in vicinanza della risorsa (sorgente o pozzo) ovvero lungo i crinali più o meno insediati e comunque in direzione degli agglomerati urbani di fondovalle, interessano in modo omogeneo il territorio dell'unità, tuttavia concentrandosi principalmente ai margini del pettine vallivo (UDP8).

La rete ENEL, in questo contesto sostanzialmente svincolata dalla morfologia, è diffusa in modo omogeneo su tutta l'UDP, in configurazione magliata per le zone meno accidentate ovvero ad albero (ad asse portante impostato sulla valli principali) per quelle più impervie; sono presenti tre cabine primarie di trasformazione (AT-MT) ubicate nelle località di Quarto (Sarsina), Isola di Ridracoli (Santa Sofia), e poco a nord di Modigliana; alle prime due sono connesse centrali idroelettriche di produzione della risorsa.

Anche i siti d'antenna di radiodiffusione televisiva e di telefonia sono variamente distribuiti, concentrandosi i primi sui rilievi soprattutto della parte centrale, ed i secondi in corrispondenza dei corridoi vallivi.

Per quanto riguarda la rete viabilistica, le principali componenti della quale servono l'unità nell'ambito dei fondovalle (direzione N-S), si evidenzia la presenza di importanti collegamenti transvallivi (direzione E-O), il più significativo dei quali attraversa praticamente tutta l'UDP (Modigliana - Verghereto).

UDP4 - PAESAGGIO DELLA BASSA COLLINA CALANCHIVA

- CARATTERI GEOMORFOLOGICI

Questa unità corrisponde alla fascia collinare del territorio provinciale, con estensione in direzione E-O, e risulta dunque sistematicamente intersecata trasversalmente dalle ampie fasce alluvionali delle aste fluviali principali.

Geologicamente è caratterizzata dal dominante affioramento di terreni marnosi e argillosi spesso sormontati da sottili creste di arenarie e conglomerati addensati soprattutto in corrispondenza del Torrente Volte. A Nord e a Sud questa fascia è poi delimitata dall'affioramento della Formazione Gessoso-Solfifera.

Estremamente diffuso e caratterizzante questa unità è il fenomeno dei calanchi a cui si legano manifestazioni del dissesto di intensità qui molto più alta che in qualsiasi altra. Fenomeno che scompare nella porzione NO dell'unità dove torna ad affiorare la Formazione Marnoso-Arenacea mentre risulta estremamente intenso nella porzione ad Est del Fiume Savio dove il dissesto assume un carattere dominante del paesaggio.

Anche l'acclività risulta in quest'ultima porzione maggiore che nel resto dell'unità dove invece prevalgono morfologie dolci alternate alla tipica morfologia calanchiva e interrotte dall'elevarsi di quota di terreni arenacei più consistenti.

In tutta l'unità il dissesto si presenta con dominante carattere evolutivo ritrovandosi invece in misura molto inferiore traccia di fenomeni quiescenti.

- CARATTERI AMBIENTALI

Le caratteristiche ambientali naturali all'interno di questa unità hanno subito, nella fase di maggior presenza antropica, ampie modificazioni per effetto dell'intensivo sfruttamento a scopo agricolo, favorito quest'ultimo dalle caratteristiche geomorfologiche.

Il successivo abbandono dei terreni, unitamente alla forte predisposizione al dissesto di questa porzione di territorio e al permanere di pratiche agricole non pienamente compatibili, ha determinato l'innescio di un processo di rinaturalizzazione della quale tuttavia sono ad oggi rilevabili pressoché esclusivamente gli aspetti negativi.

Pur evidenziando infatti limitati e sporadici episodi nei quali si configura una situazione od un processo evolutivo verso un più corretto equilibrio ambientale, per grande parte della sua estensione emerge una situazione di fondamentale squilibrio, ossia caratterizzata da una forte

trasformazione morfologica (la progressiva estensivazione dei fenomeni di dissesto) che limita fortemente la ristrutturazione di un sistema ecologico evoluto in ogni sua forma.

- CARATTERI INSEDIATIVI

Si rileva primariamente una differenziazione forte del sistema insediativo accentrato, con definizione di due zone ben distinguibili, comprese l'una, dal confine provinciale ad Ovest sino al crinale insediativo di Bertinoro, l'altra definita da quest'ultimo sino al confine orientale del territorio provinciale, che viene riconfermato in maniera analoga nella struttura insediativa presente in tutto l'ambito territoriale della contigua provincia di Rimini.

Ciò é conseguente alla diversa struttura morfologica dell'organismo territoriale; il primo dei due ambiti sopra descritti é infatti caratterizzato da un'alternanza seriale di ambiti di valle e di crinale fortemente ravvicinati, conformazione peraltro in continuità con il restante sistema emiliano-romagnolo, che ha privilegiato la strutturazione dell'insediamento accentrato in corrispondenza ai terrazzi di fondovalle, mentre il secondo, caratterizzato dalla particolare configurazione generata dal "flesso" strutturale del sistema geomorfologico e dunque perdendo il suo riferimento nell'asta valliva, evidenzia insediamenti che utilizzano prevalentemente le emergenze e i punti singolari dei crinali.

- CARATTERI INFRASTRUTTURALI

Per la sua conformazione, analoga a quella della precedente UDP3, si sviluppa longitudinalmente in direzione E-O fra i confini provinciali con il riminese ed il ravennate. Anch'essa risulta dunque attraversata dagli ambiti vallivi che definiscono l'UDP8 - "Paesaggio dei fondovalle insediativi"-rappresentanti le soluzioni di continuità territoriale, ora naturalmente ancora più ampi e maggiormente interessati dal sistema insediativo; restano dunque ancora valide le considerazioni precedentemente fatte per l'UDP3 circa la significanza delle analisi sul sistema infrastrutturale in un ambito territoriale così conformato.

All'interno del suo territorio si localizzano i centri urbanizzati dei due comuni di Sogliano e Borghi, entrambi nel riquadro orientale (sui circa sette complessivamente individuabili unitamente all'UDP8); si evidenzia altresì la presenza dell'agglomerato di Predappio Alta.

Le reti fognarie e gli impianti di depurazione di questi centri costituiscono di fatto l'unica presenza significativa per il sistema fognario-depurativo.

Si rilevano nove discariche di RSU, delle quali tre in attività (località Ginestreto (Sogliano), Busca (Cesena), S. Martino in Varolo (Civitella)); figura poi la previsione per due discariche di inerti provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi, entrambe poste all'interno del territorio comunale di Sogliano.

Le reti acquedottistica e di distribuzione del gas risultano ancora a bassa densità, con episodi significativamente strutturati a ridosso delle aste vallive.

La rete stradale, a parte le arterie di fondovalle che ancora ne costituiscono ovviamente la componente dominante, presenta diversi attraversamenti transvallivi per grande parte dei quali si evidenziano numerosi punti di criticità, e per gli elementi geometrici propri del percorso (larghezza della sezione stradale, raggi di raccordo planaltimetrici, pendenza delle livellette), e per gli effetti provocati dal diffuso dissesto idrogeologico.

UDP5 - PAESAGGIO DELLA PRIMA QUINTA COLLINARE

- CARATTERI GEOMORFOLOGICI

Geologicamente questa unità è composta da terreni appartenenti a diverse formazioni con differenze litologiche anche marcate passando da terreni della Formazione Marnoso-Arenacea, affioranti in specie nella porzione ad Est, a quelli della Formazione Gessoso-Solfifera sino a terreni più recenti sia arenacei o conglomeratici che di prevalente natura argillosa.

Pur in questa eterogeneità di natura geologica tali terreni conferiscono comunque a questa unità caratteri abbastanza omogenei che la distinguono dall'adiacente UDP4, se non per la morfologia, che resta dolce pur se con l'elevarsi di alcuni poggi costituiti da terreni più tenaci (Spungone a Bertinoro), senz'altro per una scarsa presenza di fenomeni legati al dissesto peraltro rappresentati in gran parte da fenomeni di tipo quiescente.

- CARATTERI AMBIENTALI

Costituisce una pregevole peculiarità lo scenario "paesaggistico" definito dalla quinta collinare disegnata dalle testate dei crinali. Per la parte superiore, in adiacenza all'UDP4, si evidenzia la presenza di caratteristiche aventi analogie tendenti ad uniformarsi a quelle rilevabili nell'unità confinante, pur tuttavia con diversificazione fra le varie entità dell'unità stessa lungo il suo sviluppo E-O, individuandosi più marcatamente per quella posta più ad Est (zona compresa tra gli ambiti vallivi rappresentati dai fiumi Savio e Marecchia).

Per la parte più bassa dell'unità, ossia quella riferibile alle minori emergenze orografiche, i caratteri ambientali preminenti sono determinati dalla presenza di un paesaggio fortemente "costruito", strutturatosi progressivamente per effetto di un sistematico utilizzo produttivo del territorio il quale, pur producendo la perdita di alcuni aspetti di naturalità, ha realizzato un sistema ambientale complessivamente equilibrato. Tuttavia, l'analisi delle forme di utilizzo del suolo a scopo produttivo e insediativo, non sempre appropriate alle caratteristiche geomorfologiche proprie del territorio e derivanti dall'applicazione di modelli tipici di un ambito di pianura, fa ritenere che tale equilibrio possa essere significativamente compromesso.

Le forme di degrado presenti invece al limite superiore, in continuità con l'UDP4, appaiono conseguire alla perdita di antropizzazione e costituiscono episodi, pur se ancora sporadici, di strutturazione del paesaggio con elementi di tipicità dell'unità a monte.

Tuttavia, nei suoi caratteri generali di paesaggio "costruito", l'unità presenta una tipicità che costituisce nell'ambito provinciale un valore a sé stante, proprio per quella strutturazione raggiunta tra i vari aspetti dell'antropizzazione, che ne garantisce a tutt'oggi un utilizzo sostenibile.

La tipicità propria di questo sistema rappresenta un valore "ambientale" da mantenere, attraverso adeguate e specifiche politiche, al pari della naturalità preminente di altri ambiti.

- CARATTERI INSEDIATIVI

L'unità è rappresentata dal sistema di testate dei crinali, ed è fortemente coesa con l'unità di pianura.

L'ambito è caratterizzato da un prevalente utilizzo agricolo e dalla conseguente diffusione insediativa sparsa, non sempre legate agli aspetti produttivi, mentre per i sistemi insediativi aggregati si nota una diversa strutturazione tra l'ambito forlivese e quello cesenate. Quest'ultimo presenta una forte strutturazione insediativa aggregata, localizzata in corrispondenza alle polarità del sistema di crinale rispetto al sistema morfologico forlivese che, diversamente, favorisce l'aggregazione insediativa lungo le valli.

L'intera unità costituisce, sia dal punto di vista morfologico-insediativo, sia per gli aspetti produttivi, un sistema vulnerabile, poiché maggiormente esposto a forme e processi di trasformazione spesso non congrui con la salvaguardia della tipicità espressa dalla fisicità naturale e insediativa.

A tale scopo sarà necessario individuare politiche in grado di costituirsi quali elementi di tutela attiva nei confronti delle strutture insediative e produttive consolidate, capaci di garantire, da un lato, adeguati processi evolutivi delle stesse, che ne confermino e potenzino gli aspetti di tipicità presenti, e, dall'altro, di salvaguardare il sistema dalla sempre più massiccia diffusione insediativa, privilegiando l'aggregazione nei confronti delle varie polarità presenti sul territorio.

- CARATTERI INFRASTRUTTURALI

La corografia dell'unità è ancora riferibile ad una fascia con direzione dominante E-O, interessante longitudinalmente tutto il territorio provinciale, tuttavia fortemente frazionata dal paesaggio dei fondovalle (UDP8) che ora presentano lungo questa direzione le più ampie estensioni per la riduzione dell'orografia in prossimità alle testate dei crinali secondari.

Nella sua estensione ricadono i centri di quattro comuni, ossia di Bertinoro, Longiano, Montiano e Roncofreddo.

Il disegno delle reti infrastrutturali aumenta ora significativamente - soprattutto per la parte bassa dell'unità e decisamente in maggior misura per la zona ad Est corrispondente all'ambito cesenate -, per effetto naturalmente del sistema insediativo che qui comincia a proporsi in modo evidente.

Per il sistema acquedottistico vi si localizzano quasi tutti i punti di consegna di Romagna Acque e dunque i relativi grandi serbatoi ad essi asserviti, alimentanti primariamente il vasto sistema di

pianura ma, non secondariamente, anche diverse zone più a monte dei punti di consegna stessi con linee d'impianto risalenti il pettine vallivo.

Non vi figurano discariche attive di alcun genere.

Si evidenzia altresì la totale assenza, se si esclude una piccola porzione del territorio comunale di Longiano, di linee ad alta o altissima tensione di energia elettrica.

UDP6 - PAESAGGIO DELLA PIANURA AGRICOLA INSEDIATIVA

UDP6a - PAESAGGIO DELLA PIANURA AGRICOLA PIANIFICATA

UDP6b - PAESAGGIO AGRICOLO DEL RETROTERRA COSTIERO

- CARATTERI GEOMORFOLOGICI

L'unità di pianura è costituita da depositi alluvionali (ghiaie, sabbie, limi e argille) pleistocenici e olocenici. Gli aspetti geologici di maggior interesse relativamente a questa unità risiedono nella distribuzione e nelle caratteristiche di questi terreni nel sottosuolo. Sono infatti legati a questi caratteri aspetti quali l'utilizzo e la tutela delle risorse idriche sotterranee da un lato e il fenomeno della subsidenza dall'altro. Nella porzione a ridosso della fascia collinare (UDP5) si sviluppa infatti la estesa area di ricarica degli acquiferi di pianura in sovrapposizione, per ampie porzioni, con le fasce alluvionali dei corpi idrici superficiali mentre, proseguendo verso NE, gli acquiferi sotterranei si approfondiscono man mano andando a costituire il serbatoio di quelle risorse idriche ancor oggi ampiamente sfruttate. Ed è proprio in gran parte legato a tale sfruttamento che appare legato il fenomeno della subsidenza che si manifesta appunto, con vario grado di intensità, al di sotto della pianura e a cui sono a loro volta correlabili in larga misura i fenomeni di ristagno delle acque e di esondazione che caratterizzano periodicamente ampie porzioni di questa unità.

- CARATTERI AMBIENTALI

Dal punto di vista ambientale l'unità presenta diverse problematiche, gran parte delle quali riconducibili essenzialmente alla forte concentrazione insediativa in essa presente e alle forme di utilizzo e trasformazione del territorio connesse.

L'intenso utilizzo delle risorse idriche sotterranee rappresenta il problema che maggiormente caratterizza quest'unità.

Ad esso infatti, oltre all'aspetto dell'inquinamento delle falde, appare in gran parte legato il fenomeno della subsidenza, particolarmente intenso in corrispondenza delle maggiori concentrazioni degli emungimenti.

Il fenomeno interessa larghe porzioni dell'unità, con intensità massime di abbassamento annuo che vanno da due centimetri tra gli abitati di Forlì e Forlimpopoli, a tre centimetri nella fascia immediatamente a ridosso della linea costiera (UDP7).

Al fenomeno della subsidenza va poi affiancato un altro importante aspetto ambientale che con esso concorre a costituire la grande criticità dell'unità dal punto di vista idraulico. Questo aspetto è quello legato alla perdita di naturalità delle aste fluviali principali e alle conseguenti difficoltà di scolo del reticolo secondario.

Tutte le aste fluviali nel loro tratto di pianura risultano infatti essere fortemente arginate e rigidamente incluse entro alvei "artificiali" per lo più rettilinei mancando pressoché per intero gli elementi di naturalità che, oltreché costituire preziosi ambiti ecologici ed elementi di autodepurazione dei corsi d'acqua, svolgono importanti funzioni idrauliche. A tale situazione fa in parte eccezione il fiume Savio a valle di Cesena, che conserva ancora un andamento meandriforme tipico, pur se però anch'esso delimitato entro argini artificiali per ampi tratti del suo corso.

E' ai due aspetti sopra descritti che si legano i fenomeni di esondazione e ristagno che colpiscono ripetutamente notevoli porzioni dell'unità ed è pertanto ad essi che, affrontati a scala adeguata, si dovranno rivolgere in primo luogo le politiche di settore.

- CARATTERI INSEDIATIVI

L'ambito territoriale è definito dai seguenti limiti: nella zona sud dalle celle idrauliche di collina, in quella di NE dalla fascia insediativa costiera, mentre negli altri riferimenti cardinali nei confini amministrativi con le Province di Ravenna e Rimini.

La strutturazione dell'intera unità è caratterizzata da un insieme di elementi pianificati di antico o recente impianto, sia nelle strutture insediative aggregate, che in quelle sparse.

Il diverso livello di conservatività conseguito dalle matrici originarie, attraverso il riuso delle stesse nel corso delle fasi successive dell'antropizzazione, costituiscono elemento di diversificazione e tipicità per la strutturazione dell'unità stessa.

L'organismo territoriale dell'unità risulta diversificato in tre sistemiche strutturazioni che sintetizzano il livello di consolidamento e di trasformazione delle matrici di impianto costituite dalle diverse organizzazioni centuriali.

Paesaggio della pianura agricola pianificata.

Tale sistema è strutturato in gran parte dagli elementi della matrice di impianto della quale permangono sia i limiti perimetrali, costituiti dalle strade e dai connettori del sistema scolante, e sia quelli interni, individuati dalla viabilità secondaria (quintane), e dall'insieme delle strutture rappresentate dalla griglia formata dai fossi di scolo e dalla scansione, determinata dagli stessi, che ne definisce i campi.

Inoltre i sistemi risultano pressoché confermati, nell'impianto intenzionale, anche per le parti che manifestano evidenti processi di modificazione determinati sia da aspetti naturali e sia da aspetti colturali - agronomici.

Paesaggio della pianura agricola insediativa.

Il sistema è costituito dall'insieme delle strutture derivate da un processo di stratificazione che ha coinvolto matrici di antica pianificazione (centuriazione), fortemente interessate ed integrate, nel corso delle fasi dell'antropizzazione, da fenomeni di dissesto di varia natura e ricucite gradualmente con elementi determinati da forme di spontanea assonanza con i vincoli creati dalla natura stessa del dissesto.

L'insieme diversificato degli impianti strutturali costituisce una sola apparente casualità insediativa in quanto essa rappresenta una significativa testimonianza delle diverse forme di riuso che hanno interessato parte del territorio provinciale.

Paesaggio agricolo del retroterra costiero.

Il sistema è costituito in parte da ambiti strutturati analogamente a quelli della pianura agricola insediativa, ai quali si associano vaste porzioni di territorio interessate, in un passato recente, da impianti di sistemi pianificati determinati dagli interventi di bonifica delle zone umide retrostanti la zona costiera, o da trasformazioni agronomiche e idrauliche attuate su vaste proprietà agrarie.

La tipizzazione dell'insieme evidenzia un forte recupero dell'intenzionalità nei sistemi strutturali che si sovrappone, sostituendosi, alla stratificazione antropica delle strutture antiche.

L'intera unità è pressoché caratterizzata da una diffusa presenza insediativa, sia in forma aggregata e sia in forma sparsa, che determina una sistemica logica di linearizzazione dell'insieme antropizzato.

Tale strutturazione ha determinato una sorta di polarità diffusa sull'intero ambito territoriale, creando i presupposti per una sempre minore gerarchizzazione del sistema insediativo.

Gli ambiti urbani e produttivi si sono sempre più frastagliati confondendosi con la struttura del territorio agricolo, mentre i nuclei insediativi sparsi hanno perso la capacità di polarizzazione a favore di una diffusione insediativa rarefatta che ha fortemente interessato l'intorno delle strutture lineari.

La diffusione di tale fenomeno ha consolidato sistemi lineari, pressoché continui, che tendono a fondersi lungo l'asse della via Emilia e lungo le principali radiali poste verso la fascia costiera che producono dei macrosistemi insediativi scarsamente gerarchizzati nel cui intorno è riscontrabile una diffusione di antropizzazione sparsa poco connessa con gli aspetti produttivi del territorio agricolo.

E' opportuno, a fronte di tale indiscriminato uso del territorio, ridefinire un sistema gerarchizzato delle polarità, in grado di rappresentare la nuova matrice di riferimento per le politiche insediative, che deve privilegiare il sistema delle strutture aggregate ridefinendone le polarità in rapporto all'impianto strutturale rappresentato dai sistemi consolidati e da quelli di nuova introduzione.

- CARATTERI INFRASTRUTTURALI

E' naturalmente l'unità nel cui territorio si sviluppano maggiormente le reti infrastrutturali dei servizi, siano esse di sotto o sopra suolo, lineare o puntuale, e della viabilità.

Geograficamente è definita da quella fascia continua di territorio provinciale delimitata a sud dalla via Emilia (quest'ultima tuttavia ricompresa al suo interno), ad est dal confine con la provincia di Rimini, ad ovest e nord da quello con la provincia di Ravenna. Relativamente alle unità di paesaggio limitrofe, si rileva che a sud confina alternativamente con le UDP5 e 8, mentre a nord si unisce all'UDP7- "Paesaggio della Costa".

Il suo territorio è composto da gran parte dei territori comunali delle città di Forlì, Cesena, Forlimpopoli, Gambettola, S. Mauro Pascoli, Savignano s. R., Gatteo (che presentano altresì i centri di capoluogo al suo interno), oltre che da una parte significativa di quelli dei comuni di Bertinoro e Cesenatico (centri urbanizzati del capoluogo esterni all'unità).

L'elevata infrastrutturazione del suo territorio discende da alcuni semplici, evidenti fattori:

- presenza delle due principali città di Forlì e Cesena, costituenti capoluogo di provincia (insieme contano circa il 55% della popolazione provinciale totale) e della città di Forlimpopoli;
- presenza dell'agglomerato dei quattro comuni formanti la cosiddetta "Città del Rubicone" (Savignano sul Rubicone, Gatteo, Gambettola, San Mauro Pascoli);
- presenza di un forte sistema insediativo sparso interessante più o meno diffusamente il territorio di tutti questi comuni;
- presenza del grande asse infrastrutturale di pianura (corridoio "Emilia"), costituito originariamente dalla via Emilia, successivamente dalla linea ferroviaria e da ultimo dall'autostrada, lungo il quale si sono sviluppate tutte le principali città sopra ricordate.

Queste grandi realtà urbanizzate, sviluppatasi sull'importante infrastruttura viaria e da questa poste in diretto collegamento fra loro e con realtà immediatamente extraprovinciali, hanno da sempre espresso le polarità più significative del sistema socioeconomico provinciale.

Tali polarità hanno dunque addensato il sistema infrastrutturale, ovvero le loro principali componenti, fungendo da un lato, prioritariamente, come "punti origine" dei sistemi stessi con diffusione poi verso il sistema insediativo della collina ovvero quello sparso di pianura, e dall'altro come "punti terminali" ossia di recapito di sistemi a rete fisica originati a monte, quali tipicamente quelli relativi ai sistemi acquedottistico e fognario-depurativo.

Il sistema energetico della rete elettrica si struttura fortemente, e presenta in questa unità otto cabine di trasformazione primaria AT-MT - delle dodici complessivamente presenti nell'ambito provinciale -, nonché tutte le sette linee di altissima tensione (AAT - 380 kv e 220 kv) interessanti la provincia e che attraversano tutti i territori dei comuni componenti l'unità, ad esclusione di quello di Forlimpopoli; a Forlì si localizza poi un importante nodo del sistema elettrico nazionale rappresentato dalla centrale di trasformazione "AAT-AT di via Oraziana".

Il sistema energetico gas presenta linee a valenza nazionale, con i relativi punti di consegna al sistema provinciale in prossimità dei centri principali, anche in "fornitura dedicata" a importanti polarità produttive.

I sistemi a rete fisica di acquedotto e fognatura si sviluppano diffusamente su tutta la matrice insediativa; sembra tuttavia rilevare una relativamente bassa densità di presenza per la zona centrale dell'unità 6, compresa fra i comuni di Forlì e Cesena.

UDP7 - PAESAGGIO DELLA COSTA

Come già ricordato in premessa, è un'unità che risulta in modo evidente diversa dalle altre, sia per l'estensione territoriale sia per le caratteristiche generali. Di fatto la sua individuazione trova giustificazione nella specificità delle problematiche che essa esprime, primariamente dovute alla forte intenzionalità che ne hanno determinato la sua strutturazione e tali da sovrastare fortemente gli aspetti legati agli elementi di naturalità preesistenti, ancora oggi riscontrabili in consimili zone limitrofe del paesaggio di costa.

Conseguentemente gli aspetti ed i fenomeni di tipo ambientale che interessano l'unità - erosione costiera, subsidenza, eutrofizzazione, ingressione marina - sono espressione di problematiche riconducibili ad una scala significativamente più ampia rispetto al solo ambito provinciale.

Il sistema è definito dall'insieme territoriale compreso tra l'insediativo di pianura e la linea di costa. La struttura è costituita da un sistema lineare a nastro di tessuti edilizi di varia natura, che hanno progressivamente strutturato un continuo urbanizzato a saldatura delle preesistenti emergenze antiche.

La forte polarità lineare rappresentata dalla costa ha favorito un diffuso utilizzo in prossimità della stessa di processi insediativi il cui uso è legato principalmente ad un limitato arco temporale (stagionalità) e che costituisce una forte discontinuità nel livello di polarizzazione del sistema stesso. Tale discontinuità costituisce un forte vincolo per un'ideale strutturazione organica dei vari sistemi, capace di definire un unico organismo integrato tra i tessuti delle emergenze antiche e da quelli di recente costruzione.

Le uniche polarità emergenti all'interno del sistema sono rappresentate dai tessuti insediativi più antichi e da quelli posti nelle immediate adiacenze, in quanto rappresentano le forme consolidate della stanzialità antropica; le restanti parti urbanizzate rappresentano aspetti insediativi monofunzionali che danno origine a episodici e contraddittori processi di rifunzionalizzazione determinati dalle mutazioni della richiesta turistica sul breve periodo, in assenza di un'armatura ambientale e insediativa capace di ricondurli a sistema.

Questi ultimi tessuti urbanizzati, attestandosi rigidamente sulla linea di costa e sostituendosi alla naturalità del sistema delle dune, non solo ne hanno annullato il paesaggio, ma altresì costituiscono un elemento di rigidità nei confronti di un sistema insediativo che per la sua stessa natura deve essere necessariamente dinamico.

Il contenimento e la razionalizzazione di tale fenomeno ha indotto a produrre intenzionalmente un sistema artificiale di salvaguardia, finalizzato alla ricostruzione un nuovo equilibrio attraverso il ridisegno del sistema costiero.

L'elevata densità insediativa nonché la forte compromissione della naturalità della costa, suggeriscono di riferire l'azione pianificatoria comunale alla ricostituzione di impianti di naturalità, se pur limitati, primariamente attraverso il mantenimento delle risultanze territoriali ancora disponibili e quindi tendendo alla ricostruzione delle connessioni fra ambiti propri di retroterra con quelli di costa, ricorrendo anche ad un possibile diradamento e trasferimento di realtà insediative di fatto defunzionalizzate.

UDP8 - PAESAGGIO DEI FONDOVALLE INSEDIATIVI

- CARATTERI GEOMORFOLOGICI

I terreni costituenti l'unità sono rappresentati dai depositi alluvionali di fondovalle dei corsi d'acqua maggiori e dai depositi terrazzati di ordine inferiore (prevalentemente I e II ordine e più raramente di III). La natura dei depositi è prevalentemente sabbiosa e ghiaiosa e in subordine a granulometria più fine. Sono pertanto terreni generalmente ad alta permeabilità e costituiscono corpi acquiferi legati al corso d'acqua spesso utilizzati a fini idropotabili e/o irrigui. Le porzioni più prossime ai corsi d'acqua risultano fortemente soggette alle dinamiche di questi in relazione al loro marcato carattere torrentizio; sono infatti frequenti i sovralluvionamenti dei tratti meno pendenti causa il forte trasporto solido di fondo, i salti di meandro durante i maggiori eventi di piena, i fenomeni di erosione spondale, che originano spesso movimenti franosi ai fianchi. In corrispondenza dell'abitato di San Piero in Bagno l'unità, relativa qui al fondovalle del Fiume Savio, è stata estesa anche a terreni geneticamente non connessi all'asta fluviale in corrispondenza dell'apertura della valle che lì si verifica dopo un ampio tratto che, partendo da Sarsina, vede il fondovalle estremamente incassato e con caratteristiche prevalentemente erosive, tali da interrompere la continuità dell'unità lungo il corso d'acqua.

- CARATTERI AMBIENTALI

Il grado di naturalità delle aste vallive che costituiscono l'unità riflette in gran parte quello delle unità attraversate. Se complessivamente i fondovalle non presentano un elevato grado di compromissione è pur vero che la qualità delle acque, le caratteristiche idrauliche e morfologiche naturali, la presenza e qualità della vegetazione ripariale e dell'ecosistema fluviale più in generale decadono progressivamente da monte verso valle.

Il grado di decadimento maggiore di tali caratteristiche di naturalità si può far coincidere con il tratto che attraversa la fascia collinare; si ha qui infatti l'innesco di due fenomeni concomitanti: da una parte i fondovalle, aprendosi in ampie fasce pianeggianti, hanno favorito l'insediamento diffuso che ne copre significative porzioni; dall'altra, la forte compromissione ambientale dell'unità

circostante (UDP4) e le caratteristiche delle attività agricole in essa insediate, si riflettono sulle aste fluviali principali.

La natura essenzialmente impermeabile e facilmente erodibile dei terreni costituenti l'UDP4 infatti, unita alla esigua presenza di copertura vegetale naturale, non consente loro di filtrare gli effetti negativi dovuti sia alle attività antropiche che ai fenomeni naturali trasferendoli pressoché interamente sui corsi d'acqua (alto trasporto solido in sospensione, forte dilavamento degli inquinanti, restituzione piena ed immediata delle acque di pioggia).

Pur non presentando ancora un alto livello di degrado questi tratti delle aste fluviali, al contrario di quanto accade in larga parte dei tratti superiori, non appaiono comunque in grado di riassorbire naturalmente gli effetti negativi sopra descritti.

Le problematiche ambientali che interessano i tratti superiori sono prevalentemente di segno opposto. Pur essendo infatti presenti, e in alcuni casi significativi, fenomeni di compromissione sia qualitativa che paesaggistica dei corsi d'acqua, risultano prevalenti gli effetti naturali, essenzialmente idraulici, su quelli antropici costituendo i primi un elemento di problematicità per i secondi. In tali porzioni infatti le aste fluviali si trovano nel loro tronco superiore, caratterizzato da alte pendenze, prevalente attività erosiva e forte trasporto solido di fondo.

Tale insieme di elementi costituisce un vincolo alla salvaguardia e al consolidamento sostenibile dell'insediamento che può trovare risposta solo attraverso una corretta e rispettosa gestione degli aspetti naturali.

- CARATTERI INSEDIATIVI

I sistemi insediativi dei fondovalle sono costituiti da una sommatoria di insiemi antropizzati, morfologicamente diversificati, la cui fisicità è determinata dagli elementi di tipicità presenti nell'intorno territoriale rappresentato dalle unità poste in fregio agli stessi.

Il sistema gerarchico dei fondovalle, determinato dalle potenzialità connettive degli stessi alla scala più ampia, condiziona la consistenza dell'impianto insediativo, sia nelle strutture aggregate e sia in quelle sparse, congiuntamente alla tipicità degli aspetti geomorfologici.

La strutturazione degli organismi aggregati deriva dalla riconferma delle polarità, definite dalle intersezioni con i fondovalle, della struttura gerarchica delle percorrenze trasversali dei controcrinali, dai quali assume nel primo impianto la logica insediativa legata all'utilizzo dell'emergenza orografica, sia essa costituita dalle testate dei crinali insediativi o da strutture terrazzate, più o meno altre, adiacenti i corsi d'acqua.

In seguito al consolidamento delle percorrenze di fondovalle, attuate attraverso la nuova realizzazione e/o il consolidamento dell'infrastrutturazione viabilistica, non sempre in assonanza con la morfologia territoriale, si sono consolidate progressivamente forme insediative, a potenziamento di quelle esistenti, strettamente impiantate sulle nuove polarità lineari della acquisita strutturazione di fondovalle.

Tali sistemi hanno prodotto forme insediative analoghe alle strutture di area piana, dando luogo ad aggregazioni, fortemente linearizzate, che hanno, nell'impianto, disatteso gli aspetti tipici della morfologia territoriale.

Congiuntamente alla progressiva perdita di connotazione antropica, legata alle singole tipicità, si riscontra una diffusione localizzativa di sistemi, costituiti da strutture produttive, forzatamente innestati nella struttura territoriale.

L'insieme insediativo sparso (costituito sia dagli elementi aggregati, sia dai singoli organismi edilizi) nelle zone adiacenti alle unità di pianura è interessato da fenomeni, analoghi a quelli riscontrabili nella pianura stessa, che evidenziano una tendenza alla insediatività diffusa posta lungo le polarità lineari che, congiuntamente al riuso degli organismi edilizi sparsi, determinano utilizzi non correlati con la produzione agricola del territorio; mentre per gli ambiti orograficamente più alti si evidenziano fenomeni di diffuso abbandono ad esclusione delle zone prossime agli organismi insediativi aggregati.

I vari sistemi dovranno essere approcciati con un insieme coordinato di politiche aventi come obiettivo la ridefinizione dei pesi e delle polarità insediative, capaci di promuovere una nuova ricomposizione delle varie tipicità, strettamente connesse con le caratteristiche proprie delle singole realtà e compatibili con gli elementi evolutivi.

- CARATTERI INFRASTRUTTURALI

Come già evidenziato in rapporto alle altre UDP, quella del Paesaggio dei fondovalle insediativi si caratterizza come soluzione di continuità rispetto agli andamenti E-O dei paesaggi provinciali. Si rinvia pertanto agli elementi valutativi già evidenziati per le altre unità di paesaggio, non potendo essere descritta una armatura infrastrutturale che sommi i vari varchi vallivi e ne 'sommi' le singole qualità e quantità di specifica caratterizzazione.

APPENDICE B

Autorità Competente	Comune	Abitato	Decreto di Consolidamento	Decreto di Trasferimento	Perimetrazione e Zonizzazione	Piani Straordinari L. 267/98
AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE FIUMI ROMAGNOLI	BAGNO DI ROMAGNA	Selvapiana			Non Presenti	Del. Comitato Istituzionale n. 2/2 del 28/09/1999 e Del. G.R. 1840 del 12/10/1999
	CESENA	Borello	R.D. 10/05/1928 N. 1218 DEL. C.R. n. 2128 del 12/10/83		Presenti	Del. Comitato Istituzionale n. 2/2 del 28/09/1999 e Del. G.R. 1840 del 12/10/1999
	CIVITELLA DI ROMAGNA	Capoluogo	R.D. 23/02/1922 N. 374 DEL. G.R. n. 3482 del 26/09/95	R.D. 23/02/1922 N. 374	Presenti	Del. Comitato Istituzionale n. 3/2 del 27/04/2001 e Del. G.R. 894 del 29/05/2001
	CIVITELLA DI ROMAGNA	Cusercoli	D.P.R. 31/03/70 N. 734 DEL. G.R. n. 3483 del 26/09/95		Presenti	

Autorità Competente	Comune	Abitato	Decreto di Consolidamento	Decreto di Trasferimento	Perimetrazione e Zonizzazione	Piani Straordinari L. 267/98
AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE FIUMI ROMAGNOLI	CIVITELLA DI ROMAGNA	Voltre (Podere Venezia)			Presenti	Del. Comitato Istituzionale n. 3/2 del 27/04/2001 e Del. G.R. 894 del 29/05/2001
	MELDOLA	Teodorano	DEL. C.R. n. 635 del 24/06/81		Presenti	
	MERCATO SARACENO	Capoluogo	R.D. 27/03/1933 N. 588 DEL. C.R. n. 2202 del 28/09/88		Presenti	
	MERCATO SARACENO	Linaro	DEL. C.R. n. 2248 del 07/12/83		Presenti	
	MODIGLIANA	Via Casadei			Presenti	Del. Comitato Istituzionale n. 3/2 del 27/04/2001 e Del. G.R. 894 del 29/05/2001
	PORTICO E SAN BENEDETTO	Capoluogo	R.D. 14/11/1935 N. 2335 DEL. C.R. n. 2428 del 15/02/84		Presenti	

Autorità Competente	Comune	Abitato	Decreto di Consolidamento	Decreto di Trasferimento	Perimetrazione e Zonizzazione	Piani Straordinari L. 267/98
AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE FIUMI ROMAGNOLI	PREDAPPIO	Fiumana	R.D. 27/10/1926 N. 1982 decreto abrogato con DEL. C.R. n. 588 del 23/07/91		Non Presenti	
	PREDAPPIO	Predappio Alta	D.Lgt. 02/03/1916 N. 299 DEL. G.R. 427 del 15/03/2004	R.D. 09/06/1925 N. 1029 DEL. C.R. n. 1732 del 14/09/78	Presenti	Del. Comitato Istituzionale n. 2/2 del 28/09/1999 e Del. G.R. 1840 del 12/10/1999
	RONCOFREDDO	Capoluogo			Presenti	Del. Comitato Istituzionale n. 2/2 del 28/09/1999 e Del. G.R. 1840 del 12/10/1999
	SANTA SOFIA	Corniolo	D.Lgt. 02/03/1916 N. 299 DEL. C.R. n. 1687 del 28/02/83		Presenti	Del. Comitato Istituzionale n. 2/2 del 28/09/1999 e Del. G.R. 1840 del 12/10/1999
	SARSINA	Via R. Crocetta			Presenti	Del. Comitato Istituzionale n. 2/2 del 28/09/1999 e Del. G.R. 1840 del 12/10/1999
	SARSINA	Pescaglia			Presenti	Del. Comitato Istituzionale n. 2/2 del 28/09/1999 e Del. G.R. 1840 del 12/10/1999

Autorità Competente	Comune	Abitato	Decreto di Consolidamento	Decreto di Trasferimento	Perimetrazione e Zonizzazione	Piani Straordinari L. 267/98
AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE FIUMI ROMAGNOLI	SOGLIANO AL RUBICONE	Capoluogo	D.Lgt. 22/12/1918 N. 2006		Presenti	Del. Comitato Istituzionale n. 2/2 del 28/09/1999 e Del. G.R. 1840 del 12/10/1999
	VERGHERETO	Alfero	DEL. G.R. n. 340 del 18/03/97		Presenti	Del. Comitato Istituzionale n. 2/2 del 28/09/1999 e Del. G.R. 1840 del 12/10/1999
AUTORITA' DI BACINO DEL TEVERE	VERGHERETO	Balze	D.P.R. N. 742 DEL 07/07/66 DEL. G.R. n. 1015 del 22/06/99		Presenti (perimetrazione assunta da adottato Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico A.d.B. Tevere)	Del. Comitato Istituzionale n. 2/2 del 28/09/1999 Autorità di Bacino Regionale Fiumi Romagnoli e Del. G.R. 1840 del 12/10/1999

APPENDICE C

Documentazione del P.T.C.P. avente valore ed effetti di P.S.C. del Comune di Bertinoro

A. Quadro Conoscitivo, composto dagli elaborati e dalle cartografie di seguito indicati:

- A.1. Relazione descrittiva comprensiva di elaborati cartografici.

B. Progetto:

- B.1. Relazione;
- B.2. Schede d'ambito;
- B.3. numero 1 tavola relativa a "Schema di assetto territoriale" contrassegnata dalla sigla A in scala 1:25.000;
- B.4. numero 2 tavole relative alla "Zonizzazione paesistica" contrassegnate dalla sigla B1.1 e B1.2 in scala 1:10.000;
- B.5. numero 2 tavole relative alla "Carta forestale e dell'uso del suolo" contrassegnate dalla sigla B2.1 e B2.2 in scala 1:10.000;
- B.6. numero 2 tavole relative alla "Carta del dissesto e della vulnerabilità territoriale" contrassegnate dalla sigla B3.1 e B3.2 in scala 1:10.000;
- B.7. numero 2 tavole relative alla "Classificazione e individuazione dei sistemi urbani e territoriali" contrassegnate dalla sigla B4.1 e B4.2 in scala 1:10.000;
- B.8. numero 2 tavole relative agli "Ambiti insediativi di progetto" contrassegnate dalla sigla C.1 e C.2 in scala 1:5.000;
- B.9. numero 1 tavola relativa alla "Disciplina particolareggiata del Centro Storico" contrassegnata dalla sigla D.1.A, in scala 1:1.000;
- B.10. numero 1 tavola relativa alla "Classificazione tipologica degli immobili ricadenti nel Centro Storico" contrassegnata dalla sigla D.1.1, in scala 1:1.000;
- B.11. numero 1 tavola relativa "Carta relativa allo stato di conservazione degli immobili ricadenti nel Centro Storico" contrassegnata dalla sigla D.1.2, in scala 1:1.000;
- B.12. numero 1 tavola relativa "Carta relativa alle destinazioni d'uso ed agli standard urbanistici del Centro Storico" contrassegnata dalla sigla D.1.3, in scala 1:1.000;
- B.13. numero 1 tavola relativa a "Il sistema insediativo storico, distribuzione spaziale delle schede relative agli edifici in Territorio Rurale" in scala 1:40.000;
- B.14. Elaborato relativo a "Schede di analisi ed indicazioni operative relative agli edifici del territorio rurale" contrassegnato dalla sigla D.2-SR-volume 1;
- B.15. Elaborato relativo a "Schede di analisi ed indicazioni operative relative agli edifici del territorio rurale" contrassegnato dalla sigla D.2-SR-volume 2;
- B.16. Elaborato relativo a "Schede di analisi ed indicazioni operative relative agli edifici del territorio rurale" contrassegnato dalla sigla D.2-SR-volume 3;
- B.17. Elaborato relativo a "Schede di analisi ed indicazioni operative relative agli edifici del territorio rurale" contrassegnato dalla sigla D.2-SR-volume 4;
- B.18. Elaborato relativo a "Schede di analisi ed indicazioni operative relative agli edifici del territorio rurale" contrassegnato dalla sigla D.2-SR-volume 5;
- B.19. Norme.

C. Valsat:

- C.1. Relazione;
- C.2. Allegato A "Gli indicatori del PSC".

D. Valutazione di incidenza:

- D.1. Relazione di incidenza relativa al SIC IT4080006;
- D.2. Elaborati cartografici relativi al SIC IT4080006:
 - D.2.1. numero 1 tavola relativa alla "Carta geomorfologica" contrassegnata dalla sigla A1 in scala 1:10.000;
 - D.2.2. numero 1 tavola relativa alla "Carta degli habitat" contrassegnata dalla sigla A2 in scala 1:10.000;

- D.2.3. numero 1 tavola relativa alla "Carta dei valori archeologici architettonici paesaggistici" contrassegnata dalla sigla A3 in scala 1:10.000;
- D.2.4. numero 1 tavola relativa alla "Carta delle attività antropiche" contrassegnata dalla sigla B in scala 1:10.000.

E. Allegato al Piano:

- E.1. Zone a rischio di incidente rilevante.

Documentazione della variante integrativa al P.T.C.P. che fa assumere al PTCP valore ed effetti di P.S.C. del Comune di Borghi

A. Quadro Conoscitivo, composto dagli elaborati e dalle cartografie di seguito indicati:

- A.1. Relazione descrittiva comprensiva di elaborati cartografici e del relativo Allegato;
- A.2. (su supporto informatico) Tavole della disciplina particolareggiata dei Centri Storici e Schede degli edifici storici sparsi in territorio rurale del PRG vigente;
- A.3. numero 1 tavola relativa a "Aree soggette al rilascio di autorizzazione paesaggistica di cui all'art.146 del D.Lgs. n.42/2004" contrassegnata dalla sigla E in scala 1:10.000.

B. Progetto:

- B.1. Relazione;
- B.2. Allegato della Relazione denominato "Schede descrittive dei sub ambiti rurali";
- B.3. Norme;
- B.4. Schede d'ambito;
- B.5. numero 1 tavola relativa a "Schema di assetto territoriale" contrassegnata dalla sigla A in scala 1:40.000;
- B.6. numero 1 tavola relativa alla "Zonizzazione paesistica" contrassegnata dalla sigla B1 in scala 1:10.000;
- B.7. numero 1 tavola relativa alla "Carta forestale e dell'uso del suolo" contrassegnata dalla sigla B2 in scala 1:10.000;
- B.8. numero 1 tavola relativa alla "Carta del dissesto e della vulnerabilità territoriale" contrassegnata dalla sigla B3 in scala 1:10.000;
- B.9. numero 1 tavola relativa alla "Classificazione e individuazione dei sistemi urbani e territoriali" contrassegnata dalla sigla B4.a in scala 1:10.000;
- B.10. numero 1 tavola relativa al "Sistema rurale e della valorizzazione paesaggistica" contrassegnata dalla sigla B4b in scala 1:10.000;
- B.11. numero 1 tavola relativa al "Sistema infrastrutturale e tecnologico" contrassegnata dalla sigla B5 in scala 1:10.000;
- B.12. numero 1 tavola relativa al "Rischio sismico carta delle aree suscettibili di effetti locali" contrassegnata dalla sigla B6 in scala 1:10.000;
- B.13. numero 3 tavole relative alla "Zonazione sismica di 2o livello" contrassegnate dalla sigla B7A, B7B e B7C in scala 1:5.000;
- B.14. numero 2 tavole relative agli "Ambiti insediativi di progetto" contrassegnate dalla sigla C.1 e C.2 in scala 1:5.000;
- B.15. numero 1 tavola relativa alla "Disciplina particolareggiata del Centro Storico, Borghi" contrassegnata dalla sigla D.1.A, in scala 1:200;
- B.16. numero 1 tavola relativa alla "Classificazione tipologica degli immobili ricadenti nel Centro Storico, Borghi" contrassegnata dalla sigla D.1.1, in scala 1:200;
- B.17. numero 1 tavola relativa allo "Stato di conservazione degli immobili ricadenti nel Centro Storico, Borghi" contrassegnata dalla sigla D.1.2, in scala 1:200;
- B.18. numero 1 tavola relativa alle "Destinazione d'uso degli immobili ricadenti nel Centro Storico, Borghi" contrassegnata dalla sigla D.1.3, in scala 1:200;
- B.19. numero 1 tavola relativa alla "Disciplina particolareggiata del Centro Storico, San Giovanni in Galilea" contrassegnata dalla sigla D.1.Aa, in scala 1:1.000;
- B.20. numero 1 tavola relativa alla "Classificazione tipologica degli immobili ricadenti nel Centro Storico, San Giovanni in Galilea" contrassegnata dalla sigla D.1.1a, in scala 1:1.000;
- B.21. numero 1 tavola relativa allo "Stato di conservazione degli immobili ricadenti nel Centro Storico, San Giovanni in Galilea" contrassegnata dalla sigla D.1.2a, in scala 1:1.000;

- B.22. numero 1 tavola relativa alle "Destinazione d'uso degli immobili ricadenti nel Centro Storico, San Giovanni in Galilea" contrassegnata dalla sigla D.1.3a, in scala 1:1.000;
- B.23. numero 1 tavola relativa alla "Distribuzione spaziale dei nuclei insediativi in territorio rurale" contrassegnata dalla sigla D.2, in scala 1:15.000;
- B.24. Elaborato Sistema insediativo storico sparso Indice - Schede di analisi;
- B.25. Numero 3 Volumi dell'elaborato D2.SR Schede di analisi ed indicazioni operative relative agli edifici del territorio rurale.

C. Valutazione di incidenza, composta dall'elaborato:

- C.1. Relazione di incidenza SIC IT4090002 Torriana, Montebello, Fiume Marecchia.

D. Valsat:

- D.1. Relazione;
- D.2. Allegato A della Relazione "Gli indicatori per il monitoraggio del P.S.C.";
- D.3. Sintesi non tecnica;
- D.4. numero 1 tavola relativa alla "Val.S.A.T. Vincoli ambientali", contrassegnata dalla sigla V1, in scala 1:10.000;
- D.5. numero 1 tavola relativa alla "Val.S.A.T. Accessibilità ai servizi per le aree residenziali", contrassegnata dalla sigla V2, in scala 1:20.000;
- D.6. numero 1 tavola relativa alla "Val.S.A.T. Accessibilità ai servizi per le aree produttive", contrassegnata dalla sigla V3, in scala 1:20.000;
- D.7. numero 1 tavola relativa alla "Val.S.A.T. Reti infrastrutturali", contrassegnata dalla sigla V4, in scala 1:10.000;

Documentazione del P.T.C.P. avente valore ed effetti di P.S.C. del Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole

A. Quadro Conoscitivo, composto dagli elaborati e dalle cartografie di seguito indicati:

- A.1. Relazione descrittiva comprensiva di elaborati cartografici.

B. Progetto:

- B.1. Relazione;
- B.2. Schede d'ambito;
- B.3. numero 1 tavola relativa a "Schema di assetto territoriale" contrassegnata dalla sigla A in scala 1:25.000;
- B.4. numero 1 tavola relativa alla "Zonizzazione paesistica" contrassegnata dalla sigla B1 in scala 1:10.000;
- B.5. numero 1 tavola relativa alla "Carta forestale e dell'uso del suolo" contrassegnata dalla sigla B2 in scala 1:10.000;
- B.6. numero 1 tavola relativa alla "Carta del dissesto e della vulnerabilità territoriale" contrassegnata dalla sigla B3 in scala 1:10.000;
- B.7. numero 1 tavola relativa alla "Classificazione e individuazione dei sistemi urbani e territoriali" contrassegnata dalla sigla B4 in scala 1:10.000;
- B.8. numero 1 tavola relativa agli "Ambiti insediativi di progetto" contrassegnata dalla sigla C in scala 1:5.000;
- B.9. numero 1 tavola relativa alla "Disciplina particolareggiata del Centro Storico" contrassegnata dalla sigla D.1.A, in scala 1:1.000;
- B.10. numero 1 tavola relativa alla "Classificazione tipologica degli immobili ricadenti nel Centro Storico" contrassegnata dalla sigla D.1.1, in scala 1:1.000;
- B.11. numero 1 tavola relativa "Carta relativa allo stato di conservazione degli immobili ricadenti nel Centro Storico" contrassegnata dalla sigla D.1.2, in scala 1:1.000;
- B.12. numero 1 tavola relativa "Carta relativa alle destinazioni d'uso ed agli standard urbanistici del Centro Storico" contrassegnata dalla sigla D.1.3, in scala 1:1.000;
- B.13. numero 1 tavola relativa a "Il sistema insediativo storico, distribuzione spaziale delle schede relative agli edifici in Territorio Rurale" in scala 1:30.000;
- B.14. Elaborato relativo a "Schede di analisi ed indicazioni operative relative agli edifici del territorio rurale" contrassegnato dalla sigla D2-SR – volume 1;
- B.15. Norme

C. Valsat:

- C.1. Relazione;
- C.2. Allegato A "Gli indicatori del PSC".

D. Valutazione di incidenza:

- D.1. Relazione di incidenza relativa al SIC IT4080007;
- D.2. Relazione di incidenza relativa al SIC IT4080009;
- D.3. Elaborati cartografici relativi al SIC IT4080007:
 - D.3.1. numero 1 tavola relativa alla "Carta geomorfologica" contrassegnata dalla sigla A1 in scala 1:10.000;
 - D.3.2. numero 1 tavola relativa alla "Carta degli habitat" contrassegnata dalla sigla A2 in scala 1:10.000;
 - D.3.3. numero 1 tavola relativa alla "Carta dei valori archeologici architettonici paesaggistici" contrassegnata dalla sigla A3 in scala 1:10.000;
 - D.3.4. numero 1 tavola relativa alla "Carta delle attività antropiche" contrassegnata dalla sigla B in scala 1:10.000;
- D.4. Elaborati cartografici relativi al SIC IT4080009:
 - D.4.1. numero 1 tavola relativa alla "Carta geomorfologica" contrassegnata dalla sigla A1 in scala 1:10.000;

- D.4.2. numero 1 tavola relativa alla "Carta degli habitat" contrassegnata dalla sigla A2 in scala 1:10.000;
- D.4.3. numero 1 tavola relativa alla "Carta dei valori archeologici architettonici paesaggistici" contrassegnata dalla sigla A3 in scala 1:10.000;
- D.4.4. numero 1 tavola relativa alla "Carta delle attività antropiche" contrassegnata dalla sigla B in scala 1:10.000.

Documentazione della variante integrativa al P.T.C.P. che fa assumere al PTCP valore ed effetti di P.S.C. del Comune di Cesenatico

A. Quadro Conoscitivo, composto dagli elaborati e dalle cartografie di seguito indicati:

- A.1. Relazione descrittiva comprensiva di elaborati cartografici e del relativo Allegato (n. 2 Volumi);
- A.2. (su supporto informatico) Tavole della disciplina particolareggiata dei Centri Storici del PRG vigente;
- A.3. (su supporto informatico) Elaborati A.1 e A.2 relativi alle Schede di analisi delle strutture turistico ricettive;
- A.4. numero 1 tavola relativa a "Aree soggette al rilascio di autorizzazione paesaggistica di cui all'art.146 del D.Lgs. n.42/2004" contrassegnata dalla sigla E in scala 1:10.000.

B. Progetto:

- B.1. Relazione;
- B.2. Allegato della Relazione denominato "Schede descrittive dei sub ambiti rurali";
- B.3. Norme;
- B.4. Schede d'ambito;
- B.5. numero 1 tavola relativa a "Schema di assetto territoriale" contrassegnata dalla sigla A in scala 1:25.000;
- B.6. numero 1 tavola relativa alla "Zonizzazione paesistica" contrassegnata dalla sigla B1 in scala 1:10.000;
- B.7. numero 1 tavola relativa alla "Carta forestale e dell'uso del suolo" contrassegnata dalla sigla B2 in scala 1:10.000;
- B.8. numero 1 tavola relativa alla "Carta del dissesto e della vulnerabilità territoriale" contrassegnata dalla sigla B3 in scala 1:10.000;
- B.9. numero 1 tavola relativa alla "Classificazione e individuazione dei sistemi urbani e territoriali" contrassegnata dalla sigla B4 in scala 1:10.000;
- B.10. numero 1 tavola relativa al "Sistema infrastrutturale e tecnologico" contrassegnata dalla sigla B5 in scala 1:10.000;
- B.11. numero 1 tavola relativa alle "Rischio sismico carta delle aree suscettibili di effetti locali" contrassegnata dalla sigla B6 in scala 1:10.000;
- B.12. numero 2 tavole relative alla "Zonazione sismica di 2° livello" contrassegnate dalla sigla B7.1 e B7.2 in scala 1:5.000 - Elaborato presentato in fase di controdeduzioni;
- B.13. numero 2 tavole relative agli "Ambiti insediativi di progetto" contrassegnate dalla sigla C.1 e C.2 in scala 1:5.000;
- B.14. numero 1 tavola relativa a "Tavola d'inquadramento Individuazione degli isolati ricadenti nel Centro Storico" contrassegnata dalla sigla D.1.0, in scala 1:2.000;
- B.15. numero 1 tavola relativa alla "Disciplina particolareggiata del Centro Storico" contrassegnata dalla sigla D.1.A, in scala 1:1. ;
- B.16. numero 1 tavola relativa alla "Classificazione tipologica degli immobili ricadenti nel Centro Storico" contrassegnata dalla sigla D.1.1, in scala 1:1.000;
- B.17. numero 1 tavola relativa alla "Individuazione delle attrezzature all'interno del Centro Storico" contrassegnata dalla sigla D.1.2, in scala 1:1.000;
- B.18. numero 1 tavola relativa alla "Individuazione di nuclei insediativi rurali - Edifici ed aree di valore storico ambientale" contrassegnata dalla sigla D.2, in scala 1:20.000;
- B.19. Elaborato Sistema insediativo storico sparso Indice - Schede di analisi;
- B.20. Numero 6 Volumi dell'elaborato D2.SR Schede di analisi ed indicazioni operative relative agli edifici del territorio rurale.

C. Valsat:

- C.1. Relazione;
- C.2. Allegato A della Relazione “Gli indicatori per il monitoraggio del P.S.C.”;
- C.3. Sintesi non tecnica;
- C.4. numero 1 tavola relativa alla “Val.S.A.T. Vincoli ambientali”, contrassegnata dalla sigla V1, in scala 1:10.000;
- C.5. numero 1 tavola relativa alla “Val.S.A.T. Accessibilità ai servizi per le aree residenziali”, contrassegnata dalla sigla V2, in scala 1:10.000;
- C.6. numero 1 tavola relativa alla “Val.S.A.T. Accessibilità ai servizi per le aree produttive”, contrassegnata dalla sigla V3, in scala 1:10.000;
- C.7. numero 1 tavola relativa alla “Val.S.A.T. Reti infrastrutturali”, contrassegnata dalla sigla V4, in scala 1:10.000.

Documentazione del P.T.C.P. avente valore ed effetti di P.S.C. del Comune di Civitella di Romagna

A. Quadro Conoscitivo, composto dagli elaborati e dalle cartografie di seguito indicati:

- A.1. Relazione descrittiva comprensiva di elaborati cartografici.

B. Progetto:

- B.1. Relazione;
- B.2. Schede d'ambito;
- B.3. numero 2 tavole relative a "Schema di assetto territoriale" contrassegnate dalla sigla A.1 e A.2 in scala 1:25.000;
- B.4. numero 3 tavole relative alla "Zonizzazione paesistica" contrassegnate dalla sigla B1.1, B1.2 e B1.3 in scala 1:10.000;
- B.5. numero 3 tavole relative alla "Carta forestale e dell'uso del suolo" contrassegnate dalla sigla B2.1, B2.2 e B2.3 in scala 1:10.000;
- B.6. numero 3 tavole relative alla "Carta del dissesto e della vulnerabilità territoriale" contrassegnate dalla sigla B3.1, B3.2 e B3.3 in scala 1:10.000;
- B.7. numero 3 tavole relative alla "Classificazione e individuazione dei sistemi urbani e territoriali" contrassegnate dalla sigla B4.1, B4.2 e B4.3 in scala 1:10.000;
- B.8. numero 1 tavola relativa agli "Ambiti insediativi di progetto" contrassegnata dalla sigla C in scala 1:5.000;
- B.9. numero 1 tavola relativa alla "Disciplina particolareggiata del Centro Storico" contrassegnata dalla sigla D.1.A, in scala 1:1.000;
- B.10. numero 1 tavola relativa alla "Classificazione tipologica degli immobili ricadenti nel Centro Storico" contrassegnata dalla sigla D.1.1, in scala 1:1.000;
- B.11. numero 1 tavola relativa "Carta relativa allo stato di conservazione degli immobili ricadenti nel Centro Storico" contrassegnata dalla sigla D.1.2, in scala 1:1.000;
- B.12. numero 1 tavola relativa "Carta relativa alle destinazioni d'uso ed agli standard urbanistici del Centro Storico" contrassegnata dalla sigla D.1.3, in scala 1:1.000;
- B.13. numero 1 tavola relativa a "Il sistema insediativo storico, distribuzione spaziale delle schede relative agli edifici in Territorio Rurale" in scala 1:40.000;
- B.14. Elaborato relativo a "Schede di analisi ed indicazioni operative relative agli edifici del territorio rurale" contrassegnato dalla sigla D.2-SR-volume 1;
- B.15. Norme.

C. Valsat:

- C.1. Relazione;
- C.2. Allegato A "Gli indicatori del PSC".

Documentazione del P.T.C.P. avente valore ed effetti di P.S.C. del Comune di Dovadola

A. Quadro Conoscitivo, composto dagli elaborati e dalle cartografie di seguito indicati:

- A.1. Relazione descrittiva comprensiva di elaborati cartografici.

B. Progetto:

- B.1. Relazione;
- B.2. Schede d'ambito;
- B.3. numero 1 tavola relativa a "Schema di assetto territoriale" contrassegnata dalla sigla A in scala 1:25.000;
- B.4. numero 1 tavola relativa alla "Zonizzazione paesistica" contrassegnata dalla sigla B1 in scala 1:10.000;
- B.5. numero 1 tavola relativa alla "Carta forestale e dell'uso del suolo" contrassegnata dalla sigla B2 in scala 1:10.000;
- B.6. numero 1 tavola relativa alla "Carta del dissesto e della vulnerabilità territoriale" contrassegnata dalla sigla B3 in scala 1:10.000;
- B.7. numero 1 tavola relativa alla "Classificazione e individuazione dei sistemi urbani e territoriali" contrassegnata dalla sigla B4 in scala 1:10.000;
- B.8. numero 1 tavola relativa agli "Ambiti insediativi di progetto" contrassegnata dalla sigla C in scala 1:5.000;
- B.9. numero 1 tavola relativa alla "Disciplina particolareggiata del Centro Storico" contrassegnata dalla sigla D.1.A, in scala 1:1.000;
- B.10. numero 1 tavola relativa alla "Classificazione tipologica degli immobili ricadenti nel Centro Storico" contrassegnata dalla sigla D.1.1, in scala 1:1.000;
- B.11. numero 1 tavola relativa "Carta relativa allo stato di conservazione degli immobili ricadenti nel Centro Storico" contrassegnata dalla sigla D.1.2, in scala 1:1.000;
- B.12. numero 1 tavola relativa "Carta relativa alle destinazioni d'uso ed agli standard urbanistici del Centro Storico" contrassegnata dalla sigla D.1.3, in scala 1:1.000;
- B.13. numero 2 volumi di "Schede di analisi ed indicazioni operative relative agli edifici del Centro Storico" contrassegnati dalla sigla D.1-SC;
- B.14. numero 1 tavola relativa a "Il sistema insediativo storico, distribuzione spaziale delle schede relative agli edifici in Territorio Rurale" in scala 1:30.000;
- B.15. Elaborato relativo a "Schede di analisi ed indicazioni operative relative agli edifici del territorio rurale" contrassegnato dalla sigla D.2-SR-volume 1;
- B.16. Elaborato relativo a "Schede di analisi ed indicazioni operative relative agli edifici del territorio rurale" contrassegnato dalla sigla D.2-SR-volume 2;
- B.17. Elaborato relativo a "Schede di analisi ed indicazioni operative relative agli edifici del territorio rurale" contrassegnato dalla sigla D.2-SR-volume 3;
- B.18. Elaborato relativo a "Schede di analisi ed indicazioni operative relative agli edifici del territorio rurale" contrassegnato dalla sigla D.2-SR-volume 4;
- B.19. Norme.

C. Valsat:

- C.1. Relazione;
- C.2. Allegato A "Gli indicatori del PSC".

D. Valutazione di incidenza:

- D.1. Relazione di incidenza relativa al SIC IT4080007;
- D.2. Elaborati cartografici relativi al SIC IT4080007:
 - D.2.1. numero 1 tavola relativa alla "Carta geomorfologica" contrassegnata dalla sigla A1 in scala 1:10.000;
 - D.2.2. numero 1 tavola relativa alla "Carta degli habitat" contrassegnata dalla sigla A2 in scala 1:10.000;

- D.2.3. numero 1 tavola relativa alla “Carta dei valori archeologici architettonici paesaggistici” contrassegnata dalla sigla A3 in scala 1:10.000;
- D.2.4. numero 1 tavola relativa alla “Carta delle attività antropiche” contrassegnata dalla sigla B in scala 1:10.000.

Documentazione del P.T.C.P. avente valore ed effetti di P.S.C. del Comune di Galeata

A. Quadro Conoscitivo, composto dagli elaborati e dalle cartografie di seguito indicati:

- A.1. Relazione descrittiva comprensiva di elaborati cartografici.

B. Progetto:

- B.1. Relazione;
- B.2. Schede d'ambito;
- B.3. numero 2 tavole relative a "Schema di assetto territoriale" contrassegnate dalla sigla A.1 e A.2 in scala 1:25.000;
- B.4. numero 2 tavole relative alla "Zonizzazione paesistica" contrassegnate dalla sigla B1.1 e B1.2 in scala 1:10.000;
- B.5. numero 2 tavole relative alla "Carta forestale e dell'uso del suolo" contrassegnate dalla sigla B2.1 e B2.2 in scala 1:10.000;
- B.6. numero 2 tavole relative alla "Carta del dissesto e della vulnerabilità territoriale" contrassegnate dalla sigla B3.1 e B3.2 in scala 1:10.000;
- B.7. numero 2 tavole relative alla "Classificazione e individuazione dei sistemi urbani e territoriali" contrassegnate dalla sigla B4.1 e B4.2 in scala 1:10.000;
- B.8. numero 1 tavola relativa agli "Ambiti insediativi di progetto" contrassegnata dalla sigla C in scala 1:5.000;
- B.9. numero 1 tavola relativa alla "Disciplina particolareggiata del Centro Storico" contrassegnata dalla sigla D.1.A, in scala 1:1.000;
- B.10. numero 1 tavola relativa alla "Classificazione tipologica degli immobili ricadenti nel Centro Storico" contrassegnata dalla sigla D.1.1, in scala 1:1.000;
- B.11. numero 1 tavola relativa "Carta relativa allo stato di conservazione degli immobili ricadenti nel Centro Storico" contrassegnata dalla sigla D.1.2, in scala 1:1.000;
- B.12. numero 1 tavola relativa "Carta relativa alle destinazioni d'uso ed agli standard urbanistici del Centro Storico" contrassegnata dalla sigla D.1.3, in scala 1:1.000.
- B.13. numero 1 tavola relativa a "Il sistema insediativo storico, distribuzione spaziale delle schede relative agli edifici in Territorio Rurale" in scala 1:40.000;
- B.14. Elaborato relativo a "Schede di analisi ed indicazioni operative relative agli edifici del territorio rurale" contrassegnato dalla sigla D.2-SR-volume 1;
- B.15. Norme.

C. Valsat:

- C.1. Relazione;
- C.2. Allegato A "Gli indicatori del PSC".

Documentazione della variante integrativa al P.T.C.P. che fa assumere al PTCP valore ed effetti di P.S.C. del Comune di Gambettola

A. Quadro Conoscitivo, composto dagli elaborati e dalle cartografie di seguito indicati:

- A.1 Relazione descrittiva comprensiva di elaborati cartografici e del relativo Allegato (n. 2 Volumi);
- A.2 (su supporto informatico) Tavole della disciplina particolareggiata dei Centri Storici del PRG vigente;
- A.3 numero 1 tavola relativa a "Aree soggette al rilascio di autorizzazione paesaggistica di cui all'art.146 del D.Lgs. n.42/2004" contrassegnata dalla sigla E in scala 1:10.000.

B. Progetto:

- B.1 Relazione;
- B.2 Allegato della Relazione denominato "Schede descrittive dei sub ambiti rurali";
- B.3 Norme;
- B.4 Schede d'ambito;
- B.5 numero 1 tavola relativa a "Schema di assetto territoriale" contrassegnata dalla sigla A in scala 1:25.000;
- B.6 numero 1 tavola relativa alla "Zonizzazione paesistica" contrassegnata dalla sigla B1 in scala 1:10.000;
- B.7 numero 1 tavola relativa alla "Carta forestale e dell'uso del suolo" contrassegnata dalla sigla B2 in scala 1:10.000;
- B.8 numero 1 tavola relativa alla "Carta del dissesto e della vulnerabilità territoriale" contrassegnata dalla sigla B3 in scala 1:10.000;
- B.9 numero 1 tavola relativa alla "Classificazione e individuazione dei sistemi urbani e territoriali" contrassegnata dalla sigla B4 in scala 1:10.000;
- B.10 numero 1 tavola relativa al "Sistema infrastrutturale e tecnologico" contrassegnata dalla sigla B5 in scala 1:10.000;
- B.11 numero 1 tavola relativa al "Rischio sismico carta delle aree suscettibili di effetti locali" contrassegnata dalla sigla B6 in scala 1:10.000;
- B.12 numero 1 tavola relativa alla "Zonazione sismica di 2o livello" contrassegnata dalla sigla B7 in scala 1:5.000 - Elaborato presentato in fase di controdeduzioni;
- B.13 numero 1 tavola relativa agli "Ambiti insediativi di progetto" contrassegnata dalla sigla C in scala 1:5000;
- B.14 numero 1 tavola relativa alla "Disciplina particolareggiata del Centro Storico" contrassegnata dalla sigla D.1.A, in scala 1:1.000;
- B.15 numero 1 tavola relativa alla "Classificazione tipologica degli immobili ricadenti nel Centro Storico" contrassegnata dalla sigla D.1.1, in scala 1:1.000;
- B.16 numero 1 tavola relativa allo "Stato di conservazione degli immobili ricadenti nel Centro Storico" contrassegnata dalla sigla D.1.2, in scala 1:1.000;
- B.17 numero 1 tavola relativa alle "Destinazioni d'uso degli immobili ricadenti nel Centro Storico" contrassegnata dalla sigla D.1.3, in scala 1:1.000;
- B.18 numero 1 tavola relativa alla "Analisi: attrezzature esistenti nel Centro Storico" contrassegnata dalla sigla D.1.4, in scala 1:1.000;
- B.19 numero 1 tavola relativa alla "Distribuzione spaziale dei nuclei insediativi in territorio rurale" contrassegnata dalla sigla D.2, in scala 1:10.000;
- B.20 Elaborato Sistema insediativo storico sparso Indice - Schede di analisi;
- B.21 Elaborato D2.SR Schede di analisi ed indicazioni operative relative agli edifici del territorio rurale.

C. Valsat:

- C.1 Relazione;
- C.2 Allegato A della Relazione "Gli indicatori per il monitoraggio del P.S.C.";
- C.3 Sintesi non tecnica;

- C.4 numero 1 tavola relativa alla "Val.S.A.T. Vincoli ambientali", contrassegnata dalla sigla V1, in scala 1:10.000;
- C.5 numero 1 tavola relativa alla "Val.S.A.T. Accessibilità ai servizi per le aree residenziali", contrassegnata dalla sigla V2, in scala 1:10.000;
- C.6 numero 1 tavola relativa alla "Val.S.A.T. Accessibilità ai servizi per le aree produttive", contrassegnata dalla sigla V3, in scala 1:10.000;
- C.7 numero 1 tavola relativa alla "Val.S.A.T. Reti infrastrutturali", contrassegnata dalla sigla V4, in scala 1:10.000.

Documentazione del P.T.C.P. avente valore ed effetti di P.S.C. del Comune di Meldola

A. Quadro Conoscitivo, composto dagli elaborati e dalle cartografie di seguito indicati:

- A.1. Relazione descrittiva comprensiva di elaborati cartografici.

B. Progetto:

- B.1. Relazione;
- B.2. Schede d'ambito;
- B.3. numero 2 tavole relative a "Schema di assetto territoriale" contrassegnate dalla sigla A.1 e A.2 in scala 1:25.000;
- B.4. numero 2 tavole relative alla "Zonizzazione paesistica" contrassegnate dalla sigla B1.1 e B1.2 in scala 1:10.000;
- B.5. numero 2 tavole relative alla "Carta forestale e dell'uso del suolo" contrassegnate dalla sigla B2.1 e B2.2 in scala 1:10.000;
- B.6. numero 2 tavole relative alla "Carta del dissesto e della vulnerabilità territoriale" contrassegnate dalla sigla B3.1 e B3.2 in scala 1:10.000;
- B.7. numero 2 tavole relative alla "Classificazione e individuazione dei sistemi urbani e territoriali" contrassegnate dalla sigla B4.1 e B4.2 in scala 1:10.000;
- B.8. numero 1 tavola relativa agli "Ambiti insediativi di progetto" contrassegnata dalla sigla C in scala 1:5.000;
- B.9. numero 1 tavola relativa alla "Disciplina particolareggiata del Centro Storico" contrassegnata dalla sigla D.1.A, in scala 1:1.000;
- B.10. numero 1 tavola relativa alla "Classificazione tipologica degli immobili ricadenti nel Centro Storico" contrassegnata dalla sigla D.1.1, in scala 1:1.000;
- B.11. numero 1 tavola relativa a "Il sistema insediativo storico, distribuzione spaziale delle schede relative agli edifici in Territorio Rurale" in scala 1:40.000;
- B.12. Elaborato relativo a "Schede di analisi ed indicazioni operative relative agli edifici del territorio rurale" contrassegnato dalla sigla D.2-SR-volume 1;
- B.13. Elaborato relativo a "Schede di analisi ed indicazioni operative relative agli edifici del territorio rurale" contrassegnato dalla sigla D.2-SR-volume 2;
- B.14. Norme.

C. Valsat:

- C.1. Relazione;
- C.2. Allegato A "Gli indicatori del PSC".

D. Valutazione di incidenza:

- D.1. Relazione di incidenza relativa al SIC IT4080004;
- D.2. Elaborati cartografici relativi al SIC IT4080004:
 - D.2.1. numero 1 tavola relativa alla "Carta geomorfologica" contrassegnata dalla sigla A1 in scala 1:10.000;
 - D.2.2. numero 1 tavola relativa alla "Carta degli habitat" contrassegnata dalla sigla A2 in scala 1:10.000;
 - D.2.3. numero 1 tavola relativa alla "Carta dei valori archeologici architettonici paesaggistici" contrassegnata dalla sigla A3 in scala 1:10.000;
 - D.2.4. numero 1 tavola relativa alla "Carta delle attività antropiche" contrassegnata dalla sigla B in scala 1:10.000.

Documentazione della variante integrativa al P.T.C.P. che fa assumere al PTCP valore ed effetti di P.S.C. del Comune di Mercato Saraceno

A. Quadro Conoscitivo, composto dagli elaborati e dalle cartografie d seguito indicati:

- A.1 Relazione descrittiva comprensiva di elaborati cartografici e del relativo Allegato;
- A.2 (su supporto informatico) Tavole della disciplina particolareggiata dei Centri Storici e Schede degli edifici storici sparsi in territorio rurale del PRG vigente;
- A.3 numero 2 tavole relative alle "Aree soggette al rilascio di autorizzazione paesaggistica di cui all'art.146 del D.Lgs. n.42/2004" contrassegnate dalla sigla E 1 e E 2 in scala 1:10.000.

B. Progetto:

- B.1 Relazione;
- B.2 Allegato della Relazione denominato "Schede descrittive dei sub ambiti rurali";
- B.3 Norme;
- B.4 Schede d'ambito;
- B.5 numero 1 tavola relativa a "Schema di assetto territoriale" contrassegnata dalla sigla A in scala 1:40.000;
- B.6 numero 2 tavole relative alla "Zonizzazione paesistica" contrassegnate dalla sigla B1.1 e B1.2 in scala 1:10.000;
- B.7 numero 2 tavole relative alla "Carta forestale e dell'uso del suolo" contrassegnate dalla sigla B2.1 e B2.2 in scala 1:10.000;
- B.8 numero 2 tavole relative alla "Carta del dissesto e della vulnerabilità territoriale" contrassegnate dalla sigla B3.1 e B3.2 in scala 1:10.000;
- B.9 numero 2 tavole relative alla "Classificazione e individuazione dei sistemi urbani e territoriali" contrassegnate dalla sigla B4a.1 e B4a.2 in scala 1:10.000;
- B.10 numero 2 tavole relative al "Sistema rurale e della valorizzazione paesaggistica" contrassegnate dalla sigla B4b.1 e B4b.2 in scala 1:10.000;
- B.11 numero 2 tavole relative al "Sistema infrastrutturale e tecnologico" contrassegnate dalla sigla B5.1 e B5.2 in scala 1:10.000;
- B.12 numero 2 tavole relative al "Rischio sismico carta delle aree suscettibili di effetti locali" contrassegnate dalla sigla B6.1 e B6.2 in scala 1:10.000;
- B.13 numero 9 tavole relative alla "Zonazione sismica di 2o livello" contrassegnate dalla sigla B7A.1, B7A.2, B7A.3, B7B.1, B7B.2, B7B.3, B7C.1, B7C.2 e B7C.3 in scala 1:5.000;
- B.14 numero 3 tavole relative agli "Ambiti insediativi di progetto" contrassegnate dalla sigla C.1, C.2 e C.3 in scala 1:5.000;
- B.15 numero 1 tavola relativa alla "Disciplina particolareggiata del Centro Storico" contrassegnata dalla sigla D.1.A del territorio di Mercato Saraceno, in scala 1:1.000;
- B.16 numero 1 tavola relativa alla "Classificazione tipologica degli immobili ricadenti nel Centro Storico" contrassegnata dalla sigla D.1.1 del territorio di Mercato Saraceno, in scala 1:1.000;
- B.17 numero 1 tavola relativa allo "Stato di consistenza degli spazi non edificati" contrassegnata dalla sigla D.1.2 del territorio di Mercato Saraceno, in scala 1:1.000;
- B.18 numero 1 tavola relativa alla "Disciplina particolareggiata dei nuclei storici minori" contrassegnata dalla sigla D.1.Aa dei territori di San Damiano, Montecastello, Ciola, Serra, Tornano, Linaro, in scala 1:1.000;
- B.19 numero 1 tavola relativa alla "Classificazione tipologica degli immobili ricadenti nei nuclei storici minori" contrassegnata dalla sigla D.1.1a dei territori di San Damiano, Montecastello, Ciola, Serra, Tornano, Linaro, in scala 1:1.000;

- B.20 numero 1 tavola relativa allo "Stato di consistenza degli spazi non edificati" contrassegnata dalla sigla D.1.2a dei territori di San Damiano, Montecastello, Ciola, Serra, Tornano, Linaro, in scala 1:1.000;
- B.21 numero 1 tavola relativa alla "Disciplina particolareggiata delle strutture insediative storiche non urbane" contrassegnata dalla sigla D.1.Ab dei territori di Bora Alta, Borgo Paglia, Cà di Piero, Falconara, Maiavolo, Mastro, Monte Sasso, Musella, Schiazzano, Taibo Castello in scala 1:1.000;
- B.22 numero 1 tavola relativa alla "Distribuzione spaziale dei nuclei insediativi in territorio rurale" contrassegnata dalla sigla D.2, in scala 1:30.000;
- B.23 Elaborato Sistema insediativo storico sparso Indice - Schede di analisi;
- B.24 Numero 5 Volumi dell'elaborato D2.SR Schede di analisi ed indicazioni operative relative agli edifici del territorio rurale.

C. Valutazione di incidenza, composta dagli elaborati e dalle cartografie di seguito indicate:

- C.1 Relazione di incidenza SIC IT4080013 Monte Tiffi, Alto Uso;
- C.2 numero 1 tavola relativa alla "Relazione di incidenza Carta geomorfologia", contrassegnata dalla sigla A1 in scala 1:10.000;
- C.3 numero 1 tavola relativa alla "Relazione di incidenza Carta degli habitat e della vegetazione", contrassegnata dalla sigla A2 in scala 1:10.000;
- C.4 numero 1 tavola relativa alla "Relazione di incidenza Carta dei valori archeologici architettonici paesaggistici", contrassegnata dalla sigla A3 in scala 1:10.000;
- C.5 numero 1 tavola relativa alla "Relazione di incidenza Carta delle attività antropiche", contrassegnata dalla sigla B in scala 1:10.000.

D. Valsat:

- D.1 Relazione;
- D.2 Allegato A della Relazione "Gli indicatori per il monitoraggio del P.S.C.";
- D.3 Sintesi non tecnica;
- D.4 numero 2 tavole relative alla "Val.S.A.T. Vincoli ambientali", contrassegnate dalla sigla V1.1 e V1.2, in scala 1:10.000;
- D.5 numero 1 tavola relativa alla "Val.S.A.T. Accessibilità ai servizi per le aree residenziali", contrassegnata dalla sigla V2, in scala 1:20.000;
- D.6 numero 1 tavola relativa alla "Val.S.A.T. Accessibilità ai servizi per le aree produttive", contrassegnata dalla sigla V3, in scala 1:20.000;
- D.7 numero 2 tavole relative alla "Val.S.A.T. Reti infrastrutturali", contrassegnate dalla sigla V4.1 e V4.2, in scala 1:10.000.

Documentazione del P.T.C.P. avente valore ed effetti di P.S.C. del Comune di Modigliana

A. Quadro Conoscitivo, composto dagli elaborati e dalle cartografie di seguito indicati:

- A.1. Relazione descrittiva comprensiva di elaborati cartografici.

B. Progetto:

- B.1. Relazione;
- B.2. Schede d'ambito;
- B.3. numero 1 tavola relativa a "Schema di assetto territoriale" contrassegnata dalla sigla A in scala 1:25.000;
- B.4. numero 2 tavole relative alla "Zonizzazione paesistica" contrassegnate dalla sigla B1.1 e B1.2 in scala 1:10.000;
- B.5. numero 2 tavole relative alla "Carta forestale e dell'uso del suolo" contrassegnate dalla sigla B2.1 e B2.2 in scala 1:10.000;
- B.6. numero 2 tavole relative alla "Carta del dissesto e della vulnerabilità territoriale" contrassegnate dalla sigla B3.1 e B3.2 in scala 1:10.000;
- B.7. numero 2 tavole relative alla "Classificazione e individuazione dei sistemi urbani e territoriali" contrassegnate dalla sigla B4.1 e B4.2 in scala 1:10.000;
- B.8. numero 1 tavola relativa agli "Ambiti insediativi di progetto" contrassegnata dalla sigla C in scala 1:5.000;
- B.9. numero 1 tavola relativa alla "Disciplina particolareggiata del Centro Storico" contrassegnata dalla sigla D.1.A, in scala 1:1.000;
- B.10. numero 1 tavola relativa alla "Classificazione tipologica degli immobili ricadenti nel Centro Storico" contrassegnata dalla sigla D.1.1, in scala 1:1.000;
- B.11. numero 1 tavola relativa "Carta relativa allo stato di conservazione degli immobili ricadenti nel Centro Storico" contrassegnata dalla sigla D.1.2, in scala 1:1.000;
- B.12. numero 1 tavola relativa "Carta relativa alle destinazioni d'uso ed agli standard urbanistici del Centro Storico" contrassegnata dalla sigla D.1.3, in scala 1:1.000;
- B.13. numero 1 tavola relativa a "Il sistema insediativo storico, distribuzione spaziale delle schede relative agli edifici in Territorio Rurale" in scala 1:40.000;
- B.14. Elaborato relativo a "Schede di analisi ed indicazioni operative relative agli edifici del territorio rurale" contrassegnato dalla sigla D.2-SR-volume 1;
- B.15. Elaborato relativo a "Schede di analisi ed indicazioni operative relative agli edifici del territorio rurale" contrassegnato dalla sigla D.2-SR-volume 2;
- B.16. Elaborato relativo a "Schede di analisi ed indicazioni operative relative agli edifici del territorio rurale" contrassegnato dalla sigla D.2-SR-volume 3;
- B.17. Elaborato relativo a "Schede di analisi ed indicazioni operative relative agli edifici del territorio rurale" contrassegnato dalla sigla D.2-SR-volume 4;
- B.18. Elaborato relativo a "Schede di analisi ed indicazioni operative relative agli edifici del territorio rurale" contrassegnato dalla sigla D.2-SR-volume 5;
- B.19. Elaborato relativo a "Schede di analisi ed indicazioni operative relative agli edifici del territorio rurale" contrassegnato dalla sigla D.2-SR-volume 6;
- B.20. Norme.

C. Valsat:

- C.1. Relazione;
- C.2. Allegato A "Gli indicatori del PSC".

D. Valutazione di incidenza:

- D.1. Relazione di incidenza relativa al SIC IT4080007;
- D.2. Elaborati cartografici relativi al SIC IT4080007:
 - D.2.1. numero 1 tavola relativa alla "Carta geomorfologica" contrassegnata dalla sigla A1 in scala 1:10.000;

- D.2.2. numero 1 tavola relativa alla “Carta degli habitat” contrassegnata dalla sigla A2 in scala 1:10.000;
- D.2.3. numero 1 tavola relativa alla “Carta dei valori archeologici architettonici paesaggistici” contrassegnata dalla sigla A3 in scala 1:10.000;
- D.2.4. numero 1 tavola relativa alla “Carta delle attività antropiche” contrassegnata dalla sigla B in scala 1:10.000.

E. Allegato al Piano:

- E.1. Zone a rischio di incidente rilevante.

Documentazione del P.T.C.P. avente valore ed effetti di P.S.C. del Comune di Portico San Benedetto

A. Quadro Conoscitivo, composto dagli elaborati e dalle cartografie di seguito indicati:

- A.1. Relazione descrittiva comprensiva di elaborati cartografici.

B. Progetto:

- B.1. Relazione;
- B.2. Schede d'ambito;
- B.3. numero 1 tavola relativa a "Schema di assetto territoriale" contrassegnata dalla sigla A in scala 1:25.000;
- B.4. numero 2 tavole relative alla "Zonizzazione paesistica" contrassegnate dalla sigla B1.1 e B1.2 in scala 1:10.000;
- B.5. numero 2 tavole relative alla "Carta forestale e dell'uso del suolo" contrassegnate dalla sigla B2.1 e B2.2 in scala 1:10.000;
- B.6. numero 2 tavole relative alla "Carta del dissesto e della vulnerabilità territoriale" contrassegnate dalla sigla B3.1 e B3.2 in scala 1:10.000;
- B.7. numero 2 tavole relative alla "Classificazione e individuazione dei sistemi urbani e territoriali" contrassegnate dalla sigla B4.1 e B4.2 in scala 1:10.000;
- B.8. numero 1 tavola relativa agli "Ambiti insediativi di progetto" contrassegnata dalla sigla C in scala 1:5.000;
- B.9. numero 1 tavola relativa alla "Disciplina particolareggiata del Centro Storico" contrassegnata dalla sigla D.1.A, in scala 1:1.000;
- B.10. numero 1 tavola relativa alla "Classificazione tipologica degli immobili ricadenti nel Centro Storico" contrassegnata dalla sigla D.1.1, in scala 1:1.000;
- B.11. numero 1 tavola relativa "Carta relativa allo stato di conservazione degli immobili ricadenti nel Centro Storico" contrassegnata dalla sigla D.1.2, in scala 1:1.000;
- B.12. numero 1 tavola relativa "Carta relativa alle destinazioni d'uso ed agli standard urbanistici del Centro Storico" contrassegnata dalla sigla D.1.3, in scala 1:1.000;
- B.13. numero 1 tavola relativa a "Il sistema insediativo storico, distribuzione spaziale delle schede relative agli edifici in Territorio Rurale" in scala 1:40.000;
- B.14. Elaborato relativo a "Schede di analisi ed indicazioni operative relative agli edifici del territorio rurale" contrassegnato dalla sigla D.2-SR-volume 1;
- B.15. Elaborato relativo a "Schede di analisi ed indicazioni operative relative agli edifici del territorio rurale" contrassegnato dalla sigla D.2-SR-volume 2;
- B.16. Elaborato relativo a "Schede di analisi ed indicazioni operative relative agli edifici del territorio rurale" contrassegnato dalla sigla D.2-SR-volume 3;
- B.17. Norme.

C. Valsat:

- C.1. Relazione;
- C.2. Allegato A "Gli indicatori del PSC".

D. Valutazione di incidenza:

- D.1. Relazione di incidenza relativa al SIC IT4080002;
- D.2. Relazione di incidenza relativa al SIC IT4080003;
- D.3. Elaborati cartografici relativi al SIC IT4080002:
 - D.3.1. numero 1 tavola relativa alla "Carta geomorfologica" contrassegnata dalla sigla A1 in scala 1:10.000;
 - D.3.2. numero 1 tavola relativa alla "Carta degli habitat e della vegetazione" contrassegnata dalla sigla A2 in scala 1:10.000;
 - D.3.3. numero 1 tavola relativa alla "Carta dei valori archeologici architettonici paesaggistici" contrassegnata dalla sigla A3 in scala 1:10.000;

- D.3.4. numero 1 tavola relativa alla "Carta delle attività antropiche" contrassegnata dalla sigla B in scala 1:10.000;
- D.4. Elaborati cartografici relativi al SIC IT4080003:
 - D.4.1. numero 4 tavole relative alla "Carta geomorfologica" contrassegnate dalla sigla A1-1, A1-2, A1-3, A1-4 in scala 1:10.000;
 - D.4.2. numero 4 tavole relative alla "Carta degli habitat e della vegetazione" contrassegnate dalla sigla A2-1, A2-2, A2-3, A2-4 in scala 1:10.000;
 - D.4.3. numero 4 tavole relative alla "Carta dei valori archeologici architettonici paesaggistici" contrassegnate dalla sigla A3-1, A3-2, A3-3, A3-4 in scala 1:10.000;
 - D.4.4. numero 4 tavole relative alla "Carta delle attività antropiche" contrassegnate dalla sigla B-1, B-2, B-3, B-4 in scala 1:10.000.

Documentazione del P.T.C.P. avente valore ed effetti di P.S.C. del Comune di Predappio

A. Quadro Conoscitivo, composto dagli elaborati e dalle cartografie di seguito indicati:

- A.1. Relazione descrittiva comprensiva di elaborati cartografici.

B. Progetto:

- B.1. Relazione;
- B.2. Schede d'ambito;
- B.3. numero 2 tavole relative a "Schema di assetto territoriale" contrassegnate dalla sigla A.1 e A.2 in scala 1:25.000;
- B.4. numero 2 tavole relative alla "Zonizzazione paesistica" contrassegnate dalla sigla B1.1 e B1.2 in scala 1:10.000;
- B.5. numero 2 tavole relative alla "Carta forestale e dell'uso del suolo" contrassegnate dalla sigla B2.1 e B2.2 in scala 1:10.000;
- B.6. numero 2 tavole relative alla "Carta del dissesto e della vulnerabilità territoriale" contrassegnate dalla sigla B3.1 e B3.2 in scala 1:10.000;
- B.7. numero 2 tavole relative alla "Classificazione e individuazione dei sistemi urbani e territoriali" contrassegnate dalla sigla B4.1 e B4.2 in scala 1:10.000;
- B.8. numero 1 tavola relativa agli "Ambiti insediativi di progetto" contrassegnata dalla sigla C in scala 1:5.000;
- B.9. numero 1 tavola relativa alla "Disciplina particolareggiata del Centro Storico" contrassegnata dalla sigla D.1.A, in scala 1:1.000;
- B.10. numero 1 tavola relativa alla "Classificazione tipologica degli immobili ricadenti nel Centro Storico" contrassegnata dalla sigla D.1.1, in scala 1:1.000;
- B.11. numero 1 tavola relativa "Carta relativa allo stato di conservazione degli immobili ricadenti nel Centro Storico" contrassegnata dalla sigla D.1.2, in scala 1:1.000;
- B.12. numero 1 tavola relativa "Carta relativa alle destinazioni d'uso ed agli standard urbanistici del Centro Storico" contrassegnata dalla sigla D.1.3, in scala 1:1.000;
- B.13. numero 1 tavola relativa a "Il sistema insediativo storico, distribuzione spaziale delle schede relative agli edifici in Territorio Rurale" in scala 1:40.000;
- B.14. Elaborato relativo a "Schede di analisi ed indicazioni operative relative agli edifici del territorio rurale" contrassegnato dalla sigla D.2-SR-volume 1;
- B.15. Elaborato relativo a "Schede di analisi ed indicazioni operative relative agli edifici del territorio rurale" contrassegnato dalla sigla D.2-SR-volume 2;
- B.16. Elaborato relativo a "Schede di analisi ed indicazioni operative relative agli edifici del territorio rurale" contrassegnato dalla sigla D.2-SR-volume 3;
- B.17. Elaborato relativo a "Schede di analisi ed indicazioni operative relative agli edifici del territorio rurale" contrassegnato dalla sigla D.2-SR-volume 4;
- B.18. Norme.

C. Valsat:

- C.1. Relazione;
- C.2. Allegato A "Gli indicatori del PSC".

D. Allegato al Piano:

- D.1. Elementi di microzonazione sismica dell'area di Predappio Bassa.

Documentazione del P.T.C.P. avente valore ed effetti di P.S.C. del Comune di Premilcuore

A. Quadro Conoscitivo, composto dagli elaborati e dalle cartografie di seguito indicati:

- A.1. Relazione descrittiva comprensiva di elaborati cartografici.

B. Progetto:

- B.1. Relazione;
- B.2. Schede d'ambito;
- B.3. numero 2 tavole relative a "Schema di assetto territoriale" contrassegnate dalla sigla A.1 e A.2 in scala 1:25.000;
- B.4. numero 2 tavole relative alla "Zonizzazione paesistica" contrassegnate dalla sigla B1.1 e B1.2 in scala 1:10.000;
- B.5. numero 2 tavole relative alla "Carta forestale e dell'uso del suolo" contrassegnate dalla sigla B2.1 e B2.2 in scala 1:10.000;
- B.6. numero 2 tavole relative alla "Carta del dissesto e della vulnerabilità territoriale" contrassegnate dalla sigla B3.1 e B3.2 in scala 1:10.000;
- B.7. numero 2 tavole relative alla "Classificazione e individuazione dei sistemi urbani e territoriali" contrassegnate dalla sigla B4.1 e B4.2 in scala 1:10.000;
- B.8. numero 1 tavola relativa agli "Ambiti insediativi di progetto" contrassegnata dalla sigla C in scala 1:5.000;
- B.9. numero 1 tavola relativa alla "Disciplina particolareggiata del Centro Storico" contrassegnata dalla sigla D.1.A, in scala 1:1.000;
- B.10. numero 1 tavola relativa alla "Classificazione tipologica degli immobili ricadenti nel Centro Storico" contrassegnata dalla sigla D.1.1, in scala 1:1.000;
- B.11. numero 1 tavola relativa "Carta relativa allo stato di conservazione degli immobili ricadenti nel Centro Storico" contrassegnata dalla sigla D.1.2, in scala 1:1.000;
- B.12. numero 1 tavola relativa "Carta relativa alle destinazioni d'uso ed agli standard urbanistici del Centro Storico" contrassegnata dalla sigla D.1.3, in scala 1:1.000;
- B.13. numero 2 volumi di "Schede di analisi ed indicazioni operative relative agli edifici del Centro Storico" contrassegnati dalla sigla D.1-SC;
- B.14. numero 1 tavola relativa a "Il sistema insediativo storico, distribuzione spaziale delle schede relative agli edifici in Territorio Rurale" in scala 1:45.000;
- B.15. Elaborato relativo a "Schede di analisi ed indicazioni operative relative agli edifici del territorio rurale" contrassegnato dalla sigla D.2-SR-volume 1;
- B.16. Elaborato relativo a "Schede di analisi ed indicazioni operative relative agli edifici del territorio rurale" contrassegnato dalla sigla D.2-SR-volume 2;
- B.17. Elaborato relativo a "Schede di analisi ed indicazioni operative relative agli edifici del territorio rurale" contrassegnato dalla sigla D.2-SR-volume 3;
- B.18. Norme.

C. Valsat:

- C.1. Relazione;
- C.2. Allegato A "Gli indicatori del PSC".

D. Valutazione di incidenza:

- D.1. Relazione di incidenza relativa al SIC IT4080001;
- D.2. Relazione di incidenza relativa al SIC IT4080003;
- D.3. Elaborati cartografici relativi al SIC IT4080001:
 - D.3.1. numero 1 tavola relativa alla "Carta geomorfologica" contrassegnata dalla sigla A1 in scala 1:10.000;
 - D.3.2. numero 1 tavola relativa alla "Carta della vegetazione" contrassegnata dalla sigla A2 in scala 1:10.000;

- D.3.3. numero 1 tavola relativa alla "Carta dei valori archeologici architettonici paesaggistici" contrassegnata dalla sigla A3 in scala 1:10.000;
- D.3.4. numero 1 tavola relativa alla "Carta delle attività antropiche" contrassegnata dalla sigla B in scala 1:10.000;
- D.4. Elaborati cartografici relativi al SIC IT4080003;
 - D.4.1. numero 4 tavole relative alla "Carta geomorfologica" contrassegnate dalla sigla A1-1, A1-2, A1-3, A1-4 in scala 1:10.000;
 - D.4.2. numero 4 tavole relative alla "Carta degli habitat e della vegetazione" contrassegnate dalla sigla A2-1, A2-2, A2-3, A2-4 in scala 1:10.000;
 - D.4.3. numero 4 tavole relative alla "Carta dei valori archeologici architettonici paesaggistici" contrassegnate dalla sigla A3-1, A3-2, A3-3, A3-4 in scala 1:10.000;
 - D.4.4. numero 4 tavole relative alla "Carta delle attività antropiche" contrassegnate dalla sigla B-1, B-2, B-3, B-4 in scala 1:10.000.

Documentazione del P.T.C.P. avente valore ed effetti di P.S.C. del Comune di Rocca San Casciano

A. Quadro Conoscitivo, composto dagli elaborati e dalle cartografie di seguito indicati:

- A.1. Relazione descrittiva comprensiva di elaborati cartografici.

B. Progetto:

- B.1. Relazione;
- B.2. Schede d'ambito;
- B.3. numero 1 tavola relativa a "Schema di assetto territoriale" contrassegnata dalla sigla A in scala 1:25.000;
- B.4. numero 2 tavole relative alla "Zonizzazione paesistica" contrassegnate dalla sigla B1.1 e B1.2 in scala 1:10.000;
- B.5. numero 2 tavole relative alla "Carta forestale e dell'uso del suolo" contrassegnate dalla sigla B2.1 e B2.2 in scala 1:10.000;
- B.6. numero 2 tavole relative alla "Carta del dissesto e della vulnerabilità territoriale" contrassegnate dalla sigla B3.1 e B3.2 in scala 1:10.000;
- B.7. numero 2 tavole relative alla "Classificazione e individuazione dei sistemi urbani e territoriali" contrassegnate dalla sigla B4.1 e B4.2 in scala 1:10.000;
- B.8. numero 1 tavola relativa agli "Ambiti insediativi di progetto" contrassegnata dalla sigla C in scala 1:5.000;
- B.9. numero 1 tavola relativa alla "Disciplina particolareggiata del Centro Storico" contrassegnata dalla sigla D.1.A, in scala 1:1.000;
- B.10. numero 1 tavola relativa alla "Classificazione tipologica degli immobili ricadenti nel Centro Storico" contrassegnata dalla sigla D.1.1, in scala 1:1.000;
- B.11. numero 1 tavola relativa "Carta relativa allo stato di conservazione degli immobili ricadenti nel Centro Storico" contrassegnata dalla sigla D.1.2, in scala 1:1.000;
- B.12. numero 1 tavola relativa "Carta relativa alle destinazioni d'uso ed agli standard urbanistici del Centro Storico" contrassegnata dalla sigla D.1.3, in scala 1:1.000;
- B.13. numero 1 tavola relativa a "Il sistema insediativo storico, distribuzione spaziale delle schede relative agli edifici in Territorio Rurale" in scala 1:30.000;
- B.14. Elaborato relativo a "Schede di analisi ed indicazioni operative relative agli edifici del territorio rurale" contrassegnato dalla sigla D.2-SR-volume 1;
- B.15. Norme.

C. Valsat:

- C.1. Relazione;
- C.2. Allegato A "Gli indicatori del PSC".

Documentazione della variante integrativa al P.T.C.P. che fa assumere al PTCP valore ed effetti di P.S.C. del Comune di Roncofreddo

A. Quadro Conoscitivo, composto dagli elaborati e dalle cartografie di seguito indicati:

- A.1 Relazione descrittiva comprensiva di elaborati cartografici e del relativo Allegato;
- A.2 (su supporto informatico) Tavole della disciplina particolareggiata dei Centri Storici e Schede degli edifici storici sparsi in territorio rurale del PRG vigente;
- A.3 numero 1 tavola relativa a "Aree soggette al rilascio di autorizzazione paesaggistica di cui all'art.146 del D.Lgs. n.4 /2004" contrassegnata dalla sigla E in scala 1:10.000.

B. Progetto:

- B.1 Relazione;
- B.2 Allegato della Relazione denominato "Schede descrittive dei sub ambiti rurali";
- B.3 Norme;
- B.4 Schede d'ambito;
- B.5 numero 1 tavola relativa a "Schema di assetto territoriale" contrassegnata dalla sigla A in scala 1:40.000;
- B.6 numero 1 tavola relativa alla "Zonizzazione paesistica" contrassegnata dalla sigla B1 in scala 1:10.000;
- B.7 numero 1 tavola relativa alla "Carta forestale e dell'uso del suolo" contrassegnata dalla sigla B2 in scala 1:10.000;
- B.8 numero 1 tavola relativa alla "Carta del dissesto e della vulnerabilità territoriale" contrassegnata dalla sigla B3 in scala 1:10.000;
- B.9 numero 1 tavola relativa alla "Classificazione e individuazione dei sistemi urbani e territoriali" contrassegnata dalla sigla B4a in scala 1:10.000;
- B.10 numero 1 tavola relativa al "Sistema rurale e della valorizzazione paesaggistica" contrassegnata dalla sigla B4b in scala 1:10.000;
- B.11 numero 1 tavola relativa al "Sistema infrastrutturale e tecnologico" contrassegnata dalla sigla B5 in scala 1:10.000;
- B.12 numero 1 tavola relativa al "Rischio sismico carta delle aree suscettibili di effetti locali" contrassegnata dalla sigla B6 in scala 1:10.000;
- B.13 numero 6 tavole relative alla "Zonazione sismica di 2o livello" contrassegnate dalla sigla B7A.1, B7A.2, B7B.1, B7B.2, B7C.1 e B7C.2 in scala 1:5.000;
- B.14 numero 3 tavole relative agli "Ambiti insediativi di progetto" contrassegnate dalla sigla C.1, C.2 e C.3 in scala 1:5.000;
- B.15 numero 1 tavola relativa alla "Disciplina particolareggiata del Centro Storico" contrassegnata dalla sigla D.1.A del territorio di Roncofreddo, in scala 1:1.000;
- B.16 numero 1 tavola relativa allo "Stato di conservazione degli immobili ricadenti nel Centro Storico" contrassegnata dalla sigla D.1.1 del territorio di Roncofreddo, in scala 1:1.000;
- B.17 numero 1 tavola relativa alla "Destinazione d'uso degli immobili e attrezzature del Centro Storico" contrassegnata dalla sigla D.1.2 del territorio di Roncofreddo, in scala 1:1.000;
- B.18 numero 1 tavola relativa alla "Consistenza edilizia degli immobili ricadenti nel Centro Storico" contrassegnata dalla sigla D.1.3 del territorio di Roncofreddo, in scala 1:1.000;
- B.19 numero 1 tavola relativa alla "Analisi delle proprietà degli immobili e delle aree libere ricadenti nel Centro Storico" contrassegnata dalla sigla D.1.4 del territorio di Roncofreddo, in scala 1:1.000;

- B.20 numero 1 tavola relativa alla "Analisi storica degli immobili ricadenti nel Centro Storico" contrassegnata dalla sigla D.1.5 del territorio di Roncofreddo, in scala 1:1.000;
- B.21 numero 1 tavola relativa alla "Disciplina particolareggiata del Centro Storico" contrassegnata dalla sigla D.1.Aa dei territori di Monteleone, Montecodruzzo, Sorrivoli, Ardiano, Villa Venti, Ciola Araldi, in scala 1:500;
- B.22 numero 1 tavola relativa allo "Stato di conservazione degli immobili ricadenti nel Centro Storico" contrassegnata dalla sigla D.1.1a dei territori di Monteleone, Montecodruzzo, Sorrivoli, Ardiano, Villa Venti, Ciola Araldi, in scala 1:1.000;
- B.23 numero 1 tavola relativa alla "Destinazione d'uso degli immobili e attrezzature del Centro Storico" contrassegnata dalla sigla D.1.2a dei territori di Monteleone, Montecodruzzo, Sorrivoli, Ardiano, Villa Venti, Ciola Araldi, in scala 1:1.000;
- B.24 numero 1 tavola relativa alla "Consistenza edilizia degli immobili ricadenti nel Centro Storico" contrassegnata dalla sigla D.1.3a dei territori di Monteleone, Montecodruzzo, Sorrivoli, Ardiano, Villa Venti, Ciola Araldi, in scala 1:1.000;
- B.25 numero 1 tavola relativa alla "Analisi delle proprietà degli immobili e delle aree libere ricadenti nel Centro Storico" contrassegnata dalla sigla D.1.4a dei territori di Monteleone, Montecodruzzo, Sorrivoli, Ardiano, Villa Venti, in scala 1:1.000;
- B.26 numero 1 tavola relativa alla "Analisi storica degli immobili ricadenti nel Centro Storico" contrassegnata dalla sigla D.1.5a dei territori di Monteleone, Montecodruzzo, Sorrivoli, Ardiano, Villa Venti, in scala 1:1.000;
- B.27 (su supporto informatico) Indagine conoscitiva sul patrimonio edilizio nei Centri Storici di Roncofreddo, Schede di analisi e disciplina particolareggiata relative al PRG del 2003;
- B.28 numero 1 tavola relativa alla "Distribuzione spaziale dei nuclei insediativi in territorio rurale" contrassegnata dalla sigla D.2, in scala 1:25.000;
- B.29 Elaborato Sistema insediativo storico sparso Indice - Schede di analisi;
- B.30 Numero 4 Volumi dell'elaborato D2.SR Schede di analisi ed indicazioni operative relative agli edifici del territorio rurale.

C. Valutazione di incidenza, composta dagli elaborati e dalle cartografie di seguito indicate:

- C.1 Relazione di incidenza SIC IT4080014 Rio Mattero, Rio Cuneo;
- C.2 numero 1 tavola relativa alla "Relazione di incidenza Carta geomorfologia", contrassegnata dalla sigla A1 in scala 1:10.000;
- C.3 numero 1 tavola relativa alla "Relazione di incidenza Carta degli habitat e della vegetazione", contrassegnata dalla sigla A2 in scala 1:10.000;
- C.4 numero 1 tavola relativa alla "Relazione di incidenza Carta dei valori archeologici architettonici paesaggistici", contrassegnata dalla sigla A3 in scala 1:10.000;
- C.5 numero 1 tavola relativa alla "Relazione di incidenza Carta delle attività antropiche", contrassegnata dalla sigla B in scala 1:10.000.

D. Valsat:

- D.1 Relazione;
- D.2 Allegato A della Relazione "Gli indicatori per il monitoraggio del P.S.C.";
- D.3 Sintesi non tecnica;
- D.4 numero 1 tavola relativa alla "Val.S.A.T. Vincoli ambientali", contrassegnata dalla sigla V1, in scala 1:10.000;
- D.5 numero 1 tavola relativa alla "Val.S.A.T. Accessibilità ai servizi per le aree residenziali", contrassegnata dalla sigla V2, in scala 1:20.000;
- D.6 numero 1 tavola relativa alla "Val.S.A.T. Accessibilità ai servizi per le aree produttive", contrassegnata dalla sigla V3, in scala 1:20.000;
- D.7 numero 1 tavola relativa alla "Val.S.A.T. Reti infrastrutturali", contrassegnata dalla sigla V4, in scala 1:10.000;

Documentazione del P.T.C.P. avente valore ed effetti di P.S.C. del Comune di Santa Sofia

A. Quadro Conoscitivo, composto dagli elaborati e dalle cartografie di seguito indicati:

- A.1. Relazione descrittiva comprensiva di elaborati cartografici.

B. Progetto:

- B.1. Relazione;
- B.2. Schede d'ambito;
- B.3. numero 2 tavole relative a "Schema di assetto territoriale" contrassegnate dalla sigla A.1 e A.2 in scala 1:25.000;
- B.4. numero 4 tavole relative alla "Zonizzazione paesistica" contrassegnate dalla sigla B1.1, B1.2, B1.3, e B1.4 in scala 1:10.000;
- B.5. numero 4 tavole relative alla "Carta forestale e dell'uso del suolo" contrassegnate dalla sigla B2.1, B2.2, B2.3 e B2.4 in scala 1:10.000;
- B.6. numero 4 tavole relative alla "Carta del dissesto e della vulnerabilità territoriale" contrassegnate dalla sigla B3.1, B3.2, B3.3 e B3.4 in scala 1:10.000;
- B.7. numero 4 tavole relative alla "Classificazione e individuazione dei sistemi urbani e territoriali" contrassegnate dalla sigla B4.1, B4.2, B4.3 e B4.4 in scala 1:10.000;
- B.8. numero 1 tavola relativa agli "Ambiti insediativi di progetto" contrassegnata dalla sigla C in scala 1:5.000;
- B.9. numero 1 tavola relativa alla "Disciplina particolareggiata del Centro Storico" contrassegnata dalla sigla D.1.A, in scala 1:1.000;
- B.10. numero 1 tavola relativa alla "Classificazione tipologica degli immobili ricadenti nel Centro Storico" contrassegnata dalla sigla D.1.1, in scala 1:1.000;
- B.11. numero 1 tavola relativa "Carta relativa allo stato di conservazione degli immobili ricadenti nel Centro Storico" contrassegnata dalla sigla D.1.2, in scala 1:1.000;
- B.12. numero 1 tavola relativa "Carta relativa alle destinazioni d'uso ed agli standard urbanistici del Centro Storico" contrassegnata dalla sigla D.1.3, in scala 1:1.000;
- B.13. numero 1 tavola relativa a "Il sistema insediativo storico, distribuzione spaziale delle schede relative agli edifici in Territorio Rurale" in scala 1:80.000;
- B.14. Elaborato relativo a "Schede di analisi ed indicazioni operative relative agli edifici del territorio rurale" contrassegnato dalla sigla D.2-SR-volume 1;
- B.15. Elaborato relativo a "Schede di analisi ed indicazioni operative relative agli edifici del territorio rurale" contrassegnato dalla sigla D.2-SR-volume 2;
- B.16. Norme.

C. Valsat:

- C.1. Relazione;
- C.2. Allegato A "Gli indicatori del PSC".

D. Valutazione di incidenza:

- D.1. Relazione di incidenza relativa al SIC IT4080001;
- D.2. Relazione di incidenza relativa al SIC IT4080003;
- D.3. Relazione di incidenza relativa al SIC IT4080011;
- D.4. Elaborati cartografici relativi al SIC IT4080001:
 - D.4.1. numero 1 tavola relativa alla "Carta geomorfologica" contrassegnata dalla sigla A1 in scala 1:10.000;
 - D.4.2. numero 1 tavola relativa alla "Carta della vegetazione" contrassegnata dalla sigla A2 in scala 1:10.000;
 - D.4.3. numero 1 tavola relativa alla "Carta dei valori archeologici architettonici paesaggistici" contrassegnata dalla sigla A3 in scala 1:10.000;
 - D.4.4. numero 1 tavola relativa alla "Carta delle attività antropiche" contrassegnata dalla sigla B in scala 1:10.000;

- D.5. Elaborati cartografici relativi al SIC IT4080003;
 - D.5.1. numero 4 tavole relative alla "Carta geomorfologica" contrassegnate dalla sigla A1-1, A1-2, A1-3, A1-4 in scala 1:10.000;
 - D.5.2. numero 4 tavole relative alla "Carta degli habitat e della vegetazione" contrassegnate dalla sigla A2-1, A2-2, A2-3, A2-4 in scala 1:10.000;
 - D.5.3. numero 4 tavole relative alla "Carta dei valori archeologici architettonici paesaggistici" contrassegnate dalla sigla A3-1, A3-2, A3-3, A3-4 in scala 1:10.000;
 - D.5.4. numero 4 tavole relative alla "Carta delle attività antropiche" contrassegnate dalla sigla B-1, B-2, B-3, B-4 in scala 1:10.000;
- D.6. Elaborati cartografici relativi al SIC IT4080011;
 - D.6.1. numero 1 tavola relativa alla "Carta geomorfologica" contrassegnata dalla sigla A1 in scala 1:10.000;
 - D.6.2. numero 1 tavola relativa alla "Carta degli habitat e della vegetazione" contrassegnata dalla sigla A2 in scala 1:10.000;
 - D.6.3. numero 1 tavola relativa alla "Carta dei valori archeologici architettonici paesaggistici" contrassegnata dalla sigla A3 in scala 1:10.000;
 - D.6.4. numero 1 tavola relativa alla "Carta delle attività antropiche" contrassegnata dalla sigla B in scala 1:10.000.

Documentazione del P.T.C.P. avente valore ed effetti di P.S.C. del Comune di Sarsina

A. Quadro Conoscitivo, composto dagli elaborati e dalle cartografie di seguito indicati:

- A.1. Relazione descrittiva comprensiva di elaborati cartografici.
- A.2. numero 27 tavole relative alle "Aree soggette al rilascio di autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004" contrassegnate dal numero E /01 al numero E /27, in scala 1:5.000.

B. Progetto:

- B.1. Relazione;
- B.2. Schede d'ambito;
- B.3. numero 1 tavola relativa a "Schema di assetto territoriale" contrassegnata dalla sigla A in scala 1:25.000;
- B.4. numero 2 tavole relative alla "Zonizzazione paesistica" contrassegnate dalla sigla B1.1 e B1.2 in scala 1:10.000;
- B.5. numero 2 tavole relative alla "Carta forestale e dell'uso del suolo" contrassegnate dalla sigla B2.1 e B2.2 in scala 1:10.000;
- B.6. numero 2 tavole relative alla "Carta del dissesto e della vulnerabilità territoriale" contrassegnate dalla sigla B3.1 e B3.2 in scala 1:10.000;
- B.7. numero 2 tavole relative alla "Classificazione e individuazione dei sistemi urbani e territoriali" contrassegnate dalla sigla B4.1 e B4.2 in scala 1:10.000;
- B.8. numero 1 tavola relativa agli "Ambiti insediativi di progetto" contrassegnata dalla sigla C in scala 1:5.000;
- B.9. numero 1 tavola relativa alle "Unità minime di intervento e interventi edilizi ammessi" del centro storico di Sarsina contrassegnata dalla sigla CS.1s, in scala 1:500;
- B.10. numero 1 tavola relativa al "Rilievo fisico e consistenza edilizia" degli edifici inclusi nel centro storico di Sarsina contrassegnata dalla sigla CS.3s, in scala 1:500;
- B.11. numero 1 tavola relativa allo "Stato di conservazione" degli edifici inclusi nel centro storico di Sarsina contrassegnata dalla sigla CS.4s, in scala 1:500;
- B.12. numero 1 tavola relativa alle "Destinazioni d'uso" ammesse per il centro di Sarsina contrassegnata dalla sigla CS.5s, in scala 1:500;
- B.13. numero 1 tavola relativa all' "Individuazione tipologica" degli edifici inclusi nel centro storico di Sarsina contrassegnata dalla sigla CS.6s, in scala 1:500;
- B.14. numero 1 tavola relativa alle "Unità minime di intervento e interventi edilizi ammessi" del centro storico di Ranchio contrassegnata dalla sigla CS.1r, in scala 1:500;
- B.15. numero 1 tavola relativa al "Rilievo fisico e consistenza edilizia" degli edifici inclusi nel centro storico di Ranchio contrassegnata dalla sigla CS.3r, in scala 1:500;
- B.16. numero 1 tavola relativa allo "Stato di conservazione" degli edifici inclusi nel centro storico di Ranchio contrassegnata dalla sigla CS.4r, in scala 1:500;
- B.17. numero 1 tavola relativa alle "Destinazioni d'uso" ammesse per il centro storico di Ranchio contrassegnata dalla sigla CS.5r, in scala 1:500;
- B.18. numero 1 tavola relativa all' "Individuazione tipologica" degli edifici inclusi nel centro storico di Ranchio contrassegnata dalla sigla CS.6r, in scala 1:500;
- B.19. numero 1 tavola di progetto con prescrizioni arredo verde, in scala 1:200 del centro di Calbano contrassegnata dalla sigla CS.4c – A.1;
- B.20. numero 1 tavola di progetto con planimetria generale, pianta cantine in scala 1:200 del centro di Calbano contrassegnata dalla sigla CS.4c – P.1;
- B.21. numero 1 tavola di progetto con planimetria generale, pianta piano terra in scala 1:200 del centro di Calbano contrassegnata dalla sigla CS.4c – P.2;
- B.22. numero 1 tavola di progetto con planimetria generale, pianta piano primo in scala 1:200 del centro di Calbano contrassegnata dalla sigla CS.4c – P.3;

- B.23. numero 1 tavola di progetto con planimetria generale, pianta piano secondo in scala 1:200 del centro di Calbano contrassegnata dalla sigla CS.4c – P.4;
- B.24. numero 1 tavola di progetto con planimetria generale, pianta coperture in scala 1:200 del centro di Calbano contrassegnata dalla sigla CS.4c – P.5;
- B.25. numero 1 tavola di progetto con Sezioni longitudinali AA, BB, CC in scala 1:200 del centro di Calbano contrassegnata dalla sigla CS.4c – P.6;
- B.26. numero 1 tavola di progetto con Sezioni longitudinali DD, EE, FF, GG, HH, II, LL in scala 1:200 del centro di Calbano contrassegnata dalla sigla CS.4c – P.7;
- B.27. numero 1 tavola di progetto con Sezioni-Ambientali in scala 1:200 del centro di Calbano contrassegnata dalla sigla CS.4c – P.8;
- B.28. numero 1 tavola di Inserimento ambientale in scala 1:500 del centro di Calbano contrassegnata dalla sigla CS.4c – R.1;
- B.29. numero 1 tavola relativa a "Il sistema insediativo storico, distribuzione spaziale delle schede relative agli edifici in Territorio Rurale" in scala 1:50.000;
- B.30. numero 27 tavole relative a "Insediamenti ed edifici di interesse storico architettonico, culturale e testimoniale presenti nel territorio rurale" contrassegnate dalla sigla TR e numerate da TR.1.1 a TR.1.27;
- B.31. Relazione relativa al centro storico di Castel d'Alfero contrassegnata dalla sigla CS.1A;
- B.32. Piano di Recupero di Castel d'Alfero con: Inquadramento territoriale, Rilievo geometrico e strutturale con elementi di rilievo critico, Processi di formazione ed evoluzione dell'insediamento urbano, Disciplina particolareggiata d'intervento, Disposizioni specifiche relative ad interventi di trasformazione edilizia contrassegnato dalla sigla CS.2A;
- B.33. Volume relativo alle "Schede di analisi e disciplina particolareggiata" relative ad ogni singola UMI del centro di Sarsina contrassegnato dalla sigla CS.2sa;
- B.34. Volume relativo alle "Schede di analisi e disciplina particolareggiata" relative ad ogni singola UMI del centro di Sarsina contrassegnato dalla sigla CS.2sb;
- B.35. Volume relativo alle "Schede di analisi e disciplina particolareggiata" relative agli edifici di interesse storico architettonico, culturale e testimoniale esterni al perimetro dei centri storici ma in ambito urbano contrassegnato dalla sigla AU.1;
- B.36. Volume relativo alle "Schede di analisi e disciplina particolareggiata" relative ad ogni singola UMI del centro di Ranchio contrassegnato dalla sigla CS.2r;
- B.37. Relazione contenente le definizioni degli interventi edilizi ammessi del centro di Calbano contrassegnata dalla sigla CS.1C;
- B.38. Allegato alla relazione contenente elaborati di analisi e di progetto del centro di Calbano contrassegnato dalla sigla CS.2C;
- B.39. 3 volumi contrassegnati dalla sigla CS.3c del centro di Calbano contenenti n.31 schede relative alle singole UMI contenenti: l'analisi dei caratteri architettonici con il rilievo fisico, la documentazione fotografica, il rilievo critico, gli interventi edilizi ammessi, il progetto guida;
- B.40. Elaborato relativo a "Schede di analisi e disciplina particolareggiata" contrassegnato dalla sigla TR.2.1;
- B.41. Elaborato relativo a "Schede di analisi e disciplina particolareggiata" contrassegnato dalla sigla TR.2.2;
- B.42. Elaborato relativo a "Schede di analisi e disciplina particolareggiata" contrassegnato dalla sigla TR.2.3;
- B.43. Elaborato relativo a "Schede di analisi e disciplina particolareggiata" contrassegnato dalla sigla TR.2.4;
- B.44. Elaborato relativo a "Schede di analisi e disciplina particolareggiata" contrassegnato dalla sigla TR.2.5;
- B.45. Elaborato relativo a "Schede di analisi e disciplina particolareggiata" contrassegnato dalla sigla TR.2.6;
- B.46. Elaborato relativo a "Schede di analisi e disciplina particolareggiata" contrassegnato dalla sigla TR.2.7;

- B.47. Elaborato relativo a "Abaco del processo tipologico" contrassegnato dalla sigla TR.3;
- B.48. Norme.

C. Valsat:

- C.1. Relazione;
- C.2. Allegato A "Gli indicatori del PSC".

D. Valutazione di incidenza:

- D.1. Relazione di incidenza relativa al SIC IT4080010;
- D.2. Elaborati cartografici relativi al SIC IT4080010:
 - D.2.1. numero 1 tavola relativa alla "Carta geomorfologica" contrassegnata dalla sigla A1 in scala 1:10.000;
 - D.2.2. numero 1 tavola relativa alla "Carta degli habitat" contrassegnata dalla sigla A2 in scala 1:10.000;
 - D.2.3. numero 1 tavola relativa alla "Carta dei valori archeologici architettonici paesaggistici" contrassegnata dalla sigla A3 in scala 1:10.000;
 - D.2.4. numero 1 tavola relativa alla "Carta delle attività antropiche" contrassegnata dalla sigla B in scala 1:10.000.

Documentazione della variante integrativa al P.T.C.P. che fa assumere al PTCP valore ed effetti di P.S.C. del Comune di Sogliano al Rubicone

A. Quadro Conoscitivo, composto dagli elaborati e dalle cartografie di seguito indicati:

- A.1 Relazione descrittiva comprensiva di elaborati cartografici e del relativo Allegato;
- A.2 (su supporto informatico) Tavole della disciplina particolareggiata dei Centri Storici e Schede degli edifici storici sparsi in territorio rurale del PRG vigente;
- A.3 numero 2 tavole relative alle "Aree soggette al rilascio di autorizzazione paesaggistica di cui all'art.146 del D.Lgs. n.42/2004" contrassegnate dalle sigle E 1 e E 2 in scala 1:10.000.

B. Progetto:

- B.1 Relazione;
- B.2 Allegato della Relazione denominato "Schede descrittive dei sub ambiti rurali";
- B.3 Norme;
- B.4 Schede d'ambito;
- B.5 numero 1 tavola relativa a "Schema di assetto territoriale" contrassegnata dalla sigla A in scala 1:40.000;
- B.6 numero 2 tavole relative alla "Zonizzazione paesistica" contrassegnate dalla sigla B1.1 e B1.2 in scala 1:10.000;
- B.7 numero 2 tavole relative alla "Carta forestale e dell'uso del suolo" contrassegnate dalla sigla B2.1 e B2.2 in scala 1:10.000;
- B.8 numero 2 tavole relative alla "Carta del dissesto e della vulnerabilità territoriale" contrassegnate dalla sigla B3.1 e B3.2 in scala 1:10.000;
- B.9 numero 2 tavole relative alla "Classificazione e individuazione dei sistemi urbani e territoriali" contrassegnate dalla sigla B4a.1 e B4a.2 in scala 1:10.000;
- B.10 numero 2 tavole relative al "Sistema rurale e della valorizzazione paesaggistica" contrassegnata dalla sigla B4b.1 e B4b.2 in scala 1:10.000;
- B.11 numero 2 tavole relative al "Sistema infrastrutturale e tecnologico" contrassegnate dalla sigla B5.1 e B5.2 in scala 1:10.000;
- B.12 numero 2 tavole relative al "Rischio sismico carta delle aree suscettibili di effetti locali" contrassegnate dalla sigla B6.1 e B6.2 in scala 1:10.000;
- B.13 numero 6 tavole relative alla "Zonazione sismica di 2o livello" contrassegnate dalla sigla B7A.1, B7A.2, B7B.1, B7B.2, B7C.1 e B7C.2 in scala 1:5.000;
- B.14 numero 2 tavole relative agli "Ambiti insediativi di progetto" contrassegnate dalla sigla C.1 e C.2 in scala 1:5.000;
- B.15 numero 1 tavola relativa alla "Disciplina particolareggiata del Centro Storico" contrassegnata dalla sigla D.1.A del territorio di Sogliano al Rubicone, in scala 1:1.000;
- B.16 numero 1 tavola relativa alle "Destinazioni d'uso degli edifici del Centro Storico" contrassegnata dalla sigla D.1.1 del territorio di Sogliano al Rubicone, in scala 1:1.000;
- B.17 numero 1 tavola relativa alla "Disciplina particolareggiata del Centro Storico" contrassegnata dalla sigla D.1.Aa dei territori di Strigara, Montegelli, Montetiffi, Pietra dell'Uso, Montepetra, Rontagnano, in scala 1:1.000;
- B.18 numero 1 tavola relativa alle "Destinazioni d'uso degli immobili ricadenti nel Centro Storico" contrassegnata dalla sigla D.1.1a dei territori di Strigara, Montegelli, Montetiffi, Pietra dell'Uso, Montepetra, Rontagnano, in scala 1:1.000;
- B.19 numero 1 tavola relativa alla "Individuazione dei nuclei rurali di interesse storico ambientale" contrassegnata dalla sigla D.1.2a dei territori di La Villa, Le Ville del Monte, Massa Bagni, Cossure e Cà Domenichino, in scala 1:2.000;
- B.20 numero 1 tavola relativa alla "Individuazione dei nuclei rurali" contrassegnata dalla sigla D.1.2b, dei territori di Meleto, Castello, Cà di Nardo, Santa Maria Rio Petra,

- Ripalta di Bagnolo, Lucignano, Serra di Bagnolo, Cà di Nucci, Cà di Gandolfo, Cà di Gianpretti, in scala 1:2.000;
- B.21 numero 1 tavola relativa alla "Distribuzione spaziale dei nuclei insediativi in territorio rurale" contrassegnata dalla sigla D.2, in scala 1:20.000;
- B.22 Elaborato Sistema insediativo storico sparso Indice - Schede di analisi;
- B.23 Numero 4 Volumi dell'elaborato D2.SR Schede di analisi ed indicazioni operative relative agli edifici del territorio rurale.

C. Valutazione di incidenza, composta dagli elaborati e dalle cartografie di seguito indicate:

- C.1 Relazione di incidenza SIC IT4080013 Monte Tiffi, Alto Uso;
- C.2 numero 1 tavola relativa alla "Relazione di incidenza Carta geomorfologia", contrassegnata dalla sigla A1 in scala 1:10.000;
- C.3 numero 1 tavola relativa alla "Relazione di incidenza Carta degli habitat e della vegetazione", contrassegnata dalla sigla A2 in scala 1:10.000;
- C.4 numero 1 tavola relativa alla "Relazione di incidenza Carta dei valori archeologici architettonici paesaggistici", contrassegnata dalla sigla A3 in scala 1:10.000;
- C.5 numero 1 tavola relativa alla "Relazione di incidenza Carta delle attività antropiche", contrassegnata dalla sigla B in scala 1:10.000.

D. Valsat:

- D.1 Relazione;
- D.2 Allegato A della Relazione "Gli indicatori per il monitoraggio del P.S.C.";
- D.3 Sintesi non tecnica;
- D.4 numero 2 tavole relative alla "Val.S.A.T. Vincoli ambientali", contrassegnate dalla sigla V1.1 e V1.2, in scala 1:10.000;
- D.5 numero 1 tavola relativa alla "Val.S.A.T. Accessibilità ai servizi per le aree residenziali", contrassegnata dalla sigla V2, in scala 1:20.000;
- D.6 numero 1 tavola relativa alla "Val.S.A.T. Accessibilità ai servizi per le aree produttive", contrassegnata dalla sigla V3, in scala 1:20.000;
- D.7 numero 2 tavole relative alla "Val.S.A.T. Reti infrastrutturali", contrassegnate dalla sigla V4.1 e V4.2, in scala 1:10.000.

Documentazione del P.T.C.P. avente valore ed effetti di P.S.C. del Comune di Tredozio

A. Quadro Conoscitivo, composto dagli elaborati e dalle cartografie di seguito indicati:

- A.1. Relazione descrittiva comprensiva di elaborati cartografici.

B. Progetto:

- B.1. Relazione;
- B.2. Schede d'ambito;
- B.3. numero 1 tavola relativa a "Schema di assetto territoriale" contrassegnata dalla sigla A in scala 1:25.000;
- B.4. numero 2 tavole relative alla "Zonizzazione paesistica" contrassegnate dalla sigla B1.1 e B1.2 in scala 1:10.000;
- B.5. numero 2 tavole relative alla "Carta forestale e dell'uso del suolo" contrassegnate dalla sigla B2.1 e B2.2 in scala 1:10.000;
- B.6. numero 2 tavole relative alla "Carta del dissesto e della vulnerabilità territoriale" contrassegnate dalla sigla B3.1 e B3.2 in scala 1:10.000;
- B.7. numero 2 tavole relative alla "Classificazione e individuazione dei sistemi urbani e territoriali" contrassegnate dalla sigla B4.1 e B4.2 in scala 1:10.000;
- B.8. numero 1 tavola relativa agli "Ambiti insediativi di progetto" contrassegnata dalla sigla C in scala 1:5.000;
- B.9. numero 1 tavola relativa alla "Disciplina particolareggiata del Centro Storico" contrassegnata dalla sigla D.1.A, in scala 1:1.000;
- B.10. numero 1 tavola relativa alla "Classificazione tipologica degli immobili ricadenti nel Centro Storico" contrassegnata dalla sigla D.1.1, in scala 1:1.000;
- B.11. numero 1 tavola relativa "Carta relativa allo stato di conservazione degli immobili ricadenti nel Centro Storico" contrassegnata dalla sigla D.1.2, in scala 1:1.000;
- B.12. numero 1 tavola relativa "Carta relativa alle destinazioni d'uso ed agli standard urbanistici del Centro Storico" contrassegnata dalla sigla D.1.3, in scala 1:1.000;
- B.13. numero 1 volume di "Schede di analisi ed indicazioni operative relative agli edifici di pregio in ambito urbano esterni al Centro Storico" contrassegnato dalla sigla D.2-SU;
- B.14. numero 1 tavola relativa a "Il sistema insediativo storico, distribuzione spaziale delle schede relative agli edifici in Territorio Rurale" in scala 1:35.000;
- B.15. Elaborato relativo a "Schede di analisi ed indicazioni operative relative agli edifici del territorio rurale" contrassegnato dalla sigla D.2-SR-volume 1;
- B.16. Elaborato relativo a "Schede di analisi ed indicazioni operative relative agli edifici del territorio rurale" contrassegnato dalla sigla D.2-SR-volume 2;
- B.17. Elaborato relativo a "Schede di analisi ed indicazioni operative relative agli edifici del territorio rurale" contrassegnato dalla sigla D.2-SR-volume 3;
- B.18. Elaborato relativo a "Schede di analisi ed indicazioni operative relative agli edifici del territorio rurale" contrassegnato dalla sigla D.2-SR-volume 4;
- B.19. Elaborato relativo a "Schede di analisi ed indicazioni operative relative agli edifici del territorio rurale" contrassegnato dalla sigla D.2-SR-volume 5;
- B.20. Elaborato relativo a "Schede di analisi ed indicazioni operative relative agli edifici del territorio rurale" contrassegnato dalla sigla D.2-SR-volume 6;
- B.21. Elaborato relativo a "Schede di analisi ed indicazioni operative relative agli edifici del territorio rurale" contrassegnato dalla sigla D.2-SR-volume 7;
- B.22. Elaborato relativo a "Schede di analisi ed indicazioni operative relative agli edifici del territorio rurale" contrassegnato dalla sigla D.2-SR-volume 8;
- B.23. Elaborato relativo a "Schede di analisi ed indicazioni operative relative agli edifici del territorio rurale" contrassegnato dalla sigla D.2-SR-volume 9;
- B.24. Elaborato relativo a "Schede di analisi ed indicazioni operative relative agli edifici del territorio rurale" contrassegnato dalla sigla D.2-SR-volume 10;

- B.25. Elaborato relativo a "Schede di analisi ed indicazioni operative relative agli edifici del territorio rurale" contrassegnato dalla sigla D.2-SR-volume 11;
- B.26. Elaborato relativo a "Schede di analisi ed indicazioni operative relative agli edifici del territorio rurale" contrassegnato dalla sigla D.2-SR-volume 12;
- B.27. Elaborato relativo a "Schede di analisi ed indicazioni operative relative agli edifici del territorio rurale" contrassegnato dalla sigla D.2-SR-volume 13;
- B.28. Elaborato relativo a "Schede di analisi ed indicazioni operative relative agli edifici del territorio rurale" contrassegnato dalla sigla D.2-SR-volume 14;
- B.29. Elaborato relativo a "Abaco del processo tipologico" contrassegnato dalla sigla D.2;
- B.30. Norme.

C. Valsat:

- C.1. Relazione;
- C.2. Allegato A "Gli indicatori del PSC".

D. Valutazione di incidenza:

- D.1. Relazione di incidenza relativa al SIC IT4080002;
- D.2. Elaborati cartografici relativi al SIC IT4080002:
 - D.2.1. numero 1 tavola relativa alla "Carta geomorfologica" contrassegnata dalla sigla A1 in scala 1:10.000;
 - D.2.2. numero 1 tavola relativa alla "Carta degli habitat e della vegetazione" contrassegnata dalla sigla A2 in scala 1:10.000;
 - D.2.3. numero 1 tavola relativa alla "Carta dei valori archeologici architettonici paesaggistici" contrassegnata dalla sigla A3 in scala 1:10.000;
 - D.2.4. numero 1 tavola relativa alla "Carta delle attività antropiche" contrassegnata dalla sigla B in scala 1:10.000.

Documentazione della variante integrativa al P.T.C.P. che fa assumere al PTCP valore ed effetti di P.S.C. del Comune di Verghereto

A. Quadro Conoscitivo, composto dagli elaborati e dalle cartografie di seguito indicati:

- A.1 Relazione descrittiva comprensiva di elaborati cartografici e del relativo Allegato;
- A.2 (su supporto informatico) Tavole della disciplina particolareggiata dei Centri Storici del PRG vigente e Tavola D2 "Distribuzione spaziale dei nuclei insediativi in territorio rurale", in scala 1:30.000;
- A.3 numero 2 tavole relative alle "Aree soggette al rilascio di autorizzazione paesaggistica di cui all'art.146 del D.Lgs. n.42/2004" contrassegnate dalla sigla E 1 e E 2 in scala 1:10.000.

B. Progetto:

- B.1 Relazione;
- B.2 Allegato della Relazione denominato "Schede descrittive dei sub ambiti rurali";
- B.3 Norme;
- B.4 Schede d'ambito;
- B.5 numero 1 tavola relativa a "Schema di assetto territoriale" contrassegnata dalla sigla A in scala 1:40.000;
- B.6 numero 2 tavole relative alla "Zonizzazione paesistica" contrassegnate dalla sigla B1.1 e B1.2 in scala 1:10.000;
- B.7 numero 2 tavole relative alla "Carta forestale e dell'uso del suolo" contrassegnate dalla sigla B2.1 e B2.2 in scala 1:10.000;
- B.8 numero 2 tavole relative alla "Carta del dissesto e della vulnerabilità territoriale" contrassegnate dalla sigla B3.1 e B3.2 in scala 1:10.000;
- B.9 numero 2 tavole relative alla "Classificazione e individuazione dei sistemi urbani e territoriali" contrassegnate dalla sigla B4a.1 e B4a.2 in scala 1:10.000;
- B.10 numero 2 tavole relative al "Sistema rurale e della valorizzazione paesaggistica" contrassegnate dalla sigla B4b.1 e B4b.2 in scala 1:10.000;
- B.11 numero 2 tavole relative al "Sistema infrastrutturale e tecnologico" contrassegnate dalla sigla B5.1 e B5.2 in scala 1:10.000;
- B.12 numero 2 tavole relative al "Rischio sismico carta delle aree suscettibili di effetti locali" contrassegnate dalla sigla B6.1 e B6.2 in scala 1:10.000;
- B.13 numero 6 tavole relative alla "Zonazione sismica di 2o livello" contrassegnate dalla sigla B7A.1, B7A.2, B7B.1, B7B.2, B7C.1 e B7C.2 in scala 1:5.000;
- B.14 numero 2 tavole relative agli "Ambiti insediativi di progetto" contrassegnate dalla sigla C.1 e C.2 in scala 1:5.000;
- B.15 numero 1 tavola relativa a "Sistema Insediativo Storico, Centro Storico di Verghereto, Unità minime d'intervento e interventi edilizi ammessi" contrassegnata dalla sigla CS.1a in scala 1:500;
- B.16 numero 1 tavola relativa a "Sistema Insediativo Storico, Centro Storico delle Balze, Unità minime d'intervento e interventi edilizi ammessi" contrassegnata dalla sigla CS.1b, in scala 1:500;
- B.17 numero 1 tavola relativa a "Sistema Insediativo Storico, Nucleo Storico di Capanne, Unità minime d'intervento e interventi edilizi ammessi" contrassegnata dalla sigla CS.1c, in scala 1:500;
- B.18 numero 1 tavola relativa a "Sistema Insediativo Storico, Nucleo Storico di Montecoronaro, Unità minime d'intervento e interventi edilizi ammessi" contrassegnata dalla sigla CS.1d, in scala 1:500;
- B.19 numero 1 tavola relativa a "Sistema Insediativo Storico, Nuclei Storici di Alfero, Castelpriore, Trappola, Ville di Montecoronaro, Unità minime d'intervento e interventi edilizi ammessi" contrassegnata dalla sigla CS.1e, in scala 1:500;

- B.20 numero 1 tavola relativa a "Sistema Insediativo Storico, Nuclei Storici di La Falera, Mazzi, Riofreddo, Unità minime d'intervento e interventi edilizi ammessi" contrassegnata dalla sigla CS.1f, in scala 1:500;
- B.21 Elaborato CS.2a Sistema Insediativo Storico, Centro Storico di Verghereto, Schede di analisi e disciplina particolareggiata, in scala 1:500;
- B.22 Elaborato CS.2b Sistema Insediativo Storico, Centro Storico delle Balze, Schede di analisi e disciplina particolareggiata, in scala 1:500;
- B.23 Elaborato CS.2c Sistema Insediativo Storico, Nucleo Storico di Capanne, Schede di analisi e disciplina particolareggiata, in scala 1:500;
- B.24 Elaborato CS.2d Sistema Insediativo Storico, Nucleo Storico di Montecoronaro, Schede di analisi e disciplina particolareggiata, in scala 1:500;
- B.25 Elaborato CS.2e Sistema Insediativo Storico, Nuclei Storici di Alfero, Castelpriore, Trappola, Ville di Montecoronaro, Schede di analisi e disciplina particolareggiata, in scala 1:500;
- B.26 Elaborato CS.2f Sistema Insediativo Storico, Nuclei Storici di La Falera, Mazzi, Riofreddo, Schede di analisi e disciplina particolareggiata, in scala 1:500;
- B.27 numero 1 tavola relativa a "Sistema Insediativo Storico, Centro Storico di Verghereto, Rilievo fisico e consistenza edilizia" contrassegnata dalla sigla CS.3a, in scala 1:500;
- B.28 numero 1 tavola relativa a "Sistema Insediativo Storico, Centro Storico delle Balze, Rilievo fisico e consistenza edilizia" contrassegnata dalla sigla CS.3b, in scala 1:500;
- B.29 numero 1 tavola relativa a "Sistema Insediativo Storico, Nucleo Storico di Capanne, Rilievo fisico e consistenza edilizia" contrassegnata dalla sigla CS.3c, in scala 1:500;
- B.30 numero 1 tavola relativa a "Sistema Insediativo Storico, Nucleo Storico di Montecoronaro, Rilievo fisico e consistenza edilizia" contrassegnata dalla sigla CS.3d, in scala 1:500;
- B.31 numero 1 tavola relativa a "Sistema Insediativo Storico, Nuclei Storici di Alfero, Castelpriore, Trappola, Ville di Montecoronaro, Rilievo fisico e consistenza edilizia" contrassegnata dalla sigla CS.3e, in scala 1:500;
- B.32 numero 1 tavola relativa a "Sistema Insediativo Storico, Nuclei Storici di La Falera, Mazzi, Riofreddo, Rilievo fisico e consistenza edilizia" contrassegnata dalla sigla CS.3f, in scala 1:500;
- B.33 numero 1 tavola relativa a "Sistema Insediativo Storico, Centro Storico di Verghereto, Stato di conservazione" contrassegnata dalla sigla CS.4a, in scala 1:500;
- B.34 numero 1 tavola relativa a "Sistema Insediativo Storico, Centro Storico delle Balze, Stato di conservazione" contrassegnata dalla sigla CS.4b, in scala 1:500;
- B.35 numero 1 tavola relativa a "Sistema Insediativo Storico, Nucleo Storico di Capanne, Stato di conservazione" contrassegnata dalla sigla CS.4c, in scala 1:500;
- B.36 numero 1 tavola relativa a "Sistema Insediativo Storico, Nucleo Storico di Montecoronaro, Stato di conservazione" contrassegnata dalla sigla CS.4d, in scala 1:500;
- B.37 numero 1 tavola relativa a "Sistema Insediativo Storico, Nuclei Storici di Alfero, Castelpriore, Trappola, Ville di Montecoronaro, Stato di conservazione" contrassegnata dalla sigla CS.4e, in scala 1:500;
- B.38 numero 1 tavola relativa a "Sistema Insediativo Storico, Nuclei Storici di La Falera, Mazzi, Riofreddo, Stato di conservazione" contrassegnata dalla sigla CS.4f, in scala 1:500;
- B.39 numero 1 tavola relativa a "Sistema Insediativo Storico, Centro Storico di Verghereto, Destinazioni d'uso" contrassegnata dalla sigla CS.5a, in scala 1:500;
- B.40 numero 1 tavola relativa a "Sistema Insediativo Storico, Centro Storico delle Balze, Destinazioni d'uso" contrassegnata dalla sigla CS.5b, in scala 1:500;
- B.41 numero 1 tavola relativa a "Sistema Insediativo Storico, Nucleo Storico di Capanne, Destinazioni d'uso" contrassegnata dalla sigla CS.5c, in scala 1:500;

- B.42 numero 1 tavola relativa a "Sistema Insediativo Storico, Nucleo Storico di Montecoronaro, Destinazioni d'uso" contrassegnata dalla sigla CS.5d, in scala 1:500;
- B.43 numero 1 tavola relativa a "Sistema Insediativo Storico, Nuclei Storici di Alfero, Castelpriore, Trappola, Ville di Montecoronaro, Destinazioni d'uso" contrassegnata dalla sigla CS.5e, in scala 1:500;
- B.44 numero 1 tavola relativa a "Sistema Insediativo Storico, Nuclei Storici di La Falera, Mazzi, Riofreddo, Destinazioni d'uso" contrassegnata dalla sigla CS.5f, in scala 1:500;
- B.45 numero 1 tavola relativa a "Sistema Insediativo Storico, Centro Storico di Verghereto, Individuazione tipologica" contrassegnata dalla sigla CS.6a, in scala 1:500;
- B.46 numero 1 tavola relativa a "Sistema Insediativo Storico, Centro Storico delle Balze, Individuazione tipologica" contrassegnata dalla sigla CS.6b, in scala 1:500;
- B.47 numero 1 tavola relativa a "Sistema Insediativo Storico, Nucleo Storico di Capanne, Individuazione tipologica" contrassegnata dalla sigla CS.6c, in scala 1:500;
- B.48 numero 1 tavola relativa a "Sistema Insediativo Storico, Nucleo Storico di Montecoronaro, Individuazione tipologica" contrassegnata dalla sigla CS.6d, in scala 1:500;
- B.49 numero 1 tavola relativa a "Sistema Insediativo Storico, Nuclei Storici di Alfero, Castelpriore, Trappola, Ville di Montecoronaro, Individuazione tipologica" contrassegnata dalla sigla CS.6e, in scala 1:500;
- B.50 numero 1 tavola relativa a "Sistema Insediativo Storico, Nuclei Storici di La Falera, Mazzi, Riofreddo, Individuazione tipologica" contrassegnata dalla sigla CS.6f, in scala 1:500;
- B.51 Elaborato AU.1 Sistema Insediativo Storico, Edifici di interesse storico, architettonico, culturale e testimoniale esterni al perimetro di centro storico ma in ambito urbano, Verghereto - Alfero - Balze - Riofreddo, Individuazione degli edifici negli ambiti consolidati e schede di analisi e disciplina particolareggiata;
- B.52 numero 1 tavola relativa a "Sistema Insediativo Storico, Territorio Rurale" contrassegnata dalla sigla TR.1.1 in scala 1:10.000;
- B.53 numero 1 tavola relativa a "Sistema Insediativo Storico, Territorio Rurale" contrassegnata dalla sigla TR.1.2 in scala 1:10.000;
- B.54 Elaborato TR.2.1 schede 0 - 99 Sistema Insediativo Storico, Territorio Rurale, Schede di analisi e disciplina attuativa;
- B.55 Elaborato TR.2.2 schede 100 - 199 Sistema Insediativo Storico, Territorio Rurale, Schede di analisi e disciplina attuativa;
- B.56 Elaborato TR.2.3 schede 200 - 299 Sistema Insediativo Storico, Territorio Rurale, Schede di analisi e disciplina attuativa;
- B.57 Elaborato TR.2.4 schede 300 - 399 Sistema Insediativo Storico, Territorio Rurale, Schede di analisi e disciplina attuativa;
- B.58 Elaborato TR.2.5 schede 400 - 499 Sistema Insediativo Storico, Territorio Rurale, Schede di analisi e disciplina attuativa;
- B.59 Elaborato TR.2.6 schede 500 - 599 Sistema Insediativo Storico, Territorio Rurale, Schede di analisi e disciplina attuativa;
- B.60 Elaborato TR.2.7 600 - 727 Sistema Insediativo Storico, Territorio Rurale, Schede di analisi e disciplina;
- B.61 Elaborato TR.3 Abaco del processo tipologico ed elenco degli edifici presenti nel Territorio Rurale.

C. Valutazione di incidenza, composta dagli elaborati e dalle cartografie di seguito indicate:

- C.1 Relazione di incidenza SIC IT4080008 Balze di Verghereto, Monte Fumaiolo, Ripa della Moia;

- C.2 numero 1 tavola relativa alla "Relazione di incidenza Carta geomorfologia", contrassegnata dalla sigla A1 in scala 1:10.000;
- C.3 numero 1 tavola relativa alla "Relazione di incidenza Carta degli habitat e della vegetazione", contrassegnata dalla sigla A2 in scala 1:10.000;
- C.4 numero 1 tavola relativa alla "Relazione di incidenza Carta dei valori archeologici architettonici paesaggistici", contrassegnata dalla sigla A3 in scala 1:10.000;
- C.5 numero 1 tavola relativa alla "Relazione di incidenza Carta delle attività antropiche", contrassegnata dalla sigla B in scala 1:10.000.
- C.6 Relazione di incidenza SIC IT4080015 Castel di Colorio, Alto Tevere;
- C.7 numero 1 tavola relativa alla "Relazione di incidenza Carta geomorfologia", contrassegnata dalla sigla A1 in scala 1:10.000;
- C.8 numero 1 tavola relativa alla "Relazione di incidenza Carta degli habitat e della vegetazione", contrassegnata dalla sigla A2 in scala 1:10.000;
- C.9 numero 1 tavola relativa alla "Relazione di incidenza Carta dei valori archeologici architettonici paesaggistici", contrassegnata dalla sigla A3 in scala 1:10.000;
- C.10 numero 1 tavola relativa alla "Relazione di incidenza Carta delle attività antropiche", contrassegnata dalla sigla B in scala 1:10.000.

D. Valsat:

- D.1 Relazione;
- D.2 Allegato A della Relazione "Gli indicatori per il monitoraggio del P.S.C.";
- D.3 Sintesi non tecnica;
- D.4 numero 2 tavole relative alla "Val.S.A.T. Vincoli ambientali", contrassegnate dalla sigla V1.1 e V1.2, in scala 1:10.000;
- D.5 numero 1 tavola relativa alla "Val.S.A.T. Accessibilità ai servizi per le aree residenziali", contrassegnata dalla sigla V2, in scala 1:20.000;
- D.6 numero 1 tavola relativa alla "Val.S.A.T. Accessibilità ai servizi per le aree produttive", contrassegnata dalla sigla V3, in scala 1:20.000;
- D.7 numero 2 tavole relative alla "Val.S.A.T. Reti infrastrutturali", contrassegnate dalla sigla V4.1 e V4.2, in scala 1:10.000.

- B.42 numero 1 tavola relativa a "Sistema Insediativo Storico, Nucleo Storico di Montecoronaro, Destinazioni d'uso" contrassegnata dalla sigla CS.5d, in scala 1:500;
- B.43 numero 1 tavola relativa a "Sistema Insediativo Storico, Nuclei Storici di Alfero, Castelpriore, Trappola, Ville di Montecoronaro, Destinazioni d'uso" contrassegnata dalla sigla CS.5e, in scala 1:500;
- B.44 numero 1 tavola relativa a "Sistema Insediativo Storico, Nuclei Storici di La Falera, Mazzi, Riofreddo, Destinazioni d'uso" contrassegnata dalla sigla CS.5f, in scala 1:500;
- B.45 numero 1 tavola relativa a "Sistema Insediativo Storico, Centro Storico di Verghereto, Individuazione tipologica" contrassegnata dalla sigla CS.6a, in scala 1:500;
- B.46 numero 1 tavola relativa a "Sistema Insediativo Storico, Centro Storico delle Balze, Individuazione tipologica" contrassegnata dalla sigla CS.6b, in scala 1:500;
- B.47 numero 1 tavola relativa a "Sistema Insediativo Storico, Nucleo Storico di Capanne, Individuazione tipologica" contrassegnata dalla sigla CS.6c, in scala 1:500;
- B.48 numero 1 tavola relativa a "Sistema Insediativo Storico, Nucleo Storico di Montecoronaro, Individuazione tipologica" contrassegnata dalla sigla CS.6d, in scala 1:500;
- B.49 numero 1 tavola relativa a "Sistema Insediativo Storico, Nuclei Storici di Alfero, Castelpriore, Trappola, Ville di Montecoronaro, Individuazione tipologica" contrassegnata dalla sigla CS.6e, in scala 1:500;
- B.50 numero 1 tavola relativa a "Sistema Insediativo Storico, Nuclei Storici di La Falera, Mazzi, Riofreddo, Individuazione tipologica" contrassegnata dalla sigla CS.6f, in scala 1:500;
- B.51 Elaborato AU.1 Sistema Insediativo Storico, Edifici di interesse storico, architettonico, culturale e testimoniale esterni al perimetro di centro storico ma in ambito urbano, Verghereto - Alfero - Balze - Riofreddo, Individuazione degli edifici negli ambiti consolidati e schede di analisi e disciplina particolareggiata;
- B.52 numero 1 tavola relativa a "Sistema Insediativo Storico, Territorio Rurale" contrassegnata dalla sigla TR.1.1 in scala 1:10.000;
- B.53 numero 1 tavola relativa a "Sistema Insediativo Storico, Territorio Rurale" contrassegnata dalla sigla TR.1.2 in scala 1:10.000;
- B.54 Elaborato TR.2.1 schede 0 - 99 Sistema Insediativo Storico, Territorio Rurale, Schede di analisi e disciplina attuativa;
- B.55 Elaborato TR.2.2 schede 100 - 199 Sistema Insediativo Storico, Territorio Rurale, Schede di analisi e disciplina attuativa;
- B.56 Elaborato TR.2.3 schede 200 - 299 Sistema Insediativo Storico, Territorio Rurale, Schede di analisi e disciplina attuativa;
- B.57 Elaborato TR.2.4 schede 300 - 399 Sistema Insediativo Storico, Territorio Rurale, Schede di analisi e disciplina attuativa;
- B.58 Elaborato TR.2.5 schede 400 - 499 Sistema Insediativo Storico, Territorio Rurale, Schede di analisi e disciplina attuativa;
- B.59 Elaborato TR.2.6 schede 500 - 599 Sistema Insediativo Storico, Territorio Rurale, Schede di analisi e disciplina attuativa;
- B.60 Elaborato TR.2.7 600 - 727 Sistema Insediativo Storico, Territorio Rurale, Schede di analisi e disciplina;
- B.61 Elaborato TR.3 Abaco del processo tipologico ed elenco degli edifici presenti nel Territorio Rurale.

C. Valutazione di incidenza, composta dagli elaborati e dalle cartografie di seguito indicate:

- C.1 Relazione di incidenza SIC IT4080008 Balze di Verghereto, Monte Fumaiolo, Ripa della Moia;

- C.2 numero 1 tavola relativa alla "Relazione di incidenza Carta geomorfologia", contrassegnata dalla sigla A1 in scala 1:10.000;
- C.3 numero 1 tavola relativa alla "Relazione di incidenza Carta degli habitat e della vegetazione", contrassegnata dalla sigla A2 in scala 1:10.000;
- C.4 numero 1 tavola relativa alla "Relazione di incidenza Carta dei valori archeologici architettonici paesaggistici", contrassegnata dalla sigla A3 in scala 1:10.000;
- C.5 numero 1 tavola relativa alla "Relazione di incidenza Carta delle attività antropiche", contrassegnata dalla sigla B in scala 1:10.000.
- C.6 Relazione di incidenza SIC IT4080015 Castel di Colorio, Alto Tevere;
- C.7 numero 1 tavola relativa alla "Relazione di incidenza Carta geomorfologia", contrassegnata dalla sigla A1 in scala 1:10.000;
- C.8 numero 1 tavola relativa alla "Relazione di incidenza Carta degli habitat e della vegetazione", contrassegnata dalla sigla A2 in scala 1:10.000;
- C.9 numero 1 tavola relativa alla "Relazione di incidenza Carta dei valori archeologici architettonici paesaggistici", contrassegnata dalla sigla A3 in scala 1:10.000;
- C.10 numero 1 tavola relativa alla "Relazione di incidenza Carta delle attività antropiche", contrassegnata dalla sigla B in scala 1:10.000.

D. Valsat:

- D.1 Relazione;
- D.2 Allegato A della Relazione "Gli indicatori per il monitoraggio del P.S.C.";
- D.3 Sintesi non tecnica;
- D.4 numero 2 tavole relative alla "Val.S.A.T. Vincoli ambientali", contrassegnate dalla sigla V1.1 e V1.2, in scala 1:10.000;
- D.5 numero 1 tavola relativa alla "Val.S.A.T. Accessibilità ai servizi per le aree residenziali", contrassegnata dalla sigla V2, in scala 1:20.000;
- D.6 numero 1 tavola relativa alla "Val.S.A.T. Accessibilità ai servizi per le aree produttive", contrassegnata dalla sigla V3, in scala 1:20.000;
- D.7 numero 2 tavole relative alla "Val.S.A.T. Reti infrastrutturali", contrassegnate dalla sigla V4.1 e V4.2, in scala 1:10.000.